

Nicola Incampo

# Vademecum per l'IRC



Quesiti giuridici

Appendice normativa

## Sentieri di speranza



EDITRICE  
**LA SCUOLA**



**Nicola Incampo**

# Vademecum per l'IRC



**Sentieri  
di speranza**

*Coordinamento editoriale:* Paolo Casari  
*Coordinamento redazionale:* Mario Sissa  
*Copertina:* Studio Mizar, Bergamo  
*Impaginazione:* ALTER EDOM srl, Padova

*In copertina:* Pellegrini lungo  
il Cammino di Santiago de Compostela,  
in Navarra (Shutterstock).

L'editore è a disposizione degli aventi diritto con i quali non gli è stato possibile comunicare nonché per eventuali involontarie omissioni o inesattezze nelle citazioni delle fonti dei brani riportati nel presente volume.

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm), sono riservati per tutti i Paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana n. 108, 20122 Milano, e-mail [autorizzazioni@clearedi.org](mailto:autorizzazioni@clearedi.org) e sito web [www.clearedi.org](http://www.clearedi.org)

© Copyright by Editrice La Scuola, 2023

Stampa: Arti Grafiche Franco Battaia S.r.l.  
Zibido S. Giacomo (MI)

## Sigllario

<b>AA</b>	Attività alternativa
<b>a.a.</b>	anno accademico
<b>a.s.</b>	anno scolastico
<b>CCNL</b>	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
<b>CEI</b>	Conferenza Episcopale Italiana
<b>CLIL</b>	Content and Language Integrated Learning (insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera)
<b>CM</b>	Circolare ministeriale
<b>DL</b>	Decreto Legge
<b>D.lgs.</b>	Decreto legislativo
<b>DPR</b>	Decreto del Presidente della Repubblica
<b>DS</b>	Dirigente scolastico
<b>DSGA</b>	Dirigente dei servizi generali e amministrativi
<b>FAQ</b>	Frequently Asked Questions (domande più frequenti)
<b>GAE</b>	Graduatoria ad esaurimento
<b>IdR</b>	Insegnante di religione
<b>IIS</b>	Istituto Istruzione Superiore
<b>IRC</b>	Insegnamento della religione cattolica
<b>ISSR</b>	Istituto Superiore di Scienze Religiose
<b>MEF</b>	Ministero dell'Economia e delle Finanze
<b>MIUR</b>	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
<b>OD</b>	Ordinario diocesano
<b>OM</b>	Ordinanza ministeriale
<b>POF</b>	Piano dell'offerta formativa
<b>Prot.</b>	Protocollo
<b>RC</b>	Religione cattolica
<b>RSU</b>	Rappresentanze sindacali unitarie
<b>TFA</b>	Tirocinio formativo attivo
<b>TFR</b>	Trattamento di fine rapporto
<b>TFS</b>	Trattamento di fine servizio
<b>TU</b>	Testo unico
<b>USP</b>	Ufficio scolastico provinciale
<b>USR</b>	Ufficio scolastico regionale
<b>UST</b>	Ufficio scolastico territoriale

# Indice

Premessa .....	5
<b>PARTE PRIMA</b>	
<b>Temi scolastici .....</b>	<b>6</b>
1. BREVE STORIA DELLA SCUOLA ITALIANA .....	7
2. OBBLIGO SCOLASTICO E DIRITTO-DOVERE ALL'ISTRUZIONE .....	11
3. PAROLE DI SCUOLA .....	12
4. DAL PROGETTO EDUCATIVO DI ISTITUTO (PEI) AL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA (PTOF) .....	16
5. LA PROGRAMMAZIONE .....	18
6. LA DIDATTICA .....	19
7. ALUNNI DISABILI .....	22
8. FAMIGLIA E TERRITORIO .....	22
9. LA VALUTAZIONE .....	23
10. LA CONVIVENZA CIVILE .....	25
11. EDUCAZIONE PERMANENTE E ORIENTAMENTO .....	26
12. LE FONTI DEL DIRITTO .....	28
13. LA FUNZIONE DEL DOCENTE E LA PROFESSIONALITÀ .....	30
14. IL SUCCESSO FORMATIVO .....	32
15. L'AUTONOMIA .....	33
16. IL SISTEMA NAZIONALE DELL'ISTRUZIONE .....	34
17. GLI ORGANI COLLEGIALI .....	36
18. LA PARITÀ SCOLASTICA .....	39
19. LE INDICAZIONI NAZIONALI .....	41
20. LA LEGGE 53/2003 .....	42
21. LA BUONA SCUOLA .....	43
<b>PARTE SECONDA</b>	
<b>L'Insegnamento della Religione Cattolica .....</b>	<b>46</b>
1. FINALITÀ E MOTIVAZIONI CULTURALI E PEDAGOGICHE DELL'IRC .....	47
2. L'ATIPICITÀ DELL'IRC .....	49
3. L'INTESA TRA ORDINARIO COMPETENTE E AUTORITÀ SCOLASTICA .....	49

4. APPLICAZIONE DELLA LEGGE 186/2003 .....	54
5. GRADUATORIA AD ESAURIMENTO: PERCHÉ NON PUÒ ESSERE APPLICATA AGLI IDR .....	59
6. IRC E CLASSE DI CONCORSO: PERCHÉ NON CI PUÒ ESSERE UNA CLASSE DI CONCORSO .....	60
7. IDR E SEDE: PERCHÉ GLI IDR NON POSSONO ESSERE TITOLARI DI SEDE .....	60
8. LA NUOVA INTESA DEL 2012: CHE COSA CAMBIA? .....	61
9. NATURA DEL RAPPORTO DI LAVORO DOPO LA NUOVA INTESA, IN PARTICOLARE PER CHI INSEGNA SENZA TITOLO, MA SU POSTO LIBERO E DISPONIBILE .....	64
10. I CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO (CCNL) .....	65
11. LA SCELTA DELL'IRC E DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE .....	68
12. VADEMECUM SULL'ATTIVITÀ ALTERNATIVA .....	70
13. VADEMECUM SULLA VALUTAZIONE .....	73
14. DISCIPLINE ECCLESIASTICHE, FACOLTÀ E ISTITUTI ABILITATI A RILASCIARE TITOLI DI STUDIO PER L'IRC NELLE SCUOLE PUBBLICHE .....	75

## **PARTE TERZA**

<b>Quesiti giuridici</b> .....	78
1. INSEGNANTE DI RELIGIONE E CCNL .....	79
2. STATO GIURIDICO IDR E RETRIBUZIONE .....	97
3. ORARI E PERMESSI .....	143
4. ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL'IRC .....	150

## **PARTE QUARTA**

<b>Appendice normativa</b> .....	160
1. INTESA PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE PUBBLICHE .....	161
2. INDICAZIONI PER LA NOMINA DEI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ ALTERNATIVE .....	166
3. CONGEDO STRAORDINARIO .....	170
4. IL CROCFISSO NELLE SCUOLE .....	173
5. L'IRC NELLA GIURISPRUDENZA SCOLASTICA .....	188
6. INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA IMPARTITO DAL DOCENTE DI CLASSE O DI SEZIONE .....	190

<b>Indice per argomenti dei quesiti</b> .....	191
-----------------------------------------------	-----

## Premessa

Sono ormai più di vent'anni che sul sito [www.culturacattolica.it](http://www.culturacattolica.it) rispondo a domande di docenti di religione cattolica.

L'ambizione è quella di dare, prima ai colleghi di religione cattolica e poi a tutti i visitatori del sito, uno strumento qualificante per un lavoro, quello dell'educare, che costituisce uno degli aspetti più affascinanti di ogni esperienza umana. Uno strumento di qualificazione e di aggiornamento, quindi, nel contesto di quella "emergenza educativa" che caratterizza l'epoca in cui viviamo.

Da subito uno degli aspetti più urgenti è stato fornire a chi faceva il mio stesso "lavoro" – ho insegnato anch'io Religione Cattolica – un aiuto per affrontare le molte questioni giuridiche che il nostro *status* comporta.

Nel corso del tempo si sono stabiliti stretti rapporti con chi si trovava in difficoltà, perché dietro ad ogni domanda ho voluto sempre scorgere il volto di una persona amica. Nel contempo, sono onorato di poter offrire il mio contributo a diversi Uffici di Pastorale scolastica e al personale della Pubblica Amministrazione, specie scolastica, per dirimere, nel rispetto delle relative competenze, le vertenze che si trovano ad affrontare.

Da questa esperienza è nata l'idea della pubblicazione dei "**Vademecum**" per l'Insegnamento della Religione Cattolica: raccolgono in primo luogo i quesiti più significativi che ho ricevuto, ma offrono anche una panoramica sui principali aspetti giuridici e legislativi che riguardano l'Insegnamento della Religione Cattolica.

Questo nuovo "Vademecum per l'IRC" propone i quesiti più interessanti su temi fondamentali come la retribuzione e lo stato giuridico degli IdR, l'attività alternativa all'ora di Religione, il CCNL, orari e permessi; offre inoltre materiali per la formazione giuridica e culturale degli insegnanti di Religione Cattolica, con una appendice normativa finale.

Si tratta di uno strumento utile per la formazione permanente degli insegnanti di religione cattolica, senza dimenticare che l'ampia sezione dei quesiti giuridici si presta anche a nuovi destinatari, come ad esempio gli studenti, non solo degli Istituti di formazione dei docenti di religione, ma anche gli alunni degli Istituti di istruzione di secondo grado.

L'autore

# **PARTE PRIMA**

## **Temi scolastici**

## 1. BREVE STORIA DELLA SCUOLA ITALIANA

### Da scuola elementare a scuola primaria

Con la Riforma Gentile (1923) la **scuola elementare** fu organizzata in un arco di tempo di cinque anni suddiviso in due cicli: il primo ciclo aveva una durata triennale, mentre il secondo era biennale ed entrambi si concludevano con un esame. In seguito, i cicli furono invertiti, conservando le rispettive prove finali. L'identità della scuola elementare si raggiunse con i Programmi del 1955 e fu intesa non solo nell'acquisizione delle prime basi culturali, ma anche nell'educazione delle capacità fondamentali dell'uomo. La Religione, in questa fase, conservava ancora la sua impostazione concordataria di fondamento e coronamento dell'istruzione elementare.

Con la Legge 820/1971 fu introdotto il tempo pieno che si articolava in 40 ore settimanali, compresa la mensa, per estendere il tempo-scuola e agevolare i figli dei lavoratori.

L'esame di seconda elementare fu abolito nel 1977.

A partire dai Programmi del 1985 la scuola elementare riconosceva alle famiglie un'ampia partecipazione alle funzioni educative, anche per quanto riguarda l'IRC, così come contemplato nell'art. 9 comma 2 del Nuovo Concordato.

Un'altra innovazione importante è rappresentata dall'introduzione della programmazione didattica individuale e collegiale (Legge 148/1990) e la relativa destinazione di una quota oraria; inoltre, nel secondo ciclo venivano previsti più insegnanti con l'introduzione degli ambiti disciplinari: l'art. 4 comma 3 prevedeva 3 insegnanti su 2 classi o, eccezionalmente, quattro su tre classi; l'orario da attribuire a ogni singola disciplina veniva stabilito nel Collegio dei docenti.

La Legge 53/2003 ha modificato la denominazione della scuola elementare in **scuola primaria**, conservando la durata quinquennale: si articola in un primo anno, volto al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due bienni che non si concludono più con un esame finale. Questa nuova impostazione intende promuovere lo sviluppo della personalità del bambino, delle sue abilità e conoscenze, valorizzando le capacità relazionali al fine di educare ai principi fondamentali della convivenza civile.

L'organizzazione della scuola primaria nasce da una molteplicità di provvedimenti normativi che hanno valenza sia di fonti primarie che di fonti secondarie. La Legge 517/1977 è stata una delle norme che ha dato il primo impulso all'organizzazione della scuola primaria rinnovata: basti pensare ai concetti di programmazione, individualizzazione, integrazione degli alunni diversamente abili.

Il concetto di scuola primaria viene poi promosso con la Legge 148/1990, che

prevede la contitolarità dei docenti sulla stessa classe (modulo di 3 docenti su 2 classi e di 4 docenti su 3 classi) e quindi l'organizzazione stessa dei moduli, ovvero delle aggregazioni delle discipline in ambiti disciplinari: da una parte c'è il modulo formato dai docenti, dall'altra c'è l'ambito disciplinare formato dall'aggregazione delle discipline. Le discipline sono 9, gli ambiti disciplinari 3. Accanto ai docenti A-B-C si pongono anche altri docenti: insegnante di sostegno, insegnante di Religione Cattolica, insegnante di lingua straniera (la lingua straniera viene introdotta nelle classi 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>).

Norme fondamentali per l'organizzazione della scuola sono anche l'art.21 della Legge 59/1997 e il DPR 275/1999 che, introducendo il concetto di organizzazione didattica e di autonomia didattica e organizzativa, introducono alcuni nuovi principi, come l'aggregazione del monte ore delle discipline, lo scambio anche in rete di docenti, di informazioni, di comunicazioni; si introduce il concetto di flessibilità didattica, le nuove tecnologie educative; si intendono adeguare le attività della scuola ai ritmi di apprendimento del singolo alunno (adeguamento di spazi, tempo, risorse) e alle sue effettive capacità. Questa legge esprime i suoi effetti su tutti gli ordini e gradi di scuola.

La scuola primaria oggi sta vivendo un processo di profondo rinnovamento grazie alla Legge 53/2003; un rinnovamento che in qualche modo modifica l'assetto organizzativo di questa scuola, perché introduce la figura del docente tutor, le attività laboratoriali, si smembra di fatto la classe (nella 53/2003 il concetto di classe permane, però si parla più esattamente di gruppi di alunni appartenenti allo stesso gruppo classe, individuato dal fascicolo del portfolio delle competenze individuali).

## **Scuola secondaria di primo grado**

### ***Origini***

La scuola media unica venne istituita nel 1962, superando il modello gentiliano della separazione dei ragazzi che intendevano proseguire gli studi da quelli che invece avrebbero cercato subito uno sbocco lavorativo. Si sosteneva infatti che, evitando differenziazioni troppo precoci, si sarebbe favorito la crescita complessiva e culturale degli allievi.

La nuova media si presentava come una scuola unitaria, con al suo interno alcune differenziazioni lungo i tre anni, attraverso le discipline facoltative: latino, applicazioni tecniche ed educazione musicale.

Alcune ulteriori modifiche furono introdotte in seguito, così nel 1977 venne abolito il latino insieme agli esami di riparazione. Sempre nello stesso anno viene adottata la scheda di valutazione dell'allievo, con l'intento di valutare la sua personalità globale in modo collegiale. I Programmi del 1979 esplicitano la scelta didattica della programmazione curricolare.

### ***I Programmi del 1979 e la Legge 53 del 2003***

La scuola secondaria di primo grado – o scuola media, per indicare un ruolo di cerniera tra la scuola elementare, caratterizzata dall'unitarietà del sapere, e la scuola secondaria di secondo grado, la cui specializzazione disciplinare rappresenta un elemento determinante – si delinea nei Programmi del 1979 come una scuola volta alla promozione completa e integrale della personalità del preadolescente e viene strutturata in un percorso triennale con un esame conclusivo.

Le finalità della scuola media, espresse nei Programmi del 1979, si articolano in quattro punti fondamentali:

- 1 scuola della formazione dell'uomo e del cittadino;
- 2 scuola che colloca nel mondo;
- 3 scuola orientativa;
- 4 scuola secondaria nell'ambito dell'istruzione obbligatoria.

La scuola media viene vista all'interno di un processo unitario di sviluppo della formazione dell'alunno, che si realizza attraverso l'innovazione didattica.

Il riferimento obbligato della didattica diventa la programmazione curricolare, che rappresenta il punto di partenza e di arrivo di un'azione il cui fine ultimo è l'educazione, la formazione del preadolescente e la maturazione della coscienza di sé e del proprio rapporto con il mondo esterno. L'unitarietà del processo educativo si realizza nell'adozione di percorsi interdisciplinari e di metodologie comuni e operative, che guidano l'alunno a considerare la distinzione delle discipline non un vincolo, ma un elemento di forza, al fine di trovare l'unità nella diversità.

La Legge 53/2003, a differenza del precedente ordinamento, colloca la scuola secondaria di primo grado all'interno del primo ciclo dell'istruzione: è strutturata sempre in tre anni, articolati in un biennio e in un monoennio finalizzato al completamento del percorso disciplinare e alla realizzazione di percorsi di orientamento strutturati, che assicurano il raccordo con il secondo ciclo. Dalla legge di riforma la scuola media è delineata come:

- scuola dell'educazione integrale della persona;
- scuola che colloca nel mondo;
- scuola orientativa;
- scuola dell'identità;
- scuola della motivazione e del significato;
- scuola della prevenzione dei disagi e del recupero degli svantaggi;
- scuola della relazione educativa.

Così articolata, la scuola secondaria di primo grado è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio, al rafforzamento delle attitudini e all'interazione sociale. Si focalizza l'attenzione sulla personalizzazione dei percorsi di studi, valorizzando gli stili di apprendimento degli allievi, al fine di radicare conoscenze e abilità sulle effettive capacità di ciascuno. La scuola secondaria di primo grado organizza e accresce, anche attraverso le nuove tecnologie, le conoscenze e le abilità; applica una didattica diversificata e fornisce agli allievi, attraverso percorsi di orientamento, gli strumenti adeguati per la prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione. Viene fra l'altro introdotto lo studio di una seconda lingua comunitaria.

### **Scuola secondaria di secondo grado**

#### ***Origini e vicende***

L'impianto generale della scuola secondaria di secondo grado si ispira a quello elaborato dalla Riforma Gentile del 1923. La scuola ideata da Gentile prevedeva principalmente il Liceo e, in una posizione subordinata, gli Istituti tecnici e professionali. Questa separazione tra cultura astratta e cultura applicata o tecnica, anche con l'aggiunta di nuovi indirizzi di studio, rappresenta l'*humus* della scuola attuale, una scuola rimasta ancorata a un'idea di separazione tra

studi umanistici, finalizzati al proseguimento degli studi universitari, e studi tecnici, orientati a una specializzazione tecnica e professionale.

La scuola superiore si sviluppa in cinque anni articolati in un biennio e in un triennio, sia per i Licei che per gli Istituti tecnici. Il corso di studi degli Istituti professionali fino al 1969 era organizzato in tre anni; dal 1969 si è aggiunto un biennio sperimentale.

Negli anni Settanta sono state avviate diverse sperimentazioni. Per gli Istituti tecnici, ad esempio, si sono attivati i progetti assistiti (Igea, Arianna, Ergon ecc.), alcuni, come quello Igea, si sono trasformati in ordinamento. Il progetto del 1992 ha trasformato alla fine degli anni Ottanta gli Istituti professionali, dando maggiore spazio alla formazione culturale degli studenti. Due fondamentali aspetti hanno reso abbastanza complesso il dibattito sulla riforma della scuola superiore: da una parte la questione dell'obbligo scolastico, e quindi il problema dell'unitarietà del sapere, dall'altra la differenziazione dei percorsi, che rappresenta un aspetto specifico della scuola superiore. Il progetto "Brocca" ha tentato di intervenire su queste questioni, attivando una ristrutturazione dei programmi didattici, ma solo con la Legge 53/2003 e i suoi decreti applicativi si è colto un cambiamento sostanziale per questo segmento di studi. Esso coincide con il secondo ciclo del nuovo sistema educativo e pone come finalità la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare, l'agire e la riflessione critica fondamentale, per sviluppare la capacità autonoma di giudizio e la responsabilità personale e sociale.

### ***Il Testo Unico e la Legge 53 del 2003***

Nel 1994, il Decreto legislativo n. 297 (*Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione*) cerca di mettere un poco di ordine nel complessivo e a volte disorganico mondo della legislazione scolastica.

In un unico provvedimento si riuniscono tutte le norme che regolano la vita della scuola di ogni ordine e grado. Ne esce un testo lungo e complesso, che ha però il pregio di essere un riferimento preciso per chi opera nella scuola. È composto di 676 articoli: la prima parte (artt. 1-98) si occupa delle norme generali; la parte seconda (artt. 99-394) degli ordinamenti scolastici; la parte terza (artt. 395-604) del personale e della valutazione del sistema; la parte quarta (artt. 605-624) dell'ordinamento dell'amministrazione centrale e periferica; la parte quinta (artt. 625-676) delle scuole italiane all'estero.

Per il secondo ciclo la Legge 53/2003 prevede due sottosistemi.

Il primo formato dai Licei articolati in otto tipologie: Classico, Scientifico, Tecnologico, Economico, Artistico, delle Scienze umane, Musicale e coreutico, Linguistico. I Licei Artistico, Economico e Tecnologico a loro volta sono sviluppati in diversi indirizzi. I Licei hanno durata di cinque anni divisi in due bienni e in un monoennio, quest'ultimo finalizzato al completamento del percorso disciplinare e a percorsi di orientamento e di raccordo con l'Università, alla quale si può accedere dopo l'esame di Stato.

Il secondo sottosistema è formato dall'Istruzione e formazione professionale, affidata interamente alla competenza regionale. Questo sottosistema fornisce titoli e qualifiche di differente livello e dà la possibilità di accedere alla formazione integrata (IFTS), possibilità offerta anche dal sistema dei Licei, non prima però di avere completato il quarto anno.

Viene previsto il passaggio da un sottosistema all'altro grazie anche al sistema dei crediti certificati. A partire da 15 anni si può accedere a un regime di alternanza scuola-lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica e formativa.

## 2. OBBLIGO SCOLASTICO E DIRITTO-DOVERE ALL'ISTRUZIONE

L'**obbligo scolastico** rappresenta un elemento fondamentale per indicare la qualità del sistema formativo. Di obbligo scolastico si incomincia a parlare fin dalla Legge Casati (1859), anche se viene ancora relegato, in via del tutto tecnica, al corso inferiore della scuola primaria. Sarà la Legge Coppino (1877) ad attuare le indicazioni sull'obbligo espresse nella legge Casati. Con la Legge Orlando (1904) l'obbligo viene esteso fino a 12 anni di età, innalzato poi a 14 anni dalla Legge Gentile (1923), limite che è rimasto tale fino all'approvazione della Legge 9/1999. Con la riforma della scuola secondaria di secondo grado (Legge 30/2000), l'obbligo viene innalzato fino a 16 anni.

Ma sono opportunità mai ottemperate poiché le ultime due leggi sopra citate sono state abrogate dalla Legge 53/2003, che ha sostituito il concetto di obbligo scolastico con quello di **diritto-dovere dello studente all'istruzione** fino a 18 anni di età, per allineare l'Italia agli altri Paesi europei. Il principio del diritto-dovere dello studente all'istruzione e formazione modifica sostanzialmente il concetto di obbligo d'istruzione e viene assicurato per almeno 12 anni o fino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età. L'attuazione di questo diritto, inteso anche come diritto alla cittadinanza, si realizza nel sistema d'istruzione e in quello di formazione professionale, che non sono antitetici, ma complementari perché rappresentano una base irrinunciabile per qualsiasi sviluppo formativo della persona umana.

### **Gli studenti: diritti e doveri**

Nella logica di una concezione del cittadino utente in rapporto alla Pubblica Amministrazione – così come previsto dalla Legge 241/1990 che regola la fruizione di servizi funzionali all'esclusivo interesse del cittadino – anche la scuola, come Pubblica Amministrazione, è coinvolta in una nuova prospettiva di dialogo e di partecipazione attiva con gli studenti e le famiglie, già avviata con i Decreti delegati del 1974. Una serie di diritti, che prima non avevano cittadinanza nella scuola, sono stati introdotti con una nuova stagione di riforme.

La **Carta dei servizi** rappresenta un primo grande cambiamento nei rapporti tra scuola e alunni. Essa intende promuovere i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione, quali l'uguaglianza, l'imparzialità, l'accoglienza e l'integrazione, il diritto di scegliere, l'obbligo scolastico e la frequenza, la partecipazione, la trasparenza, la libertà di insegnamento e di aggiornamento. Con la Carta dei servizi, introdotta con DPCM del 7 giugno 1995, la scuola definisce in modo completo e articolato il servizio che intende erogare. Fondamentale importanza viene attribuita al "Contratto formativo", che rappresenta da una parte la dichiarazione esplicita e partecipata della scuola, della sua azione didattica e dell'offerta formativa; dall'altra una piena partecipazione da parte dell'alunno al proprio percorso di apprendimento, attraverso la conoscenza del curriculum, degli obiettivi didattici ed educativi, delle strategie e dei metodi per la loro realizzazione.

Un altro importante diritto, in linea con il dettato costituzionale, è rappresentato dal “diritto di apprendere”, sancito dall’art. 21 della Legge 59/1997 e regolato come “diritto al successo formativo” nel DPR 275/1999 e confermato come “diritto all’istruzione e alla formazione” nella Legge 53/2003.

Lo **Statuto delle studentesse e degli studenti** della scuola secondaria di secondo grado, introdotto con DPR 249/1998, rappresenta un altro tassello di questo mosaico. Tutte le componenti della scuola vengono coinvolte nella scelta di regole condivise, al fine di realizzare l’idea di scuola-comunità. Anche la direttiva n. 133 del 1996 si fonda sul nuovo rapporto docenti-alunni. Essa impegna la scuola a definire, promuovere e valutare attività complementari di incontro per gli studenti nelle scuole secondarie di secondo grado, rinforzando l’idea di una scuola intesa come “progetto” e come sistema integrato che si pone come obiettivo finale la formazione globale dell’alunno.

La **Consulta studentesca** provinciale infine, composta da due rappresentanti di ogni singola scuola superiore di ogni Provincia, rappresenta un ulteriore aspetto di quel protagonismo studentesco iniziato con i Decreti delegati del 1974. La Consulta ha il compito di promuovere e coordinare iniziative degli studenti dal livello locale al livello transnazionale.

### 3. PAROLE DI SCUOLA

#### **Intelligenza**

In un percorso di apprendimento non si può fare a meno dell’intelligenza, della capacità di astrazione, del linguaggio, della memoria, della comunicazione e degli stili cognitivi; tutti aspetti essenziali per sviluppare negli alunni la formazione di nuove conoscenze e competenze. Il campo di ricerca sull’intelligenza e sulle funzioni che essa esplica nel processo formativo è molto vasto e complesso e diversi sono i punti di vista teorici.

I contributi più significativi sono stati quelli sviluppati nel campo psicopedagogico. Un primo approccio scientifico proviene dalle **teorie psicometriche**, che hanno studiato la natura dell’intelligenza su basi neurofisiologiche sia attraverso il “Quoziente d’intelligenza” – che misura il rapporto tra età mentale ed età anagrafica –, sia attraverso “l’analisi fattoriale” – un primo tentativo di scomporre l’intelligenza, che studia il rapporto tra fattore generale (fattore G) e fattore specifico (fattore S) – al fine di individuare le specifiche abilità e scoprire il loro ruolo all’interno della struttura mentale.

La **teoria dello “sviluppo”** rappresenta un ulteriore significativo approccio per capire come l’intelligenza incide nello sviluppo cognitivo della persona. L’epistemologo Jean Piaget (1896-1980) considera l’intelligenza come il risultato dell’interazione tra aspetti genetici e condizionamenti ambientali, tra natura e cultura. L’intelligenza è una forma particolare di adattamento dell’organismo all’ambiente e il suo sviluppo evolutivo ne condiziona l’apprendimento. Da una prima fase, che inizia con una situazione di stimolo, si arriva alla fase del pensiero critico e alla piena maturità della persona. Piaget considera quindi la maturazione delle strutture mentali come prerequisito fondamentale su cui poi innestare l’apprendimento.

Altri studi più recenti hanno elaborato la **teoria delle intelligenze multiple**. Fra

di essi si distinguono quelli dello psicologo americano Howard Gardner (1943), che considera la struttura mentale formata da diverse intelligenze indipendenti e quindi non collegate tra di loro; ognuna controllerebbe una specifica attività: linguistica, musicale, logico-matematica, corporea, spaziale ecc.

La **teoria dell'intelligenza emotiva** consiste invece nel valorizzare l'emotività nel funzionamento dell'intelligenza; la dimensione cognitiva, secondo questa riflessione scientifica, non è separata dalla dimensione psichica e affettiva.

### **Insegnamento-apprendimento**

La scuola è un'istituzione finalizzata ai processi di insegnamento-apprendimento che avvengono in un contesto motivante: questa affermazione è sottolineata nel CCNL – art. 25 Profilo del docente–, nell'art 21 L. 59/1997, nel DPR 275/1999 e nella L. 53/2003.

L'apprendimento degli alunni nella scuola avviene in un rapporto collaborativo con i docenti, in un'azione scambievole di arricchimento personale, dove si cresce insieme. Roberto Maragliano afferma che la scuola è un ambiente educativo dove impara sia il docente che il discente. In questa prospettiva il docente diventa un facilitatore dell'apprendimento, in quanto motiva l'alunno alla conoscenza che si sviluppa in diverse modalità: oggi parliamo di flessibilità dell'azione educativa, di formazione di gruppi opzionali, di organizzazione che tiene conto delle potenzialità di ciascun alunno, delle sue attitudini. Bisogna considerare gli stili apprenditivi degli alunni per condurli verso il successo formativo. Apprendere è un'operazione complessa, che si sviluppa anche in rapporto all'età evolutiva.

La teoria dell'apprendimento è stata approfondita da molti studiosi, come Jean Piaget, secondo cui l'apprendimento si sviluppa in una dimensione lineare, attraverso quattro stadi: senso-motorio, pre-operatorio, operatorio e formale.

### **I modelli di apprendimento**

Si può affermare che nessun modello di apprendimento sia in sé superiore a un altro, ma che ognuno abbia una sua importanza se non altro per l'aspetto evolutivo dell'apprendimento. Oggi dal punto di vista educativo e didattico sono protagoniste le **TIC** (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione). Secondo questa prospettiva, il processo di formazione della conoscenza è strettamente connesso all'uso delle nuove tecnologie. Con le TIC (computer, TV, Internet) possiamo accedere velocemente a una grande quantità di informazioni e comunicare con chiunque, al di là dei limiti temporali e geografici. Il computer didatticamente può essere utilizzato come fonte per accedere all'informazione sia in modalità *stand alone* (cioè consultare dizionari, enciclopedie) sia in modalità *online* (utilizzo del web).

Accanto a questo modello di apprendimento se ne possono elencare altri:

- **Modello Trasmissione.** L'apprendimento si attua per trasmissione-erogazione delle conoscenze (dal docente soggetto della comunicazione e della conoscenza al bambino inteso come *tabula rasa*).
- **Modello Dialogico.** Si tratta di un dialogo finalizzato alla conoscenza attraverso la ricerca. L'apprendimento è stimolato dal dialogo, condotto dal docente, che lascia spazio di scoperta autonoma all'alunno.
- **Modello Apprendere facendo** (*learning by doing*). Si impara facendo prati-

camente le cose, si formulano ipotesi e si verificano in situazioni concrete (John Dewey, Célestin Freinet, l'attivismo).

- **Modello Gioco-Esplorazione.** Dà risalto alle attività ludico esplorative nell'apprendimento e nella formazione individuale (Sigmund Freud, Gregory Bateson). Donald Normann afferma che bisogna generare negli apprendimenti scolastici la stessa motivazione che suscitano i videogiochi negli alunni.
- **Modello Istruzione guidata.** Ritiene che l'apprendimento debba essere guidato da una sequenza ordinata di stimoli, da quelli semplici si procede via via verso quelli più complessi.
- **Modello Umanistico.** Cerca di dare all'alunno sicurezza e autostima per costruire un apprendimento più sicuro (Carl Rogers).
- **Modello Ristrutturazione cognitiva.** Dà importanza alle preconoscenze e parte da esse per costruire una conoscenza sempre più complessa (David Ausubel).
- **Modello Metacognitivo.** Afferma che il fattore principale sia rendersi conto di come operiamo quando dobbiamo apprendere.
- **Modello Costruttivistico.** Il discente è considerato come un soggetto ricco di potenziale interno da far emergere con l'aiuto di supporti esterni.

### ***Teorie psicologiche***

L'apprendimento è una tappa fondamentale nella fase iniziale della maturazione personale di ogni alunno, pertanto il profilo educativo deve sollecitare tutti gli aspetti di apprendimento di un soggetto in età evolutiva.

La Legge 53/2003 afferma che il profilo educativo deve essere inteso come un percorso di studio, lungo il quale l'alunno possa acquisire le competenze disciplinari, interdisciplinari e relazionali che lo portino a essere soggetto attivo della conoscenza, in rapporto alle problematiche della convivenza civile. Considerando queste affermazioni è necessario sottolineare le teorie psicologiche che sono a fondamento dello sviluppo della personalità dell'alunno: la teoria psicanalitica di Sigmund Freud (1856-1939), di Milton Erikson (1901-1980), quella genetica di Jean Piaget, quella comportamentistica di Burrhus Skinner (1904-1990), le concezioni umanistiche di Abraham Maslow (1908-1970) e Carl Rogers (1902-1987), la teoria cognitivista di Jerome Bruner (1915-2016) e le discendenti elaborazioni di Howard Gardner.

Tutte queste teorie accompagnano i docenti nel tentativo di porre in essere adeguate strategie per realizzare quel processo di insegnamento-apprendimento di ogni alunno, che inizia nel primo ciclo d'istruzione e poi continua come progetto di vita che si svilupperà nella seconda parte degli studi e nell'intero arco della vita.

### ***Stili cognitivi***

Ogni allievo presenta un modo personale di elaborare le conoscenze, pertanto esistono vari stili cognitivi che possono essere distinti nei seguenti.

### ***Stile intellettivo***

È la capacità di astrazione e di invenzione; si manifesta con maggiore chiarezza nell'adolescenza. La diversa combinazione tra le due variabili può produrre quattro tipi di stile intellettivo:

- **intuitivo:** ragazzo dotato di forte intelligenza e forte creatività. Si è di fronte a una personalità introversa, spontanea, autonoma e a un pensiero sintetico e ordinato;
- **intellettivo:** ragazzo dotato di forte intelligenza e debole creatività, capace di pensiero logico, analitico, con una personalità amichevole, ma timida;
- **industrioso:** ragazzo dotato di debole intelligenza e debole creatività, capace di pensiero lento, concreto e frammentario, con una personalità socievole, ma prudente e rinunciataria;
- **immaginario:** ragazzo dotato di debole intelligenza, forte creatività, pensiero diffuso, impreciso, ma pervaso di fantasia.

### **Stile di apprendimento**

Lo stile di apprendimento è definito come l'insieme di operazioni e di procedure che lo studente può usare per acquisire e recuperare differenti tipi di conoscenze e di prestazioni. Gli insegnanti dovrebbero conoscere bene gli stili di apprendimento dei propri alunni per costruire una didattica appropriata, sollecitando però, con il crescere dell'età, l'adozione di stili differenziati. Ad esempio:

- il **tipo convergente** vede prevalere la concettualizzazione astratta, predilige le scienze;
- il **tipo divergente** si lascia stimolare dall'esperienza e ottiene i migliori risultati quando agisce in condizioni di maggiore libertà, predilige il settore artistico;
- il **tipo assimilatore** tende alla concettualizzazione e all'astrazione, senza essere interessato all'applicazione pratica delle sue teorie, si concentra più sui concetti che sulle persone, predilige l'attività della ricerca;
- il **tipo accomodatore** tende a partire dall'esperienza ed è capace di sintesi, predilige attività tecniche e commerciali.

### **Stile esecutivo**

Questo stile descrive il modo in cui sono gestite le situazioni nel contesto, dove ciascuno si trova a operare. Si distinguono due soli tipi di esecutore: **continuatore** (preciso, fedele, efficiente, metodico ecc.) e **innovatore** (imprevedibile, incerto, tende a modificare l'ambiente in cui si trova per migliorarlo).

### **Motivazione e metacognizione**

La motivazione è efficace quando viene prodotta e condivisa dal soggetto. Ogni alunno si distingue da un altro e non si può contare su ricette universalmente valide. Per quanto riguarda la motivazione, A. Maslow pone alla base i bisogni fisiologici, seguiti nell'ordine dal bisogno di sicurezza, dalla ricerca di amore e senso di appartenenza, dalla ricerca di stima propria e altrui e infine dal desiderio di successo.

A scuola è molto importante costruire un clima relazionale interpersonale positivo tra alunni e docente. Lo stile comunicativo dell'insegnante deve saper infondere fiducia, senza scendere a compromessi con la propria funzione: importanti dunque sono la motivazione, la professionalità e la capacità di rinnovare la propria didattica. Dal punto di vista cognitivo è importante presentare le conoscenze come un'avventura ricca di novità e di attrazioni continue, così il

sapere raggiunto diventa punto di partenza per un ulteriore livello di conoscenze, nella consapevolezza che il compito è infinito.

È fondamentale dunque il coinvolgimento intellettuale e affettivo che il docente riesce a ottenere. La metacognizione è la consapevolezza che ognuno possiede dei processi cognitivi propri e altrui ed è la capacità di controllare e attivare opportunamente alcuni processi di pensiero. La conoscenza delle strategie di apprendimento è una risorsa fondamentale per chi deve affrontare ogni giorno attività intellettuali sempre nuove; costituiscono un bagaglio di competenze flessibili, cioè applicabili in vari contesti.

#### 4. DAL PROGETTO EDUCATIVO DI ISTITUTO (PEI) AL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA (PTOF)

##### **Per una carta di identità delle scuole**

Il POF (Piano dell'Offerta Formativa) è stato introdotto con il regolamento dell'autonomia del 1999 in sostituzione del **PEI** (Progetto Educativo di Istituto), indicato nella Carta dei servizi; quest'ultima nella prima parte, fissava i documenti che la scuola elaborava per definire le proprie azioni, pertanto si delineava il PEI da una parte e la programmazione educativa e didattica dall'altra.

Il PEI, elaborato dalle singole scuole, conteneva le scelte educative, organizzative e i criteri di utilizzazione delle risorse, che costituivano un impegno per l'intera comunità scolastica. Si definiva il piano organizzativo in funzione delle proposte culturali, delle scelte educative e degli obiettivi formativi; si pianificavano le risorse dell'Istituto, le attività di sostegno, di recupero, di formazione delle classi e l'assegnazione dei docenti alle stesse, di formulazione dell'orario, di valutazione complessiva del servizio scolastico.

Con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 1995 (art. 39), il PEI si trasformò in **Progetto di Istituto**. Al Preside era affidato il compito di predisporre il Progetto d'Istituto, sottoponendolo al Collegio dei docenti per la relativa delibera sugli aspetti formativi di organizzazione della didattica e al Consiglio d'istituto per gli aspetti finanziari, entro la data di inizio delle lezioni.

L'autonomia delle pubbliche amministrazioni e l'autonomia delle istituzioni scolastiche sono indicate nella Legge 59/1997, art. 21. L'autonomia pone le condizioni giuridiche e organizzative per l'espressione della progettualità delle scuole, che si concretizza nell'elaborazione e nell'esplicitazione di un'offerta formativa capace di coniugare le finalità del sistema nazionale con i bisogni educativi della comunità locale e dei singoli allievi.

L'art. 3 del DPR 275/1999 istituisce il **POF**, descrivendolo come il «documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche» [...] «Esso esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia» (comma 1). È la carta d'identità di ogni scuola, tiene conto delle esigenze del territorio, nel pieno rispetto degli obiettivi nazionali. Questo documento, elaborato dal Collegio dei docenti, su criteri fissati dal Consiglio d'istituto e su proposte dei genitori e degli studenti, è definitivamente approvato dal Consiglio d'istituto. Deve essere reso pubblico e consegnato alle famiglie, tanto è che in alcuni casi si presenta come uno strumento promozionale per la raccolta delle iscrizioni.

Ogni Istituto redige il Piano dell'Offerta Formativa, così come prescrive l'art. 3 del DPR 275/1999; esso precisa il disegno coerente delle scelte culturali didattiche e organizzative della scuola in un'ottica finalizzata alla qualità dell'insegnamento-apprendimento.

Questo documento viene realizzato con il contributo di tutte le componenti scolastiche e deve portare a un curriculum formativo progettato in base alle esigenze e alle attitudini dello studente. Si vuole consentire a quest'ultimo di seguire il percorso più adeguato a esprimere le proprie potenzialità. La scuola deve portare tutti al successo formativo, valorizzando le inclinazioni che ognuno possiede, deve riappropriarsi della sua identità più profonda, che è quella della formazione della persona, non solo nella sua singola individualità, ma anche nella sua dimensione sociale.

Nel nuovo millennio le risorse umane e intellettuali sono gli aspetti più rilevanti di cui può disporre il Paese, per assicurare a tutti un successo formativo in un contesto di solidarietà e democrazia. Il successo formativo è strettamente connesso al successo scolastico (DPR 275/1999 – Legge 53/2003). Quest'ultimo deve essere inteso come un itinerario di apprendimento che consente a ciascuno allievo il raggiungimento di un preciso obiettivo. È importante padroneggiare ciò che si impara, per tradurlo in comportamenti razionali e pervenire a una realizzazione di se stessi.

### **Funzioni del PTOF**

Il **PTOF** è il documento programmatico fondamentale dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche. Esso esplicita la progettazione curricolare ed extracurricolare, educativa e organizzativa, che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia, e deve essere coerente con gli obiettivi scolastici nazionali. Con il PTOF vengono espressi degli aspetti nuovi che si identificano con la scuola dell'autonomia: progettualità, gestione dei processi, dimensione reticolare, flessibilità dell'azione educativa e didattica, qualità dell'offerta formativa in termini di efficacia ed efficienza e coinvolgimento responsabile di tutte le componenti scolastiche.

### **Progettualità del PTOF**

Il PTOF supera la logica di una progettazione didattica separata per ambiti specifici e mette a fuoco, in un'ottica integrata, il disegno coerente delle scelte culturali, didattiche e organizzative di ciascun Istituto. I suoi contenuti devono scaturire dalle:

- 1) scelte educative, che sono tradotte in obiettivi educativi, che devono coniugarsi sia con i bisogni educativi degli alunni che con le attese e le esigenze espresse dalle famiglie e dalle varie componenti sociali, culturali ed economiche del territorio;
- 2) scelte organizzative, che riguardano l'organizzazione dell'azione didattica e metodologica programmata;
- 3) scelte sul piano gestionale e valutativo, in cui vengono esplicitati i criteri su cui si devono fondare l'autovalutazione d'Istituto e la valutazione degli apprendimenti.

Il PTOF rappresenta l'intera realtà della scuola e deriva da un'articolazione complessa. Si possono comunque individuare alcuni ambiti che costituiscono

degli indicatori fondamentali su cui articolare il Piano dell'Offerta Formativa Triennale e sono: gli obiettivi educativi generali e specifici, stabiliti a livello nazionale e raccordati con i percorsi formativi progettati dalla scuola; curricoli costruiti e personalizzati attraverso l'uso degli strumenti di flessibilità; i rapporti con il territorio e gli accordi di rete con le altre scuole; la struttura organizzativa e le modalità d'impiego delle risorse umane e finanziarie; i criteri di monitoraggio per le verifiche e le valutazioni.

## 5. LA PROGRAMMAZIONE

Con il termine **programma** si intende una norma dello Stato, prescrittiva nella finalità, indicativa nei contenuti e nella linea metodologica e didattica.

La **programmazione**, invece, è la stesura dell'azione educativa e didattica, capace di conformare l'ordinamento scolastico legislativo alle specifiche esigenze ambientali, per favorirne anche il coordinamento interdisciplinare (Decreti delegati 1974). La programmazione si è arricchita di innovazioni nella Legge 517/1977, fino alla programmazione come modello didattico nei programmi della scuola media del 1979. La Legge 148/1990 ha riconosciuto ufficialmente la valenza della programmazione come tempo specifico di attività professionale.

Saper programmare vuol dire riconoscere i vincoli e le condizioni dell'azione didattica: non sono più un vincolo i contenuti obbligatori del "Programma", ma lo sono gli alunni, e soprattutto è un vincolo il tempo a propria disposizione. Nella programmazione l'uso del tempo è la risorsa fondamentale che si desidera ottimizzare nella vita scolastica.

### **Programmazione didattico-educativa**

La programmazione è strettamente connessa alla funzione docente, che realizza il processo di insegnamento-apprendimento così come è prescritto nel CCNL. I docenti, nella loro dimensione collegiale, elaborano, attuano e verificano la programmazione curricolare, adattandola alle differenti esigenze degli alunni. La suddetta programmazione viene inserita nel progetto di istituto, che considera il contesto socio-economico e culturale di riferimento.

Per ogni alunno bisogna costruire un percorso che sia adatto alle sue esigenze. Di conseguenza la programmazione didattica deve essere organizzata in maniera flessibile, in percorsi differenziati da alunno ad alunno e calibrati sull'alunno-persona, tramite laboratori, l'uso di tecnologie e strumenti vari. Seguendo queste indicazioni, la classe si suddivide in gruppi di interesse, di livello, di libera scelta ecc. La Legge 53/2003 afferma maggiormente la possibilità di realizzare una scuola che sappia personalizzare i percorsi educativi, considerando gli obiettivi prescrittivi (Indicazioni Nazionali).

### **Progettazione-programmazione**

La progettazione si sviluppa nella programmazione didattica, che coglie le relazioni personali (docente e docente) e interpersonali (docenti e alunni). Questo sistema di relazioni si configura nell'organizzazione complessiva della scuola, in cui nessun fattore è indipendente. Esistono altre risorse che sono di carattere

normativo, finanziario, strumentale, di tempo e di spazio, che devono relazionarsi armonicamente nella progettazione.

Il progetto educativo che si realizza in un percorso di tipo didattico vuol condurre l'alunno al successo formativo, per raggiungere i traguardi dell'io persona (Legge 53/2003 – traguardi indicativi e prescrittivi per quanto riguarda i traguardi formativi, ma molto flessibili per quanto riguarda i percorsi).

## 6. LA DIDATTICA

La didattica, intesa come arte dell'insegnamento e dell'apprendimento, è in continuo rapporto con la pedagogia, la psicologia, l'epistemologia e può essere considerata una "scienza dell'educazione". Essa rappresenta lo studio organizzato di determinati problemi, che intende risolvere mediante l'osservazione sperimentale dei dati, l'elaborazione di ipotesi e la formulazione di leggi, attraverso l'adattamento dinamico alla realtà.

La didattica si esplica nel processo di insegnamento-apprendimento ed è anche scienza della comunicazione. Il soggetto della didattica è l'insegnante che riflette (teoria) su azioni (prassi), sui metodi e modelli che egli applica. La sua libertà d'insegnamento e la sua competenza lo porta ad adottare diversi modelli didattici, al fine di saper definire strategie operative per rendere efficace l'insegnamento. La didattica include il concetto di creatività e richiede un processo continuo di aggiornamento. Ogni modello didattico implica una scelta pedagogica da parte del docente, che sappia chiaramente il perché della sua azione, chi è il destinatario, quali obiettivi e quali progetti educativi intende realizzare.

### Modelli didattici

Esistono diversi modelli didattici, tutti efficaci al fine dell'apprendimento, con alcuni elementi in comune:

- 1) conoscenza della situazione e del contesto;
  - 2) rispetto dello statuto epistemologico della disciplina;
  - 3) un percorso articolato in varie fasi operative, precedentemente programmate e controllate in itinere;
  - 4) valutazione del risultato del percorso programmato e svolto.
- La didattica più diffusa nella scuola italiana è la **Didattica per obiettivi o teoria curricolare**. Essa è una "sequenza" intenzionale e strutturata per far raggiungere all'alunno determinate abilità. Aspetto fondamentale di questo modello è la definizione degli obiettivi educativi e didattici, che riguardano sia la crescita e la formazione globale dell'alunno, sia gli apprendimenti specifici della disciplina. Questo tipo di modello ha privilegiato soprattutto la tassonomia per obiettivi cognitivi, elaborata da Benjamin S. Bloom (1913-1999), che distingue le operazioni cognitive in: conoscenza, comprensione, applicazione, analisi, sintesi e valutazione.
  - **Didattica per concetti**: scaturisce dalla pedagogia cognitivista, in cui l'apprendimento si sviluppa attraverso l'acquisizione di una serie di elementi in un processo di rielaborazione e trasformazione delle conoscenze. Il principale strumento della didattica per concetti è la mappa concettuale, che realizza un procedimento sintetico.

- **Didattica modulare:** si fonda su un apprendimento che si amplia e che si rapporta con tutte le altre aree del sapere, privilegiando i saperi essenziali. Essa si fonda sul “modulo” che può essere definito una parte significativa, altamente omogenea e unitaria di un più ampio percorso formativo e si differenzia dall’unità didattica.
- **Didattica breve:** realizza percorsi di apprendimento in tempi ridotti, mettendo in evidenza e rafforzando quei nuclei tematici disciplinari, necessari a creare un apprendimento e a fornire allo studente un metodo di studio efficace per arrivare alle conoscenze.

### **La scuola delle competenze**

La Legge 53/2003 modifica il modello didattico consolidato nel corso degli ultimi anni. I documenti, che accompagnano l’attuazione di questa legge, presentano un’impostazione didattica che esalta la centralità dell’alunno e il suo diritto a un servizio scolastico personalizzato. È stato adottato un lessico nuovo per identificare i diversi passaggi del processo formativo. La parola chiave di tutta questa operazione può essere definita “competenza”.

Le proposte provenienti dalla Legge 53/2003 considerano all’inizio le capacità, poi le conoscenze e le abilità e infine le competenze. Nelle Raccomandazioni per l’attuazione delle Indicazioni Nazionali, per capacità si intende una potenzialità e una propensione dell’essere umano. Dalle capacità si passa alle competenze per mezzo dell’azione educativa basata su conoscenze e abilità.

Le **conoscenze** sono il prodotto dell’attività teoretica dell’uomo (nella scuola ricavate dalla ricerca scientifica); le **abilità**, invece, si riferiscono al saper fare, non solo al fare, ma anche al conoscere le ragioni e le procedure di questo fare. Le **competenze** sono l’insieme delle buone capacità potenziali di ciascuno, portate al miglior compimento nelle particolari situazioni date: esse indicano effettivamente quello che l’allievo è in grado di fare, pensare e agire dinanzi a situazioni concrete da dover affrontare e risolvere.

### **Il libro di testo e altri sussidi didattici**

La scuola dell’autonomia è quella che risponde meglio ai bisogni degli allievi e ai loro ritmi di apprendimento, scegliendo metodi e strumenti operativi finalizzati a un coinvolgimento attivo dell’alunno. La didattica personalizzata valorizza ogni singola risorsa – spazi, metodi, strumenti innovativi, nuove tecnologie informatiche – e le considera determinanti nell’organizzazione dell’azione didattica. Sono cambiati i linguaggi, cambiano i codici e di conseguenza gli strumenti didattici.

Il docente, oltre al libro di testo, che rimane uno strumento didattico qualificante per l’identità disciplinare e un punto di riferimento fondamentale per gli allievi, deve saper utilizzare altri sussidi. Le tecnologie informatiche rappresentano un modo nuovo di sollecitare l’apprendimento e di guidare l’alunno alla conoscenza dei nuovi saperi (Legge 53/2003: alfabetizzazione informatica). Il docente non può non essere attento ai cambiamenti culturali, e l’uso del computer, del linguaggio digitale non deve costituire un ostacolo per la didattica, ma un punto di forza attorno al quale aiutare l’alunno a costruire il sapere.

In quest’ottica la diversità degli strumenti didattici, la loro alternanza e l’uso integrato favoriscono l’alunno nel perseguimento degli obiettivi formativi, aiutandolo a essere soggetto attivo del proprio apprendimento. Sarà compito del

docente realizzare la giusta mediazione tra l'oggetto da trasmettere e gli strumenti più opportuni da utilizzare.

L'adozione del libro di testo è un adempimento formale che non può essere evitato. Esso rappresenta per l'alunno un punto di riferimento importantissimo per la propria attività di studio. La legislazione sull'autonomia scolastica ha inserito il libro di testo tra gli strumenti didattici da adottare in coerenza con il PTOF. Atto irrinunciabile delle istituzioni scolastiche: il collegio delibera l'adozione dei testi nel mese di maggio per l'anno successivo; per le secondarie è previsto un tetto massimo di spesa; visto il peso economico, l'insegnante deve attenersi solo a quelli indispensabili.

Se il libro di testo costituisce il principale strumento di lavoro, sono numerosi gli altri sussidi (cartacei ed elettronici). Questo per evitare all'insegnante di non limitarsi a un insegnamento cattedratico e proporre modelli attivi. Purtroppo la strumentazione didattica è ancora fortemente condizionata dalla disponibilità economica.

Non vanno dimenticati altri strumenti che rimangono prevalentemente in mano agli alunni, cioè i quaderni, che possono contenere appunti ed esercizi svolti a casa, ricerche personali ecc.

Il laboratorio dovrebbe essere sede di esperimenti, cioè della scoperta. Al laboratorio è legata una metodologia induttiva e circolare, mentre la classe si presta più a un insegnamento deduttivo e unidirezionale, ma non è solo lo spazio a determinare le caratteristiche dell'azione che si compie. Non basta un computer a far laboratorio, è invece laboratorio ogni situazione in cui si attiva un processo di ricerca originale in ambito disciplinare.

### **Informatica e multimedialità**

In ambito scolastico, l'**informatica** si è affermata come domanda formativa. Spesso c'è un equivoco dovuto alla plurivocità dell'informatica: c'è chi riduce il compito della scuola all'addestramento dell'uso del computer, altri ritengono che alla scuola spetti soprattutto insegnare la sequenza corretta delle operazioni da compiere. La seconda interpretazione sembra quella più rispondente alle finalità della scuola, fermo restando però che questo compito spetta a Istituti scolastici specifici.

I recenti progetti di riforma della scuola hanno posto un forte accento sull'introduzione dell'informatica nei curricoli degli alunni fin dai primi anni. Negli anni Ottanta il Piano Nazionale per l'Informatica serviva alla formazione di tutti gli insegnanti di matematica nell'uso delle nuove tecnologie; negli anni Novanta sono stati messi a disposizione finanziamenti per l'acquisto di computer nelle scuole e ultimamente sono stati avviati i piani di formazione nell'uso delle tecnologie informatiche e della comunicazione TIC per tutti gli insegnanti.

L'impiego dell'informatica ha introdotto l'ipertesto, che ha la principale caratteristica di non essere sequenziale, quindi di non costituire un percorso lineare obbligato, ma permette un itinerario reticolare, basato su innumerevoli collegamenti (link) e consente di iniziare un percorso da un qualsiasi punto di partenza. Grazie all'ipertesto si può contare oggi su modelli di approccio diversi e originali. Internet, la rete digitale che consente di navigare da un sito all'altro, richiede l'uso di criteri selettivi accurati, per non correre il rischio di navigare all'infinito senza riuscire a trovare nulla.

Dall'informativa occorre distinguere la **multimedialità**, che deriva direttamente dall'ipertesto e si arricchisce dell'integrazione diretta tra mezzi di comunicazione e linguaggi diversi. La multimedialità è intesa in termini di interattività, cioè di comunicazione bidirezionale: al di là degli abusi che se ne possono fare, gli strumenti multimediali permettono di stimolare un apprendimento attivo, che può risolversi anche in promozione di socialità, se il computer viene inteso come mediatore dei rapporti tra gli alunni e elemento stimolatore delle loro energie e abilità.

## 7. ALUNNI DISABILI

Il quadro legislativo in materia di portatori di handicap si è evoluto in maniera innovativa a partire dagli anni Settanta. Precedentemente, con l'istituzione della scuola media unica statale e della scuola dell'infanzia, si diffusero le classi speciali e differenziali.

Con la Legge 118/1971 vi fu la progressiva abolizione delle scuole speciali e delle classi differenziali, mentre la Legge 517/1977 stabilì l'inserimento dei disabili nelle classi comuni, per la loro piena integrazione, con la presenza di insegnanti di sostegno. Anche il lessico subì un'evoluzione, perché il termine "inserimento", che indicava la collocazione del soggetto nello spazio scolastico, fu sostituito con "integrazione". Con questo termine si vuol riconoscere il valore della persona, che è gestione della diversità, è accettazione, interscambio, reciprocità sul piano sociale e culturale.

La sentenza della Corte Costituzionale 215/1987 favorì l'integrazione sociale degli alunni disabili, mentre la C.M. 262/1988 consentì il loro pieno ingresso anche nella scuola secondaria di secondo grado.

Nel 1992 venne emanata la Legge quadro n. 104, che conteneva principi e richiami per l'integrazione delle persone diversamente abili. Nel 1994, con il DPR del 24 febbraio, venne emanato l'atto di indirizzo che prevede nuovi strumenti per l'integrazione scolastica sociale e lavorativa dei predetti soggetti.

La documentazione da redigere per l'integrazione scolastica dei disabili è la seguente: diagnosi funzionale (DF) redatta dall'ASL, profilo dinamico funzionale (PDF) redatto dall'ASL, genitori e insegnanti, piano educativo individualizzato (PEI) redatto dal gruppo H dell'istituto formato da docenti, famiglia, ASL ed eventuali altri operatori in rappresentanza di enti.

Per la valutazione del rendimento scolastico, gli alunni diversamente abili svolgono prove differenziate anche con l'uso degli ausili (mezzi loro necessari).

Le tesi pedagogiche più accreditate sostengono la "recuperabilità" della persona diversamente abile, ritenendo che spesso nei soggetti sussistono aree, che adeguatamente sollecitate, possono dar luogo a processi di integrazione cui sono finalizzati interventi e strategie, mezzi e sussidi, tecnologie e risorse.

## 8. FAMIGLIA E TERRITORIO

Le competenze professionali degli insegnanti non si esauriscono nel solo far lezione, ma comprendono una quantità di altre attività, tra cui le cosiddette relazioni esterne. È questo uno dei modi di affrontare il problema della continuità

tra un ordine o grado di scuola e l'altro o tra scuola e ambienti esterni in cui si volge la vita degli alunni.

Il primo referente con cui l'insegnante deve naturalmente relazionarsi è senz'altro la famiglia dell'alunno. È fondamentale mantenere un rapporto di fiducia e di comunicazione, che si inaugura con l'atto formale dell'iscrizione scolastica. Questa relazione non si esaurisce solo con incontri periodici, nei quali gli insegnanti trasmettono informazioni relative all'andamento scolastico dei figli. Il ruolo della famiglia è determinante, ma a volte sono proprio i genitori a non saperlo riconoscere e preferiscono delegare la scuola.

Già i Decreti delegati del 1974 introdussero la partecipazione dei genitori negli Organi collegiali della scuola, ma si è trattato di un'esperienza deludente, vista la scarsa affluenza dei genitori alle elezioni dei loro rappresentanti.

La Legge 53/2003 ha specificatamente insistito sul ruolo della famiglia, inserendo modifiche su questo argomento. Non più la sola partecipazione, ma un impegnativo invito alla cooperazione, a lavorare insieme alla scuola e ai docenti, per la crescita e il successo formativo dei ragazzi.

Il modello di scuola che ora si va prospettando nel sistema delle autonomie è un modello fortemente integrato, cioè costituito dal raccordo delle istituzioni scolastiche con le altre realtà del territorio. In ogni POF che si rispetti troviamo la conoscenza precisa dell'ambiente. L'analisi demografica, socioculturale, economica del territorio è il punto di partenza della programmazione di una scuola. Un ruolo particolare è assegnato ai servizi sociali, con i quali la scuola deve rapportarsi, in particolare gli insegnanti. Le ASL sono un presidio necessario per programmare l'integrazione dei disabili, per intervenire a sostegno di situazioni di disagio ecc.

Il sistema produttivo può costituire un punto di riferimento per elaborare o seguire progetti di alternanza scuola-lavoro. Hanno un ruolo importantissimo anche tutti i centri culturali (teatro, cinema, parrocchie, biblioteche ecc.), con cui la scuola può trovare utili occasioni di collaborazione.

Gli insegnanti devono coltivare i propri rapporti extrascolastici, reintegrare l'offerta formativa. Con l'autonomia (art. 7 DPR 275/1999) le scuole si sono adoperate e si adoperano a costituire reti per il raggiungimento di finalità comuni. Oggi i singoli insegnanti hanno ampio spazio di intervento e di ripensamento della propria funzione, poiché in una logica di sussidiarietà i rapporti interistituzionali sono il risultato proprio dell'iniziativa del singolo docente o gruppo di docenti, che diventano una risorsa preziosa sia per la scuola che per il territorio.

## 9. LA VALUTAZIONE

### **Cenni storici**

La problematica della valutazione risale alla metà dell'Ottocento, quando per la prima volta si pensò di misurare gli esiti scolastici degli apprendimenti. In seguito, si sviluppò una pedagogia sperimentale, soprattutto nel mondo anglosassone. Nel secondo dopoguerra si pensò che fosse necessario "testare", cioè utilizzare prove standardizzate per misurare gli esiti dell'apprendimento. Negli anni Sessanta la valutazione assunse sistematicità e si affermò poi con la Legge 517/1977, che poneva anche l'interdipendenza tra valutazione e programmazione.

Dal punto di vista normativo, la valutazione si ritrova in numerosi altri documenti: nei Programmi del 1985 (scuola primaria), nell'art. 11 della Legge 148/1990, nell'O.M. 236/1993 e nella C.M. 237/1993. L'Ordinanza Ministeriale 236/1993 ne indicava gli obiettivi, i criteri, le modalità, gli strumenti e i tempi. La valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e formazione trova un riferimento normativo nell'art. 3 della Legge 53/2003. Aver destinato uno specifico articolo a questa problematica testimonia la valenza di tale indicatore; in essa si delinea infatti la produttività della scuola (prove) e la sua affidabilità. La valutazione nella Legge 53/2003 implica un duplice momento: il primo "interno", il secondo "esterno" (ad esempio: esame di Stato; progetto pilota), regolamentato su prove organizzate gestite dall'Invalsi e calibrato sugli obiettivi specifici di apprendimento.

### **Docimologia, scienza della valutazione**

La valutazione è un'operazione complessa che si colloca alla fine di un percorso didattico, per esprimere un giudizio. Essa appartiene alla funzione docente e si delinea in una vera e propria scienza: la docimologia, che nasce dall'esigenza di rendere la valutazione obiettivamente giusta, equilibrata e condivisa. Due sono i passaggi per giungere a una valutazione minimamente scientifica: stabilire i criteri e individuare gli strumenti.

I docenti devono stabilire i criteri e gli obiettivi dell'azione didattica, per determinare una valutazione oggettiva. Bisogna far conoscere agli alunni con chiarezza gli obiettivi da raggiungere per pervenire a una forma di autovalutazione, che è uno dei principali scopi di tutto il processo educativo.

Una volta fissati i principi generali si passa all'individuazione degli strumenti: tra questi si è diffuso l'uso del test di profitto, che cerca di selezionare attentamente l'oggetto della verifica, per giungere a una valutazione più fondante. La scelta degli strumenti di valutazione è il secondo aspetto individuato dalla docimologia, per garantire la scientificità dell'azione valutativa. Gli strumenti devono rispondere ai caratteri di validità e attendibilità oggettiva.

Per validità di una prova si intende la capacità di misurare realmente l'oggetto di studio. Per attendibilità si intende la capacità di misurare sempre quel fattore a prescindere dalle variabili di contesto, di impiego, di somministrazione. Gli strumenti più utilizzati per accertare gli apprendimenti variano a seconda dell'area disciplinare e si possono individuare molte tipologie per garantire l'oggettività dei percorsi del valutare. Per garantire l'oggettività del valutare ci si avvale di diverse tipologie di prove strutturate: vero/falso-completamento-corrispondenze-scelta multipla.

La polemica contro l'abuso dei test in America ha prodotto una riflessione su strumenti diversi di valutazione, tra i quali ricordiamo il portfolio, oggi adottato in Italia con la Legge 53/2003. Esso è uno strumento di valutazione di carattere principalmente qualitativo, in cui si dovrebbe raccogliere la documentazione della crescita dell'alunno dalla scuola dell'infanzia in poi, per ricostruirne lo sviluppo, le linee di tendenza i punti di forza o di debolezza. Esso raccoglie materiale, prove scolastiche, commenti di docenti e genitori, che documentano nel tempo il percorso seguito e le competenze acquisite ai fini sia della valutazione sia dell'orientamento.

### **Forme di valutazione**

La valutazione, che riguarda gli esiti degli apprendimenti e delle competenze degli allievi, è una parte costitutiva e fondamentale sia della funzione docente che del servizio scolastico. La valutazione esplica molte funzioni che si realizzano lungo tutto il processo di apprendimento e si articola in tre momenti.

- **Valutazione diagnostica** (iniziale). Considera la situazione di partenza, rileva i dati, le carenze, accerta i prerequisiti al fine di intraprendere un nuovo processo di insegnamento-apprendimento. Essa offre anche elementi per verificare gli interventi che non sono stati efficaci e l'area che deve essere maggiormente potenziata.
- **Valutazione formativa** (intermedia). La valutazione formativa designa quel tipo di accertamento sistematico che accompagna costantemente il processo educativo-didattico, in modo da correggere le varie fasi dell'azione e realizzare gli obiettivi finali. La valutazione formativa considera non solo gli aspetti cognitivi dell'apprendimento, ma anche quelli affettivi ed emotivi.
- **Valutazione sommativa** (finale). La valutazione sommativa o finale è quella attività di verifica al termine di un processo didattico o di una parte significativa di esso. Tutte le verifiche e i dati raccolti durante la valutazione formativa devono confluire in una valutazione complessiva. A questo ultimo tipo di valutazione deve affiancarsi una valutazione formativa, perché si possono rilevare tempestivamente i processi di insegnamento per consentire interventi compensativi che possono guidare l'alunno all'acquisizione delle abilità. Quest'ultima è atto necessario per l'allievo (autovalutazione) e per l'insegnante, al quale consente un controllo funzionale sul processo di insegnamento-apprendimento. La valutazione è comunicata con differenti modalità: con la scala nominale (non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo), in atto nella scuola primaria e secondaria di primo grado; con la scala decimale utilizzata dalla scuola superiore, in centesimi per gli esami di Stato.

## **10. LA CONVIVENZA CIVILE**

Nell'allegato della Legge 53/2003, denominato "Profilo educativo dello studente" si parla di convivenza civile; vengono delineate le competenze culturali a cui l'allievo deve pervenire anche grazie alla maturazione della propria identità. Egli è un cittadino (educazione alla cittadinanza) che conosce l'organizzazione del proprio Paese, rispetta le regole, è coerente nell'assunzione delle responsabilità e in riferimento alle decisioni assunte sa decidere nel rispetto di sé e degli altri.

L'educazione alla cittadinanza a cui deve pervenire l'alunno si misura, pertanto, non solo sulla conoscenza della vita costituzionale e amministrativa italiana, ma anche su quella europea.

Alla fine del primo ciclo di istruzione l'alunno è consapevole del proprio benessere bio-psichico (educazione alla salute), per cui sa sviluppare strategie di integrazione nel sociale; egli è anche consapevole che comportamenti anomali nell'assunzione di alimenti, fumo, alcool e droga possono comportare rischi per la salute (educazione alimentare) e che pertanto è necessario non farsi condizionare da modelli mass-mediali e pubblicitari. L'educazione stradale, la cono-

scenza dei divieti e dei diritti e l'uso corretto degli spazi di vita, unitamente al rispetto dell'ambiente "patrimonio a disposizione di tutti" e la salvaguardia della propria e altrui sicurezza, completano il quadro delle competenze culturali che devono essere acquisite.

I docenti devono realizzare i suddetti obiettivi formativi inseriti nell'elaborazione del POF; inoltre, viene predisposto un adeguato Piano di Studio Personalizzato con l'ausilio delle famiglie e degli alunni, per favorire la loro crescita culturale e professionale. Attraverso "il sapere, il fare e l'agire" si realizza l'autonomia, intesa come capacità di giudizio ed esercizio della responsabilità personale e sociale (art. 1 Legge 53/2003).

## 11. EDUCAZIONE PERMANENTE E ORIENTAMENTO

L'**educazione permanente** assume rilevanza nell'art. 2 della Legge 53/2003, come idea di apprendimento che si estende per l'intero arco della vita, ma altri documenti programmatici avevano affermato l'importanza di questa idea precedentemente.

L'allievo apprende attraverso agenzie formative come la famiglia, la scuola, gli ambienti educativi, la parrocchia, i centri sportivi ecc., che si presentano come itinerari di esperienze specifiche che apportano formazione e conoscenza. Aldo Agazzi (1906-2000) afferma che «nel tempo e nei luoghi della quotidianità si svolgono articolazioni interne di continuità e discontinuità nell'approccio educativo e si pone la problematica di una società educante», in questo modo si offre all'allievo opportunità di azioni e di differenziazioni nella conoscenza; pertanto la scuola, pur rimanendo il principale luogo di educazione permanente, ha bisogno di rapportarsi con l'esterno per interagire con le altre realtà microsociali. Nella scuola si dialoga, si ricerca e si opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo della personalità di ciascuno, il recupero di situazioni di disagio e/o svantaggio. L'art. 21 della Legge 59/1997 e il DPR 275/1999, con l'introduzione delle autonomie didattiche e organizzative, richiamano fortemente la necessità che la scuola dialoghi con la famiglia, il territorio, e le altre componenti sociali, per pervenire alla realizzazione e formazione di un cittadino in cui possa rispecchiarsi la tradizione e l'identità nazionale e europea. L'unitarietà degli interventi si realizza nel piano di studi personalizzato, dove può elaborarsi la personalità dello studente che si realizza nel proprio contesto.

L'**orientamento** è un ambito tenuto presente da tutte le agenzie formative: lo scopo è proprio quello di aiutare la persona-alunno a orientarsi nella complessità e rappresenta un elemento fondamentale per il sistema scolastico italiano. Il concetto di orientamento può indicare:

- 1) un sistema di informazioni e di offerta formativa relative alla scelta degli studi successivi;
- 2) aiuto, consulenza per scegliere bene l'ambito scolastico o professionale;
- 3) insieme di interventi che hanno lo scopo di aiutare l'alunno a conoscere se stesso, per meglio interagire e conoscere la realtà che lo circonda.

L'orientamento come attività permanente coinvolge tutti gli educatori, i genitori, i docenti, gli adulti in genere; scommettere sull'orientamento signifi-

ca anche individuare tutte quelle strategie per prevenire situazioni negative come l'abbandono, la dispersione scolastica o il prolungamento eccessivo degli studi. La dispersione scolastica dimostra infatti l'esistenza di un incontro sbagliato tra gli alunni e la scuola. La Legge 53/2003 parla di orientamento in relazione alla dispersione scolastica e al diritto-dovere di istruzione e formazione e attribuisce alla figura del docente tutor e al portfolio dello studente un'esplicita funzione di orientamento. Il percorso orientativo coinvolge quindi il processo di crescita complessivo degli alunni, a partire dalla cultura della prevenzione e della riduzione del disagio e dei rischi legati alla salute, intesa come benessere, star bene con sé, con gli altri, con l'ambiente. L'orientamento rappresenta una finalità comune a tutte le discipline, infatti non può basarsi solo su attività staccate e spesso fine a se stesse, ma deve fondarsi sulla didattica orientativa, che rappresenta il percorso privilegiato per aiutare lo studente a essere protagonista del processo didattico, in grado di controllare lo sviluppo e di valutare il proprio apprendimento, di essere autonomo: aspetti fondamentali per costruire un proprio progetto di vita, autorientarsi e raggiungere il successo formativo.

Esistono diverse teorie che descrivono l'orientamento.

- **Teoria psico-attitudinale:** per cui l'orientamento nasce nell'ambito della psicologia sociale e applicata; questa teoria individua la corrispondenza tra attitudini del soggetto e caratteristiche delle proprie azioni. Il giovane non viene aiutato a scegliere, la scelta è affidata ai test psico-attitudinali.
- **Teoria caratterologico-emozionale:** pone al centro dell'azione orientativa la corrispondenza tra le esigenze che connotano una professione e le caratteristiche del profilo caratteriale del soggetto.
- **Teoria chimico-dinamica:** si fonda sulla motivazione, le inclinazioni, gli interessi e le aspirazioni del soggetto. Questa teoria, pur rivolgendosi alle persone, si concentra solo sulla scelta individuale e non sull'incidenza che può avere il contesto sociale, economico e culturale sulla stessa scelta individuale.
- **Teoria pedagogica formativa:** pone al centro dell'azione l'intera personalità del soggetto, che influenza fortemente non solo la scelta scolastica, la scelta professionale, ma soprattutto il proprio progetto di vita.

Oggi l'orientamento si basa sul passaggio da una visione tradizionale, in cui l'orientamento veniva inteso come incontro tra domanda di lavoro e offerta, a una considerazione dell'alunno inteso come persona, che nella sua integralità interagisce non solo con l'ambiente scuola, ma con tutta la realtà esterna. Con il modello scolastico formativo, la scuola si pone come finalità quella di favorire il successo formativo e ridurre gli insuccessi e la dispersione scolastica, favorendo gli interventi dell'extrascuola. La complessità sociale, i rapidi mutamenti culturali-sociali ed economici, l'evoluzione dei saperi e delle tecniche hanno introdotto con forza l'idea di una formazione permanente che educa per tutta la vita (*life long learning*).

L'obiettivo di "imparare ad imparare" del Rapporto Delors rappresenta anche l'indicazione più importante fissata dall'Unione Europea, che esprime l'idea di un apprendimento che si estende nell'arco della vita. Da ciò consegue l'obbligo di tutte le agenzie formative di assicurare opportunità di formazione rivolte a tutti e per qualsiasi settore. La scuola, da parte sua, deve svolgere l'importan-

te compito di suscitare la curiosità ad apprendere, di motivare gli studenti ad aprirsi alla formazione permanente.

L'educazione degli adulti rappresenta un altro ambito significativo per la scuola, intesa come sistema integrato e come opportunità di formazione permanente. I corsi delle 150 ore per i lavoratori, sorti negli anni Settanta, che avevano lo scopo di consentire la regolarizzazione rispetto all'obbligo scolastico, oggi si sono trasformati in corsi per adulti e sono regolati dal Decreto legislativo 292/1994. L'O.M. 455/97 ha istituito i centri territoriali per la formazione e l'istruzione in età adulta: essi sono finalizzati all'orientamento e alla formazione professionale, all'alfabetizzazione della multimedialità, al consolidamento di conoscenze e competenze specifiche al fine di sapersi orientare tra i nuovi saperi e per gestire la complessità sociale.

## 12. LE FONTI DEL DIRITTO

Sotto il nome di legislazione scolastica si raccoglie una quantità di disposizioni di varia natura, ordinate secondo quella che comunemente si chiama gerarchia delle fonti del diritto.

- Al vertice si trova la **Costituzione della Repubblica italiana**, che fissa i principi basilari dell'ordinamento.
- Seguono le **fonti primarie**, costituite da: leggi ordinarie, approvate dal Parlamento e promulgate dal Presidente della Repubblica; decreti legislativi, emanati dal Governo su delega del Parlamento, volti a regolare ambiti definiti che richiedono competenze tecniche; i decreti legge, emanati dal Governo in caso di necessità e urgenza, trasformati in legge entro 60 giorni (art. 77 Cost.).
- Le **fonti secondarie**, costituite da: regolamenti e ordinanze emanati dal Governo con il compito di specificare l'applicazione delle leggi.

Le circolari sono invece atti amministrativi interni a un comparto della Pubblica Amministrazione e hanno valore di istruzione operativa. La scuola statale appartiene alla Pubblica Amministrazione ed è quindi normale che sia governata non solo da leggi, ma anche da disposizioni amministrative provenienti dal Ministero.

### **Principi fondamentali della Costituzione**

L'intera Carta costituzionale va considerata come un quadro istituzionale e valoriale di riferimento, per definire l'identità della scuola e dei suoi operatori. In tale direzione hanno particolare importanza i principi fondamentali contenuti nei primi articoli.

**Art. 3:** pari dignità di tutti i cittadini e uguaglianza di fronte alla legge, ribadita anche negli artt. 7 e 8. Risulta superato il riconoscimento della Religione Cattolica come sola religione di Stato, operato dallo Statuto albertino. Il secondo comma impegna la Repubblica a rimuovere ostacoli di ordine economico e sociale (pieno sviluppo della persona umana ed effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica).

**Art. 4:** promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro; riconoscimento del lavoro al tempo stesso come diritto (comma 1) e come dovere (comma 2).

**Art. 5:** promuove le autonomie locali e il decentramento amministrativo.

**Art. 7:** recepisce i Patti Lateranensi che comprendono anche il Concordato del 1929, sopravvissuto a lungo nella sua forma originaria, fino alla revisione del 1984.

**Art. 8:** libertà di tutte le confessioni religiose. Contempla la possibilità di intese con le confessioni non cattoliche: dal 1984 infatti altre confessioni hanno iniziato a stipulare intese con lo Stato italiano.

**Art. 9:** promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, rispetto alle quali la scuola è fondamentale strumento di trasmissione ed elaborazione.

**Artt. 10 e 11:** adeguamento della scuola italiana alle norme internazionali concernenti la materia.

Tra i principi fondamentali della Costituzione il vocabolo “laicità” non è mai citato, ma la sentenza della Corte Costituzionale 203/1989 lo ha riconosciuto come uno dei profili dello Stato; questo è avvenuto in occasione di un pronunciamento sulla natura dell’IRC.

### **Costituzione e scuola: gli artt. 33 e 34**

Di scuola si occupano espressamente gli artt. 33 e 34 della Costituzione, all’interno del Titolo II (Rapporti etico-sociali) della Parte I (Diritti e doveri dei cittadini). Pur rivolgendosi direttamente alle famiglie, l’art. 30 pone a carico dei genitori il diritto-dovere di “istruire ed educare i figli”, con una serie di conseguenze importanti per i rapporti di titolarità diretta o subordinata nell’azione educativa tra scuola e famiglia.

**L’art. 33** afferma la **libertà di insegnamento**: responsabile scelta individuale e collegiale, dei mezzi e dei modi per trasmettere ai discenti i contenuti delle arti e delle scienze nelle quali devono essere ricompresi tutti i possibili ambiti didattici. La libertà di insegnamento è libertà solo in relazione all’insegnamento, cioè è funzionale a un processo che ha come scopo istituzionale l’apprendimento dell’alunno. I commi successivi sono rilevanti per alcune delle riforme più recenti: parità scolastica e autonomia.

**L’art. 34** è dedicato al **diritto all’istruzione**, che è garantito da una scuola aperta a tutti. Al diritto all’istruzione corrisponde l’obbligo scolastico, nella misura di almeno 8 anni: tale misura minima, che coincide con quella prevista dalla riforma Gentile (1923), è stata elevata sia con la Legge 9/1999 sia con la Legge 53/2003 (che non parla di obbligo, bensì di diritto-dovere alla formazione), senza bisogno di modifica costituzionale.

### **Il Titolo V**

Il Titolo V della Costituzione è stato modificato notevolmente dalla Legge costituzionale del 18 ottobre 2001: vengono definiti natura e poteri di Regioni, Province e Comuni.

Questa riforma rientra nel processo di **decentramento amministrativo**, avviato già dalla Legge 59/1997 e anticipato con la Legge 241/1990 e si ispira al principio di sussidiarietà (art. 118 Cost.).

L’art. 114 Cost. affermava che: «La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni», oggi il nuovo testo afferma che: «la Repubblica è costituita da Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato». Ne consegue che risulta

invertita la direzione del movimento: prima si partiva dall'entità maggiore per suddividerla, ora si considerano dapprima le unità inferiori. Si afferma che Stato e Repubblica sono differenti, in quanto la Repubblica è un insieme di istituzioni e tra queste si colloca lo Stato.

Con l'art. 117 si attribuisce pari dignità alla legislazione statale e a quella regionale, anche se rimangono prerogative differenti. Lo Stato ha il potere di legislazione esclusiva su una serie di servizi concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale: di questi l'istruzione è parte integrante. Il restante capitolo riguardante l'istruzione è oggetto di legislazione concorrente con le Regioni, alle quali spetta la legislazione esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale, inedito abbinamento voluto proprio dalla riforma costituzionale.

### 13. LA FUNZIONE DOCENTE E LA PROFESSIONALITÀ

La funzione docente e la professionalità sono due aspetti molto rilevanti della scuola. Molte sono le fonti giuridiche e contrattuali che esplicano queste due funzioni (art. 395 del D.L. 297/1994, DPR 275/1999 e CCNL art. 24-25). Si afferma infatti che «la funzione docente si realizza nel processo di insegnamento-apprendimento, volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base degli obiettivi e finalità previste dagli ordinamenti scolastici». Tale funzione si sviluppa attraverso attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento, inoltre si manifesta nella elaborazione, attuazione e verifica del POF.

Da tutto ciò si delinea un profilo professionale del docente, costituito da competenze disciplinari, psicologiche, metodologiche-didattiche, organizzativo-relazionali, di ricerca, che si concretizzano in una complessità di esperienza e nella sistematizzazione della pratica didattica.

La professionalità del docente si realizza anche nella piena libertà d'insegnamento (art. 33 Cost.), intesa come funzione che tende a educare, formare e istruire gli alunni, nel rispetto della loro coscienza morale e civile.

Il compito fondamentale del docente, che si assolve nell'istituzione scolastica, è costituito dalla trasmissione ed elaborazione della cultura. La logica dell'insegnamento-apprendimento, unita alla libertà di insegnamento per il bene degli alunni in crescita, muove il docente a qualificare la sua professionalità al loro servizio. Il suo compito consiste infatti nel promuovere la crescita educativa, culturale e professionale degli allievi, contribuendo a motivarli nella direzione della formazione umana e cristiana. Per ottenere ciò l'insegnante partecipa alla vita della scuola nei suoi distinti momenti e nelle sue diverse espressioni, così come dialoga con le famiglie degli allievi. Allo stesso modo egli aggiorna, cioè mantiene alto il suo livello di formazione continua sul piano culturale e professionale.

Tre principi accompagnano la funzione docente: **libertà**, **autonomia** e **responsabilità**; principi che sono alla base dell'attività di insegnamento. Con essi, così come viene affermato nell'art. 24 del CCNL del 24 febbraio 2004, la funzione docente realizza il processo di insegnamento-apprendimento rivolto a promuovere lo sviluppo integrale della persona, sulla base delle finalità previste dagli ordinamenti scolastici.

## **Diritti e doveri dei docenti**

La funzione docente implica degli obblighi di servizio.

- a) **Attività di insegnamento.**
- b) **Attività funzionali all'insegnamento**, di cui sono previste un totale di 40 ore annue, costituite da impegni sia collegiali che individuali, come ad esempio le attività di programmazione, di progettazione, di ricerca, di valutazione, di aggiornamento, di formazione, la preparazione e la correzione dei compiti, i rapporti con le famiglie, la partecipazione ai Consigli di classe, ai Collegi docenti.
- c) **Attività aggiuntive**, che sono facoltative e si distinguono in attività aggiuntive all'insegnamento (6 ore settimanali), e attività aggiuntive funzionali all'insegnamento, che comprendono attività svolte sia all'interno che all'esterno della scuola: partecipazione a progetti, collaborazione con altre scuole. Nel CCNL vengono previste, oltre ai collaboratori scelti dallo stesso Dirigente scolastico, alcune figure strumentali al POF: queste figure hanno preso il posto delle funzioni obiettivo previste nel precedente contratto nazionale. Le figure strumentali rientrano in quella logica di progettazione, di collaborazione e di concertazione che caratterizza la scuola dell'autonomia.

I diritti dei docenti possono essere distinti in **diritti giuridici** (diritto all'assistenza, diritto all'elettorato passivo e attivo negli Organi collegiali, diritto alla sistemazione, diritto alla previdenza, diritto alla mobilità e alla sede di servizio); **diritti contrattuali** (ferie, festività, assenze per malattia, permessi retribuiti e brevi, diritto allo studio, aspettativa); **diritti economici** (retribuzione base, progressione di carriera, compenso individuale, compenso orario, prestazioni aggiuntive); **diritti sindacali** (iscrizione a un sindacato, sciopero); **diritti professionali** (libertà di insegnamento e di formazione); **diritti sociali** (pari opportunità, congedo parentale, diritto alla quiescenza).

Per quanto riguarda i doveri, ogni docente deve esplicitare alcuni **obblighi** riferiti non soltanto al rapporto con l'amministrazione e all'attività d'insegnamento, ma anche nei confronti delle attività funzionali all'insegnamento: rispetto del buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, assunzione del servizio, rispetto dell'orario di servizio, rispetto degli ordini superiori, segreto d'ufficio, partecipazione alle riunioni degli Organi collegiali, responsabilità civile, penale, amministrativa, disciplinare, patrimoniale, giustificazione delle assenze, incompatibilità con altri impieghi e lezioni private, rapporti con le famiglie, tenuta del registro personale, assolvimento di tutti gli obblighi legati al proprio profilo professionale. Alcuni doveri sono anche dei diritti, poiché sono riferiti alla realizzazione dell'aspetto tecnico della professione, come ad esempio il **diritto-dovere** all'aggiornamento e alla formazione, alla programmazione, alla valutazione e alla partecipazione degli Organi collegiali.

## **La formazione dei docenti**

Il CCNL considera la formazione dei docenti al centro del processo di insegnamento-apprendimento e stabilisce gli obiettivi formativi assunti come prioritari, per realizzare gli interventi di formazione iniziale, in ingresso e in servizio. Individua, inoltre, i soggetti competenti a organizzare, gestire e monitorare le attività di formazione dei docenti, distinguendo le attività di aggiornamento proposte dall'amministrazione scolastica centrale o periferica, da quelle attività

di formazione richieste su iniziativa del personale docente, al fine di acquisire nuove competenze e migliorare la propria azione didattica.

Per quanto riguarda la formazione in ingresso, già la Legge 341/1990 prevedeva la formazione universitaria per tutti i docenti: nacquero le SSIS (Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario) e il nuovo Corso di Laurea in Scienze della Formazione. Per la formazione iniziale, la Legge 53/2003 prevede una laurea specialistica per tutti i docenti dalle scuole dell'infanzia alle superiori, con valore abilitante, e un periodo di tirocinio svolto con apposito contratto di formazione lavoro.

### **Responsabilità e sanzioni**

Le responsabilità del docente possono essere:

- educativa (deriva dal suo stesso ruolo disciplinare, sancita dalla Costituzione);
- penale (abuso di ufficio);
- civile (culpa in vigilando);
- amministrativa (detta anche patrimoniale);
- contabile;
- disciplinare.

Le sanzioni disciplinari si articolano in:

- avvertimento scritto;
- censura e sospensione dall'insegnamento fino a un mese;
- sospensione dell'insegnamento da un mese fino a sei mesi;
- sospensione dell'insegnamento da sei mesi a utilizzazione in compiti diversi.

## **14. IL SUCCESSO FORMATIVO**

L'art. 1 della Legge 53/2003 è finalizzato a favorire la crescita e la valorizzazione della persona nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori. La scuola è il luogo di formazione e di educazione, dove si realizza il diritto allo studio per tutti, pur nella diversità dello sviluppo della personalità di ciascuno.

Il successo formativo, riscontrabile nell'art. 21 della Legge 59/1997 e nel DPR 275/1999, è vincolato al successo scolastico che si ottiene con l'adeguamento organizzativo della scuola ai ritmi di apprendimento degli alunni, considerando le risorse umane e finanziarie, i tempi e gli spazi. La scuola, nella ricerca dell'efficienza e dell'efficacia, pone l'alunno al centro della sua attenzione, introducendo l'ampliamento dell'offerta formativa, la flessibilità didattica e organizzativa e l'uso delle tecnologie informatiche.

Ogni alunno si differenzia dall'altro negli stili di apprendimento, pertanto bisogna riconoscere a essi percorsi di apprendimento propri, considerando le dimensioni della persona (emotiva, affettiva, cognitiva, sociale). Quindi, occorre differenziare i percorsi e attivare linguaggi adeguati ai destinatari. Si possono considerare le teorie psicopedagogiche del cognitivismo per determinare, attraverso la mediazione del docente, un incontro del soggetto (studente) con l'oggetto della conoscenza (disciplina). Inoltre, si possono valutare le intelligenze e il comportamentismo e l'idea di un attivismo pedagogico per valorizzare i processi insegnamento-apprendimento. Occorre dare ampio spazio al Piano degli

Studi Personalizzato, per accrescere la personalità dello studente nella realtà del vivere.

La famiglia è chiamata a una condivisione di responsabilità con la scuola: non si tratta soltanto di partecipazione, ma di un impegnativo invito alla cooperazione, a lavorare insieme per la crescita e lo sviluppo del successo formativo degli allievi.

## 15. L'AUTONOMIA

L'orientamento verso l'autonomia è stato delineato con chiarezza alla Conferenza Nazionale della Scuola nel 1990. La riforma della Pubblica Amministrazione è avvenuta con Legge 241/1990, mentre con la Legge 537/1993 e con la Legge Finanziaria del 1994 si configura l'autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di sviluppo e di ricerca.

La Legge 59/1997, all'art. 21 delineava l'autonomia delle istituzioni scolastiche, resa poi attuativa con il DPR 275/1999.

In verità, in questi anni un salto vero e proprio c'è stato ed è quello che riguarda l'autonomia. In questo caso, effettivamente si è concretizzata una prospettiva che "cambia tutto", ma ancora una volta è stata ampiamente preparata dal basso, dai tanti piccoli passi degli istituti scolastici. La prospettiva dell'autonomia è quella del sistema scolastico integrato, del sistema di scuole che si misurano sugli esiti formativi, sulla qualità del servizio, sulla capacità di rispondere ai bisogni di allievi e famiglie.

### La Legge 59/1997

L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi è indicata nell'art. 21 della Legge 59/1997 e si inserisce nella riorganizzazione dell'intero sistema formativo.

L'autonomia introduce il decentramento di quelle funzioni che si possono attribuire alle singole istituzioni scolastiche, senza snaturare l'identità del sistema educativo nazionale. Si esclude dal decentramento l'istruzione universitaria, l'organizzazione generale scolastica e lo stato giuridico del personale.

L'**autonomia** si esplica in tre direzioni: sul piano didattico, sul piano organizzativo e sul piano della ricerca, sperimentazione e sviluppo.

**Sul piano didattico:** la didattica diventa lo strumento fondamentale per aiutare l'allievo nella sua crescita, con riferimenti a diverse articolazioni dell'orario, ampliando l'offerta formativa della scuola con insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi per gruppi classi e non, con l'insegnamento di più lingue straniere.

**Sul piano organizzativo:** l'autonomia si esprime attraverso la flessibilità, l'efficienza e l'efficacia insieme all'integrazione. Si tratta di concretizzare iniziative positive con tutte le realtà che possono portare contributi positivi al miglioramento del POF della scuola.

L'autonomia organizzativa prevede un'ampia articolazione:

- adattamenti del calendario scolastico nel rispetto delle indicazioni stabilite dalla Regione;
- distribuzione nell'arco dell'anno dei giorni di sospensione dell'attività didattica;

- articolazione orario annuale;
- durata oraria delle lezioni a seconda dei periodi dell'anno e delle esigenze didattiche (flessibilità oraria);
- flessibilità nel distribuire le lezioni in cinque o sei giorni la settimana;
- realizzazione di progetti educativi e didattici con classi aperte o per gruppi di livello;
- organizzazione del curriculum prevedendo la quota obbligatoria locale e la compensazione tra discipline;
- adozione di esperienze di apprendimento interdisciplinare anche attraverso attività in rete con altre scuole;
- promozione di attività di accoglienza-orientamento-tutorato-monitoraggio-conoscenza di nuovi saperi, anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie informatiche;
- iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione.

**Sul piano di ricerca, sperimentazione e sviluppo:** si evidenzia per gli insegnanti il senso e il valore del proprio lavoro con gli alunni. La ricerca e la sperimentazione daranno maggiore valenza al lavoro quotidiano con gli alunni, anche a quelle attività didattiche che possono presentare situazioni difficili e per le quali le soluzioni sembrano impossibili da trovare. Lo studio, così condotto, porta inevitabilmente allo sviluppo e alla crescita professionale della scuola.

Questa legge ha avviato la grande riforma del sistema nazionale dell'istruzione: si è passati da un sistema scolastico di tipo monocentrico a un sistema integrato, ipocentrico e orizzontale, in cui diversi soggetti cooperano e acquistano significativi spazi di decisionalità e di progettualità. Con il conseguente Regolamento attuativo dell'autonomia DPR 275/1999, la legge ha configurato una nuova architettura del sistema nazionale di istruzione, conferendo personalità giuridica a tutti gli istituti d'istruzione di ogni ordine e grado.

Ogni istituto acquista **personalità giuridica** in termini di autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e di sviluppo e può realizzare percorsi di formazione più rispondenti ai bisogni e alle esigenze degli alunni per il conseguimento del successo formativo, cogliendo le opportunità offerte dal territorio (rispettando le indicazioni sugli standard formativi indicati dallo Stato per garantire l'unitarietà del servizio pubblico).

### **Autonomia e Legge 53/2003**

La Legge 53/2003, recependo le istanze dell'autonomia, introduce il concetto di **sistema nazionale di istruzione e formazione professionale**. In essa appaiono concetti che si pongono in linea di continuità con le leggi sopraelencate, ma anche in linea innovativa: Piano degli Studi Personalizzato, flessibilità, diversificazione, diritto ad apprendere, obbligo scolastico e formativo. Si vuole realizzare un percorso didattico finalizzato alla convivenza civile e democratica verso la formazione di uno studente-persona, capace di orientarsi nel mondo del lavoro e nella vita.

## **16. IL SISTEMA NAZIONALE DELL'ISTRUZIONE**

Con la Riforma del Ministero, contenuta nel DPR 347/2000 ed entrata in vigore dal 1 marzo 2001 per effetto del Decreto legislativo 300/1999, è avvenuta una

trasformazione sostanziale: dalla gestione tradizionale delle istituzioni scolastiche si è passati a una funzione di indirizzo.

Il principio di unitarietà rappresenta nella scuola dell'autonomia il fine ultimo dell'intero sistema di istruzione. Esso infatti è assicurato dal **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)** e dal coordinamento tra tutti gli organismi di cui è articolato. I compiti del Ministero si concentrano nella funzione di indirizzo, a cui seguono dei criteri generali e delle direttive.

Il MIUR si articola su due livelli: centrale e periferico.

A livello centrale si compone di due dipartimenti: a) Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione; b) Dipartimento per i servizi nel territorio e tre servizi (affari economici-informatizzazione-comunicazione).

A livello periferico, il Dipartimento composto dagli Uffici Scolastici Regionali, che hanno sostituito i Provveditorati agli studi e le Sovrintendenze; questi uffici si organizzano per funzioni, e sul territorio provinciale, per servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche (CSA).

Per garantire l'unitarietà dell'istruzione nel sistema nazionale, il MIUR si avvale della collaborazione dell'Invalsi dell'Indire (D.Lgs. 258/1999).

### **L'Indire**

Il termine Indire significa **Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa**, è stato fondato con Decreto legislativo 258/1999; ha sostituito la Biblioteca di Documentazione Pedagogica (BDP) ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'Istruzione.

L'Indire mantiene personalità giuridica ed è dotato di autonomia contabile, patrimoniale e finanziaria; cura lo sviluppo di un sistema di documentazione finalizzato alle esperienze di ricerca e innovazione didattica e pedagogica. L'Istituto crea servizi e rileva i bisogni formativi in riferimento ai risultati delle ricerche e ne sostiene le strategie. Inoltre, realizza progetti nazionali di ricerca, coordinandosi con le Università e con gli organismi formativi nazionali e internazionali, aggiornando la diffusione dei risultati.

Collabora con il Ministero dell'Istruzione per la gestione dei programmi e dei progetti dell'Unione Europea, cura la valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentario, anche attraverso la creazione di banche dati.

L'Istituto è retto da un consiglio di amministrazione di durata triennale, costituito da un presidente e da quattro componenti nominati dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Istruzione.

### **L'INVALSI**

Con la legge sull'autonomia Legge 59/1997 e il DPR 275/1999 nasce l'esigenza di garantire l'efficacia e l'efficienza del sistema d'istruzione nel suo complesso, inquadrando anche la valutazione nazionale nel contesto internazionale. Con il Decreto legislativo del 20 luglio 1999, n. 258, nasce l'Invalsi, **Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema d'Istruzione**. Esso si sostituisce al Centro Europeo dell'Educazione (CEDE), da cui ha ricevuto le risorse, a suo tempo istituito con DPR 419/74 con compiti di ricerca nel campo educativo.

L'Invalsi è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione, mantiene personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, è dotato di autonomia contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria. L'INVALSI, ol-

tre a valutare la qualità del sistema d'istruzione, studia le cause dell'insuccesso scolastico e della dispersione, valuta la soddisfazione dell'utenza, fornisce supporto e assistenza tecnica alle scuole, anche attraverso la predisposizione di archivi informatici. Valuta, inoltre, gli esiti dei progetti e delle iniziative di innovazione in ambito nazionale, assicura la partecipazione italiana a progetti di ricerca a livello internazionale, anche nei settori connessi all'innovazione organizzativa e didattica.

L'Istituto è retto da un Consiglio di Amministrazione di durata triennale, costituito da un presidente e 4 componenti nominati dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Istruzione.

## 17. GLI ORGANI COLLEGIALI

Gli Organi collegiali della scuola sono stati istituiti dal DPR 416/1974, poi confermato dal Decreto legislativo 297/1994, e dal successivo Decreto legislativo 233/1999. Il loro obiettivo era quello di consentire la partecipazione delle diverse componenti alla gestione delle istituzioni scolastiche. La nuova gestione dell'ordinamento scolastico si esplica a vari livelli: nazionale, territoriale e d'Istituto. In particolare, con il DPR 416/1974 vengono introdotti gli Organi collegiali d'istituto: il Consiglio di circolo (scuola materna e scuola elementare), il Consiglio d'istituto (scuola secondaria di I e II grado), la Giunta esecutiva, il Collegio dei docenti, i Consigli d'intersezione (scuola materna), i Consigli di classe, i Consigli di interclasse (scuola elementare).

La legge sull'autonomia delle istituzioni scolastiche (art. 21 Legge 59/1997), prevedeva un'ulteriore riorganizzazione degli Organi collegiali, in vista anche delle sostanziali modifiche che da lì a pochi anni avrebbero rivoluzionato l'intero sistema dell'istruzione, ma in attesa di una significativa trasformazione, ancora oggi gli Organi collegiali rimangono regolati come erano stati previsti nei Decreti delegati del 1974.

### **Consiglio d'istituto**

Il Consiglio d'istituto è l'organo di governo della scuola formato da 14 membri in una scuola con una popolazione studentesca fino a 500 alunni, 19 membri oltre i 500 alunni.

Rappresentano il Consiglio d'istituto, docenti eletti in seno al Collegio dei docenti, rappresentanti dei genitori, rappresentanti del personale ATA, e nella scuola secondaria di secondo grado anche rappresentanti degli studenti. Il Dirigente scolastico è un membro di diritto, il presidente del Consiglio d'istituto o di Circolo è un genitore eletto all'interno del Consiglio.

Il Consiglio d'istituto ha il compito di adottare gli indirizzi generali della scuola; approva il bilancio; determina le forme di autofinanziamento; approva il POF elaborato e progettato dal Collegio dei docenti, la Carta dei servizi, il regolamento interno; delibera l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature, dei sussidi didattici; adotta il calendario scolastico; delibera i criteri per la programmazione educativa, la formazione delle classi, l'espletamento dei servizi amministrativi; delibera le iniziative dirette all'educazione, alla salute e alla prevenzione delle dipendenze. Inoltre, il Consiglio d'istituto è tenuto a esprimere parere al Colle-

gio dei docenti circa le attività di sperimentazione, di ricerca e di innovazione metodologica attuate dall'Istituto.

In seno al Consiglio d'istituto viene eletta la Giunta esecutiva regolamentata dall'art. 10 del Decreto legislativo 291/1994. Essa è formata da 5 membri, è presieduta dal Dirigente scolastico, partecipa di diritto il Direttore dei servizi amministrativi e sono eletti in seno al Consiglio: un rappresentante dei genitori, un rappresentante dei docenti, un rappresentante degli studenti, un rappresentante del personale ATA. La Giunta prepara i lavori ed esegue le delibere del Consiglio d'istituto, presenta la relazione sugli obiettivi programmati da realizzare.

### **Collegio dei docenti**

Il Collegio dei docenti è regolamentato dall'art. 7 del Decreto legislativo 297/1994, è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Appartengono al Collegio anche i docenti di sostegno con titolarità di classe e gli insegnanti tecnico-pratico.

Il Collegio ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. Crea la programmazione educativo-didattica, che viene esplicitata nel Piano dell'Offerta Formativa. In regime di autonomia il Collegio determina il curriculum locale, adeguando la programmazione alle esigenze ambientali e favorisce il coordinamento interdisciplinare.

Il Collegio dei docenti tiene conto dei pareri dei Consigli di classe. Si insedia all'inizio del nuovo anno scolastico, si riunisce ogni qualvolta il Dirigente scolastico lo convoca (o almeno 1/3 dei componenti ne fa richiesta), almeno tre volte l'anno. Esso si riunisce in orario di servizio, ma non durante le lezioni. Le funzioni del segretario sono attribuite dal Dirigente a uno dei docenti eletti come collaboratori.

In seno al Collegio dei docenti si elegge il Comitato di valutazione per il servizio degli insegnanti formato dal Dirigente scolastico, da 2/4 docenti come membri effettivi e da 1/2 come membri supplenti, a seconda che l'Istituto abbia sino a 50, o superiore, a 50 docenti.

Gli altri adempimenti del Collegio dei docenti.

*Atti obbligatori:*

- 1) deliberazione del Piano dell'Offerta Formativa (POF);
- 2) scelta della suddivisione dell'anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni;
- 3) adozione libri di testo e sussidi didattici;
- 4) formulazione dell'orario delle lezioni;
- 5) elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio d'istituto;
- 6) elezione dei propri rappresentanti nel Comitato per la valutazione del servizio scolastico;
- 7) scelta delle classi o sezione per l'inserimento degli alunni disabili;
- 8) valutazione periodica dell'andamento complessivo dell'azione didattica, fissando i criteri di monitoraggio, la tipologia e il numero di prove ai fini della valutazione, degli apprendimenti degli alunni, i criteri per lo scrutinio, le schede per il recupero, il numero dei debiti;
- 9) adozione dei percorsi di sperimentazione metodologico-didattici elaborati dai Consigli di classe;

- 10) programmazione educativa funzionale alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori comunitari ed extracomunitari;
- 11) programmazione e attuazione delle iniziative per il sostegno degli alunni diversamente abili.

*Parere obbligatorio, ma non vincolante:*

- 1) adozione di sperimentazione e innovazioni di ordinamento e struttura (ad esempio: indirizzo Mercurio-progetti assistiti);
- 2) criteri sulla formazione e composizione delle classi, tenuto conto dei criteri generali del Consiglio d'istituto;
- 3) criteri sull'assegnazione dei docenti alle classi;
- 4) sulla designazione dei direttori di laboratorio. Biblioteca, commissioni, dipartimento, gruppo H, CIC;
- 5) sulla valutazione e la documentazione dei risultati della sperimentazione;
- 6) in natura di aggiornamento autogestito;
- 7) al preside di sospensione del servizio in caso di particolare urgenza;
- 8) per gli aspetti didattici sulle attività di educazione alla salute.

### **Consiglio di classe**

Le funzioni e la composizione del Consiglio di classe vengono regolamentate dall'art. 5 del Decreto legislativo 297/1994 e dall'art. 6 relativo alla funzione del Consiglio di classe.

Il Consiglio di classe è composto dai docenti della classe e da 4 genitori o da 2 genitori e 2 studenti nelle scuole secondarie di secondo grado. Il Consiglio non è aperto alla componente genitori e alunni solo durante la valutazione quadrimestrale e finale. Il Consiglio è presieduto dal Dirigente scolastico o da un docente da lui delegato.

Il Consiglio di classe svolge attività di coordinamento didattico, di programmazione e di valutazione. Gli atti obbligatori e vincolanti riguardano l'analisi del contesto della classe e della situazione di partenza degli allievi, la programmazione educativo-didattica, l'individuazione dei criteri collegiali per la valutazione, la valutazione formativa e sommativa.

Il Consiglio di classe ha potere deliberante sulla valutazione quadrimestrale e finale, esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'adozione dei libri di testo e degli altri sussidi didattici ritenuti funzionali per un'azione didattica efficace. Il Consiglio di classe esercita la funzione di programmazione, valutazione, sperimentazione.

### **Consiglio di interclasse**

Fa parte del Consiglio di interclasse nella scuola primaria, per ciascuna delle classi interessate, un rappresentante eletto dei genitori. I Consigli di interclasse sono presieduti dal Dirigente scolastico. Si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, con il compito di formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa, a iniziative di sperimentazione e di agevolare ed estendere i rapporti tra docenti, genitori e alunni.

### **Comitati dei genitori e degli studenti**

I Comitati dei genitori e degli studenti esercitano a pieno titolo, sia a livello di istituto, sia a livello provinciale (Consulta degli studenti), funzioni riconosciute

non solo dai Decreti delegati, ma soprattutto dalle riforme a partire da quella sull'autonomia (art. 21 Legge 59/1997), in cui il principio di sussidiarietà e di partecipazione responsabile e democratica implica che la scuola sia organizzata definitivamente in una struttura "a rete", in cui i soggetti coinvolti possano creare occasioni di confronto e di collaborazione sinergica per l'attivazione di iniziative accettate e condivise a livello di responsabilità.

### **Organi collegiali territoriali**

La loro definizione in termini di composizione, funzioni, compiti, ha subito un significativo cambiamento con il Decreto legislativo 233/1999, rispetto a quanto previsto nei Decreti delegati. Alcuni ritardi, però, dovuti alle forti novità introdotte dalle riforme istituzionali (modifica del Titolo V della Costituzione, Legge 53/2003), hanno impedito che la riforma degli Organi collegiali si realizzasse completamente, a una prerogativa degli Organi collegiali territoriali così come erano previsti nei Decreti delegati del 1974.

Gli Organi collegiali territoriali previsti dal Decreto legislativo 233/1999 sono a livello centrale: il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, che sostituisce il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione; a livello regionale: i Consigli Regionali dell'Istruzione; a livello locale: i Consigli Scolastici locali, che sostituiscono i Consigli provinciali e i Consigli distrettuali.

- Il **Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione** è un organo di rappresentanza sociale e professionale, che garantisce l'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione, esprime pareri obbligatori, ma non sempre vincolanti, sull'organizzazione generale dell'istruzione, sulle direttive del Ministro dell'Istruzione in materia di valutazione del sistema d'istruzione. È formato da 36 componenti e dura in carica cinque anni.
- Il **Consiglio Regionale dell'Istruzione** è istituito nell'Ufficio Scolastico Regionale e dura in carica tre anni. Esprime pareri in materia di autonomia scolastica, diritto allo studio, diffusione dei Piani dell'Offerta Formativa, integrazione tra istruzione e formazione. Anche nel Consiglio Regionale dell'Istruzione fanno parte rappresentanti del mondo del lavoro.
- Il **Consiglio Scolastico Locale** sostituisce i Consigli scolastici distrettuali e i Consigli scolastici provinciali, dura in carica tre anni e ha competenze consultive e propositive in merito all'attuazione dell'autonomia nelle singole istituzioni scolastiche, all'organizzazione scolastica nel territorio, all'edilizia scolastica, orientamento, educazione permanente, educazione alla salute, integrazione alunni diversamente abili, monitoraggio dei bisogni formativi, adempimento dell'obbligo di formazione. I Consigli Scolastici Locali offrono consulenza anche agli enti locali, con il fine di realizzare quel raccordo tra scuola e territorio previsto dalle leggi sull'autonomia.

## **18. LA PARITÀ SCOLASTICA**

La Legge del 10 marzo 2000 n. 62 recante: "*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*" regola una realtà, quella rappresentata dalle scuole non statali che sono articolate in molteplici tipologie. È una questione che da sempre divide il mondo laico e il mondo cattolico. Il punto di

divergenza su cui si è snodato il lungo e complesso dibattito scaturisce da una differente interpretazione dell'art. 33 della Costituzione in cui si afferma che «l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione e istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno diritto di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato». Accanto alla libertà di insegnamento, il dettato costituzionale riconosce la libertà di iniziativa da parte di soggetti privati. Questi soggetti possono far nascere scuole il cui progetto educativo, pedagogico e didattico, in armonia con i principi della Costituzione, possa esprimere un proprio orientamento culturale o religioso, purché non comporti «oneri per lo Stato».

La Legge 62/2000 non è una legge che prevede finanziamenti alle scuole private, ma in linea con il principio del diritto allo studio e all'apprendimento, lo Stato introduce misure di sostegno economico per l'ampliamento dell'offerta formativa e del diritto allo studio. Questo sostegno si traduce in un piano di finanziamento alle Regioni, destinato ad attuare interventi sotto forma di borse di studio destinati alle famiglie di quegli alunni che scelgono l'offerta formativa sia delle scuole statali che paritarie.

Nel settembre del 2003 il Governo ha istituito altri contributi a sostegno della libera scelta educativa, consistenti in bonus per la riduzione delle spese derivanti dalla frequenza scolastica. Con la Legge 62/2000 lo Stato ha dato vita a un unico sistema nazionale di istruzione formato da scuole statali e scuole non statali, alle quali è riconosciuta la funzione di "servizio pubblico". La parità può essere riconosciuta dallo Stato solo se le scuole non statali sono in possesso di alcuni requisiti fondamentali:

- un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione, un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
- attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
- la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
- l'istituzione e il funzionamento degli Organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
- l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta se in possesso del titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che intendono frequentare;
- l'applicazione delle norme per l'integrazione degli alunni diversamente abili;
- la scuola può richiedere la parità solo se sono costituiti corsi completi;
- i docenti devono possedere titoli di abilitazione;
- l'applicazione di contratti individuali di lavoro per il personale docente, nel rispetto dei contratti nazionali di settore, anche se la legge prevede sia che possono essere applicati contratti indicativi firmati dai sindacati e dalle associazioni di scuole private, sia che alcuni docenti possono prestare la loro opera anche prevedendo contratti d'opera o prestazioni volontarie purché forniti di titoli scientifici. Anche le scuole paritarie sono soggette a valutazione da parte del sistema nazionale di valutazione e devono realizzare percorsi didattici in linea con gli ordinamenti generali dell'istruzione. Le scuole paritarie possono organizzarsi, prevedendo Organi collegiali non corrispondenti a quelli previsti per le scuole statali. Il POF può essere adottato dal gestore della scuola paritaria.

## 19. LE INDICAZIONI NAZIONALI

Le istituzioni scolastiche, rispettando i vincoli organizzativi di orario, di organico e di funzioni elencati nelle Indicazioni Nazionali, devono trasformare gli “obiettivi generali del processo formativo” e gli “obiettivi specifici di apprendimento” prima in obiettivi formativi e poi nelle competenze educative, culturali e professionali di ciascun alunno.

### **Piani di Studio Personalizzati**

I Piani di Studio Personalizzati esprimono, insieme alle Unità di Apprendimento, al Profilo e al Portfolio, la novità più importante della Riforma, che considera l'allievo al centro del processo educativo. Con essi si richiede ai docenti, sul piano della professionalità, di non transitare dal generale culturale al particolare personale, ma di operare dal particolare personale al generale culturale. Di conseguenza, la programmazione per obiettivi deve superare la selettività e la rigidità dei programmi, che devono essere diversificati e adeguati alle particolari situazioni degli alunni e ai loro bisogni formativi, sviluppandone la dimensione etica, religiosa, sociale, intellettuale, affettiva, operativa e creativa.

I Piani di Studio Personalizzati fanno emergere la responsabilità progettuale della scuola e dei docenti, per offrire percorsi formativi, ma anche la responsabilità educativa degli allievi, dei genitori e del territorio. Essi devono considerare i vincoli nazionali indicati dallo Stato, ma ogni singola scuola può dedicare una quota oraria annuale nell'approfondimento di discipline, esperienze e attività secondo le richieste delle famiglie con l'assistenza del tutor.

### **Unità di Apprendimento**

L'Unità di Apprendimento è l'organizzazione di una parte del Piano di Studio Personalizzato, che concorre a realizzare il profilo dell'alunno. Essa è l'insieme della progettazione degli obiettivi formativi, delle attività e delle modalità organizzative, di verifica e valutazione, che si trasformano in competenze degli alunni.

Queste unità non considerano le conoscenze e le abilità come archivi astratti, bensì come occasioni per lo sviluppo globale della persona-alunno, che interagisce attivamente con la cultura. In questo senso, si sviluppano in maniera armonica le capacità (intellettuali, estetico-espressive, motorie, operative, sociali, morali e religiose) di ciascuno, ponendolo nelle condizioni di capire il mondo e di trasformarlo, mentre conosce e trasforma se stesso. Compito dei docenti, durante il processo educativo, è quello di individuare gli obiettivi formativi adatti ai singoli allievi e di progettare le unità di apprendimento necessarie a raggiungerli e a trasformarli in reale competenza di ciascuno.

### **Portfolio delle competenze individuali**

Il Portfolio delle competenze individuali è formato da due sezioni che sono intercomunicanti tra di loro: la valutazione e l'orientamento. La prima è redatta sulla base degli indirizzi generali e comprende il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi (art. 8 DPR 275/1999). La valutazione è utile quando è in grado di certificare le competenze dell'alunno, aiutandolo a rendersene consapevole, per fargli scoprire le sue potenzialità, che sono inserite in un progetto esistenziale. Il Portfolio ha una funzione particolarmente importante, perché

accompagna gli alunni nel passaggio da un ciclo all'altro, comunicando informazioni utili e adeguatamente monitorate. Spetta al docente tutor assolvere a due compiti fondamentali:

- esprimere il consiglio orientativo della scuola, indipendentemente dalle decisioni che l'alunno e la sua famiglia prenderanno;
- compilare ed aggiornare il Portfolio, in collaborazione con tutte le componenti che partecipano all'educazione e all'apprendimento dell'alunno, cioè i docenti, i genitori e gli allievi, chiamati a essere protagonisti consapevoli della propria crescita.

### **Docente prevalente o tutor**

La funzione di questo docente è prevalentemente quella di coordinare tutto il lavoro del Consiglio di classe, che lavora con gli alunni. Svolge questo impegno in costante rapporto con le famiglie e il territorio. Il docente prevalente, insieme ai colleghi, nell'ambito del POF, considerando i vincoli e le risorse presenti nelle Indicazioni Nazionali, progetta un'organizzazione del percorso formativo, fondato su due modalità, che sono il gruppo classe e il laboratorio. L'alternanza di questi momenti di lavoro non può prescindere dall'età degli allievi e non può nemmeno essere subordinata alle esigenze dell'organizzazione scolastica. I momenti di lavoro, distinti in gruppi classe, di livello e di laboratorio richiedono al docente prevalente e ai suoi colleghi la progettazione di un'organizzazione organica e ordinata, che può subire opportunamente degli adattamenti in itinere, con intensificazioni o rallentamenti. Le Indicazioni Nazionali hanno previsto di estendere i compiti del docente prevalente sia dal punto di vista della presenza oraria che come responsabilità di coordinamento dei docenti del gruppo classe.

## **20. LA LEGGE 53/2003**

La Legge 28 marzo 2003, n. 53 è una legge delega e definisce le norme generali sull'istruzione e i livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. Il contesto di riferimento è dato da macro riforme che già dalla fine degli anni Novanta hanno coinvolto il sistema costituzionale, sociale e culturale: la Legge sull'autonomia della Pubblica Amministrazione 59/1997, in particolare l'art. 21 del DPR 275/1999; la Legge sulla modifica del Titolo V della Costituzione; la Legge 62/2000 sulla Parità scolastica; la Legge 30/2000 sul Rioridino dei cicli.

La Legge 53/2003 è composta da sette articoli e pone alcuni principi riconosciuti e sostenuti dal Governo: la libertà di scelta educativa da parte delle famiglie; la formazione spirituale e morale; lo sviluppo della coscienza artistica e storica e di appartenenza alla comunità locale, nazionale, europea; apprendimento lungo l'arco della vita; la garanzia di pari opportunità formative a tutti; il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni; la valorizzazione delle diversità attraverso la personalizzazione dei percorsi.

Le novità più significative della Riforma sono da ricondursi su alcune opportunità offerte e garantite dalla legge per promuovere la centralità della persona-alunno nel raggiungimento del successo formativo: il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione professionale; la possibilità di anticipare l'ingresso sia nella scuola della infanzia che in quella primaria; la personalizzazione dei percorsi formativi.

vi; il portfolio; l'introduzione del docente tutor. La Legge 53/2003 configura la qualità dei docenti, prevedendo una formazione universitaria iniziale con lauree specialistiche e tirocini obbligatori.

Il 19 febbraio 2004 è stato emanato il primo Decreto legislativo attuativo della Riforma, relativo alla "scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione". In particolare viene garantito il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione degli allievi per 12 anni, cioè fino al conseguimento di una qualifica; il mantenimento del tempo pieno scelto liberamente dalle famiglie; l'introduzione dell'educazione alla convivenza civile, dell'informatica e dell'inglese fin dalla scuola primaria; l'insegnamento di una seconda lingua europea dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado; il rafforzamento dell'équipe dei docenti con l'introduzione della figura tutor, per seguire costantemente la crescita e la realizzazione degli alunni; la possibilità per i genitori che lo desiderano di iscrivere anticipatamente i propri figli alla scuola primaria. L'articolazione del monte ore si configura in ore di insegnamento obbligatorie e ore di insegnamento aggiuntivo (obbligatorie per la scuola ma facoltative e gratuite per gli alunni). Viene abolito l'esame di licenza elementare.

Il secondo ciclo d'istruzione presenta una nuova definizione organizzativa, metodologica e didattica del sottosistema dei licei, ma anche degli istituti d'istruzione e formazione professionale di competenza delle Regioni. È confermata la valutazione periodica e annuale che rimane di competenza degli insegnanti, ma riguarda sia gli apprendimenti sia il comportamento; questa valutazione avviene ogni due anni e consente il passaggio alla fase successiva. L'Invalsi misura con verifiche nazionali la qualità complessiva del POF e dei livelli di apprendimento, per monitorare il livello culturale degli studenti. L'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione, anche di quello al termine della scuola secondaria di primo grado, si svolge sia sulle prove organizzate dalle commissioni di esame sia su quelle predisposte e gestite dall'Invalsi.

## 21. LA BUONA SCUOLA

La **Legge 107 del 13 luglio 2015** è formata da 1 articolo e 212 commi.

**Comma 1.** «Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, la presente legge dà piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria.»

### **Commi 1-4**

- Diritto al successo formativo
- Passaggio dal POF al PTOF
- Flessibilità didattica ed organizzativa

**Commi 5-7**

- È istituito l'Organico dell'autonomia
- Le scuole effettuano scelte in base al fabbisogno
- Dispersione scolastica, lotta al bullismo, cittadinanza attiva e democratica, interculturalità solidarietà....
- Nella scelta degli obiettivi si dovrà tener conto delle risultanze delle auto-analisi condotto attraverso il RAV dell'anno precedente

**Commi 8-10**

- L'educazione musicale
- L'uso delle mense scolastiche
- Tecniche del pronto soccorso

**Commi 12-13**

- Le scuole dovranno predisporre il PTOF entro il mese di ottobre dell'anno che precede il triennio di riferimento
- L'USR verifica che i piani delle scuole rispettino i limiti loro assegnati per gli organici dell'autonomia

**Commi 14-15**

- Durata triennale del POF
- Comprende il fabbisogno dei posti comuni, sostegno e potenziamento
- Comprende il fabbisogno del personale ATA
- Indica il fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali
- Incorpora i piani di miglioramento di cui al RAV
- Prevede i percorsi di alternanza scuola lavoro
- Prevede azioni coerenti con il Piano nazionale per la scuola digitale
- Il PTOF è elaborato dal collegio docenti, sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione ed amministrazione definiti dal DS ed è approvato dal CdI

**Comma 16**

- Riguarda la prevenzione delle discriminazioni di genere e ogni forma di violenza su "diversi"
- Attenzione al Gender

**Commi 25-29**

- Il fondo di funzionamento
- Profilo digitale (specifico decreto)
- Il DS promuove iniziative per l'orientamento prevedendo anche finanziamenti esterni

**Commi 30-44**

- Percorsi formativi degli studenti
- Scuola lavoro e territorio

**Commi 45-62**

- Piano nazionale per la scuola digitale
- Innovazione digitale
- Partnership con soggetti esterni ed utilizzo degli spazi della scuola

**Commi 78-94**

- Competenze del DS

**Commi 95-114**

- Piano straordinario di assunzione

**Commi 115-120**

- Periodo di formazione e prova del personale

**Commi 121-123**

- Carta elettronica per la formazione in servizio

**Commi 124-125**

- Obbligo della formazione

**Commi 126-128**

- La premialità

**Comma 129**

- Il comitato di valutazione

**Commi 131-132**

- Durata dei contratti di lavoro

**Commi 133-135**

- Distacco, utilizzazioni ecc.

**Commi 136-144**

- Portale unico
- Finanziamento INVALSI

**Commi 145-150**

- Erogazioni liberali verso le scuole

**Commi 151-152**

- Spese per la frequenza di scuole paritarie
- Misure fiscali, molto modeste, in favore di chi iscrive i figli a scuola paritaria. La detraibilità delle imposte sulle rette fino a 400 € equivale a 76 € di sgravi, a fronte di spese ben più consistenti

**Commi 153-158**

- Scuole innovative

**Commi 159-179**

- Edilizia scolastica

**Commi 180-185**

- Deleghe al Governo

**Commi 186-191**

- Provincia di Bolzano

**Commi 192-198**

- Deroghe

**Commi 199-212**

- Norme finanziarie
- Norme varie

# **PARTE SECONDA**

## **L'Insegnamento della Religione Cattolica**

## 1. FINALITÀ E MOTIVAZIONI CULTURALI E PEDAGOGICHE DELL'IRC

L'IRC è presente nella scuola italiana in virtù del Concordato tra la Santa Sede e lo Stato Italiano. Le finalità di questo insegnamento hanno subito sostanziali modifiche nel passaggio dal primo Concordato del 1929 all'Accordo di Revisione del 1984. Il Concordato del 1929 riprese la formula gentiliana dell'IR come "fondamento e coronamento dell'istruzione" e alla Chiesa venne affidato il compito di definire e gestire tale insegnamento. Si prevedeva che i contenuti dell'insegnamento dovessero essere conformi ai programmi approvati con regio decreto e redatti d'accordo con la Santa Sede. Il Concordato di revisione del 1984 afferma che le ragioni dell'IRC sono esplicitamente dichiarate attraverso il riconoscimento del valore della cultura religiosa in riferimento al patrimonio storico del popolo italiano. Il Protocollo addizionale, che è parte integrante del testo dell'Accordo, precisa altri elementi significativi: l'IRC è impartito da insegnanti ritenuti idonei dall'autorità ecclesiastica e nominati d'intesa con essa, dall'autorità scolastica; i programmi d'insegnamento, i criteri della scelta dei libri di testo e i profili della qualificazione professionale dei docenti sono definiti tra il Ministero dell'Istruzione e la CEI. Il nuovo Concordato, art. 9 comma 2, stabilisce il passaggio dall'obbligo di frequenza, con facoltà di esonero dell'ora di religione, alla scelta di avvalersi o meno di tale insegnamento, legando quest'ultima al rispetto della libertà di coscienza degli alunni e alla responsabilità educativa dei genitori. In entrambi i Concordati si evince la sovranità e l'indipendenza dei due ordinamenti: Stato e Chiesa.

La finalità dell'IRC non è la conversione o la maturazione della personale esperienza di fede degli studenti, essa è costituita invece dalla crescita della persona e del cittadino nell'ambito della cultura religiosa e in particolare di quella cattolica che ha così inciso nella formazione del patrimonio storico della nostra civiltà occidentale, europea e italiana. Agli insegnanti spetta programmare, cioè il compito di individuare la modalità di presentazione dei nuclei tematici come: il problema religioso; Dio nella tradizione ebraico-cristiana; la figura e l'operato di Gesù Cristo; il problema etico; le fonti; il linguaggio. Le mete generali dell'IRC vengono indicate nell'acquisizione di una conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali del cattolicesimo, nell'abilitazione di accostare in maniera corretta la Bibbia e i documenti principali della tradizione cristiana. L'insegnante ha la possibilità di definire e attuare la programmazione in coerenza con le finalità, gli obiettivi e i contenuti indicati (programmi nazionali).

Oggi l'IRC si rivolge agli alunni i cui genitori hanno operato un'esplicita scelta. Gli strumenti didattici non sono dissimili da quelli proposti per le altre discipline e si segue un percorso di insegnamento fondato su un'impostazione didattico-me-

todologica. Quantunque sia religiosità che fede facciamo parte della dimensione educativa globale dell'uomo, nella scuola, intesa come ambiente per l'apprendimento, è l'insegnamento della religione che può promuovere l'accoglienza consapevole di una fede come adesione a un determinato credo religioso. La scuola, quindi, riconosce il diritto educativo di ogni alunno alla cultura religiosa intesa come "la modalità di dare significato intersoggettivo, artistico, simbolico, linguistico, al vivere e all'agire secondo la dimensione della trascendenza". Il dibattito relativo all'opportunità di mantenere l'insegnamento della religione all'interno della scuola pubblica si è svolto nella ricerca di una distinzione tra catechesi e cultura religiosa, superando posizioni estreme per arrivare a una soluzione il più possibile conforme alla natura e alla finalità della scuola, che ha compiti di mediazione culturale al fine di facilitare nell'alunno la lettura dei segni della realtà e la scoperta del loro significato, mentre certo non le è proprio il compito della catechesi, che è comunicazione di contenuti religiosi fatti risuonare in una comunità omogenea per la scelta di fede, per nutrire e irrobustire quella scelta. Infatti, non essendo la scuola di Stato una comunità omogenea per la scelta di fede, può proporre contenuti confessionali, ma non ha finalità confessionali, né spinge all'adesione di una dottrina particolare. Concorre in modo particolare e specifico alla formazione dell'uomo e del cittadino, favorendo lo sviluppo della personalità dell'alunno nella dimensione religiosa, secondo i principi enunciati nell'accordo di revisione del Concordato Lateranense (Legge 121/1985) e nella successiva Intesa tra Autorità Scolastica e CEI (Decreto del Presidente della Repubblica 751/1985).

Tale insegnamento si svolge in conformità alla dottrina della Chiesa e si pone in stretta correlazione con lo sviluppo psicologico culturale e spirituale dell'alunno e con il suo contesto storico e ambientale. L'IRC accetta di condividere le finalità della scuola, come pure accetta il processo pedagogico-didattico della stessa, secondo i diversi ordini e gradi. D'altra parte la scuola riconosce che al conseguimento delle proprie finalità contribuisce in termini costitutivi la disciplina IRC con il suo apporto specifico, non considerando perciò il suo ruolo in termini aggiuntivi e marginali.

### **Il docente di religione**

Anche per l'IRC vale la regola didattica generale che considera importante il coinvolgimento personale di ciascun alunno, la sollecitazione a rilevare i problemi, la preoccupazione di sviluppare le capacità conoscitive, l'ascolto, l'intuizione e la contemplazione. L'IdR si avvale a tal fine delle tecniche e dei sussidi didattici ritenuti utili, tenuto conto delle finalità e delle metodologie proprie della scuola. L'IdR è chiamato a insegnare a studenti inseriti in una precisa realtà; egli è tenuto a modificare percorso a secondo delle esigenze degli alunni, quindi deve tener presente: da un lato ciò che vogliono ottenere dagli alunni, dall'altro deve avere un percorso tracciato. Nella scuola il processo formativo autentico si ottiene attraverso l'insegnamento delle diverse discipline, rispetto dei ritmi e delle capacità di apprendimento degli alunni e necessità di raccordi interdisciplinari. L'IdR viene riconosciuto idoneo (Codice Diritto Canonico canone 804 comma 2e 805) quando è giudicato eccellente per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogiche. In caso contrario si legittima la revoca. La nomina avviene da parte dell'autorità scolastica di intesa

con l'autorità ecclesiastica. Viene affermata la partecipazione dei docenti di Religione negli Organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti.

## 2. L'ATIPICITÀ DELL'IRC

L'IRC **non** “**dipende dalla revisione del Concordato**” come qualcuno dice, ma dallo stesso Concordato del 1929 che così recita all'articolo 36: «L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l'insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d'accordo tra la Santa Sede e lo Stato».

L'Accordo di revisione dello stesso Concordato sancito con legge 121 del 25 marzo 1985 nell'art. 9.2 stabilisce, a mio avviso, una continuità e un orientamento nuovo, quando dice: «La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare nel quadro delle finalità della scuola l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado».

Più che evidente è la continuità con il passato (la sottolineatura della parola continuità è mia), ma è anche da evidenziare il nuovo assetto dell'IRC che viene messo in relazione non con l'istruzione pubblica, bensì con il patrimonio culturale del popolo italiano e sempre in rapporto con le finalità della scuola.

Sono due le sottolineature che vanno bene evidenziate: da una parte per chiarire le caratteristiche di un insegnamento che si inserisce nella formazione culturale dell'alunno e dall'altra per distinguere l'IRC dalla catechesi che ha come finalità di formare il credente.

Il valore culturale del cattolicesimo non significa insegnamento dimezzato o di un generico cattolicesimo che non conosca i suoi aspetti caratteristici e individualizzanti, ma conoscenza precisa nella sua interezza, che comprende fonti, contenuti della fede, aspetti di vita, espressioni di culto e quant'altro è necessario per apprenderlo. Il tutto è volto alle finalità scolastiche della conoscenza di quella specifica cultura italiana, che oggi dovremmo dire europea e occidentale, che non è possibile spiegare e conoscere in tutte le sue forme (letteratura, arte, musica...) senza il cattolicesimo.

Un insegnante che voglia veramente svolgere il suo compito con dignità e rispetto della sua funzione docente e attenzione a quella scelta («nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento» art. 9.2), non deve essere sensibile verso la sua funzione di docente e seguire quei corsi di formazione che la CEI ha già indicato alle diocesi di svolgere?

## 3. L'INTESA TRA ORDINARIO COMPETENTE E AUTORITÀ SCOLASTICA

### L'idoneità

«Gli insegnanti di religione non sono soltanto insegnanti incaricati in via generica e di fatto, ma sono in possesso di una speciale **abilitazione** [...]. Dunque

non semplici incaricati, ma incaricati che sono in possesso di un particolare titolo di abilitazione all'insegnamento religioso».

È la prima e l'unica volta che la parola **abilitazione**, riferita all'insegnante di religione, si trova in un parere del Consiglio di Stato, parere del 4 marzo 1958 a proposito di elettorato attivo e passivo per il consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Infatti con CM n. 301 del 30.11.1974 si afferma che «ai fini della partecipazione alle elezioni dei rappresentati del personale docente, gli insegnanti di religione, stante la particolare natura del loro rapporto di impiego, sono da considerare come incaricati a tempo indeterminato e pertanto possono esercitare l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali di qualsiasi durata».

Come si può notare, per esigenze molto concrete, si stabilisce un'analogia tra l'abilitazione, che si consegue in occasione di un concorso, e l'idoneità all'insegnamento della religione cattolica conferita da un Ordinario diocesano.

Il decreto di idoneità creava l'insegnante di religione, nel senso che era l'unica condizione richiesta dall'autorità scolastica per poter insegnare religione fino all'a.s. 1985/1986.

Solo a partire dall'a.s. 1986/1987 sarà obbligatorio oltre al decreto di idoneità anche il titolo di qualificazione professionale, infatti, per il rilascio del decreto di idoneità da parte dell'Ordinario Diocesano, la delibera n. 41 della CEI prevede espressamente il possesso del titolo di qualificazione professionale da parte dell'aspirante. A questo punto è logico porsi le seguenti domande: l'istituto dell'idoneità perché esiste solo per gli insegnanti di religione? Quali esigenze deve difendere? Per chiarire meglio la risposta a queste domande, mi sembra opportuno richiamare prima la norma. Il Codice di Diritto Canonico impone all'Ordinario diocesano di accertarsi che gli aspiranti all'insegnamento della religione cattolica «siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica» (Can. 804).

Non leggiamo tuttavia ancora la parola idoneità che troviamo per la prima volta nel protocollo addizionale dell'Accordo di revisione del Concordato (Legge 121 del 23.3.1985): «L'insegnamento della religione cattolica [...] è impartito [...] da insegnanti riconosciuti **idonei** dall'autorità ecclesiastica» e al punto 2.5 del DPR n. 751 del 16.12.1985 che afferma: «l'insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di **idoneità** riconosciuta dall'ordinario diocesano e da esso non revocata». A questo punto la risposta alle domande si può formulare in questi termini: l'istituto dell'idoneità permette di realizzare il principio che è la Chiesa il soggetto cui compete l'insegnamento della religione cattolica, per cui si ha effettivamente tale insegnamento solo quando il docente è in particolare rapporto di comunione e di identità con la comunità ecclesiale. L'insegnante di religione cattolica non solo deve insegnare correttamente il contenuto della religione cattolica, ma deve essere coinvolto in questo contenuto. Questa esigenza sta alla base non solo dell'idoneità, ma anche dell'eventuale revoca, perché il canone 805 prevede espressamente che «è diritto dell'Ordinario diocesano del luogo per la propria diocesi di nominare o di approvare gli insegnanti di religione, e parimenti, se lo richiedano motivi di religione o di costumi, di rimuoverli oppure di esigere che siano rimossi».

### **I contenuti dell'IRC**

Per prima cosa chiariamo che il Concordato non pone il cattolicesimo oggetto di conoscenza scolastica come una scelta religiosa della maggioranza degli italiani

e neppure come una porta aperta alla Chiesa Cattolica per la formazione dei credenti. Uno Stato laico non dà giudizi di valore sulla fede che è, e rimane, scelta personale nell'ambito della stessa società, ma, come afferma il Concordato, si chiede che il cattolicesimo venga conosciuto a livello scolastico quale forma religiosa che ha contribuito alla formazione della identità della cultura italiana, della nostra civiltà a livello delle sue espressioni non solo letterarie e artistiche ma anche di vita della comunità.

Pur essendo perfettamente condivisibile l'analisi dell'attuale situazione storica che moltiplica la presenza di altre culture, non faremmo un buon servizio, proprio a quei cittadini di altre civiltà, se non chiarissimo loro e per loro la nostra identità culturale italiana che non può non dirsi cristiana e cattolica, in particolare.

Tutto questo ci porta a una serena analisi dell'identità dell'IRC che deve sganciarsi dalla preoccupazione catechetica che non è finalità della scuola ma della Chiesa che ha e deve avere i suoi luoghi per la formazione alla fede.

L'IRC deve caratterizzarsi sempre maggiormente come fatto culturale e come tale deve essere preciso nei suoi contenuti cattolici.

Non può quindi essere mera conoscenza del fenomeno religioso nelle sue varie espressioni ma deve essere analiticamente attento a tutta la verità di fede professata nel cattolicesimo proprio per arrivare a comprendere quelle espressioni letterarie artistiche e di vita che fanno parte della nostra cultura italiana.

Ciò non significa che io alunno italiano mi chiuda nella mia beata identità, ma che al contrario senta il desiderio di confrontarmi con i valori di culture diverse dalla mia che possono aiutarmi in un sano interscambio e arricchimento personale.

Tale atteggiamento nell'ambito della vita delle comunità ha portato a un'apertura verso l'accoglienza di ortodossi, evangelici e anche musulmani. E anche nella vita delle istituzioni della società civile come nella scuola, ciò comporta un iter di conoscenza della cultura di cristianesimi diversi e anche di altre religioni come l'Islam, che hanno dato origine a civiltà diverse.

Mi preme fare un'altra osservazione sulla preparazione dei docenti che, oltre al fondamento della fenomenologia dei fatti religiosi, deve rifarsi ai contenuti di fede della religione cristiana nella sua identità cattolica. Di conseguenza ha come referente istituzionale la stessa Chiesa cattolica che attraverso le sue istituzioni scolastiche universitarie preparerà i docenti di tale disciplina, non solo attraverso itinerari di studio adatti ma anche verificandone la idoneità all'insegnamento.

Tuttavia voglio venire al nodo problematico della multiculturalità e multireligiosità. Non mi pare che possa essere soltanto un problema da affrontare in sede scolastica anche se in tale sede emerge la presenza di identità religiose diverse che, se vogliamo essere concreti, non fanno problema nelle varie sfaccettature delle confessioni cristiane, ma per la maggior parte, nel confronto tra cristiani e islamici.

È un problema molto vasto che non mi sento di affrontare solo in ambito scolastico ma che coinvolge tutta la società occidentale e in particolare la nostra Europa che nonostante il rifiuto del riconoscimento nella sua Costituzione delle radici cristiane non può comunque prescindere da esse.

Il problema si pone in particolare nel dialogo con le popolazioni di cultura islamica che ormai da alcuni anni reclamano un rapporto diverso con l'Occidente.

Un articolo di «Civiltà Cattolica» suggerisce delle piste di lavoro: «A livello individuale e comunitario, per diventare veramente europei, [i musulmani residenti stabilmente in Europa] non possono assolutizzare la propria cultura di origine,

sia essa araba, africana o asiatica, ma sono chiamati a discernere quanto se ne debbano distaccare, per assumere la cultura europea e farla anche propria. [...] Una nuova identità europea dovrebbe così potersi affermare e, una volta affermata, non dovrebbe cercare di farsi valere o affermare la propria superiorità rispetto agli altri [i non europei], ma piuttosto perché risalti la differenza qualitativa. [...] Va affermato con forza che tutti gli abitanti dell'Europa, di religione musulmana o no, sono tutti chiamati a costruire insieme un ambiente nel quale si possa vivere in un modo più giusto e dunque migliore. [...] Una simile impresa non si realizzerà in un giorno, ma richiederà del tempo» («Civiltà Cattolica», n. 3720).

### **La proposta di nomina**

La legge 186/2003 ha come pietra angolare il Concordato e precisamente il punto 5 del Protocollo addizionale relativo all'articolo 9 che recita così: «L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, **nominati, d'intesa con essa**, dall'autorità scolastica» (cfr. Legge 121 del 25 marzo 1985).

Questo significa che tutte le nomine degli insegnanti di religione devono essere fatte **“d'intesa”**, sia quelle al trenta per cento che quelle al settanta per cento.

Ma che cosa significa essere nominati d'intesa?

Cerchiamo di capirlo insieme. I parametri dell'intesa tra Ordinario diocesano e Autorità scolastica sono **tre**:

1. la fissazione delle ore;
2. l'individuazione dell'insegnante;
3. la scelta della scuola.

Sul primo parametro, la fissazione delle ore, il discorso è andato sempre più affinandosi, nel senso che le regole statali hanno obbligato l'Ordinario diocesano a tendere sempre più verso l'orario cattedra.

Il secondo e il terzo parametro **sono di esclusiva competenza dell'Ordinario** diocesano: cioè è, e sarà, l'Ordinario a **individuare** il docente che **manderà** in una determinata scuola.

Infatti la Circolare Telegrafica n. 158 del 26.4.1996 tra l'altro afferma: «In attuazione al citato articolo 47, comma 7 CCNL, Capi d'istituto nel **segnalare** – entro il 15 giugno di ogni anno – **esigenze orario** ciascuna scuola propria competenza, *at fini* prescritta intesa con Ordinario diocesano, ecc.».

Quindi il primo passo è dell'Autorità scolastica che comunica le ore di religione sia all'Ordinario diocesano che all'USR, ma, dopo il concorso, formulerà d'intesa con l'Ordinario le cattedre d'intesa; successivamente l'Ordinario invia in quella determinata scuola l'insegnante che lui ritiene idoneo.

Ecco perché nelle legge per l'immissione in ruolo **non si parla di graduatorie**, ma di **elenchi**, perché dall'elenco l'Ordinario **individuerà** l'insegnante e **sceglierà** la scuola.

All'Ordinario quindi verrà consegnato solo l'elenco di quegli insegnanti che saranno immessi in ruolo, magari in ordine alfabetico, ma sicuramente senza il punteggio da loro conseguito.

È evidente che se il settanta per cento delle cattedre verrà coperto da insegnanti di ruolo, il restante trenta per cento sarà coperto da insegnanti non di ruolo e

tenendo sempre presente i parametri di cui sopra: cioè l'Ordinario, avuta comunicazione dal Direttore regionale **del numero delle cattedre non di ruolo** corrispondente esattamente al trenta per cento, **individuerà** l'insegnante e **sceghierà** la scuola, ma non più tra i vincitori di concorso bensì tra i docenti che lui ritiene idonei per quelle scuole.

Da quanto fin qui scritto si evince che è l'insegnante che porta con sé il ruolo e non la scuola che dà il ruolo all'insegnante.

In conclusione: sarà l'Ordinario a individuare gli insegnanti e a scegliere le scuole sia nel settanta per cento (ma solo tra quelli inseriti nell'elenco passato dal Direttore regionale) che nel restante trenta per cento.

### **Come avvengono le nomine degli insegnanti di religione cattolica**

1. Il primo passo lo fa la scuola inviando all'Ordinario diocesano competente per territorio il totale delle ore libere e/o disponibili presenti in quella scuola.  
Infatti la Circolare Telegrafica n. 158 del 26.4.1996 – protocollo n. 20962/LM recita così: «In attuazione citato art. 47, comma 7, CCNL, Capi Istituto, nel segnalare – possibilmente entro 15 giugno di ogni anno – esigenze orarie ciascuna scuola propria competenza, *at fini* prescritta intesa con Ordinario diocesano, configureranno, in ambito medesima scuola *et* per quanto possibile, raggruppamenti ore corrispondenti *at* orario d'obbligo previsto, per ciascun tipo scuola, da art. 41 CCNL».
2. Nella proposta di nomina che viene presentata dall'Ordinario diocesano devono essere specificate oltre al nominativo dell'insegnante anche le ore proposte, così come previsto dall'art. 3 della legge n. 824 del 5 giugno 1930 che così recita: «L'insegnamento religioso è impartito secondo i programmi approvati con decreto reale per un'ora settimanale in ogni classe di ciascun istituto. Nelle prime due classi del corso superiore dell'istituto magistrale saranno assegnate due ore».
3. Nella stessa proposta deve essere altresì specificato se il docente proposto è destinatario di altre proposte di nomine.
4. La scuola deve stipulare contratti a tempo determinato di incarico annuale così come prevede l'art. 5 della stessa legge che recita: «L'insegnamento religioso è affidato per incarico, e, normalmente, per non più di 18 ore settimanali, a persone scelte all'inizio dell'anno scolastico dal capo dell'istituto, inteso l'ordinario diocesano».
5. L'incarico è automaticamente confermato per l'anno successivo solo se l'ordinario conferma l'insegnante in quella scuola e per quelle ore.
6. L'incarico annuale termina il 31 agosto e laddove prevedono che la nomina degli insegnanti di religione, su proposta dell'Ordinario diocesano, abbia efficacia annuale, senza alcuna possibilità di essere inseriti nell'organico dei docenti, e con possibilità di revoca *ad libitum* dell'incarico. Così come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 390/1999.  
La legge 186/2003 ha previsto il ruolo per questi insegnanti, così come prevede l'articolo 5 della stessa legge: «Il primo concorso per titoli ed esami, intendendo per titolo anche il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, che sarà bandito dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano

prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni e per un orario complessivamente non inferiore alla metà di quello d'obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3 e 4».

7. È stato espletato solo un concorso riservato.
8. La stessa legge all'art. 6 ha previsto la copertura finanziaria «Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, valutati in 7.418.903 euro per l'anno 2003 ed in 19.289.150 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca».
9. Le prove concorsuali sono state atipiche, cioè non potevano essere i contenuti della disciplina, ma «relativamente alle prove di esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 400, comma 6, del testo unico, che prevedono l'accertamento della preparazione culturale generale e didattica come quadro di riferimento complessivo, e con esclusione dei contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica».
10. Le prove concorsuali sono state svolte dalle Direzioni regionali.
11. Le commissioni hanno formulato una graduatoria.
12. All'Ordinario diocesano sono stati passati i nominativi che risultavano vincitori, ma in ordine alfabetico.  
Ad esempio se alla diocesi di Matera spettavano 5 immissioni in ruolo, il MIUR ha passato all'Ordinario diocesano i nominativi dei vincitori, ma in ordine alfabetico.
13. L'Ordinario diocesano ha scritto accanto a ogni nominativo la scuola dove proponeva l'insegnante.
14. L'insegnante successivamente ha firmato il contratto a tempo indeterminato.
15. La graduatoria non è a esaurimento, perché sono state finanziate solo quelle cattedre da immettere in ruolo con il concorso riservato.
16. In presenza di pensionamenti non si è proceduti allo scorrimento della graduatoria.
17. Si è proceduto allo scorrimento della graduatoria solo in presenza di passaggi di ruolo da parte di insegnanti.

#### **4. APPLICAZIONE DELLA LEGGE 186/2003**

Per prima cosa chiariamo che l'immissione in ruolo degli IdR è naturale conseguenza di una affermazione di principio che è nel Concordato tra la Santa Sede e lo Stato Italiano e che vede nella Religione Cattolica un elemento esigito dal patrimonio culturale della Nazione Italiana.

Con questa norma si superano steccati di stampo laicista e anticlericali con l'accettazione di una realtà così evidente che un qualsiasi straniero avverte percorrendo città e villaggi e dialogando con chi vive nella nostra terra.

La legge recepisce l'istituto della dichiarazione della idoneità all'insegnamento della Religione Cattolica (IRC) da parte della autorità ecclesiastica competente per territorio. Si tratta di un punto irrinunciabile da parte della Chiesa alla quale compete assicurare la professionalità di un insegnamento che deve essere esatto nei contenuti e che non devono essere contraddetti da una forma di vita che sia in dissonanza con questi. È questo punto che fa dell'IRC un insegnamento atipico: l'immissione in ruolo può suscitare dei problemi in caso di revoca della stessa idoneità ed è giusto che la legge preveda come risolverli ed è quanto il ddl fa all'art. 3. Vorremmo assicurare che l'istituto della idoneità non dà alla Chiesa il diritto di trasformare l'insegnamento della religione cattolica in catechesi che è tutt'altra cosa, anche se l'oggetto materiale è lo stesso. La catechesi, non per nostra idea ma come affermato nei documenti della stessa Chiesa Cattolica, è finalizzata a formare una mentalità e ad alimentare una vita di fede, cosa che ognuno vede realizzabile solo in contesto ecclesiale di parrocchia, movimenti e associazioni. Lo Stato ha tutto il dovere di controllare che l'insegnamento resti ancorato a quella che è la sua finalità di conoscenza del messaggio cristiano.

Un altro punto importante da sottolineare è il fatto che la legge 186/2003 ha recepito che l'IdR ha già il suo titolo professionale conseguito attraverso studi di livello e titolo universitario e non chiede quindi la doppia laurea per poter essere immesso in ruolo ma solo un concorso per titoli ed esami che accerti «la preparazione culturale generale in quanto quadro di riferimento complessivo e con esclusione dei contenuti specifici dell'insegnamento» perché tali contenuti sono accertati dal decreto di idoneità dell'Ordinario diocesano.

La legge 186/2003 risponde alle aspettative dei docenti e siamo lieti che siano state recepite in tale quadro e poste nel giusto contesto.

### **I concorsi triennali**

Il comma 2 della legge 186/2003 ha previsto che «i concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale, **con frequenza triennale**, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con possibilità di svolgimento in più sedi decentrate, in relazione al numero dei concorrenti, ai sensi dell'articolo 400, comma 01, del testo unico, e successive modificazioni. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'Ufficio scolastico regionale che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati».

### **I territori diocesani**

Ecco alcuni punti relativi alle competenze territoriali dell'Ordinario diocesano.

1. L'insegnamento della religione cattolica è un insegnamento concordatario.
2. L'art. 9.2 del Concordato stabilisce che la Repubblica Italiana «continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica, nelle scuole pubbliche».
3. Il Protocollo Addizionale al punto 5 in relazione all'art. 9 di revisione del concordato precisa: «L'insegnamento della religione cattolica [...] è impartito [...] da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'Autorità Ecclesiastica, nominati d'intesa con essa, dall'autorità scolastica».
4. Il DPR 751 del 16 dicembre 1985 – confermato dal DPR 202/1990 e 175/2012 – chiarisce chi è l'Autorità Ecclesiastica, infatti al punto 2.5 recita testual-

mente: «L'insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall'Ordinario Diocesano e da esso non revocata».

5. Nell'Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana (DPR 751/1985, DPR 202/1990 e 175/2012) viene sempre indicato l'Ordinario diocesano come competente per il rilascio del decreto di idoneità all'insegnamento della religione cattolica e sempre lo stesso Ordinario diocesano come soggetto in grado di proporre l'insegnante di religione nella stipulazione dell'accordo tra scuola e Ufficio scolastico diocesano.
6. All'art. 3 della Legge 121 del 25 marzo 1985 si precisa che «la circoscrizione della diocesi [...] è liberamente determinata dall'Autorità Ecclesiastica» e la nomina degli Arcivescovi e Vescovi diocesani ha «giurisdizione territoriale» (cfr. Circolare n. 53 del Ministero degli Interni – Direzione Generale degli Affari dei Culti del 3 gennaio 1986).
7. Gli Ordinari diocesani hanno competenze territoriali ben precise e delimitate con accordo tra Conferenza Episcopale Italiana e lo Stato Italiano.
8. Può capitare che un comune sia appartenente a una diocesi diversa da quella in cui ha sede la Dirigenza Scolastica di quel comune.
9. L'autorità scolastica di competenza nominerà come insegnante di religione quella persona che l'Ordinario diocesano di quel comune ha proposto come idoneo e non altri.
10. Ne viene di conseguenza che una nomina di un insegnante di religione cattolica che non tenga conto di queste competenze, e in particolare della territorialità dell'Ordinario diocesano, è contro ogni norma concordataria e perciò contro la legge dello Stato che ha recepito il concordato stesso. Tutta la normativa in merito all'insegnamento della religione cattolica tiene conto di tutti questi passaggi.

### **Terminologia per gli IdR di ruolo**

**Mobilità professionale:** trasferimento ad altro settore formativo

**Mobilità territoriale:** trasferimento sede definitiva

**Utilizzazione:** (stessa diocesi)

Diversa sede scolastica, ma stesso settore formativo

Diversa sede scolastica, diverso settore formativo

Stessa sede scolastica, diverso settore formativo

**Trasferimento:** assegnazione definitiva della sede

**Assegnazione provvisoria:** (diocesi diversa)

Diocesi diversa da dove si è stati immesso in ruolo e vale solo un anno, poi si ritorna nella sede di titolarità. Motivi per poterla chiedere:

#### **Tipo di esigenza**

A) per ricongiungimento al coniuge o al convivente o per ricongiungimento ai figli minori o maggiorenni inabili o handicappati o, in assenza, ai genitori di età superiore ai 65 anni e ai minori o maggiorenni inabili o handicappati affidati

B) per ogni figlio o affidato che non abbia compiuto 6 anni di età

---

C) per ogni figlio o affidato di età superiore ai 6 anni, ma che non abbia superato il 18 anno di età ovvero per ogni figlio o affidato maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro

---

D) per la cura e l'assistenza dei figli o affidati minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto

---

### **Settore formativo:**

Segmento scolastico (scuola dell'infanzia – scuola primaria – scuola secondaria di primo grado – scuola secondaria di secondo grado).

### **Mobilità**

Il comma 1 dell'art. 4 della Legge recita: «Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola limitatamente ai passaggi, per il medesimo insegnamento, da un ciclo ad altro di scuola. Tale mobilità professionale è subordinata all'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 7, relativo al ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio ed all'intesa con il medesimo ordinario».

Questo significa che a differenza di quello che avviene nelle altre discipline, l'insegnante di religione può usufruire della mobilità verticale, ma non di quella orizzontale.

Quindi un insegnante di religione potrà cambiare ciclo scolastico, cioè dalla scuola primaria a quella secondaria o viceversa, sempre se è vincitore di concorso e se è ritenuto idoneo dall'Ordinario diocesano competente per territorio, ma non potrà passare ad altra disciplina.

### **Differenza tra “utilizzo” e “trasferimento”: perché gli IdR non possono essere trasferiti ad altra diocesi senza specifica richiesta dell'interessato**

L'utilizzazione è il passaggio da una scuola a un'altra, nella stessa diocesi.

L'utilizzazione può avvenire d'ufficio e a domanda.

Trasferimento è il passaggio da una diocesi a un'altra.

Il trasferimento può avvenire solo su richiesta scritta dell'insegnante e nei termini previsti dall'Ordinanza ministeriale sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. «Fermo restando che la condizione di soprannumerarietà per gli insegnanti di religione di ruolo è riferita all'organico regionale articolato per diocesi e non alla singola istituzione scolastica, sulla quale detti insegnanti non possono vantare alcuna titolarità, la continuità nella sede di servizio va valutata anche per il personale in questione secondo il punteggio indicato nell'allegato D del CCNI sulla mobilità sottoscritto il 22.2.2011 in analogia con quanto riconosciuto ai docenti titolari di dotazione organica di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado e secondo le indicazioni contenute nelle note 5 e 5 bis riportate in “Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio” del CCNI stesso.

*IL DIRETTORE GENERALE - Luciano Chiappetta».*

## **IdR ed esuberi**

Tutti i docenti in esubero saranno utilizzati, per l'intero anno scolastico, in ambito provinciale (gli IdR in ambito diocesano) sui posti che sarebbero stati destinati al personale a tempo determinato. La norma è descritta nel supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale n. 156 del 6/7/2012 su cui è stato pubblicato il Decreto legge n. 94 del 6 luglio 2012 «*disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica*», per capirci "Spending Review".

L'art. 14 ai commi 17, 18, 19 e 20 testualmente prevede:

«**17.** Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio, è assegnato per la durata dell'anno scolastico un posto nella medesima provincia, con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:

- a) posti rimasti disponibili in altri gradi d'istruzione o altre classi di concorso, anche quando il docente non è in possesso della relativa abilitazione o idoneità all'insegnamento, purché il medesimo possenga titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l'accesso all'insegnamento nello specifico grado d'istruzione o per ciascuna classe di concorso;
- b) posti di sostegno disponibili all'inizio dell'anno scolastico, nei casi in cui il dipendente disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito corso di formazione;
- c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), purché detto personale non trovi diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere;
- d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l'anno scolastico, prioritariamente assegnati al personale della medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso in cui sia stata già disposta la messa a disposizione di detto personale e purché non sia già diversamente utilizzato ai sensi delle precedenti lettere;
- e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere è utilizzato a disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili nella medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere a) e b) anche nel caso ne sia stata già disposta la messa a disposizione.

**18.** Le assegnazioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono effettuate dai dirigenti scolastici sulla base del piano di utilizzo predisposto dagli uffici scolastici regionali ai sensi del comma 20.

**19.** Per la durata dell'utilizzazione il dipendente assegnato ad un posto ai sensi del comma precedente percepisce lo stipendio proprio dell'ordine di scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Nei casi di cui alla lettera e), la differenza è erogata dall'istituto scolastico in cui è prestato il servizio, a valere sulla dotazione finanziaria a tal fine assegnata all'istituto stesso. Negli altri casi, la differenza a favore del dipendente è erogata a mezzo dei ruoli di spesa fissa.

**20.** Gli uffici scolastici regionali predispongono e periodicamente aggiornano un piano di disponibilità ed utilizzo del personale in esubero, che provvedono

a portare a conoscenza delle istituzioni scolastiche interessate, anche al fine di consentire le operazioni di competenza dei dirigenti scolastici».

## 5. GRADUATORIA AD ESAURIMENTO: PERCHÉ NON PUÒ ESSERE APPLICATA AGLI IDR

Prima di parlare di GAE mi sembra opportuno fare un po' di storia per comprendere meglio perché questa è inapplicabile agli IdR.

Con l'immissione in ruolo del terzo contingente si verificò un fatto "atipico": le cattedre da assegnare a ruolo c'erano, ma mancavano gli insegnanti da immettere in ruolo.

Esempio: in Lombardia c'erano centinaia di cattedre libere e disponibili, ma le graduatorie erano tutte esaurite, perché tutti gli insegnanti che avevano partecipato al concorso riservato erano stati **tutti** immessi in ruolo.

La Lombardia però aveva cattedre da assegnare.

Per non perdere le cattedre che per legge dovevano essere assegnate a docenti di religione, si inventò la *spalmatura*: cioè le cattedre che dovevano essere assegnate alla Lombardia vennero date a regioni che "non avevano diritto".

Non avevano diritto perché già complete del 70%.

La spalmatura portò alcune diocesi ad avere non il 70% ma addirittura il 90%. Col passare degli anni le cattedre sono diminuite e i valori del 70% e 30% sono diventati sempre più esigui.

Questo ha portato alcune diocesi ad avere organici che dovevano essere del 70% all'80%, 90% ecc.

Questa situazione ha messo in grave difficoltà molte diocesi perché il 30% diventava sempre più risicato.

Alcune di esse hanno iniziato a non proporre insegnanti del 30% con 15 o 20 anni di servizio; qualche diocesi italiana ha mantenuto gli stessi spezzonisti ma con meno ore. Allo scrivente risulta che ci siano docenti con tre ore settimanali. La situazione è a macchia di leopardo: ci sono molti posti liberi in quelle realtà dove gli insegnanti mancavano già da dieci anni, per esempio la Lombardia e molte realtà dove il 70% e 30% è tenuto a livello regionale, ma non a livello diocesano. E ci sono realtà dove il 70% è stato sfiorato a livello regionale.

Secondo fonti ministeriali i posti disponibili sono circa 3500 per la copertura del 70% dell'organico previsto dalla legge 186/2003 – solo del 70% e non del 100% dei posti liberi e disponibili.

Ricordo che gli IdR sono gli unici insegnanti ad avere due organici: uno al 70% e l'altro al 30%.

Per capirci meglio: il numero di 3500 docenti è la somma di tutti i posti liberi e disponibili in quelle diocesi dove siamo in presenza di posti che dovrebbero essere occupati da insegnanti di ruolo e invece sono occupati da incaricati annuali. Cioè in Lombardia ci sono circa 900 insegnanti incaricati annuali che potrebbero essere di ruolo **solo** con un pubblico concorso.

Questo significa che introducendo la graduatoria permanente la Lombardia non avrà mai nuovi concorsi!

Non solo, ma i 900 posti che spettano alla Lombardia verranno assegnati a quelle diocesi dove non si prevedono nuovi concorsi proprio perché non hanno posti liberi e disponibili nel 70%.

Con la graduatoria permanente noi avremmo più insegnanti di ruolo in quelle diocesi dove non è prevista l'immissione in ruolo e sempre più posti da assegnare di ruolo in quelle diocesi dove servono.

Detto questo chiariamo che la legge 186/2003 per la partecipazione al concorso non prevedeva il decreto di idoneità, ma la certificazione di idoneità. Questo proprio per "obbligare" l'Ordinario diocesano, competente per territorio, a "**difendere**" il suo personale. Questo significa che la GAE non permette la "difesa" del personale, ma la distruzione del 30%.

Gli IdR di ruolo a differenza di tutti gli altri docenti di ruolo non sono titolari di sede e non sono inseriti in nessuna graduatoria.

Ricordo che l'unica graduatoria che si formula ogni anno è solo quella dei soprannumerari, cioè di quegli insegnanti di ruolo che non hanno più le ore per la costituzione della cattedra.

Ecco perché in alcune regioni non vengono formulate le graduatorie per i soprannumerari proprio perché il personale di ruolo non raggiunge il 70%.

Infatti tali docenti senza cattedra, non potendo essere licenziati, perché di ruolo, dovrebbero stare a disposizione.

Quanto poi a una eventuale graduatoria a esaurimento è opportuno tener presente che essa non può essere applicata agli IdR proprio per l'atipicità di tale disciplina.

## 6. IRC E CLASSE DI CONCORSO: PERCHÉ NON CI PUÒ ESSERE UNA CLASSE DI CONCORSO

Il comma 1 dell'art. 4 della legge 186/2003 recita così: «Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola limitatamente ai passaggi, per il medesimo insegnamento, da un ciclo ad altro di scuola. Tale mobilità professionale è subordinata all'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 7, relativo al ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio ed all'intesa con il medesimo ordinario».

Questo comma fu voluto dall'Amministrazione perché alcuni partiti politici, sindacati e Associazioni professionali avevano etichettato lo stato giuridico degli IdR come "Il terzo canale". Cioè non volevano l'immissione in ruolo degli IdR perché questi, con una classe di concorso, potevano transitare dal ruolo di religione ad altre discipline. E il comma di cui sopra lo vieta espressamente.

## 7. IDR E SEDE: PERCHÉ GLI IDR NON POSSONO ESSERE TITOLARI DI SEDE

L'insegnante di religione non è titolare di sede, ma utilizzato su quella sede. Questo significa che se c'è una proposta da parte dell'Ordinario di utilizzarlo su un'altra sede nulla lo vieta.

Ecco la nota del 26 aprile 2011:

**Oggetto: OM 29 dell'8.4.2011 sulla mobilità degli insegnanti di religione cattolica. Chiarimento sul punteggio relativo alla continuità didattica.**

«Facendo seguito alla nota ministeriale prot. n. AOODGPER 3080 dell'8.4.2011

con cui è stata trasmessa l'OM di cui all'oggetto ed in considerazione dei numerosi quesiti pervenuti a questo Ufficio in merito all'attribuzione agli insegnanti di religione cattolica del punteggio relativo alla continuità didattica si rende necessario precisare quanto segue.

A differenza di tutti gli altri insegnanti, l'IdR non ha una titolarità di sede.

Mentre gli altri docenti scelgono la sede e diventano titolari su quella sede, gli IdR, e solo gli IdR, occupano quella sede su designazione dell'Ordinario diocesano d'intesa con l'autorità scolastica.

Questo significa che gli IdR non possono vantare nessuna titolarità su quella sede».

## 8. LA NUOVA INTESA DEL 2012: CHE COSA CAMBIA?

Dal 28 giugno 2012 è stata promulgata, con firma per l'approvazione del Presidente della CEI, Card. Angelo Bagnasco e del Ministro del MIUR, Francesco Profumo, una nuova Intesa per l'insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole pubbliche della Repubblica Italiana.

Non è un fatto nuovo, giacché altre due Intese sono state promulgate il 14 dicembre 1985 e il 13 giugno del 1990, e questo per l'attuazione dell'art. 9, n. 2 dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984 che apporta modifiche al Concordato Lateranense del 1929.

Tralasciando quanto detto a motivazione dell'introduzione dell'insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole dello Stato sia nel Concordato del 1929, che ne parla come *“fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica”*, che nell'Accordo di Revisione dell'85, che riconosce *“il valore della cultura religiosa, come parte del patrimonio storico del popolo italiano”*, si precisa che l'istituto giuridico dell'Intesa è applicazione della legge fondamentale che istituisce la legittimità dell'IRC, intendendo pronunziarsi sulle modalità di applicazione della legge. Queste sono certamente variabili nel tempo e possono riguardare i contenuti della disciplina nonché la metodologia di insegnamento, le procedure di assunzione del personale docente, e inoltre la regolamentazione del diritto di scelta da parte dell'alunno e quant'altro può essere utile a salvaguardare la dignità della disciplina e delle persone del docente e dell'allievo.

L'esperienza di oltre ottanta anni di insegnamento della RC a datare dal Concordato del 1929 ha affinato la sensibilità, ma non ha certo potuto dirimere tutte le questioni che possono sorgere e di fatto sorgono in itinere. Ecco la ragione di una nuova intesa o, se si vuole, di un aggiornamento delle norme in atto.

Questo premesso, veniamo ora a esaminare in dettaglio quello che la nuova Intesa ha ritenuto opportuno modificare, richiamando l'attenzione soprattutto ai punti 2 e 4, certo innovativi rispetto a quanto precedentemente stabilito.

**Nel numero 1 intitolato “Indicazioni didattiche per l'IRC”** si ribadisce il principio della libertà di coscienza dell'allievo nell'espressione della propria fede, ma anche la competenza della Chiesa di verificare la conformità alla dottrina della stessa e il diritto-dovere di approvazione delle indicazioni didattiche da parte degli organi statuali ed ecclesiastici.

È in questo quadro che va messo tanto il diritto di avvalersi dell'IRC da parte dell'allievo, quanto il diritto della Chiesa di vigilare sulla ortodossia di insegnamento del docente e degli strumenti di docenza quali i libri di testo.

**Nel numero 2 “Modalità di organizzazione dell’IRC”** si ribadisce innanzitutto quanto già definito nelle precedenti ordinanze relativamente al diritto di avvalersi dell’IRC.

1. Per prima cosa il principio che la scelta non deve determinare alcuna forma di discriminazione nei riguardi né dell’allievo né della disciplina che deve essere inserita nel quadro orario.
2. La scelta va fatta all’atto dell’iscrizione e la sua validità è per tutto l’anno scolastico e per i successivi anni di corso nei casi in cui l’iscrizione è prevista di ufficio. Qualsiasi revoca va fatta sempre all’atto dell’iscrizione.
3. Le modalità di insegnamento devono tener conto dell’attuale ordinamento scolastico che prevede per le scuole secondarie la conferma delle ore previste dall’attuale ordinamento, la collocazione oraria delle lezioni viene effettuata dal Dirigente scolastico sulla base delle proposte del collegio docenti, secondo il criterio di equilibrata disposizione delle diverse discipline nella giornata e nella settimana. Nella scuola primaria sono assegnate complessivamente due ore di insegnamento della disciplina, mentre nella scuola dell’infanzia sono previste specifiche e autonome attività educative. Nelle scuole dell’infanzia c’è però la possibilità di attuare specifiche e autonome attività educative in ordine all’insegnamento dell’IRC da organizzare nella programmazione educativo-didattica della scuola secondo i moduli attualmente in vigore che prevedono raggruppamenti di più ore in determinati periodi, per un ammontare complessivo di sessanta ore nell’arco dell’anno scolastico.
4. In linea di principio viene ribadito che l’IRC è dato a chi è riconosciuto idoneo dall’OD ed è nominato d’intesa con l’OD dalle competenti autorità scolastiche; si rinvia al numero successivo la determinazione dei titoli di qualificazione professionale.  
Nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie l’insegnamento della RC può essere affidato agli insegnanti della sezione o della classe, riconosciuti idonei dall’OD e che abbiano dichiarato la propria disponibilità, che però può essere revocata all’inizio dell’anno scolastico.

**Il numero 3 dell’Intesa determina i criteri per la scelta dei libri di testo.** Questi devono essere dotati del “*nulla osta*” della CEI e dell’approvazione dell’ordinario competente.

**Il numero 4 è così intitolato: Profili per la qualificazione professionale degli insegnanti di religione.** È questa la parte innovativa di tutta l’Intesa che adegua i profili di qualificazione ai nuovi criteri degli ordinamenti accademici attualmente in vigore perché “il docente di RC deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline” e l’idoneità dichiarata dall’OD deve riconoscere una qualificazione professionale adeguata ai tempi.

Ecco allora i titoli di qualificazione riconosciuti dalla nuova Intesa:

1. titolo accademico in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conseguito presso una facoltà approvata dalla Santa Sede;
2. attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;
3. laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;

4. per sacerdoti, diaconi o religiosi qualificazione riconosciuta dalla CEI a norma del Diritto Canonico can. 804 par. 1 e attestata dall'OD solo per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie;
5. sempre per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria è riconosciuto titolo di qualificazione agli insegnanti di sezione o di classe il possesso di uno specifico master di secondo livello per l'IRC approvato dalla CEI;
6. i titoli di cui sopra sono richiesti a partire dall'anno scolastico 2017/2018.

La regolamentazione del periodo intercorrente dall'anno scolastico 2012/2013 fino all'entrata in vigore dei nuovi titoli riconosciuti per l'IRC costituisce oggetto di normativa ed è notificato nell'ultima parte dell'Intesa.

Nelle scuole di ogni ordine e grado l'insegnamento della RC può essere affidato:

1. a chi è in possesso del "*diploma accademico di Magistero in scienze religiose*" rilasciato entro l'ultima sessione dell'a.a. 2013/2014 da un Istituto;
2. a chi è in possesso di un diploma di scienze religiose rilasciato da un Istituto di Scienze Religiose, solo se l'aspirante è in possesso di una laurea di 2° livello dell'ordinamento universitario italiano.

Nelle scuole dell'infanzia e nella scuola primaria può insegnare:

1. chi è in possesso di un diploma di scienze religiose rilasciato da un ISR entro l'anno 2013/2014;
2. l'insegnante di sezione o di classe che ha impartito l'insegnamento almeno per un anno continuativamente nel quinquennio 2007/2012;
3. coloro che hanno frequentato come alunni nel corso dell'istituto magistrale l'insegnamento della religione cattolica e che abbiano impartito come docenti tale insegnamento continuativamente almeno per un anno nel corso del quinquennio 2007/2012.

Tutte queste situazioni vengono riconosciute valide per l'insegnamento e quindi «sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria gli insegnanti che, riconosciuti idonei dall'OD, sono provvisti dei titoli di cui si diceva precedentemente se hanno prestato servizio continuativo per almeno un anno entro il termine dell'a.s. 2016/2017».

L'Intesa si conclude con il richiamo alla necessaria collaborazione per iniziative di aggiornamento professionale degli insegnanti di RC nell'ambito delle rispettive competenze e disponibilità.

#### INTESA MIUR – CEI 28.06.2012

PROCEDURA DI NOMINA IDR	INFANZIA	PRIMARIA	SECONDARIA
1. SCUOLA: COMUNICA FABBISOGNO ORARIO			
2. ORDINARIO DIOCESANO: PROPONE IDR RICONOSCIUTI IDONEI	x	x	x
3. SCUOLA: NOMINA IDR			

TITOLI	INFANZIA	PRIMARIA	SECONDARIA
BACCALAUREATO, LICENZA, DOTTORATO TE- OLOGIA O DISCIPLINE ECCLESIASTICHE	X	X	X
STUDI TEOLOGICI SEMINARIO MAGGIORE	X	X	X
LAUREA MAGISTRALE SCIENZE RELIGIOSE	X	X	X
SACERDOTI, DIACONI, RELIGIOSI CON QUALI- FICAZIONE ATTESTATA DALL'ORDINARIO	X	X	
TITOLARI DI SEZIONE/CLASSE CON MASTER II LIVELLO PER IRC	X	X	
INSEGNANTI CON DECRETO IDONEITÀ + TITOLI VALIDI ENTRO 31.08.2017 + 1 ANNO INSEGNAMENTO IRC ENTRO 31.08.2017	X	X	X
INSEGNANTI IDONEI SECONDO INTESA 14.12.1985 + 1 ANNO INSEGNAMENTO IRC DAL 2007-2008	X	X	X

**A regime dall'a.s. 2017-2018 (01.09.2017)  
DEROGA FINO ALL'A.S. 2016-2017 (31.08.2017)**

TITOLI	INFANZIA 60 ore/anno	PRIMARIA 2 ore/sett.	SECONDARIA 1 ora/sett.
MAGISTERO SCIENZE RELIGIOSE (ENTRO A.A. 2013-2014)	X	X	X
LAUREA II LIVELLO + DIPLOMA SCIENZE RELIGIOSE (ENTRO A.A. 2013-2014)	X	X	X
DIPLOMA SCIENZE RELIGIOSE (ENTRO A.A. 2013-2014)	X	X	
TITOLARI DI SEZIONE/CLASSE CON 1 ANNO DI IRC NEL PERIODO 2007-2012	X	X	
ISTITUTO MAGISTRALE (CON FREQUENZA IRC) + 1 ANNO DI IRC 2007-2012	X	X	

**9. NATURA DEL RAPPORTO DI LAVORO DOPO LA NUOVA INTESA,  
IN PARTICOLARE PER CHI INSEGNA SENZA TITOLO, MA SU POSTO LIBERO  
E DISPONIBILE**

La Circolare ministeriale n. 182/1991 affermava che «con la nuova Intesa, intervenuta il 13 giugno 1990 fra Autorità Scolastica e Conferenza Episcopale Italiana, si è venuta a creare la casistica dei docenti di religione, designati e nominati per l'insegnamento nelle scuole secondarie statali, che risultano privi del titolo di specializzazione richiesto dalla Intesa a partire dall'anno scolastico 1990/91. Per mancanza del titolo i docenti di cui trattasi sarebbero stati denominati "supplenti temporanei" e in quanto tali, assoggettabili alla disciplina giuridico-economica prevista per tale categoria di personale.

Va, però, tenuto presente che il posto assegnato ad un docente che si trovi nelle descritte condizioni è da considerarsi comunque vacante e per tale uni-

ca motivazione l'assegnazione va considerata come nomina di supplenza a carattere annuale, valida per il periodo 1 settembre – 31 agosto di ogni anno scolastico».

Quindi chi occupava un posto libero e disponibile non poteva essere trattato come supplente temporaneo, ma doveva essere ritenuto un supplente annuale.

La famosa nota Stellacci afferma invece che «per l'assunzione o la conferma in servizio degli insegnanti di religione cattolica l'ordinario diocesano può segnalare all'autorità scolastica, di norma, solo persone in possesso dei prescritti titoli di studio. Tuttavia, per carenza di candidati qualificati, sarà possibile ricorrere a personale ancora privo di detti titoli di studio entro e non oltre l'anno scolastico 2016-2017. In questo ultimo caso, si ricorda che il contratto di lavoro con tali insegnanti deve essere stipulato esclusivamente per supplenza fino al termine delle lezioni e il servizio prestato non può essere valutato e riconosciuto ai fini di una successiva ricostruzione di carriera (si rinvia in merito a quanto a suo tempo precisato con CCMM 43/1992 e 2/2001)».

Questo significa che il MIUR dice esattamente il contrario di quanto detto con la Circolare ministeriale 182/1991.

## 10. I CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO (CCNL)

### **Contratto a tempo determinato: durata, assenze, ferie, permessi**

Il comma 1 e il comma 6 dell'articolo 19 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2007 (CCNL) si occupano delle assenze, dei permessi e delle ferie degli insegnanti di religione cattolica.

Il comma 1 recita testualmente «Al personale di cui all'art. 3, comma 6, del DPR 399/88 si applicano le disposizioni in materia di ferie, permessi e assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato».

Questo significa che per gli insegnanti di religione cattolica che hanno almeno quattro anni di servizio, il titolo di specializzazione previsto dall'Intesa e orario cattedra, cioè 18 ore nella scuola media e 22+2 nella scuola primaria, 25 nell'infanzia, **le assenze per malattia**, i permessi e le ferie vengono individuati dagli articoli compresi dal numero 19 al numero 23 del CCNL, vale a dire come gli insegnanti a tempo indeterminato.

Possiamo così sintetizzare:

18 mesi di assenze per malattia, in un triennio, con trattamento economico **intero** nei primi nove mesi, **ridotto al 90%** nei tre mesi successivi e **ridotto al 50%** per gli altri sei mesi; ulteriori 18 mesi di assenza per particolari malattie gravi.

Per gli insegnanti di religione cattolica che non hanno 18 ore, o non hanno il titolo previsto dall'Intesa, o non hanno quattro anni di anzianità, si occupa il comma 6 che recita testualmente: «Il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, secondo la disciplina di cui all'art. 309 del D.lgs. n. 297 del 1994 **e che non si trovi** nelle condizioni previste dall'art. 3 comma 6 del DPR 399/88, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con la retribuzione calcolata con le modalità di cui al comma 4».

Possiamo così sintetizzare:

9 mesi di assenze per malattia in un triennio, che all'interno di ciascun anno scolastico verranno così retribuiti: il primo mese al 100%, secondo e terzo mese al 50%, "nessuna retribuzione" per il restante semestre.

### **Permessi retribuiti – IdR stabilizzati**

1. Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:
  - partecipazione a concorsi o esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
  - lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi.I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al Dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.
2. Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di direzione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo.
6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3 ter, del Decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi né riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.
7. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.

### **Permessi non retribuiti**

Al personale docente, assunto a tempo determinato, sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi o esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. Sono, inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino a un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall'art. 15, comma 2.

I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

## Cattedre miste

La nota ministeriale n. 14496 del 17 luglio 2007 inviata alle Direzioni regionali afferma: «Con l'occasione si ritiene opportuno ribadire quanto disposto dall'articolo 26 comma 5 del CCNL 24 luglio 2003, nella parte in cui si prevede che nella scuola dell'infanzia l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali: non potranno essere attribuite, in tale ordine di scuola nomine con orario inferiore a tale limite».

Questo significa che l'Insegnante di Religione **di ruolo** della scuola dell'infanzia sarà obbligatoriamente destinatario di un contratto di lavoro a tempo indeterminato di 25 ore settimanali.

Sarà il Dirigente scolastico a utilizzare l'IdR di ruolo per 24 ore settimanali di insegnamento in 16 sezioni e utilizzarlo anche per la restante ora per le necessità scolastiche (accoglienza, mensa, dopo mensa, ecc.)

In caso di composizione di cattedre miste, cioè scuola dell'infanzia e scuola primaria, bisognerà fare attenzione affinché agli IdR destinatari di tali contratti vengano date non meno di 24 ore settimanali e non più di 25 ore settimanali.

Si propone una tabella dei casi previsti.

Ore scuola primaria	Ore programmazione	Ore scuola dell'infanzia	Numero sezioni	Totale ore
2	0	22,30	15	24,30
4	0	21,00	14	25
6	0	18,00	12	24
8	0	16,30	11	24,30
10	0	15	10	25
12	1	12	8	25
14	1	9	6	24
16	1	7,30	5	24,30
18	2	4,30	3	24,30
20	2	3	2	25

## La Legge 104/1992

La Legge 104/1992 è un istituto che si applica tra lavoratore e datore di lavoro. Questo significa che si applica tra Scuola e insegnante e non tra insegnante e Ordinario diocesano.

Ecco un vademecum sulla legge 104/2002.

Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l'a.s. 2011/2012, sottoscritto nell'anno 2011 il giorno 22 del mese di febbraio, in Roma, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale, prevede:

2. *Esclusione dalla graduatoria d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto.*

«I docenti ed il personale A.T.A., con l'esclusione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi, beneficiari delle precedenzae previste per le seguenti categorie:

Punto I) disabilità e gravi motivi di salute; (art. 21 Legge 104/92)

Punto III) personale disabile; (art. 33 comma 6 Legge 104/92)

Punto V) assistenza al coniuge, al figlio, al genitore (da parte del figlio unico in grado di prestare assistenza), al fratello o sorella convivente con l'interessato (nel caso in cui i genitori non possano provvedere all'assistenza del figlio perché totalmente disabile o in caso di scomparsa dei genitori medesimi) in situazione di disabilità; (art 33 comma 5 e 7 Legge 104/92)

Punto VII) personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali; non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (per esempio soppressione della scuola ecc.).

L'esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto V si applica solo se si è titolari in scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell'assistito.

Qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell'assistito, l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico 2011/2012, domanda volontaria di trasferimento per l'intero comune o distretto sub comunale del domicilio dell'assistito o, in assenza di posti richiedibili, per il comune vicinore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili (4).

LEGGE 104 del 5 febbraio 1992

*Art. 21. Precedenza nell'assegnazione di sede*

1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.

*Art. 33*

5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.

## **11. LA SCELTA DELL'IRC E DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE**

Alcune precisazioni sulle iscrizioni da parte di solerti direzioni regionali indicano come va personalizzato il modulo che ogni scuola deve preparare per le iscrizioni appunto.

Negli allegati, si mette sullo stesso piano il modulo per l'avvalenza dell'IRC con la scelta delle attività alternative.

La norma non dice proprio questo, anzi!

La Circolare Ministeriale numero 28 del 10 gennaio 2014, protocollo numero 206, detta, finalmente, regole chiare e precise da seguire.

Infatti leggiamo che «La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione on line. La scelta ha valore per l'intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati.»

Questo significa che all'atto dell'iscrizione la scuola deve consegnare solo il modello se l'alunno si avvale o meno dell'IRC.

Infatti la stessa continua «La scelta specifica di **attività alternative** è operata, all'interno di ciascuna scuola, utilizzando il modello di cui all'allegato C.»

**Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, all'inizio dell'anno scolastico**, in attuazione della programmazione di inizio d'anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione attraverso le seguenti opzioni possibili:

1. attività didattiche e formative;
2. attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
3. libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
4. non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.”

Vorremmo ricordare che

- Lo Stato con sentenza numero 203 ha affermato con chiarezza che «...lo Stato è obbligato in forza dell'accordo con la Santa Sede, ad assicurare l'IRC. Per gli studenti e per le loro famiglie esso è facoltativo: solo l'esercizio del diritto di avvalersene crea l'obbligo scolastico di frequentarlo.»
- Per chi si avvale, l'IRC diventa insegnamento obbligatorio (Cfr. decisione del Consiglio di Stato numero 2749/10)
- Non può per nessun motivo essere sottoposto all'atto dell'iscrizione anche il modello della scelta di una delle attività alternative all'IRC. Infatti ancora una volta la Corte Costituzionale ha affermato con chiarezza «che dinanzi alla proposta dello stato alla comunità dei cittadini di far impartire nelle proprie scuole l'IRC, l'alternativa è tra un sì e un no, tra una scelta positiva e una negativa: di avvalersi o non avvalersi». (Cfr. sentenza della Corte Costituzionale numero 13 dell'11 gennaio 1991).
- È illegittimo consegnare al momento dell'iscrizione anche il modello delle opzioni alternative all'IRC, perché non possono essere resi «**equivalenti e alternativi l'IRC ed altro impegno scolastico, per non condizionare dall'esterno della coscienza individuale l'esercizio di una libertà costituzionale, come quella religiosa, coinvolgendo l'interiorità della persona**». (Cfr. sentenza della Corte Costituzionale numero 13 dell'11 gennaio 1991).

### La scelta dell'IRC

1. *Per la scuola dell'Infanzia.* La scelta di avvalersi dell'IRC va fatta ogni anno scolastico.

2. *Per la scuola Primaria e scuola secondaria di primo grado.*

Il T.U. (D. L. n. 297 del 16/04/1994) ha disposto che la scelta dell'IRC da parte dei genitori degli alunni della scuola primaria e della scuola media inferiore avvenga "all'atto dell'iscrizione non d'ufficio", cioè solo all'inizio di ogni ciclo scolastico, avendo poi valore per tutto il ciclo. Occorre quindi firmare e consegnare il modulo per la scelta dell'IRC solo per la iscrizione alla prima elementare e alla prima media, per le altre classi vale già la scelta effettuata.

3. *Per la scuola secondaria di secondo grado.*

«In relazione alla disposizione della precedente circolare n. 363 del 22/12/1994 che prevede l'iscrizione d'ufficio, e non a domanda alle classi non iniziali anche per gli alunni della scuola secondaria superiore, la scelta di cui all'art. 310 - comma 4 - del D.L. 16/04/1994, n. 297 permane salvo diversa espressa volontà come previsto dal punto 2. 1 b) dell'Intesa tra la Conferenza Episcopale Italiana e Ministero della Pubblica Istruzione», questo significa che anche per gli alunni della scuola secondaria superiore la scelta di avvalersi o non avvalersi dell'IRC effettuata dall'avente diritto all'atto dell'iscrizione, si considera confermata d'ufficio per gli anni successivi; il modulo è l'allegato D della CM numero 3 del 5.1.2001. Quindi non è corretta la consegna ogni anno di moduli di scelta e tantomeno la pretesa di riconsegna annuale del modulo compilato.

### I contenuti delle attività alternative

Non esistono programmi precisi per l'attività alternativa emanati dal Ministero, ma è compito di ogni scuola definirli e in modo particolare del collegio dei docenti se trattasi di scuola media di primo e secondo grado, o dei consigli di interclasse se trattasi di scuole elementare.

Proprio perché i contenuti non sono prescrittivi, il Ministero ha suggerito alcune indicazioni con le seguenti Circolari:

- Circolare ministeriale numero 128 del 3.5.1986 avente per oggetto: "IRC e attività alternative nella scuola materna;
- Circolare ministeriale numero 129 del 3.5.1986 avente per oggetto: "IRC e attività alternative nella scuola Elementare;
- Circolare ministeriale numero 130 del 3.5.1986 avente per oggetto: "IRC e attività alternative nella scuola media;
- Circolare ministeriale numero 131 del 3.5.1986 avente per oggetto: "IRC e attività alternative nella scuola superiore.

### Chi programma le attività alternative

Le attività didattiche e formative all'IRC vengono programmate dal Collegio dei docenti per la Scuola Media e la Scuola Superiore, e dai consigli di interclasse per la Scuola Elementare e questo impegno non può essere rifiutato.

Infatti la Circolare Ministeriale numero 302 del 29.10.1986 così recita: «Al riguardo è appena il caso di precisare come la programmazione delle attività per gli alunni che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi dell'insegnamen-

to della religione cattolica, costituendo momento integrante della più generale funzione di programmazione dell'azione educativa attribuita alla competenza dei Collegi dei docenti dall'articolo 4 del DPR numero 416/74, venga a configurarsi con i caratteri di prestazione di un servizio obbligatorio posto a carico dei collegi dei docenti medesimi. Di conseguenza, qualora tale puntuale adempimento non sia stato ancora compiuto dal collegio dei docenti, sarà cura dei Capi d'Istituto intervenire perché subito l'organo collegiale predetto vi provveda, onde rendere possibile l'immediato avvio delle attività in parola.»  
Infine vorrei ricordare che le attività alternative all'IRC «... sono definite ... entro il primo mese dall'inizio della scuola dal Collegio dei docenti ...».

### **Si può proporre, ad esempio, un corso di lingua provenzale?**

I contenuti della attività alternative però non devono risultare discriminanti e non devono appartenere a programmi curricolari, così come afferma la Circolare Ministeriale numero 368 del 20.12.1985 che indirizza verso contenuti a carattere formativo vedi conoscenza dei diritti umani.

Tutto questo in risposta alla situazione giuridica.

Ma vogliamo affrontare la questione sul piano della logica e del significato dell'ora di religione e dell'ora alternativa ad essa.

Non è stato nella logica del legislatore dare figura giuridica ad un insegnamento fondandolo su una scelta di fede. Se così fosse, i credenti cattolici si sentirebbero vincolati a scegliere religione, i credenti in altre confessioni religiose o altre religioni o ancora di più i non credenti invece sceglierebbero di non avvalersi.

La ragione invece è un'altra ed è il caso di ribadirla con forza: la religione cattolica è disciplina che a pieno titolo è inserita nel contesto scolastico perché dà ragione della cultura, dell'arte, della vita stessa e delle espressioni varie della nostra civiltà che è fundamentalmente cristiana che ne pensino quei colleghi che vorrebbero l'ostracismo.

Quanto detto, unicamente per riportare serenità nel dibattito in questione che deve prevedere libera scelta per chi al fatto religioso non fosse minimamente interessato ma preferisce altra cosa da fare nell'ora alternativa alla religione, senza paura se quanto avviene in quell'ora sia allettante.

Sempre però in ossequio al buon senso e tenendo in debito conto che l'insegnamento proposto per l'attività alternativa alletta anche per chi fa religione, perché non prevedere tale disciplina (un corso di lingua provenzale come materia opzionale e quindi accessibile anche a chi si avvale dell'ora di religione.

### **Chi individua il docente delle attività alternative?**

I docenti delle attività alternative vengono individuati dal collegio dei docenti tenendo presente le competenze didattiche e disciplinari così come previsto dalle Circolari Ministeriali sopra indicate.

Vorrei ricordare ancora che le attività alternative all'IRC «... sono definite ... entro il primo mese dall'inizio della scuola dal Collegio dei docenti ...».

Faccio notare inoltre che la Circolare numero 316 del 28 ottobre 1987 chiarisce che i docenti delle attività alternative fanno parte del consiglio di classe e che gli stessi vengono individuati dal collegio dei docenti tenendo presente le competenze.

La circolare 316/87 stabilisce ancora che i docenti delle attività alternative «debbono essere scelti tra quelli della scuola che non insegnano nella classe o

nelle classi degli alunni interessati alla attività in parola, atteso che così viene assicurato per gli alunni avvalentesi e per quelli non avvalentesi, il rispetto del principio della 'par condicio'».

In conclusione: il Dirigente scolastico è il garante della tutela di tale diritto e ha l'obbligo, unitamente al collegio docenti, di provvedere all'organizzazione delle attività alternative e/o delle scelte praticate dagli studenti all'atto dell'iscrizione, anche relativamente al docente che tale attività deve svolgere.

### **È corretto presentare ai genitori il programma di alternativa?**

Assolutamente no. Si riporta la procedura corretta che dovrebbe essere seguita ogni anno scolastico ai sensi della normativa attualmente vigente:

- Il genitore, o chi per esso, sceglie se avvalersi o meno dell'IRC all'atto dell'iscrizione;
- Tra il primo settembre e l'inizio delle lezioni il Dirigente scolastico convoca il genitore del non avvalentesi e gli chiede cosa sceglie al posto dell'IRC;
- Se il genitore sceglie l'attività alternativa, il Dirigente dovrà obbligatoriamente portare la questione in Collegio docenti ed in questa sede dovrà individuare i contenuti e i docenti della stessa.

La Scuola, quindi, ha l'obbligo solo di assicurare all'alunno l'insegnamento della religione cattolica; ai non avvalentesi, invece, concede la possibilità di seguire attività alternative.

Questo significa che l'individuazione delle attività alternative all'IRC dovrà essere oggetto di delibera del Collegio docenti, annualmente, nel periodo dal primo settembre all'inizio delle lezioni.

Lo stesso Collegio docenti dovrà anche indicare i criteri di scelta del docente all'interno del Collegio o, in mancanza, ricorrere alla nomina di un supplente in possesso dei requisiti richiesti.

### **Si può modificare la scelta durante l'anno?**

Assolutamente no.

La lettera b) del punto 2.1 del DPR numero 751 del 16 dicembre 1985 recita così: «la scelta operata su richiesta dell'autorità scolastica all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica».

E tutte le Circolari ministeriali successive hanno sempre tenuto presente tale norma.

Questo significa che la scelta fatta al momento dell'iscrizione non può essere modificata per nessun motivo durante l'anno.

### **C'è l'obbligo di frequenza per chi ha scelto l'attività alternativa?**

L'attività alternativa sarà parallela all'IRC, cioè mentre la classe svolgerà l'ora di religione, l'alunno che ha chiesto l'attività alternativa, la svolgerà contemporaneamente mentre nella sua classe si svolge religione.

Se l'attività alternativa deve essere svolta in parallelo all'IRC, è evidente che non capiterà necessariamente alla prima o all'ultima ora, perché la sentenza numero 292/1992 della Corte Costituzionale ha chiarito in modo inequivocabile

che collocare l'IRC solo alla prima e/o solo all'ultima non è costituzionale. Se poi l'alunno che ha scelto l'Attività alternativa è obbligato a frequentarla, questo non è scritto da nessuna parte.

### 13. VADEMECUM SULLA VALUTAZIONE

Per fissare alcuni concetti chiave sulla valutazione può essere utile questa serie di quesiti con relative risposte immediate.

**1. L'IdR partecipa alla valutazione periodica e finale?**

Sì, perché è competente del Consiglio di classe.

**2. Si può inserire l'IRC nella scheda di valutazione?**

Sì. Anzi è preferibile farlo, perché è il Collegio dei docenti che stabilisce gli spazi della scheda di valutazione.

**3. Se si discute di un alunno non avvalentesi, l'IdR deve uscire dal Consiglio di classe?**

No. Perché la norma prevede che «Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica». Questo significa che non possono valutare gli altri alunni, ma certamente possono "parlare".

**4. Gli alunni che hanno optato per l'attività alternativa come vanno valutati?**

Con le stesse modalità adottate per l'IRC.

**5. L'IdR partecipa all'assegnazione del voto di condotta?**

Certamente! È componente del Consiglio di classe.

**6. L'IdR può essere sostituito dallo scrutinio perché non dispensabile?**

No. Lo scrutinio viene sicuramente invalidato.

**7. Quando l'IdR può essere sostituito?**

Solo quando è assente giustificato.

**8. Che cosa dice l'Autonomia scolastica a proposito della valutazione?**

All'inizio dell'anno scolastico il collegio dei docenti definisce i criteri di verifica e di valutazione. Ogni Consiglio di classe li fa propri.

**9. Allora esistono delle norme sulla valutazione?**

Sicuramente! E ogni insegnante è tenuto a conoscerle, non solo, ma anche ad applicarle.

**10. E la libertà di insegnamento?**

La libertà di insegnamento con la valutazione non c'entra proprio niente; il docente, ricordo, è un pubblico dipendente e quindi è tenuto a rispettare tutte le norme inerenti la valutazione. La libertà di insegnamento attiene alla metodologia e alla didattica, non alla valutazione.

**11. L'IRC valuta in voti o in aggettivi?**

Al momento ancora in aggettivi, ma nulla vieta di aggiungere, dopo l'aggettivo, la corrispondenza del voto in decimi.

**12. Per valutare bene, devo partire dagli errori?**

Mai! È l'errore più comune che fanno molti docenti. Per valutare si parte sempre dagli elementi positivi.

**13. Capita che per seguire chi sta indietro, non seguo le così dette eccellenze.**

La scuola privilegia l'apprendimento, valorizza le eccellenze e favorisce il processo culturale di tutti.

**14. È obbligato il docente a dire il voto all'alunno in caso di una verifica orale?**

Sicuramente è obbligato.

**15. L'interrogazione può essere registrata dall'alunno?**

La giurisprudenza non è univoca. Però se viene inserita tale possibilità nel Regolamento d'Istituto, sicuramente si potrà fare.

**16. In caso di verifica scritta si può mettere il solo voto numerico?**

No, perché la norma prevede che sia espresso anche un breve giudizio motivato.

**17. Alcuni DS ricordano durante lo scrutinio che il Docente deve disporre di un "congruo numero di interrogazioni"? Ma che cosa significa congruo?**

È il collegio dei docenti che stabilisce il numero minimo d'interrogazioni e di compiti scritti necessari per una valutazione che risponda al criterio di "sufficienti elementi di giudizio".

**18. Allora quali sono i sufficienti elementi di giudizio?**

Secondo la giurisprudenza si parla di tre prove scritte e tre prove orali a quadrimestre.

**19. Possono essere considerate prove anche le esercitazioni fatte a casa?**

Sicuramente!

**20. L'alunno può richiedere copia della sua prova?**

Certamente!

**21. Se l'alunno si dichiara impreparato, si può mettere un voto negativo?**

Alla non interrogazione non può seguire un voto. Se l'insegnante ritiene non credibili i motivi della giustificazione può chiamare l'alunno a conferire e mettere un voto alle risposte sbagliate o a quelle no; in questo modo il Docente ha elementi di giudizio negativo sulla giustificazione.

**22. E se l'alunno si rifiuta di conferire?**

È sanzionabile dal punto di vista del comportamento. In alternativa il docente potrebbe riportare l'espressione "NC".

**23. Se un alunno consegna, nelle prove scritte, il "foglio in bianco"?**

La prova può essere presa in considerazione solo se l'insegnante fa apporre la firma all'alunno dopo che questi ha dichiarato il perché ha consegnato il foglio in bianco.

**24. Quali sono questi elementi di giudizio?**

Sicuramente: conoscenze, competenze e abilità. Nel giudizio bisognerà tener conto anche di impegno, partecipazione, interesse, e della partecipazione al dialogo educativo.

**25. Quali sono i "documenti" di riferimento per la valutazione degli alunni?**

Oltre al registro personale del docente, il registro di classe, il verbale del Consiglio di classe, le prove scritte, ecc.

**26. Il registro, personale e di classe, si può correggere?**

Certamente! Ma non con il correttore, perché deve essere leggibile sia la prima stesura sia la seconda.

**27. Le assenze possono incidere sul giudizio?**

Di norma no. La mancata frequenza delle lezioni "concorre" a determinare carenze nella preparazione e quindi nella valutazione.

**28. E la condotta può incidere sul giudizio negativo?**

Di norma no. Ma a causa di un comportamento scorretto, che ha inciso negativamente sull'apprendimento, la condotta può "concorrere alla negatività".

**29. Il Consiglio di classe ha l'autorità di "cambiare" il voto proposto dal Docente?**  
Sicuramente! Il Consiglio di classe, motivando e scrivendo a verbale, può deliberare diversamente dalla proposta fatta dall'insegnante. Anche il docente che ha proposto il voto può far mettere a verbale il suo dissenso.

**30. Un Docente può riferire all'esterno quanto è stato deciso nel Consiglio di classe?**  
Assolutamente no. Il docente è vincolato al segreto d'ufficio.

**31. Si può svolgere lo scrutinio senza la presenza dell'IdR?**  
No. Il consiglio è organo perfetto solo con la presenza di tutti i componenti.

**32. E se risulta legittimamente assente, può essere sostituito?**  
Certamente! Può essere sostituito da un altro IdR, anche di altra classe e, in mancanza, da altro docente.

**33. Se un IdR, che insegna in più scuole, riceve convocazione contemporanea-mente per più Consigli di classe, che cosa succede?**  
Di norma le scuole devono concordare anticipatamente gli impegni dei docenti "in comune". Se questo non è avvenuto, sarà l'IdR a decidere dove partecipare.

**34. In sede di scrutinio l'IdR può "astenersi"?**  
No.

**35. A chi compete compilare il frontespizio della schede di Religione?**  
Al personale di segreteria.

**36. Se un IdR è individuato come Segretario verbalizzante, può rifiutarsi di svolgere tale compito?**  
No.

**37. Le ore svolte per partecipare agli scrutini, rientrano nelle 40 ore?**  
No.

**38. Se un IdR è in "giornata libera", è obbligato a partecipare ai Consigli di classe?**  
Certamente.

#### **14. DISCIPLINE ECCLESIASTICHE, FACOLTÀ E ISTITUTI ABILITATI A RILASCIARE TITOLI DI STUDIO PER L'IRC NELLE SCUOLE PUBBLICHE**



L'elenco è curato dalla **Conferenza Episcopale Italiana (CEI)** ed è articolato in due parti:

- A. Elenco delle discipline ecclesiastiche che, ai sensi dell'Intesa del 28.06.2012 (art. 4.2.3) tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Conferenza Episcopale Italiana, costituiscono qualificazione professionale per l'insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole pubbliche.
- B. Elenco delle Facoltà Teologiche e degli Istituti Accademici abilitati a rilasciare titoli validi per l'Insegnamento della Religione Cattolica.  
Tale elenco è articolato in tre capi:
  - I. Facoltà Teologiche Italiane;
  - II. Pontificie Università e Istituzioni Accademiche presenti in Roma;
  - III. Altre Istituzioni Accademiche.

In base all'articolo 4.1 della suddetta Intesa, è previsto che l'Insegnamento della Religione Cattolica possa essere affidato a coloro i quali siano in possesso di

qualificazione professionale adeguata, che prevede, oltre ai titoli, anche determinati corsi caratterizzanti l'IRC, e siano riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica.

Qui viene presentata una sintesi dell'elenco. Inquadrando il **QRcode** nella pagina è possibile consultare l'elenco completo.

## **A. ELENCO DELLE DISCIPLINE ECCLESIASTICHE**

Ai sensi dell'Intesa punto 4.2.1., sono titoli validi per l'insegnamento della Religione cattolica nella scuola pubblica:

1. Baccalaureato e licenza in teologia nelle sue varie specializzazioni
2. Attestato di compimento del Corso di Teologia in un seminario maggiore
3. Laurea Magistrale in Scienze Religiose
4. Licenza in Scienze Bibliche o sacra Scrittura
5. Licenza in Scienze dell'educazione con specializzazione in "Educazione e Religione"
6. Laurea Magistrale in Scienze dell'Educazione con specializzazione in "Pedagogia e didattica della Religione" e in "Catechetica e Pastorale giovanile"
7. Licenza in Missiologia

Tali titoli sono conferiti da una Facoltà o Istituto approvati dalla Santa Sede.

## **B. ELENCO DELLE FACOLTÀ E DEGLI ISTITUTI**

### **I FACOLTÀ TEOLOGICHE ITALIANE**

Facoltà Teologica Pugliese  
Largo S. Sabino 1  
70122 Bari

Facoltà Teologica  
dell'Emilia Romagna  
Piazzale Bacchelli, 4  
40136 Bologna

Pontificia Facoltà Teologica  
della Sardegna  
Via E. Sanjust, 13  
09129 Cagliari

Facoltà Teologica  
dell'Italia Centrale  
Viale Ludovico Ariosto, 13  
50139 Firenze

Facoltà Teologica  
dell'Italia Settentrionale  
Piazza Paolo VI, 6  
20121 Milano

Pontificia Facoltà Teologica  
dell'Italia Meridionale  
Viale Colli Aminei, 2  
80131 Napoli

Facoltà Teologica del Triveneto  
Via del Seminario, 7  
35122 Padova

Facoltà Teologica di Sicilia  
"San Giovanni Evangelista"  
Corso Vittorio Emanuele, 463  
90134 Palermo

### **II PONTIFICIE UNIVERSITÀ E ISTITUZIONI ACCADEMICHE PRESENTI IN ROMA**

Pontificia Università  
Gregoriana  
Piazza della Pilotta, 4  
00187 Roma

Pontificia Università  
Lateranense

Piazza San Giovanni  
in Laterano, 4  
00184 Roma

Pontificia Università  
Urbaniana  
Via Urbano VIII, 16  
00120 Città del Vaticano

Pontificia Università  
San Tommaso d'Aquino  
"Angelicum"  
Largo Angelicum, 1  
00184 Roma

Università Pontificia  
Salesiana  
P.zza dell'Ateneo Salesiano, 1  
00139 Roma

Pontificio Ateneo  
"Sant'Anselmo"  
Piazza dei Cavalieri di Malta, 5  
00153 Roma

Pontificia Università  
della Santa Croce  
Piazza di Sant'Apollinare, 49  
00186 Roma

Pontificia Università  
"Antonianum"  
Via Merulana, 124  
00184 Roma

### III ALTRE ISTITUZIONI ACCADEMICHE

Philosophisch-Theologische  
Hochschule Brixen  
Studio Teologico Accademico  
Bressanone  
Seminarplatz, 4 - Piazza  
Seminario, 4  
39042 Brixen/Bressanone

Pontificio Istituto Biblico  
Via della Pilotta, 25  
00187 Roma

Ateneo Pontificio  
"Regina Apostolorum"  
Via degli Aldobrandeschi, 190  
00163 Roma

Pontificia Facoltà Teologica  
"San Bonaventura"  
Via del Serafico, 1  
00142 Roma

Pontificia Facoltà Teologica  
"Teresianum"  
Piazza San Pancrazio, 5/A  
00152 Roma

Pontificia Facoltà Teologica  
"Marianum"  
Viale Trenta Aprile, 6  
00153 Roma

Pontificia Facoltà di Scienze  
dell'Educazione "Auxilium"  
Corso di Laurea Magistrale in  
Scienze dell'Educazione con  
specializzazione  
in "Pedagogia e didattica  
della Religione" e in  
"Catechetica e Pastorale  
giovanile"  
Via Cremolino, 141  
00165 Roma

Istituto Superiore di Scienze  
Religiose "Italo Mancini"  
Piazza Rinascimento, 7  
61029 Urbino

# **PARTE TERZA**

## **Quesiti giuridici**

# 1

## Insegnante di religione e CCNL

1	IdR e educazione civica
<b>DOMANDA ►</b>	Anche gli IdR possono insegnare educazione civica?
<b>RISPOSTA ►</b>	<p>Ti potrebbe essere utile questa mia sintesi.</p> <p>La Legge 92 del 20 agosto 2019. Un monte orario non inferiore a 33 ore. Tre fondamentali assi tematici: 1. lo studio della Costituzione; 2. lo sviluppo sostenibile; 3. la cittadinanza digitale.</p> <p>Dalle linee guida del MIUR: <i>“le Istituzioni scolastiche sono chiamate, pertanto, ad aggiornare i curricula di istituto e l’attività di programmazione didattica... per sviluppare la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità”</i>.</p> <p>Il comma 3 dell’articolo 2, della legge, così recita: <i>“Le istituzioni scolastiche prevedono nel curriculum di istituto l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l’orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti”</i>.</p> <p>L’Educazione civica deve essere inserita, attraverso i consigli di classe, nel curriculum della scuola, e siccome l’IRC è parte integrante del curriculum, in quanto disciplina con pari dignità rispetto alle altre, anch’esso deve essere coinvolto in tale insegnamento, come le altre materie.</p> <p>La nuova Educazione civica mira a stimolare negli alunni il rispetto del bene comune e quello di un umanesimo più integrale, piuttosto che frammentato, in linea con i principi pedagogici della scuola italiana. Questo significa che l’IRC è appieno coinvolto negli stimoli sopracitati, in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l’IRC è una disciplina trasversale;</li> <li>• la dimensione religiosa costituisce l’uomo “integrale”;</li> <li>• l’IRC possiede la caratteristica di attraversare tutti i saperi: la storia l’arte, la letteratura, le scienze, il diritto, l’economia, l’ambiente;</li> <li>• l’IRC stimola la ricerca del “senso esistenziale” ed integrale dell’uomo;</li> <li>• l’Educazione civica deve essere valutata in decimi con voto di consiglio come avviene per il voto di condotta.</li> </ul>
2	In tempo di pandemia
<b>DOMANDA ►</b>	Con l’emergenza da Coronavirus a scuola, che cosa cambia per l’IRC?
<b>RISPOSTA ►</b>	<p>Come recita una nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia del 27 luglio 2020, con oggetto “Emergenza sanitaria e insegnamento della religione cattolica (IRC)”: <i>“Si ricorda che nell’applicazione delle indicazioni del Piano scuola 2020-2021 le varie attività didattiche, diversamente modulate in base alle</i></p>

*scelte delle Istituzioni scolastiche (in presenza, a piccoli gruppi, con diversa articolazione dell'unità di lezione, a distanza per la scuola secondaria di II grado) comprendono anche l'IRC con le stesse procedure e condizioni previste per le altre discipline scolastiche”.*

<b>3</b>	<b>Incarico e maternità</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Qualora una IdR con incarico annuale fosse in periodo di maternità obbligatoria al 1 settembre, quale sorte seguirebbe il suo incarico?
<b>RISPOSTA ►</b>	Per prima cosa chiariamo che l'incarico è annuale e finisce il 31 agosto. Questo significa che è necessario che l'ufficio scuola rinnovi la proposta di nomina per l'anno scolastico successivo. Infatti, la legge vieta di impiegare la donna al lavoro durante l'intero periodo previsto per il congedo di maternità (2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto, ovvero 1 mese prima e 4 mesi dopo il parto).
<b>4</b>	<b>Bastano 13 ore?</b>
<b>DOMANDA ►</b>	È possibile chiedere la ricostruzione di carriera con solo 13 ore settimanali presso un Liceo?
<b>RISPOSTA ►</b>	Sicuramente no. Per avere la ricostruzione di carriera è indispensabile orario pieno alla scuola media o superiore. Perdendo anche solo un'ora, la ricostruzione si blocca e riprende l'anno in cui si è destinatari di orario pieno. Infatti, la Circolare Ministeriale numero 2 del 3 gennaio 2001 tra l'altro recita <i>“Ove vengano a cessare le condizioni che hanno dato luogo al diritto del riconoscimento alla progressione di carriera gli interessati hanno diritto all'attribuzione di aumenti biennali, in ragione del 2,50% della posizione stipendiale iniziale per ogni biennio di servizio”</i> . Questo significa che, nella situazione prospettata, l'IdR resterà nel gradone dove si trovava l'anno scorso e continuerà a prendere gli scatti biennali fino a quando non otterrà di nuovo le 18 ore settimanali.
<b>5</b>	<b>Requisiti per la ricostruzione di carriera</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Può un IdR chiedere la ricostruzione di carriera se insegna con incarico annuale e con laurea magistrale in Scienze Religiose ottenuta nel febbraio 2017?
<b>RISPOSTA ►</b>	Purtroppo, non è possibile fare domanda di ricostruzione. Infatti, avendo conseguito il titolo solo a febbraio 2017, l'IdR ha svolto con il titolo solo il periodo 2017/19. Prima di fare domanda di ricostruzione, dovrà maturare quattro anni di insegnamento con il titolo.  Infatti, i quattro anni devono essere stati svolti tutti con il titolo di qualificazione professionale (Cfr. Circolare Ministeriale numero n.43 del 19/2/1992 - Prot.1299 avente per oggetto <i>“Riconoscibilità ai fini della progressione economica degli incarichi di insegnamento della religione cattolica”</i> ).

<b>6</b>	<b>Insegnante di sostegno e valutazione</b>
<b>DOMANDA ►</b>	L'alunno con problemi, seguito dall'insegnante di sostegno, deve essere valutato dall'IdR oppure dall'insegnante di sostegno?
<b>RISPOSTA ►</b>	<p>La valutazione deve essere fatta da entrambi, ma il voto lo assegna l'IdR.</p> <p><i>“I docenti di sostegno, a norma dell'art. 315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe”, recita l'art. 15/10 dell'O.M. 90/2001.</i></p> <p>Inoltre, <i>“i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”.</i></p>
<b>7</b>	<b>IRC in ospedale</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Durante l'attività scolastica in ospedale è previsto che venga svolto anche IRC? Se sì in che modo?
<b>RISPOSTA ►</b>	Il servizio di scuola in ospedale e a domicilio è assicurato dal MIUR. La scuola in ospedale garantisce, alle bambine e i bambini come alle ragazze e ai ragazzi ricoverati, il diritto a conoscere e ad apprendere in ospedale, nonostante la malattia. Consente la continuità degli studi e permette agli alunni e alle famiglie di continuare a sperare, a credere e a investire sul futuro. Scopo principale delle attività svolte con i degenti in età scolare, che si trovano ricoverati in ospedale, è aiutarli a intraprendere un percorso cognitivo, emotivo e didattico che permetta di mantenere i legami con il proprio ambiente di vita scolastico.
<b>8</b>	<b>Assegnazione ai plessi scolastici</b>
<b>DOMANDA ►</b>	<p>Ho ricevuto il rinnovo dell'incarico annuale con orario cattedra completo in un IC di ***. Le ore mi sono state distribuite sui tre plessi di cui è composto l'Istituto Comprensivo. A un altro collega per la prima volta e per il suo completamento di orario, sono state assegnate dall'Ordinario diocesano 6 ore in uno dei plessi dello stesso mio IC. Dalla segreteria dell'IC, hanno fatto sapere che per garantire la continuità nelle mie classi, le 6 ore assegnate nel plesso stabilito dall'Ufficio della Curia al nuovo collega verranno spostate in un altro plesso.</p> <p>Le chiedo, può il Dirigente scolastico autonomamente impiegare l'insegnante di religione in un plesso diverso da quello stabilito dall'Ordinario diocesano? Esiste una normativa a riguardo?</p>
<b>RISPOSTA ►</b>	Se sulla proposta è stato individuato il plesso, il Dirigente non ha il potere di disattendere la proposta di nomina.
<b>9</b>	<b>Incarico in scuole di diverso ordine</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Sono in possesso del Magistero e della laurea specialistica in scienze religiose e fino a ora ho sempre avuto incarichi annuali nella scuola primaria. Quest'anno mi sono state affidate, sempre come incarico, 16+1 ore alla Primaria e 5 ore alla

	Secondaria di primo grado. So che la cosa è possibile (circolare Iervolino) ma la segreteria non sa che tipologia di contratto applicare. Può gentilmente offrirmi qualche indicazione in merito?
<b>RISPOSTA ►</b>	Deve fare i contratti per ogni tipo di scuola.
<b>10</b>	<b>Non sono riuscito ad avere traccia di una circolare</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Mi permetto di disturbarla in quanto nelle due scuole in cui insegno non sono riuscito ad avere traccia di una circolare di quest'anno relativa all'accorpamento delle classi con pochi studenti. Non essendo però riuscito a trovare il testo della circolare né a scuola né tramite altri colleghi le scrivo per avere da lei lumi e possibilmente il modo di rintracciare questo documento per me molto importante, dato che insegno in una scuola in cui la tendenza è quella di accorpare il più possibile.
<b>RISPOSTA ►</b>	<p>La circolare che cerchi non la troverai mai perché non esiste e non può esistere. Le uniche norme che esistono sono le seguenti.</p> <p>La Circolare ministeriale n. 253 del 13 agosto 1987 tra l'altro afferma <i>“che esercizio diritto scelta avvalersi aut non avvalersi insegnamento religione cattolica non potest costituire criterio per formazioni classi, e, pertanto, debet essere mantenuta unità classe cui appartiene alunno”</i>.</p> <p>Con nota n. 11197 del 13.12.1991 il Ministero della Pubblica Istruzione inviava al Provveditore agli Studi di Pisa le seguenti precisazioni: <i>“Non sembra consentito all'accorpamento a classi parallele, anche nel caso in cui il numero di alunni per classe avvalentesi dell'insegnamento della religione cattolica sia inferiore a 15”</i>.</p>
<b>11</b>	<b>Corsi di aggiornamento e USR</b>
<b>DOMANDA ►</b>	<p>A fronte di appuntamenti formali, informali e iniziative diocesane in ambito educativo, a quali condizioni, modalità e requisiti le presenze degli IdR possono essere computate ai sensi della riforma della “Buona scuola” come formazione permanente e obbligatoria per i docenti (si parla di 125 ore a triennio...mi pare nella Legge 107, mi chiedo se sono misure già in atto o in attesa di regolamenti attuativi).</p> <p>Gradirei verificare se e quando il programma di aggiornamento ratificato dall'Ufficio scuola diocesano possa essere quantificabile in detto monte ore. Analoghe facoltà immagino siano riconosciute agli ISSR, UCIIM e AIMC...</p>
<b>RISPOSTA ►</b>	Tutti i corsi di aggiornamento/formazione diocesani, autorizzati dal MIUR, sono validi ai fini del computo delle ore richieste dalla Legge 107/15.
<b>12</b>	<b>Criteri per attribuire i crediti</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Tra gli adempimenti dei primi collegi docenti c'è quello di decidere i criteri per l'attribuzione del credito, in materia di IRC c'è qualcosa di nuovo o può andar bene la tabella sottostante, già da tempo adottata nella scuola dove insegno quest'anno?

PUNTEGGIO AGGIUNTIVO A QUELLO MINIMO DELLA BANDA		
Frequenza scolastica	inadeguata	0,00
	accettabile	0,10
	adeguata	0,20
Interesse	scarso/modesto	0,00
	sufficiente	0,10
	buono	0,20
Impegno	scarso/modesto	0,00
	sufficiente	0,10
	buono	0,20
IRC o attività alternativa: interesse e profitto	scarso/modesto	0,00
	sufficiente	0,10
	buono	0,20
Partecipazione attività complementari ed integrative	inadeguata	0,00
	accettabile	0,10
	adeguata	0,20
Particolari competenze ed esperienze culturali	0,20	
	0	
Crediti Formativi Esterni	1	

**RISPOSTA ►**

Certamente!

**13**

**Mi ritrovo a fare tante ore di colloqui...**

**DOMANDA ►**

Da qualche tempo a questa parte mi ritrovo a fare tante ore di colloqui per accontentare tutti i genitori che, in qualche modo, vogliono conoscermi o semplicemente sapere come si comporta il/la proprio(a) figlio(a). Oggi ho sentito da una collega d'inglese (che ha più o meno 11 classi come me), che non è tenuta a fare così tante ore di colloquio per le sue classi, che può scegliere le classi alle quali dare l'avviso per i colloqui. Vorrei sapere se anche gli insegnanti di religione hanno questa possibilità e se c'è qualche legge che regola questa situazione.

**RISPOSTA ►**

Tra le attività funzionali all'insegnamento dovute, di cui all'art. 25 comma 2 lettera c del CCNL 2007, rientrano anche i "*rapporti individuali con le famiglie*", che nella scuola di solito si identificano nell'ora settimanale di ricevimento famiglie da parte del singolo docente. Le modalità di gestione dell'ora di ricevimento famiglie sono regolate dai criteri generali stabiliti dal Consiglio d'Istituto e dalle proposte in merito espresse dal collegio docenti. Per questo ogni scuola nella propria autonomia stabilisce l'applicazione di questo obbligo di servizio.

14	<b>Potrò continuare a insegnare?</b>
<b>DOMANDA ►</b>	<p>Possiedo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– maturità magistrale 2000-2001</li> <li>– laurea magistrale in lettere moderne</li> <li>– laureando nella triennale ISSR</li> <li>– sostituzione maternità insegnante IRC dal 16.09.2009 al 15.06.2010</li> <li>– incaricato annuale IRC-scuola primaria dal 1.09.2010</li> </ul> <p>In base alla nuova intesa mi sembra di aver capito che potrò insegnare da incaricato annuale anche dopo il 2016-2017, giusto? Quest'anno posso richiedere la ricostruzione di carriera dato che inizio il quinto anno di incarico annuale?</p>
<b>RISPOSTA ►</b>	<p>Puoi stare tranquillo anche dopo il 2017. Avendo maturato i quattro anni di servizio sicuramente potrai chiedere la ricostruzione di carriera.</p>
15	<b>Per diventare di ruolo</b>
<b>DOMANDA ►</b>	<p>Sono una laureata (laurea specialistica marzo 2011) in scienze linguistiche classe 43/s. Non ho potuto accedere all'ultimo TFA (luglio 2014) perché mi mancano 9 crediti di Letteratura inglese. Ora mi trovo di fronte a un dubbio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Stavo pensando di iscrivermi ai due corsi di letteratura che mi mancano all'università, ma sono titubante perché non so se vale la pena (costi molto alti del TFA).</li> <li>– Inoltre, il TFA è abilitante? Nel senso una volta che sono riuscita ad entrare e lo supero sono definitivamente abilitata e quindi non serve più che io faccia dei concorsi?</li> </ul> <p>Le chiedo cortesemente se può chiarirmi la situazione che mi sembra così intricata e poco chiara.</p>
<b>RISPOSTA ►</b>	<p>Per diventare di ruolo è necessario partecipare e superare un pubblico concorso.</p>
16	<b>Desidero tentare il concorso di Dirigente scolastico</b>
<b>DOMANDA ►</b>	<p>Sono un'insegnante di religione cattolica. Insegno da 4 anni, di cui tre con contratto annuale (premetto di non avere la cattedra completa). Desidero tentare il concorso di Dirigente scolastico. Ho i requisiti? Se no, che cosa devo fare per procurarmeli?</p>
<b>RISPOSTA ►</b>	<p>Penso proprio di no. Bisogna essere di ruolo almeno da 5 anni.</p>
17	<b>Come mai queste differenze tra Diocesi?</b>
<b>DOMANDA ►</b>	<p>Quotidianamente leggo le tue risposte. Mi capita sempre più spesso di leggere che insegnanti senza titolo, anche quest'anno, dopo la Nota Stellacci, hanno avuto il contratto fino al 31 agosto, mentre io sono passato da incaricato annuale a supplente temporaneo, perché giustamente all'epoca ero ancora privo di titolo. Come mai queste differenze tra Diocesi?</p>
<b>RISPOSTA ►</b>	<p>Allo scrivente risulta che in tutta Italia chi non ha il titolo di qualificazione professionale è supplente temporaneo.</p>

<b>18</b>	<b>Potrò partecipare solo al concorso per le primarie?</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Insegno da 10 anni a *** nella scuola primaria, con vecchio titolo di Magistero in scienze religiose (quello di 4 anni). Sul sito della diocesi di *** ho letto questo: per mobilità si intende il passaggio da un settore formativo all'altro (dalle primarie alle secondarie o viceversa). Nella nostra diocesi nessuno può richiederlo, in quanto l'idoneità è stata rilasciata o per le scuole primarie o per quelle secondarie. Ciò vuol dire che potrò partecipare solo al concorso per le primarie e non a entrambi (per primarie e secondarie) perché ho sempre insegnato alle primarie, pur avendo il titolo per tutti i gradi di scuola? Inoltre io sono della *** e potendo un domani avere un trasferimento a ***, anche lì potrò insegnare solo alle elementari pur col Magistero?
<b>RISPOSTA ►</b>	Per partecipare al concorso è indispensabile essere in possesso della certificazione di idoneità e non del decreto. Questo significa che al momento del concorso sarà l'ufficio scuola a certificare per quale tipo di scuola puoi concorrere.
<b>19</b>	<b>Titoli di studio conseguiti e incarico</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Siamo due docenti di IRC (una alla scuola primaria e una alla scuola secondaria di II grado). Abbiamo conseguito nel mese di marzo di quest'anno la laurea magistrale in scienze religiose. Entrambe abbiamo già una laurea statale conseguita precedentemente e insegniamo IRC da alcuni anni. Per quest'anno scolastico 2013/14 la diocesi ha inviato alle scuole una proposta di incarico dal 1° settembre al termine delle lezioni perché non avevamo ancora conseguito il titolo di laurea. Ora ci troviamo in una situazione di "schizofrenia" legislativa: ad alcuni colleghi nella nostra identica situazione con titolo conseguito nel nostro medesimo istituto di scienze religiose e nel medesimo giorno, in servizio in scuole facenti capo a diocesi diverse ma nella stessa provincia, è stato prorogato il contratto al 31 agosto facendo riferimento alla Circolare ministeriale del novembre 2012. L'ufficio scuola della nostra diocesi, interpellato sulla questione, ha risposto che la ragioneria dell'ufficio territoriale della Tesoreria di Stato non ha autorizzato la proroga dei nostri contratti. Perché questa situazione? Perché noi ci troviamo a dover richiedere la disoccupazione e, soprattutto, a non aver il riconoscimento dell'anno in corso per la ricostruzione di carriera, mentre altre persone nella nostra identica situazione hanno già avuto e già firmato la proroga? Che cosa possiamo fare?
<b>RISPOSTA ►</b>	I contratti non possono essere trasformati in corso d'opera. Questo significa che solo dal prossimo anno potete spendere il titolo conseguito. E ricordatevi che l'Italia è lunga.
<b>20</b>	<b>L'Ordinario può cambiare la scuola di titolarità?</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Vorrei sapere se Ufficio scolastico diocesano può cambiare la scuola di titolarità senza il consenso scritto o meno a un docente di ruolo, in altre parole può spostare un docente di ruolo dalla sua scuola di titolarità a un'altra senza consenso? Sapevo che ci voleva una richiesta scritta fatta dal docente stesso.

**RISPOSTA ►**

Ecco la nota del 26 aprile 2011 dove si afferma che l'IdR non ha nessuna sede di titolarità.

Oggetto: OM 29 dell'8.4.2011 sulla mobilità degli insegnanti di religione cattolica.

Chiarimento sul punteggio relativo alla continuità didattica.

Facendo seguito alla nota ministeriale prot. n. AOODGPER 3080 dell'8.4.2011 con cui è stata trasmessa l'OM di cui all'oggetto e in considerazione dei numerosi quesiti pervenuti a questo Ufficio in merito all'attribuzione agli insegnanti di religione cattolica del punteggio relativo alla continuità didattica si rende necessario precisare quanto segue.

Fermo restando che la condizione di soprannumerarietà per gli insegnanti di religione di ruolo è riferita all'organico regionale articolato per diocesi e non alla singola istituzione scolastica, sulla quale detti insegnanti non possono vantare alcuna titolarità, la continuità nella sede di servizio va valutata anche per il personale in questione secondo il punteggio indicato nell'allegato D del CCNI sulla mobilità sottoscritto il 22.2.2011 in analogia con quanto riconosciuto ai docenti titolari di dotazione organica di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado e secondo le indicazioni contenute nelle note 5 e 5 bis riportate in "Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio" del CCNI stesso.

IL DIRETTORE GENERALE

Luciano Chiappetta

**21**

**Certificazione di idoneità**

**DOMANDA ►**

Che differenza c'è tra decreto di idoneità e certificazione di idoneità? E per quale motivo il decreto di idoneità non è sufficiente per partecipare al concorso?

**RISPOSTA ►**

Per la partecipazione al concorso sarà indispensabile la "certificazione di idoneità" e non il decreto di idoneità. È indispensabile la certificazione per dimostrare che l'idoneità non è stata revocata.

**22**

**Le attività nel mese di giugno**

**DOMANDA ►**

Ieri il DS di una scuola media, a scrutini conclusi, ci consegna una circolare dove esige che dal 18 giugno in avanti, per tutto giugno quasi, andiamo la mattina a scuola dalle 9 alle 12 con firma di presenza. Ora io so che, superate le ore funzionali all'insegnamento (art. 29 CCNL), nulla può essere chiesto dai DS a fine anno, a lezioni terminate, se non la partecipazione a esami o attività previste nel collegio di settembre scorso e inserite nel piano annuale delle attività, ma senza superare mai le 40 ore+40 sopra citate. Per cui non è vero che potrei presentare domanda di esonero da codeste attività di giugno, documentando il tutto?

**RISPOSTA ►**

Siccome il calendario scolastico individua la fine delle attività scolastiche al 30 giugno, è possibile che i docenti possano essere impegnati, dal termine delle lezioni al 30 giugno, in attività di programmazione, corsi di recupero, corsi di aggiornamento, revisione del Piano dell'offerta formativa, ecc.

In pratica in tutte quelle attività funzionali all'insegnamento per migliorare l'organizzazione dell'anno scolastico successivo.

Tali attività possono svolgersi se comprese nel piano annuale delle attività del personale docente o se inserite nel Piano dell'offerta formativa.  
 Di norma nei mesi di luglio e agosto il personale docente fruisce dei periodi di ferie per cui potrebbe non essere praticabile alcun impegno di quelli citati.  
 Ti ricordo che tutto il personale del pubblico impiego, al di fuori del periodo di ferie previsto per contratto, presta regolarmente servizio.

<b>23</b>	<b>L'ora di ricevimento</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Insegno in due scuole secondarie di primo grado con 19 ore totali (15+4), a fine anno la preside della scuola in cui ho solo 4 ore mi ha contestato il piano annuale delle attività (presentato a settembre e proporzionato alle ore delle 2 scuole), nonostante abbia svolto più del doppio delle ore sia per i consigli che per i collegi e le udienze. La Dirigente ha detto che dal contratto nazionale di lavoro si vede in modo chiaro che le udienze con i genitori (quelle che si svolgono a dicembre e aprile) sono dovute obbligatoriamente e quindi non imputabili nelle 40 ore di collegi e udienze (così invece io sapevo). Volevo chiederti eventuali riferimenti normativi in merito...
<b>RISPOSTA ►</b>	L'ora di ricevimento individuale è prevista del CCNL tra gli obblighi di servizio. L'insegnante che presta servizio in più scuole dovrebbe mettere a disposizione l'ora di ricevimento in proporzione al numero delle ore prestate nella scuola. Questo significa che se tu insegni in due scuole dovrai fissare un'ora di ricevimento nella prima scuola e non la presterai nella seconda scuola; la settimana successiva la presterai nella seconda scuola e non nella prima. Tutto questo sarà possibile, l'alternanza tra le scuole, se sarà individuato come criterio dal collegio dei docenti tenuto conto dell'alto numero di classi in cui l'insegnante di religione presta servizio.
<b>24</b>	<b>IdR può concorrere per diventare DS?</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Considerando che il Tar della Liguria, il 4 luglio 2012, ha stabilito che i docenti di religione possono diventare presidi delle scuole statali, e che il Tar del Lazio, con la sentenza 5011/2014, ha stabilito che i supplenti possono diventare presidi, la domanda è: ad oggi è plausibile ritenere che ad un prossimo concorso per dirigenti scolastici possano partecipare pure gli insegnanti di religione cattolica, per di più non di ruolo ma con un certo numero di anni di servizio? E in tal caso quanti, cinque, dieci?
<b>RISPOSTA ►</b>	Ci sono già Dirigenti scolastici ex insegnanti di religione. Quanto al resto, aspettiamo il bando.
<b>25</b>	<b>Può far media?</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Sono un incaricato annuale e lavoro come IdR in una scuola secondaria superiore. Da anni, nella nostra scuola il voto di IRC è numerico (da 1 a 10, come per le altre discipline) e appare accanto agli altri voti in pagella. In questo caso, il voto di fine anno di IRC può far media con le altre materie per determinare l'attribuzione dei crediti scolastici nel secondo biennio e nel quinto anno?
<b>RISPOSTA ►</b>	Sicuramente no.

<b>26</b>	<b>IRC e sostegno</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Sono un insegnante IRC. Volevo sottoporle una domanda: l'insegnante di IRC può chiedere la presenza del sostegno nelle sue ore per casi problematici nella classe? Se sì, con quali modalità e tempi lo può richiedere?
<b>RISPOSTA ►</b>	Certamente!
<b>27</b>	<b>Quando devo fare l'iscrizione</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Il mio contratto scade l'8 giugno. La Preside del mio istituto ha deciso di mettere uno degli scrutini il 10 giugno. L'ulteriore contratto deve essere fatto solo per giorno 10 oppure per i giorni 9 e 10 giugno? Quando devo fare l'iscrizione presso L'Ufficio per l'impiego?
<b>RISPOSTA ►</b>	La preside ti farà il contratto per i soli giorni degli scrutini. Solo dopo potrai fare l'iscrizione presso l'ufficio per l'impiego.
<b>28</b>	<b>Corsi serali e IRC</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Si parla di riduzione oraria per Religione Cattolica. Non riesco a comprendere bene il quadro orario nelle tabelle diramate dal Ministero per istruzione adulti corso secondo livello.
<b>RISPOSTA ►</b>	La "riforma" dei serali prevede il taglio del 30% delle ore di insegnamento dei corsi diurni equivalenti, con corrispondente taglio del 30% del personale. A conclusione del ciclo di studi, gli studenti dei serali dovranno comunque sostenere un esame di stato con caratteristiche simili a quello dei corsi diurni. Questa riforma comunque non tocca la scelta dell'ora di religione cattolica.
<b>29</b>	<b>È necessario anche il concorso?</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Le scrivo per avere chiarimenti – per quanto riguarda noi docenti a tempo indeterminato IRC – e la partecipazione alla selezione del prossimo TFA e successivo concorso. Ovviamente per materie diverse dall'IRC! Nel mio caso dovrei partecipare per la classe di concorso 037. Mi chiedo per un eventuale passaggio di ruolo ad altra materia, a noi che abbiamo sostenuto nel 2004 il concorso IRC basterebbe solo l'abilitazione con TFA oppure è necessario anche il concorso? Altra domanda: potrebbe non servire affatto il TFA – essendo già in possesso di una abilitazione nella scuola? Dovendo sostenere pertanto solamente il Concorso annunciato pare per la prossima primavera 2015.
<b>RISPOSTA ►</b>	Il comma 1 della legge 186/2003 recita così: <i>“Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola limitatamente ai passaggi, per il medesimo insegnamento, da un ciclo ad altro di scuola. Tale mobilità professionale è subordinata all'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 7, relativo al ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio ed all'intesa con il medesimo ordinario”</i> .

Questo significa che devi necessariamente superare un eventuale concorso e inserirti in quelle graduatorie.

<b>30</b>	<b>Certificato antipedofilia</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Il DS dell'istituto dove insegno ha emanato una circolare in cui sollecita il corpo docente a non presentare certificato antipedofilia in seguito a norme stabilite. È corretto?
<b>RISPOSTA ►</b>	È stato chiarito che il certificato antipedofilia lo deve presentare <b>solo</b> chi sta per ottenere un lavoro che comporti il contatto con minori in modo diretto e abituale, per esempio gli insegnanti. Solo in questo caso il datore di lavoro, cioè il Dirigente, lo deve richiedere prima che sia stipulato il contratto.
<b>31</b>	<b>Mi hanno proposto di fare il corso PET</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Nella scuola dove ho un incarico annuale, mi hanno proposto di fare il corso PET (15 lezioni di 2 ore a 35 euro) per ottenere la certificazione linguistica perché secondo loro mi sarà utile in caso di concorso. Ora sono a chiederle, visto che il solo fine è quello di ottenere la certificazione (purtroppo credo che si potrà imparare poco inglese), nel caso di concorso IRC mi potrà essere utile?
<b>RISPOSTA ►</b>	Il comma 5 dell'art. 3 della legge 186/2003 recita così: <i>“Relativamente alle prove di esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 400, comma 6, del testo unico, che prevedono l'accertamento della preparazione culturale generale e didattica come quadro di riferimento complessivo, e con esclusione dei contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica”</i> . Il comma 6 dell'art. 400 del testo unico così recita: <i>“Fermo restando quanto previsto per la <b>prova facoltativa</b> di cui al comma 3, ciascuna prova scritta consiste nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali. La prova orale è finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche educative e didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti”</i> . Il comma 3 recita così: <i>“Nel concorso per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare, oltre alle prove di cui al comma 1, i candidati possono sostenere una prova facoltativa, scritta e orale, di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere e della specifica capacità didattica in relazione alle capacità di apprendimento proprie della fascia di età dei discenti. Detta prova è integrata da una valutazione di titoli specifici; ad essa sono ammessi i candidati che abbiano conseguito la votazione di almeno ventotto quarantesimi sia nella prova scritta che nella prova orale”</i> .
<b>32</b>	<b>Ordinario diocesano e formulazione degli elenchi</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Sono una docente di Religione Cattolica della diocesi di ***. Le pongo un quesito. È possibile che il Baccalaureato valga lo stesso punteggio della laurea in scienze religiose, premettendo che nel nostro istituto superiore ISSR, dove è

	<p>annessa la facoltà teologica dell'Italia Meridionale, manca la firma del MIUR (in quanto con processo di Bologna tutti gli istituti si debbono adeguare alla normativa dell'unione)?</p> <p>Continuando, l'ufficio scuola di *** ha chiesto l'aggiornamento delle graduatorie interne, ma la presentazione di titoli e aggiornamenti non viene considerata valida, in quanto il Direttore dell'ufficio dichiara a posteriori con elenchi già pronti che Baccalaureato e laurea in scienze religiose hanno lo stesso punteggio.</p> <p>Non vengono considerati gli aggiornamenti fatti, solo quello di quest'anno e la sottoscritta che ha acquisito un'altra laurea Magistrale non viene presa in considerazione, anzi mi si contesta di avere troppi titoli quindi per loro vale solo il Baccalaureato! Ma le sembra possibile? Le sottolineo che avendo pure il Magistero in scienze religiose (grado accademico) non è stato mai conteggiato perché basta un solo titolo per l'ufficio cioè il Baccalaureato.</p> <p>Allora io le chiedo: come difendersi da tutti questi soprusi? Ho dovuto fare anche ricorso perché mi hanno cambiata di elenco arbitrariamente. Io faccio parte dal 2004 dell'elenco della scuola secondaria di primo grado. In dieci anni ne ho viste, adesso basta... Le chiedo come difendersi da tutto questo.</p>
<p><b>RISPOSTA ►</b></p>	<p>L'ufficio scuola non compila una graduatoria, ma un elenco da dove l'Ordinario attinge i nominativi per poter poi fare proposte di nomina.</p> <p>Non esiste nessuna normativa che obblighi l'Ordinario a formulare gli elenchi in un certo modo, ma è lo stesso Ordinario a definirli tenendo presente il n. 804 del Codice di Diritto Canonico che così recita: <i>“L'Ordinario del luogo si dia premure che coloro, i quali sono deputati come insegnanti della religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica”</i>.</p>
<p><b>33      Requisiti per partecipare al concorso</b></p>	
<p><b>DOMANDA ►</b></p>	<p>Io insegno da 13 anni in due scuole superiori e per lo più ho avuto incarichi annuali. Negli ultimi sei anni, però, compreso quello in corso, ho avuto un tot di ore a incarico annuale e un tot a supplenza fino al 30 giugno, oltrepassando quasi sempre le 18 ore settimanali. Quest'anno, per esempio ho 15 ore a incarico annuale e 8 a supplenza. In questa situazione posso chiedere ugualmente la ricostruzione di carriera?</p> <p>Inoltre una cattedra come la mia potrebbe darmi dei problemi nel momento in cui ci sarà la possibilità di accedere a un eventuale concorso per il ruolo? Sempre nell'ottica di un concorso per il ruolo sarà avvantaggiato chi avrà altri titoli accademici (ho una laurea in lettere) e pubblicazioni?</p>
<p><b>RISPOSTA ►</b></p>	<p>Per prima cosa chiariamo che hai tutti i titoli in regola per poter partecipare a un eventuale concorso.</p> <p>Dopo il superamento del concorso il candidato presenterà tutti i titoli in suo possesso.</p> <p>Quanto alla ricostruzione di carriera la risposta è negativa, nel senso che non potrai chiederla perché devi essere destinatario di un contratto di incarico annuale per 18 ore settimanali.</p>

34	La firma del contratto di lavoro
<b>DOMANDA ►</b>	Sono un docente incaricato annuale da quattro anni con 24/24 ore: il mio contratto è formato da 17 ore di incarico + 7 ore lasciate libere da un part time. Nei tre anni scorsi non ho mai avuto problemi con lo stipendio, mentre questo settembre e ottobre sono stato pagato solo per le 17 ore. Le segreteria dice che la ragioneria intanto paga le 17 ore perché sono sicure e le altre le pagherà successivamente. Ho chiesto alla segreteria di informare la ragioneria che il mio contratto è di 24 ore, ma non risulta avvenuta nessuna comunicazione. Il problema è anche il fatto che a tutt'oggi io non abbia ancora firmato il contratto (nonostante la mia nomina sia arrivata a scuola il 6 agosto e io non sia un nuovo docente). Le chiedo: come mi devo muovere? Quelle 7 ore che coprono il part time non sono di supplenza, vero? Sono ore di incarico vero e proprio e quindi il mio contratto è di 24 ore?
<b>RISPOSTA ►</b>	Se non firmi il contratto di lavoro non prenderai lo stipendio. Devi firmare subito il contratto e la scuola lo invierà agli organi competenti.
35	Posso accettare ore di inglese?
<b>DOMANDA ►</b>	Sono una collega di religione cattolica di ruolo, 18 ore nella scuola secondaria di primo grado. Poiché sono abilitata in inglese mi stanno convocando spesso per tre ore annuali. Posso accettarle? Non è per venalità ma solo per acquisire punteggio.
<b>RISPOSTA ►</b>	Essendo tu di ruolo potrai congelare il ruolo di religione e passare almeno per un anno su inglese.
36	Svolgimento delle attività funzionali
<b>DOMANDA ►</b>	Sono una docente con una cattedra di 21 ore, su due paesi diversi, entrambe distanti dal paese dove abita uno 40 km, l'altro 70 km, tra loro distanti 90 km. Vorrei sapere se è possibile svolgere le attività funzionali pomeridiane solo dove ci si trova nella sede di servizio di mattina, oppure è necessario raggiungere spesso l'altra sede per le attività funzionali? Esiste un limite di distanza nell'assegnazione delle cattedre? Esiste una normativa in merito? Che cosa mi consiglia in questa situazione che mi procura spesso dispendio di energie ed economiche?
<b>RISPOSTA ►</b>	Le attività funzionali le dovrai dividere in base al numero delle ore di insegnamento, questo dice la norma. Io chiederei ai dirigenti di organizzare le attività funzionali tenendo presente anche il tuo orario.
37	Limite alle giornate di sciopero?
<b>DOMANDA ►</b>	Le scrivo per sapere se il contratto degli insegnanti prevede un limite alle giornate di sciopero che si possono effettuare e se ci sono delle circolari su questo argomento.
<b>RISPOSTA ►</b>	Assolutamente no. Per lo sciopero non esiste nessun limite in tal senso.

<b>38</b>	<b>TFA di sostegno</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Sono un docente che sta facendo il TFA di sostegno per la scuola secondaria di primo grado. Volevo chiederle al momento dell'inserimento in graduatoria del titolo, lo stesso può essere spendibile solo per il primo grado o è valido anche per il secondo grado?
<b>RISPOSTA ►</b>	I titoli che conseguirai li potrai spendere solo nel primo ciclo scolastico. Nel secondo ciclo infatti tale insegnamento prevede un'articolazione differenziata a secondo del tipo di handicap.
<b>39</b>	<b>Se frequento un corso di perfezionamento...</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Inserita nelle graduatorie III fascia scuola superiore, per gli insegnamenti A047 e A048, accesso tramite laurea vecchio ordinamento scienze statistiche ed economiche. La mia domanda è la seguente: se frequento un corso di perfezionamento con 60 crediti formativi, Lo studio delle scienze naturali, posso accreditarmi nella A059? E in ogni caso cosa fare per passare alla A059, senza dover prendere una ulteriore laurea? Esiste un percorso possibile?
<b>RISPOSTA ►</b>	Per il passaggio da una classe di concorso a un'altra occorre superare un esame di abilitazione. Questo significa che eventuali crediti per la frequenza dei corsi di formazione potrebbero essere valutati esclusivamente alla formazione della graduatoria corrispondente all'insegnamento per cui si è abilitati.
<b>40</b>	<b>Nell'ipotesi che chiedessi un part time...</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Sono un'insegnante di RC in ruolo dal 2005. Nell'ipotesi che chiedessi un part time per un totale di 20 ore (18+2) poi potrei accettare una supplenza di ulteriori 4 ore di inglese?
<b>RISPOSTA ►</b>	Mi pare proprio di no. I commi numero 1 e 2 dell'art. 4 dell'Ordinanza ministeriale n. 446/97 recitano così: <i>"Ai sensi dell'art. 1, comma 58, della legge n. 662/96 l'attività lavorativa subordinata, prestata in aggiunta a quella intercorrente con l'amministrazione scolastica, non può, in alcun caso, essere costituita con altra amministrazione pubblica. Lo svolgimento di attività di lavoro subordinato o comunque di altra attività non ammessa per il personale a tempo pieno comporta, ai sensi dell'art. 1, comma 56, della legge n. 662/96, che il relativo rapporto a tempo parziale non può venir costituito con orario superiore al 50% di quello previsto per l'analogo personale a tempo pieno"</i> .
<b>41</b>	<b>Concorso e punteggio</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Qualche tempo fa scrisse che il concorso si sarebbe svolto solo nelle diocesi sottodimensionate. C'è un modo per scoprire e capire quali esse siano? Inoltre... per il punteggio, come anni di servizio verranno presi in considerazione solo quelli su supplenze annuali o anche quelli su supplenze brevi?

**RISPOSTA ►** Circa la prima domanda, sarà il MEF a stabilire dove si svolgerà il concorso, dopo che il MIUR avrà fatto richiesta, perché questo Ministero “conosce” i numeri reali. Quanto poi alla validità degli anni, per il punteggio dovrebbe essere utili tutti quelli svolti con il titolo.

**42**

### **Sentenza della Corte europea**

**DOMANDA ►** Sono un insegnante di Religione al 4° anno di incarico annuale. Ho appena letto della sentenza della Corte europea, ma non mi è chiaro se questa riguarda anche noi visto che abbiamo un regime concordatario.

**RISPOSTA ►** L’Insegnamento della religione cattolica è l’unica disciplina che ha due organici: il 70% e il 30%. Cioè solo il 70% delle cattedre diocesane deve essere di ruolo. Il 30% deve essere affidato agli incaricati annuali. on solo. L’IRC è una disciplina concordataria, cioè ha delle atipicità che le altre discipline non hanno. Io sarei molto molto cauto.

**43**

### **Se non sbaglio è la prima volta che leggo questa clausola**

**DOMANDA ►** Il mio nuovo contratto (incarico annuale) presso una nuova scuola superiore di secondo grado quest’anno ha inclusa una strana frase: dopo la decorrenza 1/09/2012 - 31/08/13 recita “salva la risoluzione automatica del rapporto senza preavviso in caso di mancata maturazione del diritto alla retribuzione durante i mesi estivi”. Se non sbaglio è la prima volta che leggo questa clausola nel contratto, che cosa significa?

**RISPOSTA ►** Evidentemente la scuola ha usato come facsimile il Modello A – 3 che è per il personale educativo supplente annuale (cfr. Circolare ministeriale n. 399 del 29 settembre 1998).

**44**

### **IRC corsi serali**

**DOMANDA ►** A seguito della Circolare ministeriale n. 36 del 10 aprile sugli organici dei nuovi corsi serali, quasi sicuramente l’ora di religione non sarà più compresa nell’organico dei corsi serali della scuola secondaria superiore per la riduzione del monte ore. Puoi darmi ulteriori chiarimenti?

**RISPOSTA ►** Non è così. La disciplina religione cattolica entra anche nell’orario dei corsi serali. Ecco una nota che lo chiarisce.

Ministero della Pubblica Istruzione  
Dipartimento per l’Istruzione  
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici  
Ufficio V  
Prot. n. 7865

Roma, 24/7/2007

Ufficio scolastico regionale  
per la Campania  
Via S. Giovanni in Corte, 7  
80133 NAPOLI

Oggetto: quesiti sul corso Sirio e l’insegnamento della Religione cattolica.

In riferimento alla nota del prof. \*\*\* relativa all'oggetto, acquisita presso lo scrivente Ufficio in data 5 luglio c.a. e trasmessa per conoscenza anche a codesta Direzione Generale, si comunica che l'insegnamento della Religione/Attività alternative risulta presente nei quadri orario del progetto sperimentale Sirio per tutte le classi degli indirizzi in esso presenti.

Si evidenzia altresì che l'organico del progetto medesimo prevede la presenza di docenti di ruolo a tempo indeterminato.

IL DIRIGENTE

<b>45</b>	<b>Trasferimento</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Sono un IdR di ruolo. La prossima estate mi sposerò e andrò a risiedere in un'altra regione. È mia intenzione chiedere il trasferimento. So che è necessario avere l'idoneità rilasciata dalla diocesi di destinazione. Ho preso i contatti necessari ma ho ricevuto risposte discordanti e che non mi convincono... Innanzitutto, quali documenti devo presentare oltre il titolo di studio per ottenere l'idoneità? È possibile fare domanda di trasferimento in una diocesi limitrofa a quella in cui andrò a risiedere? Se la domanda di trasferimento verrà accettata manterrò il ruolo?
<b>RISPOSTA ►</b>	Affinché tu possa chiedere il trasferimento è necessario che l'Ordinario della diocesi ricevente ti rilasci l'idoneità. È l'Ordinario del luogo che stabilisce le condizioni per il rilascio dell'idoneità in quella diocesi.
<b>46</b>	<b>Il CCNL vale anche per gli IdR?</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Un insegnante di religione in ruolo nella scuola primaria può accettare una supplenza annuale su posto comune sempre nella scuola primaria (naturalmente chiedendo l'aspettativa)? Gli articoli 36 e 59 del CCNL 29/11/2007 (ex art. 33 e 58 CCNL 23/07/2003) prevedono rispettivamente che <i>“il personale docente (n.d.r. a tempo indeterminato) può accettare, nell'ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado di istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità della sede”</i> .
<b>RISPOSTA ►</b>	Confermo. Il CCNL vale anche per gli IdR.
<b>47</b>	<b>Dimissioni dell'IdR</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Sono IdR di ruolo in servizio nella scuola primaria dal 1987 e avrei intenzione di dimettermi dall'insegnamento per motivi personali e familiari. Ho avuto di recente un colloquio con la nostra Dsga, la quale mi ha detto che per quest'anno sono fuori tempo massimo per presentare la domanda, in quanto il decreto prevedeva il termine del 20 dicembre 2017. Mi sono posta alcune domande: 1) Se io volessi chiudere l'anno scolastico il 31 agosto 2018 senza prendere servizio il 1 settembre 2018, andrei incontro a sanzioni particolari? Se sì quali? 2) Quali incartamenti dovrei presentare qualora potessi lasciare l'insegnamento il 31 agosto 2018? Ovviamente previo incontro con la preside per informarla.

**RISPOSTA ►**

Nella nota protocollo numero 15099 del 26 ottobre 2015 dell'Ufficio scolastico regionale dell'Umbria si afferma che la regola generale vuole che il personale della scuola può presentare le dimissioni anche in corso d'anno, ma con decorrenza dal 1 di settembre dell'anno successivo.

La norma citata è il DPR 28/4/1998, numero 3511, articolo 1. In attesa dell'inizio della decorrenza delle dimissioni, il dipendente dovrà prestare regolare servizio.

Tuttavia, afferma la nota dell'USR, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. numero 29 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni, che ha "privatizzato" il rapporto di pubblico impiego, quest'ultimo è regolato dalle norme del codice civile e dalle leggi civili sul lavoro, nonché dalle norme del pubblico impiego solo in quanto non espressamente abrogate e non incompatibili.

Le dimissioni, pertanto, *"costituiscono un negozio unilaterale e recettizio, idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro dal momento in cui vengano a conoscenza del datore di lavoro e dipendente dalla volontà di quest'ultimo di accettarle, sicché non necessitano più, per divenire efficaci, di un provvedimento di accettazione da parte della pubblica amministrazione"*.

In tal senso, però, afferma l'USR, *"nel caso del licenziamento, anche nel caso in cui l'interruzione del rapporto di lavoro derivi dalla volontà del dipendente, è necessario prevedere un termine di preavviso"*.

Le norme prevedono, in particolare, nei casi di provvedimenti di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, che l'amministrazione debba procedere ad emettere il decreto di collocamento a riposo entro sei mesi dal collocamento, quindi entro e non oltre il mese di febbraio.

Questo significa che, se il dipendente entro il mese di febbraio produce all'Amministrazione comunicazione scritta circa la sua volontà a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro entro l'inizio del prossimo anno scolastico, lo stesso rientrerà nei termini del dovuto preavviso e non sarà soggetto a sanzioni. Se invece presenterà domanda oltre tale termine o chiederà di essere dimesso dal servizio prima del termine dell'anno scolastico rientrerà nei casi di mancato preavviso - come nei casi in cui l'Amministrazione procede al collocamento a riposo per dispensa durante l'anno scolastico - e quindi andrà incontro alle inevitabili conseguenze economiche, ed in particolare l'indennità di mancato preavviso ai sensi dell'art. 29 del CCNL 4/08/1995, ripreso dall'art. 21 del CCNL 24/07/2003, che stabilisce l'attribuzione di un numero di mensilità dell'ultimo stipendio, comprensive dell'indennità integrativa speciale, e precisamente: 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni; 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni; 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.

**48****IdR e voto****DOMANDA ►**

Sono un docente di Matematica presso un Istituto tecnico di \*\*\*. Se il voto del docente di IRC fosse determinante per l'ammissione alla classe successiva, questo vale o deve essere scomputato? La norma a tal proposito appare ambigua, con conseguenti varie interpretazioni anche da parte di diversi TAR.

**RISPOSTA ►**

Ecco quello che ho scritto a tal proposito:

È inutile ricordare che la mancata partecipazione dei docenti di religione cattolica alla valutazione degli alunni che si sono avvalsi dell'ora di religione **invalida lo scrutinio**, così come previsto dagli articoli 1, 3 e 31 dell'O.M. n. 80 del 9 marzo 1995 integrata dall'O.M. n. 117 del 22 marzo 1996, che non riporto per mancanza di spazio, dai quali tra l'altro si evince che il Consiglio di classe è perfetto solo con la presenza di tutti gli insegnanti, compreso naturalmente l'insegnante di religione.

In riferimento ad una eventuale votazione in seno al Consiglio di classe, cioè se l'insegnante di religione deve votare o no e se il suo voto sia valido o meno, l'ultimo comma del punto 2.7 del DPR 202 del 23 giugno 1990 con molta chiarezza afferma che *“Nello scrutinio finale (...) il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale”*, quindi vota. Ora cerchiamo di capire se il voto vale o non vale.

Il TAR di Puglia-Lecce con sentenza n. 5 del 5 gennaio 1994, il TAR Sicilia-Catania con ordinanza n. 2307 del 19.9.1995, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia con ordinanza n. 130 del 14.2.1996 e la sentenza numero 1089/99 del TAR Toscana hanno affermato che il voto espresso dall'insegnante di religione vale *“nel senso che il voto del docente di religione, ove determinante, si trasforma in giudizio motivato, ma senza perciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza”*: solo in questo caso, quindi, è necessario che l'insegnante di religione trascriva sul registro dei verbali il suo giudizio in modo articolato.

Se qualche capo d'istituto non si comporta come la norma prevede, è sufficiente che l'insegnante di religione **faccia mettere a verbale** che lui si dissocia dalla decisione adottata dal Consiglio di classe e che quindi impugnerà l'atto del Consiglio di classe per vizio di legittimità.

<b>49</b>	<b>Riscattare la laurea</b>
<b>DOMANDA ►</b>	L'IdR con qualificazione professionale prevista dall'Intesa, come può chiedere il riscatto della laurea?
<b>RISPOSTA ►</b>	<p>Il comma 2 dell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 184 del 30/4/1997 prevede, ai fini pensionistici, <i>“l'ammissione a riscatto dei periodi corrispondenti alla durata dei corsi di studio universitari a seguito dei quali sia stato conseguito il diploma di laurea”</i>. Ai fini, invece, della buonuscita non è ammesso il riscatto in quanto il titolo non è condizione per l'insegnamento dell'IRC. Con la Circolare Ministeriale numero 271 del 7 maggio 1997 il Ministero della Pubblica Istruzione portava a conoscenza di tutti i docenti un Parere del Consiglio di Stato, e precisamente il parere numero 1049/91, a proposito della <i>“riscattabilità dei docenti di religione”</i>. In tale Parere all'ultimo comma leggiamo: <i>“Per quanto concerne la riscattabilità dei rimanenti titoli di studio, la risposta non può essere positiva: l'ordinamento da prendere in considerazione è, a questo riguardo, non quello concordatario, ma quello pensionistico, il quale elenca tassativamente i titoli di studio riscattabili, fra i quali non figurano quelli qui sopra ricordati”</i>. Questo significa che se l'IdR è in possesso di una laurea statale può chiedere il riscatto. Ricordo inoltre che il periodo di riscattabilità può essere solo quello non coperto già da retribuzione, perché lo stesso periodo non può essere coperto da due retribuzioni. Per ricattare la laurea devi presentare domanda sul sito internet dell'Inps</p>
<b>50</b>	<b>IdR e scatti di anzianità</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Come funziona per un IdR il meccanismo degli scatti biennali di anzianità?
<b>RISPOSTA ►</b>	<p>Il punto 2) del comma 1.4 della Circolare Ministeriale n. 595 del 20 settembre 1996 recita <i>“Docenti di religione incaricati nella scuola secondaria i quali, non ricorrendo le condizioni previste dal punto precedente, si applica, ai fini del trattamento economico, il disposto di cui all'articolo 53, comma 5, della Legge 11.7.1980 numero 312, che prevede l'attribuzione di aumenti biennali, pari a 2,50% dello stipendio iniziale spettante, per ogni biennio di servizio prestato”</i>. Rispondendo ad un quesito posto dalla Ragioneria dello Stato di Macerata, la Ragioneria Generale dello Stato – IGOP – ha affermato che gli scatti biennali <i>“a partire dal 1 gennaio 2003 devono essere calcolati sullo stipendio tabellare allegato al CCNL 2003, comprensivo anche dell'indennità integrativa speciale”</i>. Nei contratti precedenti lo stipendio era costituito fondamentalmente da due voci: stipendio e indennità integrativa speciale. Gli ultimi contratti invece hanno accorpato in un'unica voce le due voci che vanno a costituire lo stipendio tabellare. Pertanto, l'incremento biennale del 2,50%, oggi, si applica sullo stipendio tabellare.</p>

<b>51</b>	<b>Distacco dall'insegnamento e pensione</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Il distacco dall'insegnamento (per es. presso una struttura di recupero) ha ripercussioni sulla pensione?
<b>RISPOSTA ►</b>	<p>Normalmente i distacchi dall'insegnamento sono retribuiti, quindi i contributi dovrebbero venire versati.</p> <p>Nel distacco, il lavoratore resta alle dipendenze del proprio datore di lavoro, ma esegue la sua attività presso un altro datore che deve, quindi, pagargli lo stipendio (Cfr. Catania sentenza n. 1113 del 15.03.2017).</p> <p>Infatti, il distacco non modifica il datore di lavoro ma determina solo una modifica temporanea della prestazione lavorativa, che viene resa in favore di un'azienda diversa da quella di appartenenza, finché ce ne sia l'esigenza.</p>
<b>52</b>	<b>TFR e incaricati annuali</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Qual è l'iter del TFR degli insegnanti di RC incaricati annuali?
<b>RISPOSTA ►</b>	<p>La Circolare dell'INPDAP del 1 agosto 2002, numero 30, avente per oggetto "Trattamento di fine rapporto" recita <i>"Il personale docente di religione, titolare di un contratto di lavoro rinnovato annualmente, per la particolarità della posizione giuridica rivestita, se già iscritto ai fini TFS mantiene tale iscrizione. Se il docente è assunto dopo il 31/12/2000 è in regime di TFR"</i>.</p>
<b>53</b>	<b>Aggiornamento titoli</b>
<b>DOMANDA ►</b>	L'aggiornamento dei titoli da presentare all'Ufficio Scuola diocesano influisce sulla graduatoria degli Idr?
<b>RISPOSTA ►</b>	<p>L'Ufficio Scuola diocesano non compila una graduatoria, ma un elenco da dove l'Ordinario attinge i nominativi per poter poi fare proposte di nomina.</p> <p>Non esiste nessuna normativa che obblighi l'Ordinario a formulare gli elenchi in un certo modo, ma è lo stesso Ordinario a definirli tenendo presente il numero 804 del Codice di Diritto Canonico che così recita <i>"l'Ordinario del luogo si dia premure che coloro, i quali sono deputati come insegnanti della religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica"</i>.</p>
<b>54</b>	<b>Elezioni e riposo compensativo</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Sono stata rappresentante di lista nelle ultime consultazioni (referendum): c'è un tempo limite massimo entro cui posso chiedere di fruire dei tre giorni di riposo compensativo? Puoi darmi dei riferimenti normativi?
<b>RISPOSTA ►</b>	<p>Non esiste una norma specifica a cui riferirsi; normalmente il riposo compensativo viene fruito il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di scrutinio, in alternativa si concorda con il Dirigente scolastico. Alcuni riferimenti normativi sono i seguenti: DPR numero 361 del 30.03.1957, articolo 119; Legge n. 53 del 21.03.1990, articolo 11; Legge n. 69 del 29.01.1992, articolo 1; D.lgs. n. 534 del 20.12.1993, articolo 3.</p>

55	IdR e ruoli istituzionali
<b>DOMANDA ►</b>	Sono una docente di religione cattolica. A settembre abbiamo cambiato Dirigente Scolastico e penso non abbia le idee chiare sul ruolo dell'IdR perché ha affermato che l'IdR non può assumere ruoli istituzionali poiché non è un suo dipendente ma lo è della Curia. Io ho precisato che sono una dipendente dello Stato e non della Curia. Ho chiesto un po' in giro se esiste una legge a riguardo ma le risposte sono state ambigue perché alcuni mi hanno detto che svolgere ruoli istituzionali (quali ad es. referente o responsabile di plesso) è a discrezione del Dirigente, altri mi hanno detto che esiste una legge. Può chiarirmi le idee? Se esiste una legge può gentilmente fornirmi gli estremi?
<b>RISPOSTA ►</b>	Penso proprio che il tuo Dirigente scolastico dovrebbe... aggiornarsi. Il comma 3 dell'art. 309 del Testo unico così recita: <i>"I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica"</i> .
56	Abbonamento ad "Avvenire"
<b>DOMANDA ►</b>	È possibile far rientrare il costo dell'abbonamento al giornale "Avvenire" e alla rivista "Famiglia cristiana" quali spese per l'aggiornamento nel bonus docenti?
<b>RISPOSTA ►</b>	Certamente sì.
57	Passare da 18 ore settimanali a 17
<b>DOMANDA ►</b>	Sono docente di religione con ricostruzione di carriera nominata per 18 ore, in 2 istituti. In un istituto si rischia la perdita di una classe precedentemente assegnata dal Provveditorato. Se dovessi scendere a 17 ore cosa accadrebbe alla mia carriera?
<b>RISPOSTA ►</b>	<b>Se hai la ricostruzione di carriera</b> , la situazione è prevista dalla norma; infatti la Circolare ministeriale n. 2 del 3 gennaio 2001 tra l'altro recita: <i>"Ove vengano a cessare le condizioni che hanno dato luogo al diritto del riconoscimento alla progressione di carriera gli interessati hanno diritto all'attribuzione di aumenti biennali, in ragione del 2,50% della posizione stipendiale iniziale per ogni biennio di servizio"</i> . Questo significa che resterai nel gradone dove stavi l'anno scorso e continuerai a prendere gli scatti biennali fino a quando non riavrà le 18 ore settimanali. Il discorso cambia e cambia di parecchio per quanto riguarda le ferie, i permessi e le assenze, perché il comma 1 dell'art. 25 del CCNL 1995 afferma che <i>"Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del DPR n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si applicano le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi"</i> .

Questo significa che solo chi ha 18 ore verrà equiparato, per quanto riguarda le ferie, i permessi e le assenze, al personale a tempo indeterminato; perdendo le 18 ore, perdi tale beneficio.

Per completezza chiarisco meglio la situazione delle ferie, dei permessi e delle assenze degli insegnanti di religione cattolica.

Il comma 1 e il comma 6 dell'art. 25 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) si occupano delle assenze, dei permessi e delle ferie degli insegnanti di religione cattolica.

Il comma 1 recita testualmente: *“Al personale di cui all'art. 3, comma 6, del DPR 399/1988 si applicano le disposizioni in materia di ferie, permessi e assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato”*.

Questo significa che per gli insegnanti di religione cattolica che hanno almeno quattro anni di servizio, il titolo di specializzazione previsto dall'Intesa e orario cattedra, cioè 18 ore nella scuola media e 22+2 nella scuola materna, **le assenze per malattia**, i permessi e le ferie vengono individuati dagli articoli compresi dal numero 19 al numero 23 del CCNL, vale a dire come gli insegnanti a tempo indeterminato.

Possiamo così sintetizzare: 18 mesi di assenze per malattia, in un triennio, con trattamento economico **intero** nei primi nove mesi, **ridotto al 90%** nei tre mesi successivi e **ridotto al 50%** per gli altri sei mesi; ulteriori 18 mesi di assenza per particolari malattie gravi.

**Degli insegnanti di religione cattolica che non hanno 18 ore**, o non hanno il titolo previsto dall'Intesa, o non hanno quattro anni di anzianità, si occupa il comma 6 che recita testualmente *“Il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, secondo la disciplina di cui all'art. 309 del D.lgs. n. 297 del 1994 e che non si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3 comma 6 del DPR 399/88, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con la retribuzione calcolata con le modalità di cui al comma 4”*.

Possiamo così sintetizzare la situazione di un insegnante che non ha orario completo: 9 mesi di assenze per malattia in un triennio, e all'interno di ciascun anno scolastico verranno così retribuiti: il primo mese al 100%, secondo e terzo mese al 50%, “nessuna retribuzione” per il restante semestre.

Quest'ultimo comma, cioè il 6, si estende anche ai supplementi annuali (gli insegnanti di religione senza titolo di qualificazione professionale), a partire dal secondo anno di servizio continuativo.

58

**IRC al pomeriggio?**

**DOMANDA ►**

Insegno RC in un istituto alberghiero; oggi, durante il collegio docenti, il DS informandoci dell'ora in più nelle classi prime (33 settimanali) e non avendo la possibilità di collocarla durante la mattinata, ha proposto di inserire l'ora di RC nel pomeriggio; ogni 15 gg si farebbero quindi 2 ore di Religione pomeridiane nelle classi prime per venire incontro all'utenza che proviene da un bacino ampio e, non avendo mezzi di trasporto in tali ore pomeridiane, è meglio che perda Religione che non fa media ecc. piuttosto che un'altra materia più importante. Questo è stato definito dal DS il male minore e, malgrado gli interventi e le proteste, il collegio ha quasi interamente votato a favore della sua proposta. Non credo che la delibera sia

	valida, né sia corretta la proposta del Preside che ritengo non abbia applicato la legge ma che se ne sia servito in modo arbitrario. Gradirei conoscere il suo parere, mi dia delle indicazioni concrete e legislative da seguire poiché la materia non potrebbe essere seguita dagli alunni delle prime per mancanza di mezzi di trasporto e la risonanza sarebbe estremamente negativa tanto da provocare nel successivo anno scolastico un crollo delle adesioni. Lo Stato dovrebbe garantire tale insegnamento, questa delibera mi sembra invece lesiva e discriminante per la materia e il docente.
<b>RISPOSTA ►</b>	Quello che ha proposto il Dirigente è illegale. Io avviserei oltre all'ufficio scuola diocesano, la CEI e il MIUR.
<b>59</b>	<b>Supplenze annuali senza dover rinunciare al ruolo</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Un insegnante di religione di ruolo, laureato e abilitato (TFA) iscritto nelle graduatorie di istituto, può accettare le supplenze annuali senza dover rinunciare al ruolo?
<b>RISPOSTA ►</b>	Il comma 1 dell'art. 36 del CCNL 2007 recita così: <i>“Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 28, il personale docente può accettare, nell'ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d'istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede”</i> .
<b>60</b>	<b>Supplenza nella stessa scuola</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Chiedo se per un insegnante IRC sia possibile avere in contemporanea in uno stesso anno scolastico spezzoni presso la SS1 e la SS2.
<b>RISPOSTA ►</b>	Per prima cosa chiariamo che nella stessa scuola sicuramente si possono accettare ore eccedenti l'orario cattedra fino a 24 ore settimanali. Il DPR 399/1988 che prevedeva la possibilità di poter insegnare per 24 ore <b>nella stessa scuola</b> non è stato mai caducato. Si possono accettare ore di completamento <b>in altre scuole</b> fino a un massimo di 18 ore settimanali.
<b>61</b>	<b>Requisiti per l'IRC / 1</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Dall'a.s. 2017/18 sarà possibile insegnare anche con il conseguimento della laurea triennale in scienze religiose o occorre necessariamente il conseguimento della specialistica? Quindi aver terminato tutti e 5 gli anni?
<b>RISPOSTA ►</b>	Dall'anno scolastico 2017/18 non si potrà insegnare se non si è in possesso del titolo di qualificazione professionale previsto dall'Intesa.
<b>62</b>	<b>Graduatoria e stipendio</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Vorrei qualche chiarimento in merito a graduatoria e stipendio degli insegnanti di religione. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Esiste una graduatoria speciale per loro o funziona come per tutti gli insegnanti in generale?</li> <li>– Che cosa deve fare un IdR per avere più punteggio (master, licenza, dottorato)?</li> <li>– Lo stipendio degli IdR è uguale o maggiore rispetto agli altri?</li> </ul>

**RISPOSTA ►**

L'insegnante di religione viene individuato e mandato dall'Ordinario diocesano. La norma prevede che l'insegnante di religione abbia gli stessi diritti e doveri degli altri docenti.

**63****Cassa integrazione in deroga, lavoro e supplenze****DOMANDA ►**

Da tre anni lavoro con contratto a tempo indeterminato (full time) presso la libreria religiosa di proprietà della mia diocesi. In passato ho fatto delle supplenze IRC; poi nel 2011, poco prima che mi sposassi, si liberò un posto nella libreria e visto il contratto che mi offrivano decisi di cambiare lavoro per dare un po' di stabilità alla mia nuova famiglia e non dover dipendere dalla precarietà delle supplenze. In questi tre anni, però, ho continuato a studiare presso l'ISSR di \*\*\* per interesse personale e sono a più di metà della triennale (considerando che lavoro 40 ore settimanali, poi c'è la famiglia, bimbo di un anno compreso).

Nel maggio 2014 i miei datori di lavoro chiedono per me la cassa integrazione in deroga che sto facendo anche ora e che richiederanno fino a dicembre 2014 (pare che il governo non la rinnoverà per il 2015; se lo facesse penso che me la farebbero continuare).

Avrei la possibilità, visto che ho continuato gli studi, di fare una supplenza di dieci ore settimanali (circa 700 euro mensili; così mi ha detto la responsabile del nostro ufficio scuola) che potrei incastrare fra le ore di cassa in deroga e quelle che comunque faccio in negozio (ho altri due colleghi più anziani che ruotano le loro ferie con la mia cassa).

Allo \*\*\*, che un amico IdR ha contattato in mia vece, hanno detto che un impiego nel pubblico non è compatibile con la mia attività in negozio e hanno citato il Decreto Legislativo 297 (art. 508), nonché un caso simile avvenuto proprio in \*\*\*. Sono stato all'INPS di \*\*\* dove invece mi hanno detto che è possibile sospendere la cassa in deroga, previa comunicazione, e fare un altro mestiere. Poi sono andato alla CGIL dove mi dicono che la cig in deroga non è cumulabile con altri redditi, a meno che la nuova attività sia inferiore al massimale cig (700 euro netti mensili). Secondo la CISL, invece, potrei accettare se facessi un part time.

Lei potrebbe aiutarmi a capire che cosa posso effettivamente fare?

Il 15 settembre dovrei firmare il contratto per la supplenza, che sarebbe per tutto l'anno scolastico. Essendo in cassa integrazione non posso certo licenziarmi dalla libreria per una supplenza di dieci ore (perderei la cassa accumulata finora); così come non mi conviene cambiare da un tempo indeterminato a un part-time. Non posso nemmeno accettare la supplenza se non ho la certezza che sia tutto in regola e legale.

**RISPOSTA ►**

Il contratto con il pubblico impiego è incompatibile con altre attività specie se di tipo commerciale. In quanto fruitore della cassa integrazione ritengo che sia incompatibile con il minimale previsto dalla legge relativa alla cassa integrazione una supplenza anche se part time nel mondo della scuola.

64	Concorso e titoli
<b>DOMANDA ►</b>	Sono un'insegnante di religione. Sto insegnando da tre anni in virtù dei titoli stabiliti dalla precedente Intesa (nello specifico vecchio diploma in scienze religiose più laurea civile magistrale). Leggendo l'Intesa del 2012, in particolare ai punti 4.3.1 e 4.3.2, mi risulta chiaro che potrò continuare a insegnare anche dopo il 2017 grazie agli stessi titoli. Il dubbio che però mi rimane è il seguente: quando uscirà il concorso per entrare in ruolo, vi potrà accedere chi come me è in possesso dei vecchi titoli o sarà riservato solo a chi ha conseguito i nuovi titoli di qualificazione? A me serve saperlo, perché per aggiornare il mio titolo mi servirebbero alcuni anni. A riguardo c'è un po' di confusione e gli esperti invitati agli incontri di aggiornamento per gli insegnanti non hanno saputo rispondere.
<b>RISPOSTA ►</b>	Puoi stare tranquilla! Potrai continuare a insegnare anche dopo il 2017 e sicuramente potrai partecipare a un eventuale concorso.
65	Ricostruzione della carriera e assegno
<b>DOMANDA ►</b>	Primo quesito. Per 14 anni ho insegnato nella diocesi di *** sempre con cattedra completa. Titolo ottenuto nel 2008. Ricostruzione di carriera nel 2012 dopo vari rifiuti da parte della ragioneria perché NON mi ha riconosciuto l'assegno ad personam. La ricostruzione mi era stata fatta dal sindacato e anche dalla scuola in cui mi veniva riconosciuto l'assegno. <b>Quindi la mia ricostruzione è senza l'assegno ad personam.</b> Ho sentito altri colleghi della stessa diocesi e a loro l'assegno è stato riconosciuto. Ti chiedo questo assegno mi spetta oppure no? E se mi spetta, cosa devo fare per vedermi riconosciuto questo diritto? Inoltre a me è stato riconosciuto solo uno scatto biennale: 2008-2010. Dal 2010-2012 non mi è stato riconosciuto nulla. Mi sarà possibile recuperarlo? Secondo quesito. Per motivi familiari, dal 1° settembre 2014 ho ottenuto il trasferimento nella diocesi di ***. Avrò metà cattedra (9 ore) sempre nello stesso grado di scuola degli anni precedenti. So che la progressione di carriera si blocca, ma tutti i diritti acquisiti con la ricostruzione di carriera mi restano? Mi riferisco a permessi, ferie, aspettativa, ecc. Inoltre, ritorno agli scatti biennali mentre ho la cattedra ridotta oppure no?
<b>RISPOSTA ►</b>	Per prima cosa chiariamo che non avendo più la cattedra completa non hai più gli stessi diritti per quanto riguarda ferie, permessi e assenze, cioè hai diritto solo a giorni retribuiti per malattia. Quanto poi alla ricostruzione di carriera è opportuno che sia la scuola a elaborarla con le informazioni che dichiari tu.
66	Il codice della qualifica
<b>DOMANDA ►</b>	Sono un IdR di scuola secondaria di primo grado a tempo determinato. Dal cedolino del mese di maggio 2014 mi trovo la qualifica cambiata da KRO7 a KRO8, con conseguente leggero aumento di stipendio, senza che né io né la segreteria abbiamo chiesto nulla. Vorrei sapere perché...
<b>RISPOSTA ►</b>	Ti è stato corretto un errore: infatti il codice esatto è KRO8.

<b>67</b>	<b>Spendibilità della laurea magistrale</b>																																							
<b>DOMANDA ►</b>	Sto conseguendo la laurea magistrale in Scienze religiose e vorrei sapere se questo titolo allo stato attuale ha validità civile e quanti punti vale, visto che sono insegnante di scuola primaria.																																							
<b>RISPOSTA ►</b>	La laurea magistrale in Scienze religiose è spendibile solo per l'insegnamento della religione cattolica. Lo stesso titolo è equipollente alla laurea civile: questo significa che nella tabella dei punteggi ti attribuirai i punti previsti per un'altra laurea.																																							
<b>68</b>	<b>Andare in pensione</b>																																							
<b>DOMANDA ►</b>	<p>Ho bisogno di chiarimenti relativi al sistema pensionistico da adottare per il personale docente. Purtroppo l'incompetenza regna sovrana. Lei in una recente risposta riferiva alla domanda: Senza aver chiesto la proroga, può essere confermata nel servizio IRC per il prossimo anno scolastico una IdR incaricata annuale che a fine febbraio 2015 compirà 67 anni di età e ha 16 anni di servizio a tutt'oggi? "Penso proprio di no".</p> <p>Prima domanda: Può fare uno schema riassuntivo per capire quando, considerato che il Decreto legge n. 90/2014 "Trattenimento in servizio personale della scuola" ha di fatto abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, in particolare avendo riguardo alla particolarità del sistema scolastico nel quale i collocamenti a riposo hanno sempre effetto dal 1° settembre di ciascun anno?</p> <p>Seconda domanda: ma le regole sono uguali sia per il docente di ruolo che per il personale incaricato o supplente? (ricordo delle disposizioni che se il docente non era di ruolo si poteva rimanere fino a 70 anni o sbaglio).</p>																																							
<b>RISPOSTA ►</b>	<p>Ecco uno specchietto ben fatto tratto dal «Corriere della Sera» del 11 agosto 2014.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;"><b>PENSIONI DI VECCHIAIA</b> Evoluzioni dell'età pensionabile</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Anno di pensionamento</th> <th style="text-align: center;">Dipendenti privati (anni)</th> <th style="text-align: center;">Dipendenti pubblici (anni)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><b>2014-2015</b></td> <td style="text-align: center;">uomini: <b>66 e 3</b> mesi donne: <b>63 e 9</b> mesi</td> <td style="text-align: center;">uomini e donne: <b>66 e 3</b> mesi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>2016-2017</b></td> <td style="text-align: center;">uomini: <b>66 e 7</b> mesi donne: <b>65 e 7</b> mesi</td> <td style="text-align: center;">uomini e donne: <b>66 e 7</b> mesi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>2018</b></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">uomini e donne: <b>66 e 7</b> mesi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>2019-2020</b></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">uomini e donne: <b>66 e 11</b> mesi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>2021-2022</b></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">uomini e donne: <b>67 e 7</b> mesi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>2025</b></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">uomini e donne: <b>66 e 8</b> mesi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>2030</b></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">uomini e donne: <b>68 e 1</b> mesi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>2035</b></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">uomini e donne: <b>68 e 7</b> mesi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>2040</b></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">uomini e donne: <b>68 e 11</b> mesi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>2045</b></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">uomini e donne: <b>69 e 3</b> mesi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>2050</b></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">uomini e donne: <b>69 e 9</b> mesi</td> </tr> </tbody> </table>	<b>PENSIONI DI VECCHIAIA</b> Evoluzioni dell'età pensionabile			Anno di pensionamento	Dipendenti privati (anni)	Dipendenti pubblici (anni)	<b>2014-2015</b>	uomini: <b>66 e 3</b> mesi donne: <b>63 e 9</b> mesi	uomini e donne: <b>66 e 3</b> mesi	<b>2016-2017</b>	uomini: <b>66 e 7</b> mesi donne: <b>65 e 7</b> mesi	uomini e donne: <b>66 e 7</b> mesi	<b>2018</b>	uomini e donne: <b>66 e 7</b> mesi		<b>2019-2020</b>	uomini e donne: <b>66 e 11</b> mesi		<b>2021-2022</b>	uomini e donne: <b>67 e 7</b> mesi		<b>2025</b>	uomini e donne: <b>66 e 8</b> mesi		<b>2030</b>	uomini e donne: <b>68 e 1</b> mesi		<b>2035</b>	uomini e donne: <b>68 e 7</b> mesi		<b>2040</b>	uomini e donne: <b>68 e 11</b> mesi		<b>2045</b>	uomini e donne: <b>69 e 3</b> mesi		<b>2050</b>	uomini e donne: <b>69 e 9</b> mesi	
<b>PENSIONI DI VECCHIAIA</b> Evoluzioni dell'età pensionabile																																								
Anno di pensionamento	Dipendenti privati (anni)	Dipendenti pubblici (anni)																																						
<b>2014-2015</b>	uomini: <b>66 e 3</b> mesi donne: <b>63 e 9</b> mesi	uomini e donne: <b>66 e 3</b> mesi																																						
<b>2016-2017</b>	uomini: <b>66 e 7</b> mesi donne: <b>65 e 7</b> mesi	uomini e donne: <b>66 e 7</b> mesi																																						
<b>2018</b>	uomini e donne: <b>66 e 7</b> mesi																																							
<b>2019-2020</b>	uomini e donne: <b>66 e 11</b> mesi																																							
<b>2021-2022</b>	uomini e donne: <b>67 e 7</b> mesi																																							
<b>2025</b>	uomini e donne: <b>66 e 8</b> mesi																																							
<b>2030</b>	uomini e donne: <b>68 e 1</b> mesi																																							
<b>2035</b>	uomini e donne: <b>68 e 7</b> mesi																																							
<b>2040</b>	uomini e donne: <b>68 e 11</b> mesi																																							
<b>2045</b>	uomini e donne: <b>69 e 3</b> mesi																																							
<b>2050</b>	uomini e donne: <b>69 e 9</b> mesi																																							

69	Requisiti per l'IRC / 2
<b>DOMANDA ►</b>	Le scrivo per sapere se un'insegnante incaricata annuale da dieci anni nella scuola secondaria, in possesso di una laurea triennale in economia e commercio + diploma in scienze religiose, per poter continuare a insegnare nella secondaria deve, con la nuova Intesa dal 2017, essere in possesso della specialistica in scienze religiose, o di qualunque altro titolo previsto.
<b>RISPOSTA ►</b>	Avendo tu il diploma in scienze religiose puoi insegnare solo nella scuola primaria e/o dell'infanzia. Perché la laurea triennale in economia e commercio + diploma in scienze religiose non è spendibile per insegnare IRC nella scuola secondaria.
70	Come stanno effettivamente le cose circa la RPD?
<b>DOMANDA ►</b>	Sono un IdR, sono in possesso di laurea ISSR triennale, sono iscritto al biennio di specializzazione e sono diacono permanente. Ho avuto nell'anno scolastico 2013/2014 il mio secondo incarico per 18 ore di insegnamento più una di programmazione, il contratto che mi è stato fatto andava dal 1/9 al 07/06/2014. La ragioneria territoriale mi ha inviato una raccomandata con la quale mi si chiede di restituire entro 30 giorni la "retribuzione professionale docenti" perché (afferma) non mi spetta in quanto supplente. Se leggo correttamente, la nota del Miur del dicembre 2012 dice che la RPD va pagata anche al supplente con incarico fino al "termine delle attività didattiche". domanda 1: Come stanno effettivamente le cose circa la RPD? domanda 2: Come diacono permanente come devo interpretare il punto 4.2.2 lettera b) dell'intesa MIUR-CEI del giugno 2012 poi DPR 175 20.8.2012?
<b>RISPOSTA ►</b>	Relativamente alla seconda domanda ti faccio notare che il compenso individuale accessorio, assorbito per tutto il personale docente dalla retribuzione professionale docenti, spetta "... <i>in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio</i> " (art. 25 CCNL 31.08.1999, comma 4). Questo significa che la retribuzione professionale docenti compete per tutta la durata dell'incarico. Essendo l'insegnante di religione cattolica incaricato annuale, ha diritto per tutta la durata del contratto alla retribuzione professionale docenti, cioè per tutti e 12 i mesi. Il suddetto compenso quindi è corrisposto per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico solo al personale docente, di religione e non, con rapporto di impiego fino al termine delle attività didattiche, 30 giugno (art. 25 CCNI 31.08.1999, comma 1, lettera c). Per completezza ricordo che questa retribuzione, al pari dello stipendio, per il personale a tempo determinato, che non abbia incarichi annuali, va calcolata in base ai giorni di servizio, e cioè 1/30 per ogni giorno di servizio, e in rapporto al numero di ore settimanali, e cioè per ogni ora o 1/18 oppure 1/24, a seconda dell'orario settimanale previsto. Inoltre, va precisato che, secondo il combinato disposto degli articoli dei diversi CCNLL a far data dal CCNL 26/05/99, art. 42, comma 2, la retribuzione professionale docenti viene corrisposta per un massimo di 12 mensilità. La Circolare ministeriale n. 118/14 aprile 2000 chiarisce che gli Insegnanti di religione cattolica percepiscono tale compenso accessorio, denominato RPD, per 12 mensilità. " <i>Per quanto concerne i docenti di religione <b>senza diritto alla progressione di carriera</b>, per i quali, come è noto, è prevista la prosecuzione dei</i>

*pagamenti anche dopo la scadenza del contratto, i Dipartimenti provinciali del Tesoro – direzioni provinciali dei servizi vari – procederanno all’esatta attribuzione del compenso, dalla data di preso servizio fino al 30 giugno, sulla base dei contratti inviati dalle istituzioni scolastiche”.*

Quanto poi alle altre domande, devi necessariamente conseguire un titolo di qualificazione professionale.

<b>71</b>	<b>Per la ricostruzione della carriera...</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Conseguirò la laurea in scienze religiose (3+2) a novembre. Insegno in una scuola secondaria di primo grado da 5 anni. Per quanto riguarda la ricostruzione di carriera, i quattro anni iniziano dall’anno in cui si consegue la laurea o posso far valere anche quelli precedenti?
<b>RISPOSTA ►</b>	Per la ricostruzione di carriera vengono presi in considerazione solo gli anni svolti con il titolo di qualificazione professionale previsto dall’Intesa.
<b>72</b>	<b>Retribuzione e vacanze natalizie</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Un insegnante con titolo, assunto per una supplenza temporanea che comprende le vacanze natalizie, deve essere pagato durante il periodo di sospensione delle lezioni?
<b>RISPOSTA ►</b>	Verrai retribuita <b>solo</b> se continuerai la supplenza dopo le vacanze natalizie.
<b>73</b>	<b>Siamo obbligati a partecipare alla riunione preliminare?</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Sono sacerdote della diocesi di ***, insegnante di religione nelle scuole medie di primo grado. Sono obbligato a partecipare alla riunione preliminare per gli esami di terza media? Se sì, mi potrebbe indicare la legge.
<b>RISPOSTA ►</b>	Assolutamente no. Alle riunioni partecipano tutti gli insegnanti delle materie d’esame. Religione non è materia d’esame, quindi non partecipa.
<b>74</b>	<b>Anno di servizio continuativo</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Sono una IdR che ha conseguito il diploma di scienze religiose nel 2002 e il Magistero in scienze religiose nel 2004 con relative idoneità. Dall’a.s. 2008/2009 insegno in una scuola dell’infanzia paritaria per 4,30 ore settimanali da settembre a maggio (contratto che si rinnova ogni anno fino ad oggi). Le chiedo, ma dal 2017 con questi titoli e requisiti potrò continuare a insegnare nell’infanzia/primaria? E nella secondaria?
<b>RISPOSTA ►</b>	Certamente! La Nota Stellacci tra l’altro afferma che “... <b><i>l’anno di servizio continuativo deve essere stato prestato nell’insegnamento della religione cattolica, in scuole statali o paritarie, per almeno 180 giorni nel corso del medesimo anno scolastico o ininterrottamente dal 1 febbraio agli scrutini finali, come previsto dalla legge 124/99, art. 11, c. 14</i></b> ”.

75	Requisiti per l'IRC / 3
<b>DOMANDA ►</b>	Vorrei alcune informazioni riguardanti l'insegnamento della religione cattolica. Ho conseguito il diploma magistrale nell'anno 1996 ho frequentato l'istituto di scienze religiose per poter insegnare la suddetta materia, sono stata chiamata più volte a supplire ora la diocesi mi chiede la laurea magistrale per avere l'incarico.
<b>RISPOSTA ►</b>	È proprio così. La nuova Intesa prevede la laurea magistrale per insegnare religione cattolica in ogni ordine e grado di scuola.
76	Insegnamento senza idoneità
<b>DOMANDA ►</b>	Se un candidato ha ottenuto l'idoneità solo nello scorso mese di giugno, superando l'esame, ed ora è solo in attesa del decreto dell'Ordinario, e se – in possesso del Magistero – ha svolto precedentemente un anno di servizio senza questa idoneità, ebbene quest'anno di attività gli consente di essere in regola con i requisiti previsti dalla nuova Intesa?
<b>RISPOSTA ►</b>	Il collega non poteva insegnare senza idoneità. Questo significa che se ha insegnato sicuramente era in possesso dell'idoneità.
77	Ho subito un intervento chirurgico...
<b>DOMANDA ►</b>	Sono una IdR con incarico annuale, senza ricostruzione di carriera, ho subito un intervento chirurgico con 5 giorni di ricovero ospedaliero, a cui sono seguiti 28 giorni di convalescenza prescritti con relativo certificato medico dai dottori dello stesso reparto dove mi sono sottoposta all'intervento, poi seguito da altri 14 giorni prescritti dal mio dottore di base. In questi giorni la segreteria mi ha riferito che dopo 30 giorni di malattia, pur essendo giorni di convalescenza post intervento chirurgico, non essendo equiparata a un docente di ruolo, devo restituire il 50% dello stipendio. Le chiedo se tutto ciò fosse corretto ed eventualmente la normativa di riferimento.
<b>RISPOSTA ►</b>	È proprio come ti hanno detto a scuola. Infatti il comma 5 dell'art. 19 del CCNL 2007 recita così: <i>“Il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, secondo la disciplina di cui all'art. 309 del D.lgs. n. 297 del 1994, e che non si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 6, del DPR n. 399 del 1988, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con la retribuzione calcolata con le modalità di cui al comma 4”</i> . E il comma 4 sempre dello stesso articolo recita così: <i>“Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni”</i> .

<b>78</b>	<b>Quanto tempo per la ricostruzione?</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Sono una docente di religione, a tempo determinato dall'anno scolastico 2002/03, ho fatto richiesta della ricostruzione di carriera a settembre 2011. Ad oggi non ho ancora avuto la ricostruzione dalla segreteria dell'istituto comprensivo a cui appartengo. Ho sollecitato con una richiesta scritta a gennaio del corrente anno e, dopo diversi solleciti verbali, esattamente il 9.01.2014, la DS l'ha fatta protocollare. Oggi passando in segreteria, per la firma delle schede di valutazione, ho chiesto se era stato fatto tutto per questa mia ricostruzione e mi è stato risposto che devono ancora provvedere. Come posso procedere per ottenere quanto mi spetta di diritto?
<b>RISPOSTA ►</b>	Per l'emissione dei decreti di ricostruzione di carriera agli aventi diritto è necessario aver presentata istanza al Dirigente scolastico, il quale è tenuto a provvedervi entro un lasso di tempo che potrebbe aggirarsi intorno ai diciotto mesi della data di presentazione dell'istanza. A questo punto ti conviene presentare al Dirigente scolastico della scuola di appartenenza una comunicazione di diffida e messa in mora unitamente alla richiesta di risarcimento per interessi maturati e rivalutazione valutaria. Nella stessa istanza chiedi inoltre di conoscere il funzionario addetto al procedimento. Trascorsi trenta giorni senza che la scuola si sia attivata, puoi presentare un ricorso al Giudice ordinario che devi far precedere dal tentativo di conciliazione.
<b>79</b>	<b>Baccalaureato e laurea magistrale</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Sono in possesso di un baccalaureato in Teologia. Con questo titolo è possibile iscriversi ad un corso di laurea magistrale e se sì quale?
<b>RISPOSTA ►</b>	Certamente! Dovrai recarti presso un ISSR.
<b>80</b>	<b>Gerarchia titoli per insegnare IRC</b>
<b>DOMANDA ►</b>	È possibile stabilire una gerarchia dei titoli per insegnare religione?
<b>RISPOSTA ►</b>	<p>Ecco la gerarchia titoli per insegnare IRC.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scuola magistrale</li> <li>2. Istituto magistrale</li> <li>3. Diploma in scienze religiose presso ISR (Istituto di Scienze Religiose)</li> <li>4. Diploma accademico (quadriennale) cioè magistero in scienze religiose presso ISSR (Istituto Superiore di Scienze Religiose), in scienze religiose</li> <li>5. Laurea magistrale (3+2) in scienze religiose (la laurea triennale non basta per l'insegnamento)</li> <li>6. Baccalaureato in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche</li> <li>7. Licenza in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche</li> <li>8. Dottorato in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche</li> </ol> <p><b>Spendibilità dei titoli</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Con il diploma in <b>scuola magistrale</b> si può insegnare religione solo alla scuola dell'infanzia.</li> <li>– Con il diploma in <b>istituto magistrale</b> si può insegnare religione cattolica nella scuola dell'Infanzia e nella scuola primaria.</li> </ul>

- Con il diploma **ISR** si può insegnare religione cattolica nella scuola dell'Infanzia e nella scuola primaria.
  - Con il diploma accademico **ISSR** si può insegnare religione cattolica nella scuola dell'infanzia, nella scuola Primaria nella scuola secondaria di I e II grado.
- N.B.** Questi titoli sono sufficienti per iniziare a insegnare solo fino all'anno scolastico 2016/2017, mentre a partire dall'anno scolastico 2017/2018 per iniziare a insegnare in ogni ordine e grado di scuola sarà necessario essere in possesso della laurea magistrale (3+2) in scienze religiose.
- Con il **Baccalaureato** in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche si può insegnare religione cattolica nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria nella scuola secondaria di I e II grado.
  - Con la **Licenza** in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche si può insegnare religione cattolica nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria nella scuola secondaria di I e II grado.
  - Con il **Dottorato** in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche si può insegnare religione cattolica nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria nella scuola secondaria di I e II grado.

### Titoli aggiuntivi

I titoli aggiuntivi sono quelli pari livello o di livello superiore a quelli di accesso. Facciamo alcuni esempi.

- Un insegnante di scuola dell'infanzia che presenta come titolo di accesso il diploma di scuola magistrale può presentare come titolo aggiuntivo i seguenti titoli:
  - il diploma magistrale, il diploma triennale o il magistero in scienze religiose, il Baccellierato, la Licenza, il Dottorato.
- Un insegnante di scuola primaria e/o infanzia che presenta come titolo di accesso il diploma magistrale può presentare come titolo aggiuntivo i seguenti titoli:
  - l'ISR, l'ISSR, il Baccellierato, la Licenza, il Dottorato;
  - **non** potrà presentare come titolo aggiuntivo la scuola magistrale, perché inferiore al titolo di accesso.
- Un insegnante di scuola primaria e/o infanzia che presenta come titolo di accesso il diploma ISR, può presentare come titolo aggiuntivo i seguenti titoli:
  - il diploma Magistrale, l'ISSR, il Baccellierato, la Licenza, il Dottorato;
  - **non** potrà presentare come titolo aggiuntivo la scuola magistrale, perché inferiore al titolo di accesso.
- Un insegnante di scuola secondaria di primo e/o secondo grado che presenta come titolo di accesso il diploma quadriennale (Magistero) ISSR può presentare come titolo aggiuntivo i seguenti titoli:
  - il Baccellierato, la Licenza, il Dottorato
  - **non** potrà presentare come titolo aggiuntivo la scuola magistrale, il diploma magistrale, il diploma triennale, perché inferiori al titolo di accesso.

81

### Requisiti per l'IRC / 4

**DOMANDA ►**

Vorrei che mi chiarisca taluni dubbi a proposito dei nuovi titoli richiesti dal 2017 per l'insegnamento di religione:

- 1) ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 1992;
- 2) ho conseguito il Magistero in scienze religiose nel 2005;

	<p>3) ho avuto una supplenza di 181 giorni da ottobre 2006 ad aprile 2007;</p> <p>4) negli anni successivi solo supplenze di pochi giorni e ora le chiedo: dal 2017 potrò con questi titoli insegnare religione?</p>
<b>RISPOSTA ►</b>	Penso proprio di no. Devi necessariamente conseguire la laurea magistrale in scienze religiose.
<b>82</b>	<b>Corsi di aggiornamento riconosciuti</b>
<b>DOMANDA ►</b>	In ordine alla formazione del personale docente previsto dalla Legge 107, chi certifica le <b>unità formative</b> dei docenti di religione di ruolo? I corsi tenuti presso la scuola di formazione teologica della diocesi sono accreditati? Sicuramente lo sono dai direttori degli uffici scolastici della diocesi, ma anche da altri?
<b>RISPOSTA ►</b>	I corsi di aggiornamento organizzati dalle Università e dagli ISSR sono “abilitati” a rilasciare attestati spendibili, così come previsto dalla Legge 107.
<b>83</b>	<b>Abilitazione e graduatorie</b>
<b>DOMANDA ►</b>	<p>Le volevo chiedere perché non è possibile inserire nella graduatoria regionale le abilitazioni acquisite in altre discipline. Io ho l’abilitazione in Diritto ed economia e credo che una pertinenza con la disciplina Religione Cattolica sia da confermare.</p> <p>Le chiedo questo perché nelle graduatorie d’istituto per le altre classi di concorso il servizio di Religione, non so il concorso, viene valutato. Le dico però che un master biennale conseguito presso una scuola di specializzazione in psicoterapia riconosciuta legalmente mi è stato considerato 1 punto.</p>
<b>RISPOSTA ►</b>	È l’Ordinanza ministeriale a prevederlo.
<b>84</b>	<b>Ti consiglio un libro...</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Insegno religione in un Istituto professionale e, con la motivazione che non si riesce a stare nel budget previsto dal Ministero, vogliono inserire il libro di Religione nell’elenco dei libri consigliati e non da acquistare. Oltre a rifiutarmi di firmare l’elenco dei libri di testo così formulato cos’altro posso fare? La scuola, nella veste del Dirigente scolastico o collegio docenti, può farlo passare “consigliato” d’ufficio?
<b>RISPOSTA ►</b>	È il Consiglio di Istituto che delibera. La norma è chiara: i libri delle discipline scolastiche non possono essere consigliati.
<b>85</b>	<b>Potrò ancora insegnare?</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Ho il diploma magistrale preso nel 2001/2002 e dal 2011 insegno religione. Dopo il 2017 potrò ancora insegnare?
<b>RISPOSTA ►</b>	Sicuramente!

<b>86</b>	<b>Posso essere individuato come vicepresidente?</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Insegno in una scuola secondaria di primo grado con 11 ore e ho una laurea magistrale di cinque anni in teologia, il mio contratto si rinnova di anno in anno quindi sono a tempo determinato perché non ho fatto concorso e non sono di ruolo. Insegno da 6 anni. Data la stima della preside nei miei confronti le chiedo se sarebbe possibile per me giuridicamente diventare l'anno prossimo vicepresidente e in che modalità, ovvero come si decidono le ore, ecc.
<b>RISPOSTA ►</b>	Certamente! Il Dirigente tra i suoi collaboratori può scegliere anche un IdR non di ruolo.
<b>87</b>	<b>Debito formativo in IRC?</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Vorrei sapere se formalmente è possibile che gli studenti possano avvalersi del debito formativo nella nostra materia.
<b>RISPOSTA ►</b>	<p>Per prima cosa chiariamo che i corsi di recupero, i così detti ex IDEI (Interventi Didattici Educativi Individualizzati) vengono attivati su indicazione del Consiglio di classe su delibera del Consiglio d'Istituto, per interventi a favore degli alunni in difficoltà in alcune discipline o ambiti disciplinari.</p> <p>Trattasi sostanzialmente di interventi tesi a recuperare <b>conoscenze, abilità e competenze</b> in alunni in difficoltà.</p> <p>La corsa ai corsi viene determinata dall'appetibilità del costo orario per i docenti che in questo modo realizzano ciò che avrebbero normalmente dovuto realizzare con l'attività didattica consueta: <i>"il successo formativo dell'alunno"</i>.</p> <p>Ritengo che l'Insegnante di religione possa assicurare con la sua professionalità <i>"il successo formativo dell'alunno"</i>.</p> <p>Quanto poi all'eventuale debito formativo in religione ti ricordo che l'alunno per essere ammesso alla classe successiva dovrà avere la sufficienza in tutte le discipline, quindi anche in religione.</p> <p>Questo significa che devi tener conto che l'insegnante propone il voto, ma è il Consiglio di classe che decide il voto da attribuire.</p>
<b>88</b>	<b>Il DS e la malattia del docente</b>
<b>DOMANDA ►</b>	In data *** ho preso regolarmente un giorno di mutua, telefonando alla scuola alle 7.30 e chiamando il dottore per l'invio del certificato medico. Alle ore 10/10.15 il Dirigente scolastico mi ha chiamato sul telefono di casa, dicendomi che avevo creato problemi alla scuola, in quanto non era stato possibile sostituirmi e i ragazzi erano fuori dalle aule. Al che gli ho risposto che non ero certo alla spiaggia, ma in malattia regolarmente, che avevo tutto il diritto di stare a casa e che non era un mio problema la gestione delle classi in mia assenza. Il Dirigente mi ha ribattuto che per stavolta va bene, ma mi ha invitato, d'ora in avanti, ad andare a lavorare anche se non sto bene, se non ho qualcosa di grave che proprio me lo impedisca. Gli ho ribadito che in futuro continuerò a fare come ho sempre fatto, cioè a mettermi in mutua in caso di bisogno. Mi sono sentita rispondere: "Veda un po' lei cosa fare". Poiché il telefono era in viva voce della telefonata è stata testimone mia madre. Il sindacato a cui sono iscritta è già informato dell'accaduto e domani informerò le RSU.

**RISPOSTA ►**

Il problema è un falso problema, perché attiene solo all'interpretazione che il Dirigente scolastico dà alle assenze per malattie.

Il personale docente ha titolo ad assentarsi dal servizio in caso di malattia certificata. Pertanto non ritengo corretto l'operato del Dirigente scolastico che si permette di telefonare a casa per *“rimproverarmi di essere malato”*.

Il CCNL tutela il personale della scuola prevedendo la possibilità di assentarsi in caso di malattia.

Questo significa che la tua posizione così come riferita mi appare regolare e di non dare alcuna importanza all'operato del Dirigente scolastico.

In caso di recidiva ti consiglio di adire il sindacato per la tutela dei tuoi diritti non escludendo la possibilità di riconoscere nell'operato del Dirigente scolastico il caso di mobbing, ovviamente nel caso di reiterazione del comportamento *“vessatorio”*.

**89****Consiglio di classe straordinario****DOMANDA ►**

Sono un insegnante di religione della scuola secondaria di primo grado, le scrivo per avere chiarimenti riguardo il mio parere o voto sulla convocazione del Consiglio di classe straordinario indetto per prendere provvedimenti disciplinari nei riguardi di alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica. Posso prendere parte alla votazione? Il mio parere deve o non deve essere preso in considerazione?

**RISPOSTA ►**

Sicuramente!

Essendo tu componente del Consiglio di classe devi necessariamente partecipare – anche se trattasi di alunno non avvalentesi che non ha seguito le tue lezioni – di conseguenza non potrai esprimere una valutazione nel merito. Comunque in sede di Consigli di classe, i docenti vengono informati di fatti accaduti e possono, quindi, tranquillamente farsi una opinione circa il comportamento dell'alunni di una determinata classe ed esprimere la propria opinione, partecipando alla deliberazione finale sui criteri da seguire nella valutazione del comportamento degli stessi alunni.

**90****Congedo parentale****DOMANDA ►**

Sono un'IdR di ruolo, titolare su due scuole (in una ho 10+1 ore e nell'altra 12+1 ore). Sono al sesto mese di gravidanza e fra qualche giorno si chiuderà il II quadrimestre. Avrei alcuni quesiti da porle.

- Visto che entro in astensione obbligatoria a partire dal 15 luglio, ho lavorato assiduamente finora e ho maturato i 32 giorni di ferie per l'anno in corso, posso chiedere le ferie a partire dall'indomani degli scrutini o quantomeno aggregarli ai 3 mesi di astensione obbligatoria post parto?
- Se il DS di una delle due scuole si dovesse opporre e non concedermi le ferie nel periodo da me richiesto, a quale normativa mi devo appellare? Riesco a recuperare qualcosa o rischio di perderli completamente?
- Non ho ancora usufruito del congedo parentale al 100% della seconda figlia, che ha 7 anni. Posso farne richiesta?
- Se la risposta è affermativa, in quale percentuale verrà retribuita, visto che è già trascorso il periodo che va da 0 a 3 anni e non è ancora scaduto l'ottavo anno?

- Il preside di una delle due scuole ha emanato recentemente una circolare interna, in cui dice che, secondo la nuova normativa, per le visite specialistiche nelle strutture pubbliche e/o private non si può più richiedere un giorno di malattia per visita specialistica, ma “un giorno di permesso per motivi personali o permessi brevi a recupero o riposo compensativo”. Lo stesso DS è restio a concedere giorni di permesso retribuito, anche se richiedi tempo prima per validi motivi. In questo caso come mi devo comportare per le visite ospedaliere ginecologiche previste dal mio caso?
- Devo ancora elemosinare i giorni di permesso retribuito visto che entrambi i dirigenti mi devono dare parere favorevole e per motivi loro le segreterie non comunicano?

**RISPOSTA ►**

Il tema dei congedi parentali è stato disciplinato dal contratto economico sul secondo biennio 2000-2001 in quanto la legge n. 53 dell'8 marzo 2000 prima e il Testo unico sulla maternità poi avevano dato più organicità e più garanzie a tale materia. Infatti il comma 1 dell'art. 11 di detto Contratto recita testualmente: **“Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella legge numero 1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi numero 903/1977 e numero 53/2000”**.

La formulazione di detto comma non fa più distinzione di destinatari di contratto a tempo determinato e destinatari a tempo indeterminato, ma estende i benefici **“Al personale dipendente”**.

Infatti dal comma 2 in poi si farà sempre riferimento **“alla lavoratrice”**.

Questo significa che l'insegnante di religione cattolica pur essendo destinataria di contratto a tempo determinato gode degli stessi benefici delle insegnanti con contratto a tempo indeterminato.

Di conseguenza le insegnanti di religione lavoratrici madri avranno diritto:

- **per l'astensione obbligatoria e/o astensione per complicità della gestazione** all'intera retribuzione e non più all'80%;
- **per l'astensione facoltativa**, che è di durata massima di sei mesi nei primi tre anni di vita del bambino, all'intera retribuzione nei primi trenta giorni e al 30% per il restante periodo;
- **per la malattia del bambino** all'intera retribuzione per un mese ogni anno fino al terzo anno di vita del bambino;
- **per la malattia del figlio** senza retribuzione 5 giorni all'anno per il figlio da 3 a otto anni.

Con la legge 53/2000 sono state introdotte novità con riferimento all'aspettativa facoltativa. Più precisamente, viene ribadito il principio che l'aspettativa spetta a entrambi i genitori, che però non sono più costretti a esercitare il corrispondente diritto in maniera alternativa, dal momento che entrambi ora possono farvi ricorso. Le condizioni legittimanti il ricorso all'aspettativa facoltativa sono le seguenti: in primo luogo, il diritto può essere esercitato nei primi 8 anni di vita del bambino. In secondo luogo, i genitori possono fruire dell'aspettativa facoltativa nel limite massimo complessivo di 10 mesi, così ripartiti: la madre lavoratrice, per un periodo massimo di 6 mesi; il padre lavoratore, per un periodo massimo di 6 mesi; nel caso in cui vi sia un solo genitore, per un periodo massimo di 10 mesi. In ogni caso, ciascun genitore può fruire del proprio perio-

do di astensione facoltativa in maniera continuativa o frazionata. La legge ha anche incentivato il ricorso all'astensione facoltativa da parte del padre: infatti, nel caso in cui si astenga dal lavoro per almeno tre mesi, egli può astenersi dal lavoro per 7 mesi e, conseguentemente, il tetto massimo complessivo di astensione del padre e della madre viene elevato a 11 mesi. Per esercitare il diritto all'astensione facoltativa, il genitore ha semplicemente l'onere di preavvisare il datore di lavoro, salvo casi di oggettiva impossibilità, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi, e comunque con un preavviso non inferiore a 15 giorni. In ogni caso, ciascun genitore può esercitare il diritto in esame anche nel caso in cui l'altro genitore non ne abbia diritto.

I periodi di astensione facoltativa (come pure i periodi di astensione dal lavoro per malattia del bambino, di cui si dirà) sono computati nell'anzianità di servizio, con esclusione di effetti su ferie e gratifica natalizia. Inoltre, è stato radicalmente modificato il trattamento economico del genitore che fruisce del diritto di cui si parla. Più precisamente, il genitore che ne fruisca entro il terzo anno di vita del bambino percepisce l'indennità del 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi; inoltre, questo stesso periodo è coperto da contribuzione figurativa. Al di fuori di questa ipotesi, ciascun genitore ha diritto alla indennità del 30% a condizione che la sua retribuzione sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione. In ogni caso, il periodo di aspettativa è coperto dalla contribuzione figurativa; nel caso di aspettativa fruita oltre il terzo anno di vita del bambino e oltre il sesto mese di fruizione complessiva, il valore retributivo è calcolato in misura del 200% del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà dell'interessato di integrare la contribuzione. Inoltre, per far fronte alle relative spese, il genitore che fruisca dell'astensione facoltativa può chiedere l'anticipo del TFR.

<b>91</b>	<b>Certificazione delle competenze</b>
<b>DOMANDA</b> ►	Volevo chiederle se la certificazione delle competenze devo compilarla anche io che sono un'insegnante IRC.
<b>RISPOSTA</b> ►	<p>La Circolare ministeriale n. 28 del 15 marzo 2007, a proposito delle "Certificazione delle Competenze", al punto 2 così afferma: <b>L'articolo 10 del DPR 275/1999 (Regolamento dell'autonomia scolastica) prevede che</b> "con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali, indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate".</p> <p>Questo significa che l'Insegnamento della Religione Cattolica deve essere comunque certificato per chi si è avvalso di tale disciplina, perché sempre nella stessa Circolare leggiamo ancora "conseguentemente <b>la certificazione delle competenze</b>, oltre ad assumere una funzione di orientamento e sostegno al processo formativo di ciascun alunno, <b>registra: ... piano di studi seguito (monte ore svolto, discipline, attività facoltative ed opzionali, crediti formativi acquisiti ecc.)</b>".</p>

Questo significa che la certificazione delle competenze potrebbe avere la seguente scansione:

- Piano di studi seguito dall'alunno;
- Monte ore svolto;
- Discipline;
- Attività facoltative e opzionali (IRC);
- Crediti formativi acquisiti;
- Altro.

<b>92</b>	<b>Supplenti e scrutini</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Ho il contratto che mi scade l'8 giugno; ho scrutini in scuole diverse il 9, il 10, l'11, il 12. Come mi devo comportare?
<b>RISPOSTA ►</b>	Sarà la scuola a farti firmare un nuovo contratto per i giorni 9, 10, 11, 12.
<b>93</b>	<b>Baccalaureato in filosofia</b>
<b>DOMANDA ►</b>	<p>Leggendo la nuova Intesa del giugno del 2012 tra MIUR e CEI, mi è sorto un dubbio circa i titoli di qualificazione richiesti come obbligatori dal 2017 per l'insegnamento della RC. Al punto 4.2.1. della suddetta Intesa si menziona come primo titolo qualificante il Baccellierato o licenza o dottorato in Teologia, specificando però subito dopo "o nelle altre discipline ecclesiastiche". Che cosa si intende per altre discipline ecclesiastiche. Io infatti ho conseguito il baccellierato in filosofia presso una Facoltà Pontificia.</p> <p>Qual è l'interpretazione di quelle altre discipline?</p> <p>Io sto conseguendo già la laurea magistrale in scienze religiose; e inoltre sto insegnando con una supplenza fino alla fine delle attività didattiche (8 giugno). Possedendo il Baccellierato in filosofia, potrei eventualmente essere assunto su incarico annuale o almeno fino al 30 giugno? Chi stabilisce tutto questo? La Curia o la segreteria didattica?</p>
<b>RISPOSTA ►</b>	Il Baccalaureato in filosofia non è titolo di qualificazione professionale, perché il Baccalaureato in filosofia non è citato nell'allegato A del D.M. 15.07.1987.
<b>94</b>	<b>IdR e RSU</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Un insegnante di religione può candidarsi come RSU? Anche se è incaricato annuale?
<b>RISPOSTA ►</b>	<p>Effettivamente la norma che regola le elezioni delle RSU è ambigua per gli Insegnanti di Religione, perché afferma che solo gli Insegnanti a tempo indeterminato possono essere elettori passivi. È noto a tutti che gli IdR sono equiparati agli Insegnanti a tempo indeterminato. Alcuni anni fa abbiamo assistito al comportamento di alcune organizzazioni sindacali che a Roma lottavano affinché il Comitato dei Garanti approvasse l'eleggibilità degli IdR, mentre in periferia la stessa organizzazione sindacale lottava affinché il Comitato dei Garanti negasse la loro eleggibilità. Il problema quindi è solo sindacale: noi vogliamo che le organizzazioni sindacali dicano con chiarezza se gli IdR sono eleggibili o non sono eleggibili.</p>

A sostegno della nostra tesi soccorre la legge 186/2003 che ha previsto il ruolo per gli IdR.

La nuova legge sull'immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica credo dovrebbe aiutare a far chiarimento sulla questione.

<b>95</b>	<b>Semi-esonero</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Insegno in una scuola secondaria di 1° grado e molto probabilmente perdo 9 ore su 18 ma non la titolarità. Il DS sta pensando di confermarmi l'incarico di vica-rio con semiesonero e farmi rientrare con cattedra di 9 ore + 9 di semiesonero, convinto che nella scuola dove io andrei a completare nominerà il csa. Funziona così?
<b>RISPOSTA ►</b>	Non è così. Il Dirigente può disporre il semiesonero nella sua scuola e non in altre. Questo significa che il Dirigente decreterà le 9 ore di esonero nella sua scuole e andrai a svolgere le rimanenti ore in un'altra scuola.
<b>96</b>	<b>Partecipazione agli scrutini</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Sono un IdR di una scuola secondaria di primo grado assunta fino al termine delle attività didattiche (7.06.2014). Per motivi organizzativi una delle tre scuole in cui insegno ha dovuto fissare gli scrutini il giorno 9. È doverosa la mia partecipazione, come ritengo, perché facente parte dei miei doveri? O la normativa nega tale possibilità?
<b>RISPOSTA ►</b>	La tua partecipazione agli scrutini è obbligatoria. Questo significa che la scuola ti farà un contratto solo per i giorni degli scrutini.
<b>97</b>	<b>Diocesi e personale disponibile</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Leggendo le sue risposte mi rendo conto che alcune Diocesi hanno continuato a proporre per i loro nominati l'incarico annuale, nonostante la mancanza dei titoli prevista dall'Intesa del giugno 2012. La mia Diocesi si è mossa nella massima legalità, non avendo io i titoli mi ha proposto fino al termine delle lezioni, mentre fino all'anno scorso il mio incarico finiva il 31 agosto, avendo una laurea civile e la laurea triennale ISSR. Come al solito risulta esserci un vecchio male nazionale vale a dire: "figli e figliastri". Come mai?
<b>RISPOSTA ►</b>	L'Italia è divisa in diocesi. Non tutte le diocesi hanno personale già fornito di titolo.
<b>98</b>	<b>Diritto allo studio</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Insegno RC presso una scuola paritaria cattolica di ***. Le ore settimanali sono: alla primaria per 10 ore (part time 41.67%) e alla secondaria di primo grado della stessa scuola per 6 ore (part time 33.34%). Ho conseguito la laurea triennale in scienze religiose presso l'ISSR di *** a novembre 2013, e l'equipollenza a dicembre 2013.

Devo assentarmi dalle lezioni per 2 ore la settimana perché sto frequentando il quarto anno di specialistica per ottenere la laurea magistrale.

Nella busta paga del mese di marzo la scuola mi ha tolto dallo stipendio le ultime 8 ore di frequenza all'ISSR, dicendomi che non ne ho più diritto perché ormai sono laureata e abilitata. Quindi hanno trattato le assenze di studio come permessi non retribuiti.

Io sono rimasta basita, questa detrazione corrisponde a 118 euro lordi, e dovrò continuare fino al 31 maggio la frequenza ISSR!

Oggi stesso ho saputo da una collega che esistono, previste dal contratto, 150 ore da poter usufruire per il diritto allo studio, che si possono chiedere all'inizio dell'anno scolastico. La mia scuola non mi ha mai parlato di questa possibilità. Può gentilmente farmi chiarezza sull'argomento? Ha ragione la mia scuola? Che cosa chiedere a questo punto dell'anno scolastico?

Ultima domanda: le chiedo se può gentilmente dirmi se la seguente retribuzione di base, che vedo in busta paga, è corretta e corrisponde all'attuale CCNL:

- scuola primaria: retribuzione base euro 1.541,70 per part time 41,67, n. 10 ore di lezione settimanale
- scuola secondaria di primo grado: retribuzione base euro 1.616,00 per part time 33,34%, n. 6 ore settimanali.

**RISPOSTA ►**

Il diritto allo studio è stato introdotto con la legge n. 395 del 1988 ed è precisamente l'art. 3 che regola questo diritto.

La Circolare ministeriale n. 319 del 1991 fornisce invece le istruzioni applicative. Complessivamente il numero dei beneficiari non può superare il 3% della dotazione organica provinciale.

Entro il 15 di ottobre di ogni anno i Provveditori agli Studi pubblicano il numero complessivo dei permessi concedibili proporzionalmente distribuito tra: personale direttivo, docente, personale educativo e ATA.

Le domande scadono il 15 di novembre e vanno inoltrate al Provveditore agli Studi tramite il Dirigente scolastico.

I permessi invece saranno concessi entro il 15 dicembre.

Gli insegnanti di religione che si trovano nelle condizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 53 della legge 312/80 possono far domanda e quindi ottenere permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore annue.

La Circolare ministeriale n. 130 del 21.4.2000 parla di personale a tempo determinato e precisamente recita: *"Il Dipartimento per la funzione pubblica ha infatti chiarito che l'art. 3 del DPR 395/1988 relativo ai permessi retribuiti per **il diritto allo studio, non fa distinzione tra personale a tempo indeterminato e personale con contratto a termine e che pertanto l'istituto di cui trattasi trova applicazione anche per il personale a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese**".*

Riporto integralmente la Circolare ministeriale n. 130 del 21.4.2000 protocollo n. 49479/BL che ha per oggetto: *Utilizzazione docenti presso i Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e le Scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria con compiti di supervisione del tirocinio. Art. 1 - commi 4 e 5 - legge 3 agosto 1998, n. 315.*

*Con l'avvio presso le Università dei Corsi di laurea e delle Scuole di specializzazione, si sono poste le premesse per una nuova realtà istituzionale di grande rilevanza per la formazione degli insegnanti e per l'intero sistema scolastico.*

*Tra le attività previste nel curriculum formativo dei Corsi e delle Scuole, particolare importanza riveste, per il costituirsi dell'identità professionale dei docenti, l'attività di tirocinio che vede impegnati, in qualità di supervisori, i docenti delle dipendenti istituzioni scolastiche utilizzati in posizione di semiesonero, ai sensi della legge n. 315/1998.*

*In considerazione della necessità di valorizzare e sostenere l'esperienza professionale del dipendente personale presso le Università, come momento che realizza un fondamentale canale di comunicazione e di scambio di esperienze tra Scuola ed Università, con la presente circolare si intendono fornire alcune raccomandazioni volte ad assicurare da un lato che le prestazioni lavorative che tale personale è chiamato a svolgere nella scuola di titolarità e presso la sede universitaria siano effettivamente compatibili, dall'altro a riconoscere le competenze specifiche ed il maggiore impegno lavorativo svolto.*

*Considerato che nella fattispecie in esame – come in tutte le situazioni in cui c'è una prestazione di lavoro che si ripartisce all'interno di due sistemi organizzativi – non è facile il coordinamento delle due attività, data anche la particolarità del lavoro dell'insegnante, si pregano gli uffici competenti di richiamare l'attenzione dei Capi delle istituzioni scolastiche sui seguenti punti:*

- il piano annuale dell'attività di istituto deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione educativa ed organizzativa contenuta nel Piano dell'offerta formativa dovrà prevedere per tale personale, attraverso opportuni adattamenti, un'articolazione dell'orario di servizio tale da consentire che l'impegno lavorativo presso la scuola sia effettivamente compatibile con quello universitario. A tal fine occorrerà concentrare l'orario di insegnamento – che di regola non deve essere superiore al 50% dell'orario a tempo pieno – in non più di tre giorni la settimana. Analogo criterio deve essere seguito per le attività aggiuntive, compresa la partecipazione agli organi collegiali, che devono essere programmate in modo da non rendere difficoltosa la prestazione lavorativa presso l'Università;*
- agevolazioni nell'articolazione dell'orario di lavoro devono essere estese anche al personale docente in servizio, iscritto ai Corsi di laurea o alle Scuole di specializzazione, il quale avrà inoltre diritto a fruire, ai fini della frequenza dei suddetti Corsi, di permessi di studio retribuiti, ai sensi dell'art. 14 - comma 2 - del CCNL 26 maggio 1999. Analogo trattamento deve trovare applicazione nei confronti del personale precario della scuola, che frequenta i Corsi in qualità di studente. **Il Dipartimento per la funzione pubblica ha infatti chiarito che l'art. 3 del DPR 395/1988 relativo ai permessi retribuiti per il diritto allo studio, non fa distinzione tra personale a tempo indeterminato e personale con contratto a termine e che pertanto l'istituto di cui trattasi trova applicazione anche per il personale a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese;***
- favorire l'affidamento, nell'ambito delle disponibilità degli organici funzionali d'istituto, di attività diverse dall'insegnamento, ai supervisori che lo richiedano, secondo le modalità organizzative previste dall'art. 5 del DPR 8 marzo 1999, n. 275;*
- le attività svolte dai predetti docenti, debitamente certificate, dovranno essere valutate tra i titoli previsti dagli artt. 28 e 29 del CCNL 26 maggio 1999 ai sensi dell'art. 26 dell'Accordo sulla sequenza contrattuale prevista dall'art. 44 dello stesso CCNL, sottoscritto il 24 febbraio 2000;*

- la utilizzazione in posizione di semiesonero per lo svolgimento delle attività di supervisione del tirocinio, per la ricaduta qualitativa che ha sulla scuola, non è assimilabile alla posizione in part-time e che pertanto tale personale ha diritto ad accedere alle retribuzioni previste dal fondo dell'istituzione scolastica di cui all'art. 26 del CCNL del 31 agosto 1999;
- figura di rilievo per l'espletamento del tirocinio presso la scuola "polo" è l'insegnante accogliente o "tutor", indispensabile come riferimento per la progettazione e lo svolgimento di quelle fasi del tirocinio, attive e qualificanti sul versante specifico dell'esercizio professionale, che sono condotte in classe. Agli insegnanti "tutor", la cui individuazione sarà operata in base a criteri previsti nelle convenzioni quadro tra Università, Provveditorati agli studi e scuole, tra il personale docente che si dichiara disponibile, potrà essere erogato il compenso per le attività aggiuntive di insegnamento di cui dall'art. 25 del CCNL del 26 maggio 1999.

Per quanto riguarda infine le modalità di svolgimento delle attività di tirocinio, si richiama l'attenzione sulla necessità che gli uffici competenti curino costantemente il raccordo con tutti i soggetti istituzionali coinvolti nell'attività stessa. Occorrerà quindi aprire una sede di confronto permanente sui diversi aspetti connessi con l'organizzazione del tirocinio quali:

- individuazione degli elementi essenziali per l'impostazione della convenzione-quadro (preferibilmente a livello regionale) che regolerà i rapporti tra Università, Provveditorati agli studi ed istituzioni dove si svolgeranno le attività di tirocinio, considerando l'opportunità di iniziare con scuole particolarmente attente all'innovazione ma prevedendo, in una fase successiva, una rotazione e diffusione su base regionale degli istituti scolastici idonei per lo svolgimento dell'attività di tirocinio;
- raccordo tra i progetti di tirocinio e la programmazione scolastica e individuazione di forme di collaborazione e di scambio con le attività formative realizzate all'interno delle strutture scolastiche;
- modalità di coinvolgimento delle altre istituzioni interessate (Istituti Regionali di Ricerca Educativa, Enti locali, Agenzie di formazione, ecc.);
- definizione di attività di monitoraggio sullo svolgimento del tirocinio.

Si deve infine porre in rilievo che il metodo di svolgimento del tutoraggio da parte dei docenti deve essere tale da sollecitare l'autonoma attività dell'allievo.

Gli uffici competenti sono cortesemente pregate di portare il contenuto della presente circolare a conoscenza dei Capi delle dipendenti istituzioni scolastiche.

<b>99</b>	<b>Ricostruzione e autonomia scolastica</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Ho provveduto a trasmettere la domanda di ricostruzione di carriera in uno degli Istituti dove presto servizio (seppure con minor numero di ore). Purtroppo però mi è stato segnalato che la mia domanda deve essere inoltrata nell'altro istituto, perché il sistema non consente l'accesso per il prosieguo della pratica, in quanto scuola dove ho un minore numero di ore di lezione. Che cosa ne pensa?
<b>RISPOSTA ►</b>	Questo non dovrebbe succedere con l'autonomia scolastica...

<b>100</b>	<b>Progetti scolastici e attività didattica</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Sono un insegnante IRC con contratto annuale. Mi è stata chiesta dal Dirigente scolastico una parte delle mie due ore in una classe (mi rimarrebbe mezz'ora fino a fine anno) per l'attuazione di un progetto a cui la scuola ha aderito, essendo lo specialista presente solo due giorni alla settimana. Non mi sembra corretto. A che cosa posso appellarmi?
<b>RISPOSTA ►</b>	I progetti non devono interferire nella normale attività didattica di ciascun docente, a meno che il collegio docenti non abbia regolamentato lo svolgimento del progetto alla flessibilità, ma questo va regolamentata. Ricordo che a ciascun docente è fatto obbligo fa lezione per monte ore annuale previsto dalla disciplina.
<b>101</b>	<b>Scrutini e computo delle ore</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Sono un'insegnante di ruolo e nel primo quadrimestre mi è stato fatto un abuso... La preside mi ha costretto a presiedere allo scrutinio quadrimestrale per cinque giorni continui per 5 ore al giorno, per cui ho fatto 25 ore totali anche se gli scrutini a metà giornata si erano conclusi. Per cui gradirei chiarimenti in merito e eventuali riferimenti di legge, per evitare anche nel secondo quadrimestre abusi di questo tipo.
<b>RISPOSTA ►</b>	<i>“Lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione” non rientra</i> nel computo delle 40 ore (cfr. lettera c) del comma 3 dell'articolo 27 del CCNL 2003). Una cosa è certa che trattasi di atto dovuto connesso alla funzione docente.
<b>102</b>	<b>Posso chiedere al preside l'aspettativa di un anno?</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Io sottoscritta ***, insegnante di religione cattolica non di ruolo, preciso di aver partecipato al concorso del 2004, non sono entrata di ruolo, pur avendo superato tale concorso. Insegno dal 1987 con incarico annuale. Vorrei sapere se posso chiedere al preside l'aspettativa di un anno, perché vorrei accettare e provare un lavoro come assistente amministrativo nelle scuole al nord, senza perdere il posto di insegnante, anche perché penso che non passerò mai di ruolo, e ormai ho 50 anni compiuti. Infatti continuano a chiamarmi per le supplenze e non so se posso accettare o meno tali incarichi.
<b>RISPOSTA ►</b>	Il comma 1 dell'art. 18 del CCNL 2007 recita così: <i>“L'aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del TU approvato con DPR n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L'aspettativa è erogata dal Dirigente scolastico al personale docente ed ATA. <b>L'aspettativa è erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui all'art. 3, comma 6 e 7 del DPR n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell'art. 19 del presente CCNL, limitatamente alla durata dell'incarico.</b>”</i> Questo significa che potrai godere di tale beneficio solo se sei destinataria di ricostruzione di carriera e di una cattedra completa.

103	Quando manca un collega...
<b>DOMANDA ►</b>	<p>Sono di ***, scuola secondaria di primo grado. Nella nostra provincia il Tesoro ha fatto sapere tramite circolare che non vi sono più soldi per pagare supplenze; perciò ci troviamo in questa situazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- quando manca un collega, la classe viene divisa spalmando gli alunni su più classi, venendo meno al principio costituzionale del diritto allo studio e alla normativa sulla sicurezza (classi con più di 31 alunni),</li> <li>- le gite/uscite programmate verranno annullate non avendo la possibilità di pagare chi sostituisca i colleghi in gita...</li> </ul> <p>Poiché avremo la prossima settimana una riunione tra noi docenti per organizzarci, nel frattempo la Dirigente ci “obbliga” con “ordine di servizio” ad accettare e accogliere gli alunni in classe e sospenderà le gite per impossibilità di retribuire le supplenze (non possono essere pagate con il già scarso ed esaurito Fondo di Istituto).</p> <p>Ti dispiacerebbe, se lo sai, suggerirmi che cosa fare? Come comportarci?</p>
<b>RISPOSTA ►</b>	<p>Il Dirigente scolastico deve seguire le regole del MIUR e non della Ragioneria provinciale del Tesoro.</p> <p>Ecco una nota regionale che chiarisce la questione.</p> <p>USR Basilicata – Nota prot. 7934 del 23.11.2010  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  Ufficio scolastico regionale per la Basilicata  DIREZIONE GENERALE  Potenza</p> <p>Prot. AOODRBA n. 7934 Reg. Uff. Uscita  Potenza, 22 novembre 2010  Ai Dirigenti Scolastici di tutte le Istituzioni scolastiche della Regione  LORO SEDI  OGGETTO: supplenze brevi.</p> <p>In riferimento alla CM n. 9839 dell’8 novembre 2010 ed a persistenti voci pervenute a questo Ufficio circa una non corretta gestione delle supplenze brevi, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni.</p> <p>Premesso che il procedimento in questione è connesso alla garanzia del diritto allo studio degli studenti, costituzionalmente garantito, nonché al rispetto del CCNL dei docenti, ne discende che la nomina dei supplenti a fronte di assenze del personale docente, ancorché brevi, ne risulta consequenziale.</p> <p>Tale procedura, nella quasi totalità dei casi, viene eseguita, per cui sembrano infondate le predette voci.</p> <p>Ad ogni buon conto, proprio in considerazione del diritto degli studenti e nel rispetto del CCNL dei docenti, così come precisato anche dalla CM 9839, non risulta praticabile, laddove dovessero sussistere casi, la soluzione organizzativa di accorpare le classi in caso di assenze brevi del personale docente; ciò non solo non è previsto da alcun regolamento, ma costituisce di fatto, sia pure in via temporanea, una modifica dell’organico non autorizzata, la costituzione di pluriclassi e la violazione di qualsiasi norma di sicurezza.</p>

Sempre in riferimento al predetto diritto allo studio, appare altresì impraticabile la ipotesi di utilizzare personale docente delle scuole primarie impegnato in compresenza, ovvero docenti di “sostegno”, per sostituire il personale assente, così come chiaramente precisato dalla più volte richiamata CM.

Come è ben noto alle SS.LL. ove esiste la compresenza, la stessa rappresenta un elemento di rinforzo e supporto didattico alla classe di riferimento, per cui un diverso e motivato utilizzo deliberato dal collegio dei docenti, deve essere parte di un progetto educativo alternativo che coinvolga il personale interessato.

Infine, si ricorda, che il docente di sostegno svolge la sua delicata e complessa funzione come supporto alla classe del disabile di riferimento.

IL DIRETTORE GENERALE

FRANCO INGLESE

<b>104</b>	<b>Posso frazionare questi permessi in ore?</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Sono a orario completo su tre scuole. Ho fatto richiesta della legge 104 per assistere mia mamma con handicap grave. Posso invece che prendere i 3 gg, frazionare questi permessi in ore?
<b>RISPOSTA ►</b>	Absolutamente no. Tale possibilità non è prevista per i docenti.
<b>105</b>	<b>Retribuzione post ricovero</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Nel ringraziarla per il suo servizio le pongo un quesito: se non sbaglio la circolare Brunetta ha stabilito che ci siano delle piccole trattenute per i dipendenti statali che sono in malattia, mi sembra però che questa decisione non valga per i giorni di ricovero ospedaliero e per il seguente periodo di convalescenza post operatoria. Le risulta? Qual è la normativa in merito?
<b>RISPOSTA ►</b>	La normativa di riferimento è il Parere UPPA n. 53/2008. È in questo parere infatti che leggiamo che nel caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, anche al dipendente della scuola è dovuta la corresponsione dell'indennità di amministrazione, così come previsto dal relativo contratto di lavoro.
<b>106</b>	<b>L'IdR assente deve firmare le schede?</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Sono IdR fino al termine delle lezioni presso tre istituti comprensivi. Da ieri sono in mutua fino alla fine della settimana: ieri avrei dovuto avere gli scrutini presso una delle tre scuole, ma ho comunicato la mia assenza e non ci sono stati problemi. Presso la seconda scuola gli scrutini erano già stati fatti e vi avevo partecipato. Presso la terza scuola, non è stata mai fissata una data di scrutini; l'insegnante della classe dove svolgo IRC stamattina mi ha contattata allarmata che io non avessi firmato le schede, che la DS voleva visionare prima di apporvi la firma domani. Io le ho risposto che, essendo in malattia, avrei potuto occuparmene solo al mio rientro, lunedì prossimo. Lei ha voluto che parlassi con la DS per chiedere come mi sarei dovuta comportare: la DS mi ha detto che non era un problema suo,

	<p>ma di noi docenti, e che trovassimo noi una soluzione. Basita per questa risposta, ho ricontattato la mia collega dicendole che finché sono in mutua non posso fare niente, ma lei ha insistito tanto che mi sono fatta accompagnare da mio marito a scuola – pur con la febbre – per firmare le schede. Specifico che sono le uniche schede che alla fine ho firmato, perché dagli altri due istituti comprensivi non mi hanno richiesto nulla, anche se non le avevo firmate. Non credo di aver fatto bene a recarmi appositamente a scuola. Lei che cosa ne dice?</p>
<b>RISPOSTA ►</b>	<p>Se eri assente non potevi firmare le schede. Infatti le stesse devo essere firmate dal Consiglio di classe. Questo significa che la Dirigente avrebbe dovuto nominare un sostituto per lo scrutinio e questi avrebbe dovuto firmare le schede per te.</p>
<b>107</b>	<b>Devo frequentare i corsi?</b>
<b>DOMANDA ►</b>	<p>Le scrivo per chiederle se con il Baccalaureato in Teologia e insegnando da tre anni RC sono tenuto a frequentare i corsi di Pedagogia, Didattica, Metodologia e didattica dell'IRC, Legislazione Scolastica e Tirocinio, non avendoli fatti nel mio curriculum di studi. Da quanto dice la Circolare ministeriale Prot. 2986 del 6.11.2012 al paragrafo 2 sembra di sì.</p>
<b>RISPOSTA ►</b>	<p>Mi pare proprio di no. Infatti tu essendo in possesso del vecchio titolo e un anno di insegnamento puoi stare tranquillo.</p>
<b>108</b>	<b>Ricostruzione e servizio militare</b>
<b>DOMANDA ►</b>	<p>Nella mia ricostruzione di carriera non mi è stato valutato l'anno di militare. La segreteria ha riconosciuto l'errore e mi ha detto che dovrebbe revocare il precedente decreto ed emanarne un altro. Sostiene però che la funzione per le ricostruzioni di carriera è ancora bloccata. Ti risulta vero? Con un anno in più, il passaggio di gradone sarebbe dovuto avvenire l'anno scorso e in questo mese avrei dovuto vedermi il mio stipendio adeguato al nuovo gradone, come è successo per tanti. Che cosa mi consigli di fare?</p>
<b>RISPOSTA ►</b>	<p>È nella Circolare ministeriale n. 2 del 3 gennaio 2001 avente per oggetto <b>“Docenti di religione - Ricostruzione di carriera e trattamento economico”</b> che leggiamo: <i>“Sempre a domanda è riconoscibile, secondo la normativa vigente, l'eventuale servizio militare prestato; tale riconoscimento è valido ai fini giuridici ed economici, comportando l'anticipazione della posizione stipendiale in corso di maturazione”</i>.</p>
<b>109</b>	<b>Storia del cristianesimo e aggiornamento</b>
<b>DOMANDA ►</b>	<p>Ho la laurea magistrale e insegno, come incaricata annuale, in una scuola primaria. Per approfondire i miei studi sto seguendo presso l'università il corso di Storia del cristianesimo. Dopo aver sostenuto il relativo esame, posso far valere tale titolo nell'ambito della formazione del personale docente?</p>
<b>RISPOSTA ►</b>	<p>Certamente! È sufficiente presentare alla scuola l'attestato che ti consegnerà l'Università.</p>

<b>110</b>	<b>Il concorso di Inglese</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Insegno religione con contratto a tempo indeterminato e vorrei sapere se posso partecipare al concorso di Inglese per gli insegnanti di classe della scuola primaria.
<b>RISPOSTA ►</b>	Sicuramente no.
<b>111</b>	<b>Incompatibilità</b>
<b>DOMANDA ►</b>	<p>Sono un'insegnante di religione della diocesi di *** delle scuole medie, con il seguente contratto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 5 ore di incarico annuale presso una scuola;</li> <li>– 1 ora di incarico annuale presso un'altra scuola + 5 ore di supplenza nella stessa.</li> </ul> <p>A breve vorrei stipulare un contratto di lavoro per 9 ore settimanali presso una Cooperativa Sociale, in un orario che non si sovrappone a quello del servizio a scuola.</p> <p>Le chiedo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– è possibile?</li> <li>– a che condizioni?</li> <li>– il mio lavoro come insegnante è inferiore al 50% di quello a tempo pieno: cioè devo considerare solo le 6 ore di incarico annuale, sulle 18 ore, o anche le 5 di supplenza?</li> </ul>
<b>RISPOSTA ►</b>	<p>Il tema è molto complesso e delicato; basti ricordare che la stessa Costituzione afferma “... <i>i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione</i>” (cfr. art. 98 della Costituzione).</p> <p>Essendo tu destinataria di un rapporto di lavoro con lo Stato, non puoi avere contemporaneamente altro rapporto di lavoro anche con privati (cfr. comma 10 dell'art. 508 del testo unico).</p> <p>Tuttavia è consentito, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, stipulare un contratto a termine con Amministrazione pubblica o privata.</p>
<b>112</b>	<b>Il fascicolo personale</b>
<b>DOMANDA ►</b>	<p>Sono insegnante RC a tempo determinato da trent'anni. Ho due piccoli problemi da risolvere:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) l'anno scorso sono stata trasferita e il mio fascicolo personale è ancora nella “vecchia” scuola e mi hanno detto che in caso di bisogno avrebbero contattato la “vecchia” segreteria;</li> <li>2) sul cedolino dello stipendio c'è ancora il nome del “vecchio” Istituto e non di quello dove lavoro. È tutto regolare?</li> </ol>
<b>RISPOSTA ►</b>	<p>Relativamente alla prima domanda ti faccio notare che il fascicolo personale deve sempre seguire l'insegnante. Questo significa che la scuola “nuova” deve far richiesta alla “vecchia” scuola.</p> <p>Quanto poi alla seconda domanda sarà la “nuova” scuola a comunicare al Tesoro la tua sede.</p>

113	Anno di servizio continuativo
<p><b>DOMANDA ►</b></p>	<p>Io ho i seguenti titoli: liceo classico del 94 più laurea in giurisprudenza conseguita nel 2000, nel giugno 2006 ho conseguito il diploma in Dirigente di comunità di infanzia (i 5 anni, come privatista) e ho iniziato a lavorare come IdR in quello stesso anno scolastico 2006/7 essendomi iscritta contemporaneamente all'Istituto di scienze religiose. Ho lavorato sempre, da allora, a 18 ore settimanali su 25, e con incarico annuale, mai supplenza. Sono nelle stesse scuole dal 2006 ad oggi. Nell'aprile 2010, senza andare mai fuori corso, conseguo la laurea triennale in scienze religiose: per un disguido dell'Università mi viene rilasciato questo titolo, mentre io mi ero iscritta a "diploma" in scienze religiose, titolo che è andato poi scomparendo dall'ordinamento degli studi (ma mai ci è stato detto espressamente in quegli anni o richiesto di fare un passaggio scritto per il cambio di indirizzo accademico) quindi dopo un po' di questionare l'Università rilascia a me e ad altri 8 che erano riusciti a laurearsi entro l'anno accademico 2008/9 anche il diploma in scienze religiose, rilasciato in data 12 luglio 2012.</p> <p>Io non ho mai fatto ricostruzione di carriera, perché a mio parere i primi quattro anni lavorati fino a che non avevo i tre anni di scienze religiose sono stati anni lavorati senza titolo, dunque dovrebbe essere adesso che io ho maturato 4 anni col titolo secondo la vecchia normativa (laurea civile, diploma dirigente comunità di infanzia e triennio scienze religiose).</p> <p>La Curia invece sostiene che io posso ricostruire addirittura 8 anni, fin dal 2006/7, perché il titolo di dirigente di comunità più la mia laurea civile mi davano il diritto di insegnare già a pieno titolo all'infanzia come incaricata, essendo anche studentessa di ISSR.</p> <p>È vero e su quali basi normative si fonda questa loro affermazione?</p> <p>Faccio dunque la richiesta di ricostruzione carriera per 4 o 8 anni lavorati?</p> <p>Anche per il futuro poi, da ciò che ho capito, avendo conseguito anche il diploma ISSR, il vecchio diploma per intenderci, io posso star tranquilla se intendo continuare a insegnare all'infanzia, mentre se volessi cambiare grado di scuola e andare a gradi superiori dovrei iscrivermi e conseguire la laurea quinquennale ovvero fare gli altri due anni, giusto?</p>
<p><b>RISPOSTA ►</b></p>	<p>Il punto 4.3 lettera d) del DPR 751/1985 così recita: <i>“Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli: <b>diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana.</b>”</i></p> <p>Come puoi notare la laurea civile è spendibile solo con il diploma in scienze religiose e non con il titolo di dirigente di comunità.</p> <p>Questo significa che hai insegnato con il titolo solo dopo che hai conseguito il diploma in scienze religiose.</p>
114	Ricostruzione o temporizzazione?
<p><b>DOMANDA ►</b></p>	<p>Sono un Assistente Amministrativo che si occupa del personale: dall'1/9/2015 ha avuto l'incarico annuale di insegnante di Religione nella scuola secondaria di primo grado una docente che fino al 31/8/2015 prestava servizio (incaricata) nella</p>

	<p>scuola primaria e, in quanto tale, aveva una ricostruzione di carriera che la inquadrava nella seconda posizione stipendiale.</p> <p>A partire dall'1/9/2015 la docente continua ad essere inquadrata in tale fascia, con uno stipendio corrispondente a quello degli insegnanti di scuola secondaria, oppure è necessario procedere alla temporizzazione del servizio e applicare il trattamento economico corrispondente all'anzianità derivante da detta temporizzazione?</p>
<b>RISPOSTA ►</b>	<p>Alla collega bisogna rifare la ricostruzione di carriera, perché è più vantaggiosa rispetto alla temporizzazione.</p>
<b>115</b>	<b>Supplenza e ore di insegnamento</b>
<b>DOMANDA ►</b>	<p>Sono in ruolo dal 2004 e iscritto nelle graduatorie di terza fascia alla A036 e alla A037. Accade che le scuole iniziano a chiamarmi, ma non so cosa rispondere. Se la supplenza è fino al 30 giugno posso accettare le ore, per un massimo di 6, compatibilmente con il mio orario?</p>
<b>RISPOSTA ►</b>	<p>Per prima cosa chiariamo che nella stessa scuola sicuramente si possono accettare ore eccedenti l'orario cattedra fino a 24 ore settimanali.</p> <p>Il DPR 399/1988 che prevedeva la possibilità di poter insegnare per 24 ore <b>nella stessa scuola</b> non è stato mai caducato.</p> <p>Si possono accettare ore di completamento <b>in altre scuole</b> fino a un massimo di 18 ore settimanali.</p>
<b>116</b>	<b>Il diritto alla ricostruzione della carriera</b>
<b>DOMANDA ►</b>	<p>Sono un assistente amministrativo e gradirei un chiarimento. Quest'anno scolastico il docente di religione cattolica non ha avuto rinnovato il contratto per motivi ecclesiastici (titolare di una parrocchia). Ora poiché era in regime di TFS è stata mandata la pratica all'USP. Il dubbio che ho, non ha diritto alla ricostruzione della carriera poiché aveva trentatré anni di servizio? L'orario settimanale è variato negli anni, ha iniziato con 14 ore settimanali negli anni successivi, ore 12, poi 10 e in fine 9.</p>
<b>RISPOSTA ►</b>	<p>La ricostruzione di carriera degli insegnanti di religione (IdR) non è un provvedimento automatico, ma viene concesso solo a domanda. Il provvedimento di ricostruzione di carriera degli IdR viene firmato dal Capo Dirigente scolastico.</p> <p>Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 1995 al comma 7 dell'art. 66 così recita: <i>“Per gli insegnanti di religione restano in vigore le norme di cui all'art. 53 della legge n. 312 del 1980, modificate e integrate dal DPR 399 del 1988, art. 3 commi 6 e 7”</i>.</p> <p>Questo significa che non si potrà mai capire tale diritto se non si comprende che cosa afferma l'ultimo comma dell'art. 53 della legge 312 dell'11 luglio 1980.</p> <p>Proviamo a farlo insieme leggendolo: <u>“Agli insegnanti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera... con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra”</u>.</p> <p>Le condizioni necessarie per avere tale diritto sono due:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. quattro anni di insegnamento;</li> <li>2. l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra.</li> </ol>

La CM n. 254 del 10 settembre 1980 avente per oggetto “*Applicazione dell’articolo 53 della legge 312/80 nei confronti degli insegnanti di religione*” chiarisce le due condizioni.

Al comma 2 leggiamo: “*Destinatari della predetta norma sono gli insegnanti di religione in possesso dei seguenti requisiti:*

- *Quattro anni di servizio di insegnamento di religione, anche ad orario parziale, nelle scuole secondarie;*
- *Che venga conferito ed accettato un incarico per posto orario con trattamento di cattedra.”*

Quindi per aver diritto alla ricostruzione bisogna avere quattro anni di incarico non necessariamente con 18 ore, ma **anche ad orario parziale** e trovarsi nell’anno in cui si fa domanda di ricostruzione con 18 ore.

<b>117</b>	<b>Compilazione modello richiesta 150 ore</b>
<b>DOMANDA ➤</b>	Sto cercando di compilare il nuovo modulo di richiesta delle 150 ore, ma la segreteria della scuola è in dubbio se accettarlo. Sono incaricata su 11 ore IRC in una scuola secondaria di primo grado a partire dal 1 settembre fino all’8 giugno. Il dubbio è per la collocazione tra il personale “con incarico a tempo determinato fino al 30 giugno 2017” oppure “con contratto a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie”. In quale ambito rientro?
<b>RISPOSTA ➤</b>	Mi pare di capire che sei senza titolo di qualificazione, quindi sei destinataria di “contratto a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie”.
<b>118</b>	<b>Assegnazione ore</b>
<b>DOMANDA ➤</b>	Può un docente IdR con legge 104/1992 per motivi personali superare in graduatoria la docente di ruolo e con cattedra da più di vent’anni nella stessa scuola con provata professionalità e titoli ampiamente riconosciuti dallo Stato e dalla Chiesa? La scrivente è quota 96 ed è stata convocata dall’ufficio scuola per nomina di 16 ore + un’ora a disposizione nella medesima scuola e un’ora in altra scuola. Voglio chiarire che la docente che mi ha superata in graduatoria è residente in un comune diverso da quello in cui è ubicata la scuola. Qual è il ruolo del direttore dell’ufficio diocesano, visto che il mio Dirigente ha fatto richiesta dell’utilizzazione della scrivente per le due ore nella medesima scuola?
<b>RISPOSTA ➤</b>	Le ore vengono assegnate su proposta dell’Ordinario diocesano. Per l’affidamento dell’insegnamento della religione cattolica la norma prevede solo la proposta dell’ordinario. Questo significa che l’ordinario non deve attenere a nessuna graduatoria.
<b>119</b>	<b>Compenso individuale accessorio</b>
<b>DOMANDA ➤</b>	Vorrei sapere da Lei come mai nei mesi di luglio e agosto io e alcune mie colleghe non abbiamo ricevuto la retribuzione professionale docenti?

**RISPOSTA ►**

Ti faccio notare che il compenso individuale accessorio, assorbito per tutto il personale docente dalla retribuzione professionale docenti, spetta “... *in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio*” (art. 25 CCNL 31.08.1999, comma 4). Questo significa che la retribuzione professionale docenti compete per tutta la durata dell’incarico.

Essendo l’insegnante di religione cattolica incaricato annuale, ha diritto per tutta la durata del contratto alla retribuzione professionale docenti, cioè per tutti e 12 i mesi. Il suddetto compenso quindi è corrisposto per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico solo al personale docente, di religione e non, con rapporto di impiego fino al termine delle attività didattiche, 30 giugno (art. 25 CCNI 31.08.1999, comma 1, lettera c).

Per completezza ricordo che questa retribuzione, al pari dello stipendio, per il personale a tempo determinato, che non siano incaricati annuali, va calcolata in base ai giorni di servizio, e cioè 1/30 per ogni giorno di servizio, e in rapporto al numero di ore settimanali, e cioè per ogni ora o 1/18 oppure 1/24, a seconda dell’orario settimanale previsto.

Inoltre, va precisato che, secondo il combinato disposto degli articoli dei diversi CCNLL a far data dal CCNL 26.05.1999, art. 42, comma 2, la retribuzione professionale docenti viene corrisposta per massimo 12 mensilità.

La Circolare ministeriale n. 118 del 14 aprile 2000 chiarisce che gli Insegnanti di religione cattolica percepiscono tale compenso accessorio, denominato RPD, per 12 mensilità.

*“Per quanto concerne i docenti di religione senza diritto alla progressione di carriera, per i quali, come è noto, è prevista la prosecuzione dei pagamenti anche dopo la scadenza del contratto, i Dipartimenti provinciali del Tesoro – direzioni provinciali dei servizi vari – procederanno all’esatta attribuzione del compenso, dalla data di preso servizio fino al 30 giugno, sulla base dei contratti inviati dalle istituzioni scolastiche”.*

<b>120</b>	<b>Congedo per dottorato</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Desidererei sapere se per un docente di religione a tempo determinato esiste la possibilità del congedo (retribuito) per il dottorato in teologia?
<b>RISPOSTA ►</b>	Come previsto dal comma 57 dell’art. 52 dalla Legge n. 448 del 28.12.2001, tale beneficio è previsto anche per il personale non di ruolo. Il Consiglio di Stato, con la Sentenza del 19.3.2013, n. 1608, ha confermato il precedente Parere n. 5066, del 2.10.2007, espresso dalla sezione VI, nel senso che beneficio vale solo per i corsi di dottorato istituiti presso le università italiane.
<b>121</b>	<b>Rinnovo della cessione del quinto</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Sono un incaricato annuale IRC da 19 anni e nella mia carriera ho usufruito di una cessione del quinto, rinnovata una seconda volta. Adesso, arrivato al quasi saldo, ho chiesto un nuovo rinnovo della cessione e RTS della mia provincia mi vuol negare il benessere, affermando che il mio contratto è annuale e che quindi non ne ho diritto. Che cosa posso fare?

**RISPOSTA ►**

Io allegherei alla domanda quanto riportato nel comma 5 dell'art. 40 del CCNL comparto scuola e cioè *“gli insegnanti di religione cattolica sono assunti secondo la disciplina di cui all'art. 309 del D.lgs. n. 297 del 1994, mediante contratto di **incarico annuale che si intende confermato** qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge”*.

**122****Compenso individuale accessorio****DOMANDA ►**

Sono un insegnante di religione. Questo è il quinto anno di incarico annuale dopo una supplenza di 5 mesi. Dallo scorso anno ho il titolo. Da quando insegno nei mesi estivi non mi viene pagata la voce 677/01 di 164 euro. Scopro che le mie colleghe in provincia di \*\*\* e \*\*\* che hanno le mie stesse caratteristiche nei mesi estivi percepiscono il compenso della voce sopra indicata: compenso professionale docenti. Le chiedo se spetta anche a me e se sì come posso fare affinché mi venga riconosciuto.

**RISPOSTA ►**

È il compenso individuale accessorio. Il compenso individuale accessorio, assorbito per tutto il personale docente dalla retribuzione professionale docenti, spetta *“in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”* (art. 25 CCNL 31/ 08/1999, comma 4). Questo significa che la retribuzione professionale docenti compete per tutta la durata dell'incarico. Essendo l'insegnante di religione cattolica incaricato annuale, ha diritto per tutta la durata del contratto alla retribuzione professionale docenti, cioè per tutti e 12 i mesi. Il suddetto compenso quindi è corrisposto per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico solo al personale docente, di religione e non, con rapporto di impiego fino al termine delle attività didattiche, 30 giugno (art. 25 CCNL 31/08/1999, comma 1, lettera c). Per completezza ricordo che questa retribuzione, al pari dello stipendio, per il personale a tempo determinato, che non siano incaricati annuali, va calcolata in base ai giorni di servizio, e cioè 1/30 per ogni giorno di servizio, e in rapporto al numero di ore settimanali, e cioè per ogni ora o 1/18 oppure 1/24, a seconda dell'orario settimanale previsto. Inoltre, va precisato che, secondo il combinato disposto degli articoli dei diversi CCNLL a far data dal CCNL 26/05/99, art. 42, comma 2, la retribuzione professionale docenti viene corrisposta per massimo 12 mensilità. La Circolare ministeriale n. 118 14 aprile 2000 chiarisce che gli Insegnanti di religione cattolica percepiscono tale compenso accessorio, denominato RPD, per 12 mensilità. *“Per quanto concerne i docenti di religione **senza diritto alla progressione di carriera**, per i quali, come è noto, è prevista la prosecuzione dei pagamenti anche dopo la scadenza del contratto, i Dipartimenti provinciali del Tesoro – direzioni provinciali dei servizi vari – procederanno all'esatta attribuzione del compenso, dalla data di preso servizio fino al 30 giugno, sulla base dei contratti inviati dalle istituzioni scolastiche”*.

<b>123</b>	<b>Quando viene liquidato il TFR</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Saprebbe dirmi per favore quando viene liquidato il TFR se si è licenziati a giugno come insegnante IRC? Che cosa fare per richiederlo?
<b>RISPOSTA ►</b>	Il TFR viene liquidato solitamente entro dicembre. La pratica del TFR viene inviata dalla scuola all'INPDAP telematicamente.
<b>124</b>	<b>TAR e corsi di aggiornamento obbligatori</b>
<b>DOMANDA ►</b>	In base a quale norma sono tenuto a frequentare i corsi di formazione obbligatori organizzati negli ultimi giorni dalla scuola, non essendo io di ruolo?
<b>RISPOSTA ►</b>	È una sentenza del TAR del Lazio, precisamente la numero 7799/2016 del 7 luglio 2016 a precisare che <i>“soltanto per il personale docente di ruolo la formazione è divenuta obbligatoria”</i> .
<b>125</b>	<b>Il liceo pedagogico non è titolo</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Mi trovo spiazzata. Mi spiega per bene lei come stanno le cose. Ieri ho avuto un incontro sulla nuova Intesa. Il prof. *** mi ha detto che con il diploma del liceo pedagogico del 2002 non ho titolo per insegnare religione come insegnante di classe già da ora perché vale solo per il diploma magistrale perché al pedagogico dalla 1 alla 5 l'ora di religione frequentata è 1 alla settimana invece che 2 come alle magistrali. Attualmente insegno dal 2007 come insegnante di classe lui mi ha detto che non sono mai stata in regola. Dal 2007 mi avevano inserito come insegnante con titolo anche nelle graduatorie IRC ora viene fuori che per questa ragione non ho mai avuto titolo allora? Mi risponda al più presto ci sono tante altre colleghe nella mia situazione che hanno già insegnato da anni e lo stanno facendo come IRC.
<b>RISPOSTA ►</b>	L'art. 2 del Decreto Interministeriale del 10 marzo 1997 recita così: <i>“I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato Decreto legislativo n. 297 del 1994”</i> . Ma la nuova Intesa afferma che possono insegnare religione cattolica solo <i>“coloro che abbiano frequentato nel corso dell'istituto magistrale l'insegnamento della religione cattolica e abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012”</i> .

126	Valore dei titoli
<b>DOMANDA ►</b>	Sono uno studente di Teologia presso la Facoltà Teologica ***. Volevo chiederle chiarimenti circa l'equiparazione tra titoli accademici pontifici e quelli statali, ovvero: il baccalaureato e la licenza equivalgono rispettivamente alla laurea di primo livello e laurea magistrale, oppure il baccalaureato equivale già a una magistrale poiché ha la durata di un quinquennio?
<b>RISPOSTA ►</b>	L'art. 2 del DPR n. 175/94 così recita: <i>“I titoli accademici di <b>baccalaureato</b> e di licenza nelle discipline ecclesiastiche di cui all'articolo 1, conferite dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come <b>diploma universitario</b> e come laurea con decreto del ministero della università”</i> . Il baccalaureato quindi non è laurea, ma diploma universitario riconosciuto dal Ministero.
127	Io insegno anche Bioetica
<b>DOMANDA ►</b>	Insegno RC in un liceo statale e sono diacono permanente. Riguardo ai corsi di aggiornamento per tutti gli insegnanti ed anche quelli promossi dalle diocesi come formazione interna: questi corsi di circa 20 ore possono coincidere (IRC + statale) se il corso stesso è riconosciuto dal MIUR? Io insegno anche Bioetica in una facoltà pontificia: esiste qualche “convenzione” che mi possa far evitare la formazione, visto l'impegno sistematico di un'ora la settimana in facoltà?
<b>RISPOSTA ►</b>	I corsi organizzati dagli uffici scuola diocesani possono anche coincidere con corsi di aggiornamento organizzati dalle scuole: il docente sceglie a quale corso partecipare, naturalmente chiedendo l'autorizzazione al Dirigente scolastico. Inoltre, pur essendo tu docente di una facoltà pontificia dovrai comunque svolgere le ore di aggiornamento.
128	Domanda di insegnamento, servizio continuativo...
<b>DOMANDA ►</b>	Approfitto della sua pazienza, disponibilità e competenza per sottoporle alcuni quesiti. Avendo mia moglie (che è in possesso del diploma accademico di Magistero in scienze religiose spendibile per l'insegnamento fino al 2017) pochissime speranze di insegnare nella diocesi di appartenenza, e avendo deciso di fare domanda per essere inserita negli elenchi e/o graduatorie di alcune diocesi vicine, volevo chiederLe: 1) L'inserimento in un'altra diocesi comporta la cancellazione dall'elenco degli insegnanti della diocesi di appartenenza? 2) Premesso che la nuova intesa fa salvo il diploma di Magistero, a condizione che si presti servizio continuativo per almeno un anno nell'insegnamento della religione cattolica entro il termine dell'anno scolastico 2016-2017, che cosa si intende per “servizio continuativo per almeno un anno”: un incarico annuale che inizia il primo settembre e si conclude il 31 agosto dell'anno successivo, come sembrerebbe in senso letterale, oppure anche un incarico annuale che

	<p>può avere durata inferiore a un anno solare (ad es. che comincia dopo il 1° settembre o che duri almeno 180 giorni lavorativi, come mi ha detto qualcuno? (Su questo vorremmo essere sicuri al 100%, per non fare ulteriori sacrifici inutilmente). Esistono delle circolari ministeriali che fanno chiarezza in merito?</p> <p>3) Nella dizione “servizio continuativo per almeno un anno” rientrano pure determinati tipi di supplenze? Se sì, quali?</p> <p>4) Chi aspira a insegnare religione in una diocesi diversa da quella di residenza deve allegare alla istanza, unitamente al titolo di studio necessario, il decreto di idoneità all’insegnamento rilasciato dal proprio Vescovo, oppure tale documento è richiesto d’ufficio dall’istituto scolastico che conferisce gli incarichi e/o supplenze?</p> <p>5) Mi può confermare che:</p> <p>a) il servizio in un istituto paritario ha lo stesso valore di quello in un istituto statale;</p> <p>b) ai fini del servizio continuativo di cui sopra il numero delle ore settimanali svolte non conta.</p>
<p><b>RISPOSTA ►</b></p>	<p>Relativamente alla prima domanda ti faccio notare che non c’è nessuna norma che vieti di far contemporaneamente domanda di insegnamento in tutte le diocesi. Alla domanda si allegano tutti i documenti che l’insegnante ritiene utile. Quanto poi alle altre domande la risposta è che per servizio continuativo s’intende quello svolto sia per incarico che per supplenza temporanea, con qualsiasi numero di ore di insegnamento settimanale. Supplenza temporanea se svolta con titolo di qualificazione professionale e almeno di 180 giorni continuativi. La supplenza annuale, cioè la supplenza senza titolo di qualificazione professionale, non è valida. Infine ti ricordo che il servizio svolto nelle scuole paritarie vale.</p>
<p><b>129      Retribuzione professionale docenti</b></p>	
<p><b>DOMANDA ►</b></p>	<p>Sono una IdR, incaricata annuale da 9 anni, con il titolo e l’orario di cattedra presso un liceo. Ho sempre percepito la retribuzione professionale docenti, come prevede l’art. 7 del CCNL del 15/03/2001, per tutto il periodo dell’incarico. Quest’anno, invece, la voce 677/01 (“retribuzione professionale docenti”) è stata tolta dal cedolino nei mesi di luglio e agosto. A chi mi devo rivolgere per chiedere l’eventuale rimborso? Solo adesso, settembre 2016, ho richiesto la ricostruzione di carriera.</p>
<p><b>RISPOSTA ►</b></p>	<p>Tale compenso, la retribuzione professionale docenti, spetta solo a chi è destinatario di ricostruzione di carriera. Non avendo tu il decreto che riconosce la ricostruzione di carriera, non hai diritto alla retribuzione professionale docenti.</p>
<p><b>130      Requisiti per l’IRC / 5</b></p>	
<p><b>DOMANDA ►</b></p>	<p>Sono della provincia di ***; visto che ho il Magistero in scienze religiose conseguito a *** nel 2006, dal 2010 ho avuto l’incarico annuale prima per 5 ore e mezzo nella scuola elementare/materna, poi dall’anno successivo per 7 ore settimanali nella scuola media, vista la nuova Intesa del 28 giugno per accedere all’insegnamento dal 2017, devo conseguire il baccalaureato?</p>

	<p>Purtroppo nella mia diocesi, vista la confusione, nessuno è preciso in merito. E poi: qual è il titolo maggiore, il baccalaureato in Teologia conseguito presso una facoltà oppure la laurea magistrale rilasciata dagli Istituti Superiori di Scienze Religiose? Infatti se proprio fossi obbligata a conseguirlo vorrei farlo *** di ***, così visto l'insegnamento che svolgo posso benissimo farlo in 2 anni. Ma la mia preside ha già fatto il piano annuale degli incontri (guarda caso sono il martedì, giorno in cui sono impegnata nelle lezioni a ***): posso chiedere i permessi dalla scuola?</p>
<b>RISPOSTA ►</b>	<p>Avendo tu il Magistero e avendo maturato un anno di insegnamento sei sicuramente in regola. Relativamente alla seconda domanda ti faccio notare che il baccalaureato è diploma universitario, mentre la laurea magistrale è laurea. Quanto poi all'ultima domanda ti consiglio di chiedere le 150 ore.</p>
<b>131</b>	<b>Valore del Magistero</b>
<b>DOMANDA ►</b>	<p>Sono un'insegnante di religione cattolica immessa in ruolo nel 2005. Sono in possesso del Magistero in scienze religiose conseguito presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose della Diocesi di *** nel 1994. Le chiedo, cortesemente, se mi può chiarire, alla luce della nuova intesa sui titoli di studio, qual è l'iter per riconoscere il Magistero come laurea civile.</p>
<b>RISPOSTA ►</b>	<p>Il diploma accademico di Magistero in scienze religiose è uno dei titoli professionali richiesti dal DPR 751 del 16 dicembre 1985 per poter insegnare religione cattolica nelle scuole pubbliche. Il DPR 175/1995 e un parere del Consiglio di Stato, II sezione, e precisamente il n. 1049/1992 trasmesso al Ministero della Pubblica Istruzione il 23 marzo 1997 con protocollo n. 64/1997 (CM n. 291 del 7 maggio 1997), affermano espressamente che detto titolo non equivale a laurea.</p>
<b>132</b>	<b>Passaggio di cattedra</b>
<b>DOMANDA ►</b>	<p>Sono un'insegnante di religione di ruolo, insegno in un liceo. I miei titoli di studio sono: laurea in filosofia, diploma in scienze religiose. Ho un'abilitazione nella classe di concorso A037 conseguita nell'ultimo concorso del 2000. All'epoca del concorso riservato agli insegnanti di religione per il conseguimento del ruolo, tutti sapevamo con certezza che a noi non sarebbe stato possibile, una volta entrati in ruolo, alcun passaggio di cattedra. Pochi giorni fa invece una collega mi ha parlato di qualcosa come una sentenza o comunque dell'esistenza di un qualche nuovo dispositivo in base al quale una IdR di ruolo, in possesso di abilitazione in una classe di concorso, avrebbe ottenuto il passaggio di cattedra. La cosa mi ha stupita, ma la medesima collega, che non sapeva al momento fornirmi riferimenti precisi, mi ha consigliato di rivolgermi a lei. Non che io abbia particolare desiderio di cambiare, ma se davvero esiste questa possibilità, è bene saperlo.</p>
<b>RISPOSTA ►</b>	<p>Il comma 1 dell'art. 4 della legge 186/2003 recita così: <i>“Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola limitatamente ai passaggi, per il medesimo insegnamento, da un ciclo</i></p>

ad altro di scuola. Tale mobilità professionale è subordinata all'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 7, relativo al ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio ed all'intesa con il medesimo ordinario".

La legge 186/2003 è ancora valida.

Questo significa che quello che ti hanno detto non corrisponde al vero.

<b>133</b>	<b>Benedetti titoli</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Volevo sapere se un docente non dovesse prendere in tempo i titoli nell'anno accademico 2016/2017, può comunque effettuare supplenze annuali ai sensi della Circolare ministeriale (del '93 circa, inerente agli insegnanti senza titolo).
<b>RISPOSTA ►</b>	La norma prevede che dall'anno scolastico 2017/18 solo chi è in possesso di un titolo di qualificazione professionale potrà insegnare. I senza titolo non potranno essere proposti neanche per una supplenza temporanea.
<b>134</b>	<b>Il bonus per lo psicologo</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Ho letto attentamente le modalità d'uso del bonus. Ok aggiornamento e formazione, ma la supervisione dello psicologo non è prevista da nessuna delle due. Non ne ha le caratteristiche, eppure la trovo strumento importante a livello personale. Vera formazione e aggiornamento! Posso utilizzare il bonus per lo psicologo?
<b>RISPOSTA ►</b>	Sicuramente no.
<b>135</b>	<b>Scuola e lavoro privato</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Sono una supplente temporanea IRC su tre istituti comprensivi. Al momento il mio contratto termina a gennaio, ma essendo la titolare in maternità, probabilmente sarà prorogato fino ad aprile e poi fino al termine delle lezioni. Ho ricevuto proposta di un altro lavoro, non nella scuola, ma presso un privato a partire da metà aprile, a tempo determinato per 20 ore. Sarebbe possibile svolgere le ore della scuola (24.3) e quelle del nuovo lavoro?
<b>RISPOSTA ►</b>	Il tema è molto complesso e delicato; basti ricordare che la stessa la Costituzione afferma che " <i>i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione</i> " (cfr. art. 98 della Costituzione). Essendo tu destinataria di un rapporto di lavoro con lo Stato, non puoi avere contemporaneamente altro rapporto di lavoro anche con privati (cfr. comma 10 dell'art. 508 del testo unico). È consentito invece, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, stipulare un contratto a termine con Amministrazione pubblica o privata.
<b>136</b>	<b>A chi spetta l'ora eccedente?</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Sono un'insegnante di scuola secondaria, che si pone da molto tempo (anche se in parte può saperne la risposta) la domanda secondo la quale a chi tra due docenti di ruolo IRC (di cui io insegno nella scuola con 18 ore dal settembre

	2006, e la collega che completa nella scuola, subentrata da qualche anno, risultante però prima della sottoscritta nella graduatoria regionale), assegnare quindi l'ora eccedente nella scuola, considerato che il preside, sentita l'autorità ecclesiastica, l'ha già assegnata alla collega che completa.
<b>RISPOSTA ►</b>	Le ore di religione vengono assegnate su proposta dell'Ordinario diocesano. Bene ha fatto il preside ad assegnarla all'IdR proposto dall'Ordinario.
<b>137</b>	<b>Insegnare in quattro scuole?</b>
<b>DOMANDA ►</b>	<p>Sono un professore di religione assegnato su 4 sedi scolastiche con incarico annuale di 18 ore. Il nuovo sistema informatico non consente l'inserimento di 4 sedi ma solo di 3: una principale e massimo due di completamento. La segretaria del personale della scuola capofila ha redatto un contratto con tutte le 18 ore su un'unica scuola con una nota che spiegava la ripartizione e l'ha inviata senza avvisarmi al portale della Pubblica Amministrazione (<a href="https://noipa.mef.gov.it">https://noipa.mef.gov.it</a>), che l'ha accettato. Tale contratto non è stato mai firmato da me.</p> <p>Mi hanno però spiegato nel frattempo che tale procedura espone a rischi per quanto riguarda la ricostruzione di carriera, non nell'immediato, ma tra 5/10 anni in caso di accorpamento di scuole, trasferimento documenti, pensionamento segretarie, in quanto risulterà agli atti un contratto "falso" e senza menzione delle altre 3 scuole.</p> <p>Mi hanno consigliato dunque di far annullare tale contratto, di far redigere due contratti con due scuole ciascuno, così da far risultare correttamente sedi e corrispondenti orari di lavoro. Tale tesi è stata poi confermata in altre scuole, dove lavorano miei colleghi nella medesima situazione.</p> <p>Quale è la corretta procedura da seguire per chi ha 4 sedi come me? In base a quale regolamento o circolare? Quale ufficio di quale ente è deputato a normare tale fattispecie? Ho chiesto sia al Mef che al Provveditorato e non mi hanno saputo aiutare.</p>
<b>RISPOSTA ►</b>	Allo scrivente risulta che in Italia ci sono docenti anche con 6 sedi. E questo è possibile per gli IdR. Tra le soluzioni che propongono c'è anche quella che ti è stata suggerita. Quando abbiamo posto il quesito a chi di dovere ci è stato risposto che è compito delle scuole "organizzare" una soluzione.
<b>138</b>	<b>A quanti scatti biennali ha diritto?</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Una nostra docente IRC della Secondaria di primo grado, in possesso del diploma di scienze religiose conseguito nell'anno 2009, ma in servizio in qualità di supplente annuale di Religione dal 01.09.2004, a quanti scatti biennali ha diritto?
<b>RISPOSTA ►</b>	<p>La Circolare ministeriale n. 595 del 20 settembre 1996 al secondo comma del punto 1.4 recita "Ai docenti di religione <b>incaricati annuali</b> nella scuola secondaria [...] si applica, ai fini del trattamento economico, il disposto di cui all'articolo 53, comma 5, della legge 1.7.1980 numero 312, che prevede l'attribuzione di aumenti biennali, pari a 2,50%, dello stipendio iniziale spettante, per ogni biennio di servizio prestato".</p> <p>Questo significa che se la collega non è destinatario di un contratto di <b>incarico annuale</b>, non è beneficiaria degli scatti biennali.</p>

<b>139</b>	<b>Questo titolo è valido in Italia?</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Sono in possesso di un titolo di insegnamento della religione in Romania, secondo le normative nazionali ed europee. Questo titolo è valido in Italia? C'è un accordo tra gli Istituti Religiosi italiani e le Facoltà teologiche estere?
<b>RISPOSTA ►</b>	Il punto 4.2.3. dell'Intesa afferma che <i>“La conferenze episcopale italiana comunica al MIUR l'elenco delle facoltà e degli istituti che rilasciano i titoli”</i> . Questo significa che dovrai recarti presso un ISSR e <i>“convertire”</i> il titolo da te posseduto.
<b>140</b>	<b>Programmazione e diritto allo studio</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Nel giorno in cui seguirò una lezione presso l'università, nella scuola (primaria) dove insegno è prevista la programmazione; io chiederò le ore di permesso per seguire la lezione in università, calcolando anche il tempo per raggiungere la sede. Al mio rientro a scuola, dovrò partecipare all'incontro di programmazione oppure no?
<b>RISPOSTA ►</b>	Se tra le ore di permesso allo studio rientrano anche le ore di programmazione, sicuramente potrai assentarti; altrimenti no.
<b>141</b>	<b>Cattedre miste: sono ancora possibili?</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Riguardo al completamento orario dell'IRC ho letto che, secondo le nuove norme, agli IdR di ruolo è possibile insegnare nella scuola primaria e dell'infanzia, ma non è possibile cumulare i due ordini di scuola (cioè completare l'orario tra l'uno e l'altro livello scolastico), perché le ore di primaria sono pagate in ventiquattresimi e quelle dell'infanzia in venticinquesimi. Ciò significa che l'uso di formare cattedre miste, soprattutto dove non vi è necessità, è abolito?
<b>RISPOSTA ►</b>	Le cattedre miste continuano ad esistere, e meno male!
<b>142</b>	<b>Requisiti per l'IRC / 6</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Sono laureata in Scienze dell'educazione (indirizzo educatore professionale) col vecchio ordinamento (laurea quadriennale). Lavoro da 18 anni nel Sociale, tuttavia un mio grande desiderio è sempre stato quello dell'insegnamento e, in particolare, mi piacerebbe diventare IdR. Purtroppo non possiedo l'abilitazione all'insegnamento: ho la maturità linguistica e non magistrale (per la scuola primaria e dell'infanzia) e non ho abilitazioni per la scuola secondaria. Quale percorso potrei intraprendere? So che ora la normativa è cambiata e che gli insegnanti devono possedere la laurea quinquennale in Scienze Religiose o abilitarsi con un master di secondo livello sempre in Scienze Religiose...
<b>RISPOSTA ►</b>	Il DPR 175/12 prevede la laurea magistrale in Scienze religiose per insegnare religione cattolica.

<b>143</b>	<b>Valgono gli anni prestati precedentemente...?</b>
<b>DOMANDA ►</b>	<p>Sono una docente IRC incaricata annuale nella scuola secondaria di secondo grado in modo continuativo dall'anno scolastico 2011-2012, con servizio dalle 13 alle 18 ore.</p> <p>Ho svolto precedente servizio di ruolo (non IRC) quale insegnante nella scuola primaria per 12 anni, presentando per motivi personali le dimissioni nel 1995.</p> <p>Ho presentato la domanda di Ricostruzione Carriera al DS a luglio 2016. Il servizio precedentemente prestato di ruolo è utile ai fini della ricostruzione di carriera?</p>
<b>RISPOSTA ►</b>	<p>Ai fini della ricostruzione di carriera valgono solo gli anni svolti da insegnante di religione cattolica (cfr. articolo 53 legge 312/80).</p>
<b>144</b>	<b>Retribuzione Professionale Docenti (RPD) per dodici mesi</b>
<b>DOMANDA ►</b>	<p>In merito alla ricostruzione di carriera degli incaricati annuali IRC:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nel momento in cui si effettua la ricostruzione, viene chiesta la restituzione di quanto eventualmente corrisposto in eccedenza, in virtù degli scatti biennali?</li> <li>2. Se quando si stipula il contratto il 1 settembre viene attribuito un ulteriore scatto e nei mesi immediatamente successivi viene effettuata la ricostruzione, che cosa avviene ai fini dello stipendio?</li> <li>3. La domanda deve obbligatoriamente essere inoltrata all'Istituto nel quale si è in servizio per un maggiore numero di ore?</li> <li>4. Un insegnante che avrebbe diritto alla ricostruzione ma non la richiede, ha comunque diritto alla RPD nei mesi estivi?</li> </ol>
<b>RISPOSTA ►</b>	<p>Relativamente alla prima e alla seconda domanda rispondo che la ricostruzione di carriera include anche gli scatti biennali. Quanto poi alla terza domanda ti faccio notare che con l'autonomia scolastico le scuole sono "pari grado", cioè la scuola dove presenti la domanda è obbligata a dar seguito alla richiesta. Infine, ti ricordo che la RPD per dodici mesi spetta solo agli IdR in possesso del decreto di ricostruzione di carriera.</p>
<b>145</b>	<b>Formazione obbligatoria?</b>
<b>DOMANDA ►</b>	<p>La formazione obbligatoria prevista dalla riforma della "Buona scuola" è tale anche per gli incaricati annuali, non vincitori di concorso e non di ruolo? È vero che sono 125 ore in tre anni?</p>
<b>RISPOSTA ►</b>	<p>Secondo la riforma della "Buona scuola" l'aggiornamento è obbligatorio solo per gli insegnanti di ruolo.</p>
<b>146</b>	<b>Docenti di ruolo e sedi</b>
<b>DOMANDA ►</b>	<p>Sono un docente di IRC a tempo indeterminato, finora in servizio per 18 ore presso una scuola secondaria di I grado. Quest'anno il nostro Ufficio scuola diocesano ha inserito come incaricato nella mia sede scolastica un sacerdote, togliendo 9 ore dalla mia cattedra e mettendomi su due sedi con 9 ore ciascuna. Preciso che io non ho fatto alcuna domanda di utilizzazione e considero la mia</p>

scuola come sede di titolarità essendo vincitore di concorso. Ritengo di essere vittima di un'azione contro la normativa e intendo presentare ricorso. Il mio direttore diocesano dice che è l'Ordinario a scegliere ogni anno le sedi anche per noi di ruolo, con l'intesa sulle utilizzazioni tra la Diocesi e l'USR. Chi ha ragione? Sulla base di quale normativa?

**RISPOSTA ►**

Sicuramente ha ragione l'Ordinario diocesano. L'insegnante di religione è titolare di un ruolo regionale e utilizzato su una determinata sede. La sede non viene né scelta dal docente né assegnata unilateralmente dall'autorità scolastica, ma d'intesa; cioè l'Ordinario propone e l'autorità scolastica decreta l'utilizzazione di quella determinata sede per quel preciso insegnante.

Infatti al punto 2.5 dell'art. 2 del Decreto ministeriale n. 42 del 24 marzo 2005 leggiamo così: *“Al personale assunto a tempo indeterminato viene assegnata una sede provvisoria”*.

Ecco perché la nota del MIUR n. 983 del 9 giugno 2005 afferma che *“per quanto concerne l'assegnazione della titolarità, attese le specifiche caratteristiche della dotazione organica del personale di cui trattasi, essa dovrà avvenire sulla dotazione organica regionale con contestuale utilizzazione del docente presso l'istituzione scolastica. Tale utilizzazione, ai sensi dell'art. 37 comma 5 del vigente CCNL, si intende confermata automaticamente di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge”*.

Lo stesso MIUR a precisi quesiti ha risposto che *“facendo seguito alla nota ministeriale prot. n. AOODGPER 3080 dell'8.4.2011 con cui è stata trasmessa l'OM di cui all'oggetto ed in considerazione dei numerosi quesiti pervenuti a questo Ufficio in merito all'attribuzione agli insegnanti di religione cattolica del punteggio relativo alla continuità didattica si rende necessario precisare quanto segue.*

*Fermo restando che la condizione di soprannumerarietà per **gli insegnanti di religione di ruolo è riferita all'organico regionale articolato per diocesi e non alla singola istituzione scolastica, sulla quale detti insegnanti non possono vantare alcuna titolarità**, la continuità nella sede di servizio va valutata anche per il personale in questione secondo il punteggio indicato nell'allegato D del CCNI sulla mobilità sottoscritto il 22.2.2011 in analogia con quanto riconosciuto ai docenti titolari di dotazione organica di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado e secondo le indicazioni contenute nelle note 5 e 5 bis riportate in “Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio” del CCNI stesso.”*

Infine ricordo che il comma 2 dell'art. 8 dell'Ordinanza sulla mobilità 2014-2015 con chiarezza afferma che: *“Le sedi assegnate per utilizzazione agli insegnanti di religione cattolica si intendono confermate automaticamente di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, cioè finché permanga la disponibilità oraria nell'Istituzione scolastica e finché non sia modificata l'intesa tra l'Ordinario Diocesano e il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale. In caso di utilizzazione con completamento orario esterno, la conferma automatica riguarda la sede in cui l'insegnante ha il maggior numero di ore ovvero quella che figura per prima nel decreto di utilizzazione; ferma restando tale sede, in caso di variazione oraria in una delle sedi deve essere comunque raggiunta una specifica intesa tra l'Ordinario Diocesano competente e il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale”*.

147	I contratti di lavoro e la privacy
<b>DOMANDA ►</b>	La scuola dove insegno ha pubblicato nel sito della scuola il mio contratto di lavoro al completo come cartaceo (indirizzo di casa, fascia stipendiale). Oltre al mio contratto tutti gli altri di altre discipline, la norma prevede queste modalità? La privacy/trasparenza è questa?
<b>RISPOSTA ►</b>	I contratti di lavoro devono essere esposti all'albo della scuola. Nulla vieta che si possono anche esporre sul sito della scuola.
148	Ricostruzione di carriera
<b>DOMANDA ►</b>	In merito alla ricostruzione di carriera ho delle domande da porle. Ho conseguito l'idoneità del 4° anno per l'insegnamento nel 1996, la prima supplenza nel 1999. Da 10 anni ho l'incarico annuale ma non sempre con l'orario completo. Posso chiedere che mi venga fatta la ricostruzione? Questo anno in corso ho avuto la nomina solo per 17 ore.
<b>RISPOSTA ►</b>	<p>Certamente! Puoi usare il seguente modello.</p> <p style="text-align: right;">Al Dirigente scolastico "Denominazione della scuola" CITTÀ</p> <p>Oggetto: applicazione dell'ultimo comma dell'art. 53 della legge n. 312 dell'11.7.1980 e successive modificazioni.</p> <p>Il sottoscritto professor _____ nato a _____ il _____ docente incaricato di religione cattolica presso questa scuola</p> <p style="text-align: center;"><b>CHIEDE</b></p> <p>l'applicazione della legge in oggetto. A tal fine dichiara di aver prestato i seguenti servizi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dal ____ al ____ presso la scuola _____</li> <li>2. Dal ____ al ____ presso la scuola _____</li> <li>3. Dal ____ al ____ presso la scuola _____</li> <li>4. Dal ____ al ____ presso la scuola _____</li> <li>5. Dal ____ al ____ presso la scuola _____</li> <li>6. Dal ____ al ____ presso la scuola _____</li> <li>7. Dal ____ al ____ presso la scuola _____</li> <li>8. _____</li> </ol> <p>Con osservanza, Data _____ Firma _____</p>

<b>149</b>	<b>Passaggio di ruolo</b>
<b>DOMANDA ►</b>	<p>Sono un'assistente amministrativa di una scuola e devo fare la ricostruzione di una docente che al SIDI presenta due ruoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– docente religione 2005,</li> <li>– docente scuola primaria 2006.</li> </ul> <p>Per cui, era nei ruoli IRC, ed aveva già avuto il provvedimento di ricostruzione di carriera nel 1999 (in possesso del titolo dal 1991) ma è entrata in ruolo come IRC nel 2005 con tanto di assegno riassorbibile che teneva conto di tutto il pre-ruolo IRC fino al 1999.</p> <p>Sul cedolino del 2003 aveva fascia stipendiale O3.</p> <p>Stavolta deve rifare tutto su posto comune avuto nel 2006 ad oggi, ma il SIDI mi dice che non è possibile operare con queste procedure, per cui come si procede?</p>
<b>RISPOSTA ►</b>	<p>Il commi 3 e 4 dell'art. 12 del DPR n. 1079 del 29 dicembre 1970 così recitano: <i>“Con effetto dal 1 luglio 1970, nei casi di passaggio di carriera di cui all'articolo 202 del TU approvato con DPR 10 gennaio 1957, numero 3, e dalle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio, paga o retribuzione, superiore a quello spettante nella nuova qualifica o grado o categoria sono attribuiti, in luogo dell'assegno personale già previsto, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio, paga o retribuzione di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio.</i></p> <p><i>Con effetto dal 1 luglio 1970, l'importo ancora in godimento dell'assegno personale previsto dalle norme richiamate nel precedente comma, è riassorbito soltanto per l'attribuzione di successive classi di stipendio, per proporzione e per passaggio di carriera ed è considerato, negli stessi casi, in aggiunta allo stipendio, ai fini di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 1 e del precedente comma del presente articolo”.</i></p> <p>La legge 312 dell'11 luglio 1980, in modo particolare l'art. 52, e la Circolare ministeriale n. 366 del 29 dicembre 1983 non hanno mai escluso da questo beneficio gli insegnanti di religione cattolica.</p>
<b>150</b>	<b>Corsi di aggiornamento autorizzati</b>
<b>DOMANDA ►</b>	<p>Gli insegnanti di religione che frequentano i corsi di formazione e aggiornamento annuali a loro dedicati devono obbligatoriamente frequentare i corsi di aggiornamento previsti dalla scuola in cui prestano servizio? In caso negativo come giustificare in segreteria la propria assenza?</p>
<b>RISPOSTA ►</b>	<p>I corsi di formazione/aggiornamento organizzati dalla diocesi devono essere “autorizzati” dall'USR. Solo così possono essere giustificati.</p>
<b>151</b>	<b>Docenti precari</b>
<b>DOMANDA ►</b>	<p>Con riguardo all'IRC, chi sono i docenti precari?</p>
<b>RISPOSTA ►</b>	<p>Il Comma 131 dell'articolo 1 della Buona Scuola recita: <i>“A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono supe-</i></p>

*rare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.”*

Il nostro è un insegnamento atipico, cioè non segue tutte le regole degli altri insegnamenti. Infatti, solo l'IRC ha due organici: il 70% e il 30%. Tutte le altre discipline hanno un solo organico.

Detto questo, chiariamo chi sono i “**precari**”. I precari sono quei docenti che occupano posti liberi e disponibili, cioè un posto che doveva essere occupato da un insegnante di ruolo. Questi docenti che non sono di ruolo vengono retribuiti dall'Amministrazione come docenti supplenti. Questo **non vale** per i docenti di religione cattolica.

L'IdR che occupa un posto libero e disponibile viene inquadrato come “**incaricato annuale**” con tutti i diritti – giuridici ed economici – che questa tipologia di contratto prevede: ricostruzione di carriera, ferie permesse e assenze come i docenti di ruolo, ecc.

Allo scrivente risulta che alcuni IdR incaricati annuali hanno preteso, con un ricorso, di essere riconosciuti come “precari”. E ad alcuni IdR è stato promesso anche una retribuzione consistente in alcune mensilità.

Contemporaneamente, lo Stato con la “Buona scuola” prevede che chi ha fatto il precario per tre anni non può più stipulare contratti se non quello a tempo indeterminato. Questo significa, a parere di chi scrive, che chi ha chiesto ed ottenuto di essere trattato come precario, difficilmente potrà insegnare.

152

### I requisiti per l'idoneità

#### DOMANDA ►

Ho 42 anni, sono moglie e mamma di 3 ragazzi. Ho deciso di riprendere a studiare e mi sono iscritta all'ISSR e nei tempi previsti dal piano di studio mi sono laureata nella specialistica IRC. In questi anni non ho mai lavorato, mi sono sempre dedicata alla famiglia e allo studio, facendo dei grossi sacrifici a livello personale ed economico. Ora vorrei inserirmi nelle graduatorie delle diverse diocesi, però dovunque ho fatto richiesta hanno accettato il mio curriculum ma me lo hanno archiviato perché ogni diocesi preferisce scegliere docenti della diocesi di appartenenza. Invece, la diocesi a cui appartengo dalla mia nascita mi fa sapere, attraverso il responsabile dell'ufficio scuola, che il mio curriculum non può essere preso in considerazione ora, perché vi è un elenco funzionale al quale la diocesi fa capo; inoltre, dovrei aspettare almeno dieci anni oppure dovrei fare grossi sacrifici e andare al Nord per lavorare. Aggiungo che vi sono docenti che hanno appena un corso di pochi mesi e che però sono riusciti ad ottenere l'idoneità, quella che a me manca e che non so come fare a prendere.

Da quanto ricordo nei miei studi, l'idoneità viene conferita sulla base di tre requisiti: 1) abilità pedagogiche (ho un Diploma Magistrale del vecchio ordinamento che mi abilita, ed in più una maturità nel Liceo-Socio-Psico-Pedagogico); 2) retta vita di fede (ho una famiglia cattolica praticante e mi sono sempre messa a disposizione per la mia parrocchia); 3) i titoli (con i quali sono in regola). Come faccio a far valere già da subito il mio curriculum e ad inserirmi nell'elenco funzionale? Questo elenco funzionale, di cui parla il responsabile dell'ufficio scuola, ogni quanto tempo deve essere aggiornato e sulla base di quali requisiti o normative? Si può avere la possibilità di visionare la graduatoria

con i nominativi e con i relativi titoli che hanno dato punteggio? Può essermi negato di visionarlo per motivi di privacy? Potrei avvalermi di un'assistenza legale per far valere i miei diritti?  
 Premetto io non voglio mandare via nessuno ma chiedo di esercitare un mio diritto, anche perché l'Ufficio Scolastico diocesano al momento mi riferisce che i miei titoli non servono a niente.

**RISPOSTA ►** Mi pare proprio che non sei sulla buona strada... Ti vorrei ricordare che l'insegnante di religione è un mandato e non un parcheggiato in attesa di nuove e più comode sistemazioni; è opportuno che tu legga la Nota Pastorale della Conferenza Episcopale Italiana *"Insegnare religione cattolica oggi"*, o almeno il discorso che Papa Giovanni Paolo II ha tenuto giovedì 17 maggio 2001 davanti all'assemblea della CEI: in un passaggio significativo, ha ricordato il lavoro degli insegnanti di religione all'interno della scuola italiana affermando che *"Importantissimo, inoltre, è il compito della scuola: la Chiesa offre perciò la più convinta collaborazione, anche attraverso i benemeriti insegnanti di religione, per il miglioramento dell'intero sistema scolastico italiano"*.  
 L'abilitazione all'insegnamento della religione cattolica, a differenza di tutte le altre discipline, si ottiene in presenza di determinati requisiti, con un decreto dell'Ordinario diocesano competente per territorio e da questi non revocato.

**153** **Insegnante stabilizzato?**

**DOMANDA ►** Sono un IdR con contratto annuale dal primo settembre 2011. I primi tre anni ho prestato servizio con contratto part-time (13 e 15 ore settimanali) su scuola primaria e dell'infanzia, successivamente presso altro Istituto comprensivo con graduale aumento di ore. Attualmente ne svolgo 21, più 2 di programmazione, sempre sui due gradi d'istruzione. Posso essere considerata insegnante stabilizzata? A febbraio vorrei partecipare ad un pellegrinaggio e non so se ho diritto ai 3 giorni di permesso retribuiti oppure devo chiedere ferie. Nella mia situazione posso iniziare a chiedere la ricostruzione di carriera?

**RISPOSTA ►** Sicuramente no. Per essere considerata stabilizzata dovrai fruire della ricostruzione di carriera ed essere destinataria di un orario cattedra, cioè 18/18 oppure 24/24.  
 Questo significa che non hai diritto ai 3 giorni di permesso retribuito per motivi familiari, ma sicuramente hai diritto ai 6 giorni di ferie.

**154** **Supplenze**

**DOMANDA ►** È possibile spezzare una supplenza per dare un certo numero di ore a chi ha avuto un incarico di 14 ore sino a giugno e le altre ore ad un'altra persona?  
 Già due volte mi è capitata una supplenza di 16 ore, perché 8 ore le ha prese una collega che ha avuto un incarico di 14 ore.

**RISPOSTA ►** Certamente! Nulla vieta di spezzettare le supplenze.

<b>155</b>	<b>Aspettativa e progressione di carriera</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Un IdR costretto a prendere aspettativa per assistere un parente stretto subisce una decurtazione nella progressione di carriera?
<b>RISPOSTA ►</b>	La Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2012, intitolata “Modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l’assistenza alle persone con disabilità”, precisa che: <i>“i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio, ma, essendo coperti da contribuzione, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità”</i> .
<b>156</b>	<b>5 minuti di accoglienza</b>
<b>DOMANDA ►</b>	I 5 minuti di presenza in classe prima dell’orario di servizio rientrano all’interno delle 40 + 40 ore?
<b>RISPOSTA ►</b>	Il comma numero 5 dell’articolo 29 del CCNL 2007 recita <i>“Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”</i> . Tra gli obblighi di servizio dei docenti c’è anche quello di essere in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. Questo significa che non è possibile recuperare un dovere contrattuale.
<b>157</b>	<b>Ferie non godute</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Le ferie estive non godute, a causa di malattia in ospedale, possono essere monetizzate?
<b>RISPOSTA ►</b>	Il comma numero 8 dell’articolo 13 del CCNL recita <i>“Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili ...”</i> e il comma numero 10 dello stesso articolo recita <i>“In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruito dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica”</i> .
<b>158</b>	<b>Incarico annuale e sostegno</b>
<b>DOMANDA ►</b>	L’IdR incaricato annuale può completare l’orario settimanale accettando uno spezzone di sostegno?

<b>RISPOSTA ►</b>	<p>Sicuramente no. Non si può contemporaneamente insegnare religione e fare attività di sostegno.</p> <p>Il completamento orario per il personale docente è regolato dall'art. 4 del Decreto Ministeriale 131/07 tuttora in vigore, che detta il Regolamento per le supplenze dei docenti.</p>
<b>159</b>	<b>Incontri con le famiglie in più scuole</b>
<b>DOMANDA ►</b>	L'IdR che insegna in più scuole come deve distribuire gli incontri scuola-famiglia?
<b>RISPOSTA ►</b>	<p>Il rapporto collegiale con i genitori, per capirci gli incontri scuola-famiglia, rientrano a pieno titolo nel computo delle 40 ore per le attività funzionali all'insegnamento. Questo significa che se l'IdR insegna in più scuole, in ciascuna scuola dovrà prestare ore proporzionali all'orario di servizio.</p> <p>Infine, eventuali ore eccedenti documentate, a richiesta del docente, dovranno essere pagate.</p>
<b>160</b>	<b>Legge 104 e permessi retribuiti</b>
<b>DOMANDA ►</b>	<p>Quanto ai permessi retribuiti relativi alle legge 104 la normativa prevede che non possono essere fruiti sempre nello stesso giorno "e non ripetibili nell'arco del mese". Questo significa che se in un mese il beneficiario dei permessi ha richiesto per esempio un lunedì, un martedì e un mercoledì, il mese successivo non potrà richiedere gli stessi giorni, ma potrà richiedere giorni diversi da quelli già fruiti. In pratica dovrebbe potersi conciliare il diritto alla 104 con il diritto dell'insegnante di poter compiere il proprio lavoro. Ma la normativa di cui alla legge 104/1992 in riferimento ai permessi dei tre giorni non dice quello che avete scritto e tantomeno le circolari della funzione pubblica 1/2012 e anche il CCNL all'art. 15 comma 6 non recita quello che avete appena affermato vogliate rivedere quanto commentato.</p> <p>Art. 15 CCNL</p> <p>6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3 ter, del Decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi né riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in <i>giornate non ricorrenti</i>.</p> <p>Art. 33, comma 3</p> <p>3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap</p>

	<p>in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.</p> <p>Vorrei sapere se esiste un'estensione della norma (e non credo) e quindi tutto quello che ci si inventa e che va in contrasto con la norma stessa vale la norma e non la invenzione o il pensiero che potrebbe essere così come si è pensato il legislatore è uno solo la legge.</p>
<p><b>RISPOSTA ►</b></p>	<p>Hai fatto bene a riportare il comma 6 del CCNL 2007 perché questo comma conferma quanto da me scritto. Infatti la dizione "i permessi <i>devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate <b>non ricorrenti</b></i>" sta a contemperare le esigenze della scuola con il diritto del docente a fruire dei permessi retribuiti per l'assistenza di un familiare portatore di handicap in grave difficoltà. È buona norma, tra l'altro, che la richiesta dei tre giorni debba essere presentata all'inizio di ogni mese. Per completezza ti faccio notare che in italiano il termine ricorrente significa "il ritorno periodico di un avvenimento a determinati intervalli di tempo".</p>
<p><b>161</b></p>	<p><b>Gli incontri scuola-famiglia</b></p>
<p><b>DOMANDA ►</b></p>	<p>Ho iniziato da poco l'incarico annuale così ripartito: alla *** lavoro per 9 ore settimanali e alla scuola di *** lavoro per 13 ore e mezzo settimanali. Le spiegherò subito il mio problema: il preside di *** al collegio docenti di ieri, ha specificato che i colloqui generali con i genitori debbono essere inseriti nelle 40 ore dell'art. 29 comma 3a. Stamani invece il preside di *** ha detto al collegio docenti svoltosi a *** che i colloqui non fanno parte delle 40 ore, ma sono da considerarsi a parte. Personalmente ho già fatto la proporzione in base alla mia quantità delle ore che presenterò non appena la segreteria mi fornirà gli impegni annuali. Mi chiedo, però, e lo chiedo anche a lei: i colloqui che svolgerò a *** sono ore gratuite? Dato che non fanno parte, a detta del preside, né delle ore dell'art. 29 comma 3a né dell'art. 29 comma 3 b?</p>
<p><b>RISPOSTA ►</b></p>	<p>Tra gli incontri collegiali bisogna computare anche gli incontri scuola famiglia. È il contratto che lo dice.</p>
<p><b>162</b></p>	<p><b>Partecipazione a Consigli di classe e Collegi docenti</b></p>
<p><b>DOMANDA ►</b></p>	<p>Come a ogni inizio di anno scolastico i dirigenti stilano il piano annuale degli impegni. Al primo collegio la Dirigente ha programmato per le prime due settimane ore di formazione.</p> <p>Il mio quesito è il seguente: le ore di formazione sbaglio o entrano nel famoso pacchetto delle 40 ore collegiali? Ve lo chiedo perché al ritmo giornaliero imposto, facciamo molto presto in due settimane ad arrivare a quota 20.</p>

Infine un chiarimento: esistono 40 ore collegiali e 40 per Consigli di classe. Nelle scuole medie e superiori, le 40 ore di Consigli di classe sono chiaramente ben evidenti e contabilizzabili, mentre alle elementari no. Ecco che i dirigenti e alcune RSU sostengono che gli impegni sono di 80 ore. Il mio quesito pertanto è: Non essendoci nella scuola elementare i Consigli di classe, possono i dirigenti scolastici avvalersi di quelle 40 ore per sommarle alle 40 collegiali? Nella scuola primaria le 40 ore (di consigli) per quali attività, oltre che per alcune riunioni di team, possono essere contemplate?

**RISPOSTA ►**

La partecipazione ai collegi dei docenti e ai Consigli di classe viene regolata dall'art. 42 del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) 1995 confermato dal CCNL 1999 e dal CCNL 2003.

**Per la partecipazione ai collegi docenti:**

Il comma 5 dell'art. 25 del CCNL 1999 così recita: *“Tra le attività funzionali all'insegnamento sono da considerare retribuibili in quanto aggiuntive solo quelle eventualmente eccedenti il limite previsto dall'art.42, comma 3, lettera a) del CCNL 4-8-1995”*. Il comma 3, lettera a) dell'art. 42 del CCNL 1995 recita così: *“Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: a) partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, per un totale di 40 ore annue”*.

Questo significa che se farai ore in più alle 40 previste, potrai chiedere la retribuzione, che è a carico del fondo d'Istituto, per le ore effettivamente svolte in eccedenza.

**Per la partecipazione ai Consigli di classe:**

Per la partecipazione ai Consigli di classe si occupa invece la lettera b) sempre del comma 3 dell'art. 42 del CCNL 1995 testualmente: *“La partecipazione alle attività collegiali dei Consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono determinati dagli ordinamenti dei diversi ordini di scuola e sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere di massima un impegno non superiore alle quaranta ore annue”*.

Questo significa che a inizio d'anno quando si predispose il calendario per l'intero anno scolastico, bisognerà tener presente gli insegnanti che hanno **più di sei classi** e quindi non far superare a questi il monte ore previsto che è di 40.

Dovrai fare quindi in totale quaranta ore di partecipazione ai Consigli di classe e quindi non 40 in una scuola e 40 in un'altra, ma potrai dividere le 40 ore proporzionalmente tra le scuole dove presti servizio e in ragione delle ore di insegnamento. Ricordo infine che la partecipazione agli scrutini e agli adempimenti connessi alla valutazione degli alunni è comunque obbligatoria.

Concludendo il tutto: sei tenuto ad essere presente ai Collegi docenti per un totale di 40 ore e anche ad altre 40 ore per i Consigli di classe sempre **divisibili proporzionalmente tra le scuole dove presti servizio**.

Essendo destinatario di un contratto su due scuole dovrai necessariamente prestare l'attività di servizio funzionale all'insegnamento su tutte le scuole ed in misura proporzionale.

<b>163</b>	<b>Quante ore settimanali posso insegnare</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Sono un IdR stabilizzato, insegno in un istituto comprensivo con una cattedra mista: infanzia, primaria, secondaria. Mi chiedo quante ore settimanali posso fare nel totale avendo cattedra mista?
<b>RISPOSTA ►</b>	La cattedra mista può essere composta fino a un massimo di 25 ore settimanali.
<b>164</b>	<b>Orario settimanale</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Sono insegnante di religione cattolica incaricata annuale. Volevo sapere se, avendo avuto una nomina di 16 ore tra primaria 6 ore e medie 11 ore, è possibile chiedere di svolgere l'orario settimanale su 4 giorni?
<b>RISPOSTA ►</b>	È il Dirigente a stabilirlo. Non esiste nessuna norma a riguardo.
<b>165</b>	<b>Unità orarie inferiori a 60 minuti</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Sono un'insegnante di ruolo; le scrivo perché nella mia scuola, a partire da settembre prossimo, l'orario scolastico verrà organizzato con unità orarie inferiori ai 60 minuti, in modo tale che verrà recuperato il tempo mancante per completare l'orario di servizio settimanale, in parte con attività di progetto in compresenza e in parte con sostituzioni. Chiedo se tale soluzione riguardi anche l'IRC o se invece debbano essere rispettate le due ore effettive di insegnamento.
<b>RISPOSTA ►</b>	Sicuramente la riduzione di orario varrà anche per l'IRC.
<b>166</b>	<b>Il periodo delle ferie</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Sono IdR con contratto a tempo determinato fino al termine delle lezioni su tre istituti comprensivi (8 giugno per la scuola primaria e 30 giugno per la scuola dell'infanzia). Svolgo un totale di 14,5 ore di lezione settimanali, lavorando il martedì, il giovedì e il venerdì. Mi è stato calcolato dalla Segreteria che ho maturato 10 giorni di ferie e 1 di festività. Sinceramente, non ho gli elementi per poter dire se questo calcolo sia giusto. In ogni modo, mi hanno fatto firmare il modulo di richiesta ferie inserendo tutti i giorni di sospensione delle attività didattiche nei quali avrei dovuto prestare servizio (martedì, giovedì e venerdì delle vacanze di Natale, Pasqua, e ponti del 25 aprile e 1 maggio), dicendo che ero obbligata ad usufruire delle ferie nei periodi di sospensione delle attività, e che loro non me le avrebbero pagate. Mi chiedo: è legittimo tutto ciò? Se vado a leggere nel CCNL del 27.11.2007, le cose sembrano stare diversamente... Sono intervenute delle modifiche a tale Contratto Collettivo Nazionale di cui non sono a conoscenza?
<b>RISPOSTA ►</b>	Purtroppo è come ti hanno detto in segreteria. Le ferie si possono usufruire nei periodi di sospensione delle attività.

<b>167</b>	<b>Quante ferie?</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Sono docente IRC con incarico annuale di 8 ore. Dovendo presentare il prospetto delle ferie, le chiedo queste sono proporzionate alle ore di insegnamento? Quindi se per la cattedra completa sono 32 ore + 4 di ferie per me dovrebbero essere circa un terzo? O sbaglio?
<b>RISPOSTA ►</b>	Hai diritto a 32 giorni + 4. Le ferie spettano in base al rapporto di lavoro e non al numero delle ore.
<b>168</b>	<b>Le ferie non vanno giustificate</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Sono un'insegnante, ho preso un giorno di ferie per visita specialistica. Ho compilato un modulo di autocertificazione e mi hanno detto di portare il certificato rilasciato dall'ASL. Avrei una domanda da porle: le ferie vanno giustificate? E i permessi retribuiti?
<b>RISPOSTA ►</b>	Le ferie non devono essere giustificate! I permessi retribuiti invece devono essere giustificati.
<b>169</b>	<b>I permessi retribuiti devono essere tutti giustificati</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Ho richiesto un giorno di permesso retribuito per motivi familiari-personali, l'assistente mi chiede di giustificarlo, io sapevo che non c'era più bisogno di giustificarlo, non c'era una sentenza recente che asseriva la non obbligatorietà di giustificare al DS la motivazione per tale richiesta? Se così non fosse, come posso giustificarlo?
<b>RISPOSTA ►</b>	I permessi retribuiti devono essere tutti giustificati.
<b>170</b>	<b>Dovrei assistere mia madre</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Lavoro da 8 anni in un Istituto comprensivo. Dovrei assistere mia madre per 2 giorni in ospedale per un intervento chirurgico. Posso chiedere 2 giorni per motivi familiari? A quale legge devo fare riferimento?
<b>RISPOSTA ►</b>	Se hai almeno quattro anni di incarico e sei destinatario di un contratto con orario pieno devi chiedere due giorni di permesso retribuito così come previsto dal 1 comma dell'articolo 19 del CCNL 2007. Se non hai i requisiti di cui sopra puoi chiedere due giorni di ferie.
<b>171</b>	<b>Permessi retribuiti / 1</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Sono un IdR non di ruolo con titolo e orario di cattedra nella secondaria di II grado. Ho diritto oppure no ad avere permessi retribuiti come gli insegnanti in ruolo. Se sì, mi cita anche gli estremi di legge?
<b>RISPOSTA ►</b>	Se hai la ricostruzione di carriera sì. Infatti il comma 1 dell'art. 19 recita così: <i>“Al personale assunto a tempo determi-</i>

nato, **al personale di cui all'art. 3, comma 6, del DPR n. 399 del 1988** e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi”.

Il personale **di cui all'art. 3, comma 6, del DPR n. 399 del 1988** sono gli insegnanti di religione con orario cattedra e ricostruzione di carriera.

<b>172</b>	<b>Permessi retribuiti / 2</b>
<b>DOMANDA ►</b>	<p>Sono una docente di religione al settimo anno di servizio con incarico annuale e orario completo di 18 ore. L'anno scorso mi sono stati concessi 3 giorni di assenza per motivi familiari (malattia di un genitore), che adesso mi sono stati detratti dallo stipendio con il codice “aspettativa non retribuita” (800/046-048). Allora, non è vero che gli incaricati annuali di religione sono equiparati ai docenti a tempo indeterminato dopo quattro anni di servizio, con orario completo? Qualora fosse così, a chi mi debbo rivolgere?</p>
<b>RISPOSTA ►</b>	<p>Se il Dirigente scolastico ti ha concesso tre giorni di permesso retribuiti evidentemente eri in possesso dei benefici.</p> <p>Infatti il comma 1 dell'art. 19 del CCNL 2007 recita così: “<i>Al personale assunto a tempo determinato, <b>al personale di cui all'art. 3, comma 6, del DPR n. 399 del 1988</b> e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi”.</i></p> <p>Questo significa che devi presentare una istanza al Dirigente scolastico dichiarando che in base al comma 1 dell'articolo 19 del CCNL chiedi che ti vengano retribuiti i tre giorni di permesso.</p>
<b>173</b>	<b>Consigli di classe: stesso giorno stessa ora</b>
<b>DOMANDA ►</b>	<p>Nella scuola superiore in cui insegno RC con orario di cattedra completo, i Consigli di classe, incluso il ricevimento delle famiglie, sono stati modulati nelle seguenti fasce orarie: 14.30-17.00; 17.00-19.30 (due ore e mezzo per classe). Mi capita spesso di avere in contemporanea due Consigli di classe per fascia oraria. Ora le chiedo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posso risultare presente in Consigli di classe che si svolgono contemporaneamente?</li> <li>2. Nel computare le ore della funzione Docente (40+40) devo calcolare solo le ore di partecipazione al Consiglio di classe in cui sono effettivamente presente, o, come suggerisce qualche collega, anche quelle del Consiglio di classe che si svolge contemporaneamente?</li> </ol>
<b>RISPOSTA ►</b>	<p>Per prima cosa chiariamo che quando i Consigli di classe vengono convocati contemporaneamente, sarà l'insegnante a stabilire dove partecipare comunicando alla scuola dove non partecipa la sua assenza.</p> <p>Questo significa che nel computo delle ore devi conteggiare solo quelle effettivamente svolte.</p>

<b>174</b>	<b>Non avvalentesi in classe</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Fino a quando l'IdR deve accettare in classe gli studenti non avvalentesi, prima che la scuola organizzi le attività alternative?
<b>RISPOSTA ►</b>	<p>“... le attività alternative all'IRC... sono definite... entro il primo mese dall'inizio della scuola dal Collegio dei docenti...”. (Cfr. Circolare Ministeriale numero 302 del 29.10,1986).</p> <p>Questo significa che per i primi trenta giorni dall'inizio delle lezioni l'IdR avrà in classe tutti gli alunni, anche quelli che hanno scelto di non avvalersi della religione cattolica. Durante quel periodo di trenta giorni la scuola è obbligata ad organizzare e fare partire le attività alternative all'IRC.</p>
<b>175</b>	<b>Quale alternativa?</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Nell'ora alternativa all'IRC è possibile che una scuola proponga il potenziamento di italiano, matematica, o lo strumento musicale?
<b>RISPOSTA ►</b>	In alternativa all'IRC si deve svolgere un'attività e non una disciplina (italiano, matematica ecc.). In caso contrario è opportuno avvisare l'Ordinario diocesano. La materia viene stabilita dal MIUR, mentre l'attività alternativa all'IRC viene stabilita dal Collegio dei docenti quell'anno scolastico e l'individuazione vale solo per quell'anno.
<b>176</b>	<b>Ora alternativa e valutazione</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Gli studenti di un ISS che, in alternativa all'IRC, fanno studio con l'assistenza di un docente, sono valutati nello scrutinio e, se nel triennio, a fine anno ottengono un credito?
<b>RISPOSTA ►</b>	Ecco come risponde il MIUR ad una domanda precisa. «76. Nel documento di valutazione, tra gli insegnamenti obbligatori/opzionali sono state previste due ipotesi tra di loro alternative: scelta dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative. Ma ciò è riduttivo e non corrisponde alla possibilità di scelta ulteriore di cui le famiglie hanno diritto: attività di studio individuale con o senza assistenza di personale docente oppure uscita da scuola. Non è discriminante per chi si avvale delle due ultime ipotesi? La sede per esercitare il diritto di ulteriore alternativa all'insegnamento della religione cattolica (uscita da scuola e studio individuale) è quella delle iscrizioni; la sede per mettere in atto tale diritto è l'attività didattica svolta settimanalmente. In quelle due sedi e in quei momenti si realizza il pieno diritto degli alunni e il rispetto della libertà

di coscienza. Il documento di valutazione non attiene a quel momento di scelta già esercitata, ma si limita a raccogliere gli esiti degli apprendimenti conseguiti relativamente alla religione cattolica o alle attività didattiche e formative alternative. Lo studio individuale e l'uscita da scuola non offrono contenuti di apprendimento valutabili; e non può quindi essere valutato quel che non c'è». (Cfr. [https://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/portfolio\\_faq\\_5.shtml](https://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/portfolio_faq_5.shtml))

<b>177</b>	<b>Non avvalentesi e ordine di servizio</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Se durante l'ora di RC in una scuola vige l'obbligo di tenere in classe gli alunni non avvalentesi, è giusto che l'IdR chieda l'ordine di servizio?
<b>RISPOSTA ►</b>	Certo, in questo caso è giusto chiedere l'ordine di servizio; è anche opportuno scrivere sul registro di classe e su quello personale che durante l'ora di Religione cattolica sono presenti in aula anche alunni non avvalentesi.
<b>178</b>	<b>Cambiare scelta durante l'anno?</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Insegno in un istituto di scuola secondaria superiore; il Dirigente scolastico ha concesso ad un alunno, che si avvaleva dell'IRC, di non frequentare più l'ora di religione ad anno inoltrato. Il problema sarebbe emerso anche in Consiglio d'Istituto e, in questa sede, avrebbero deciso per la facoltatività <i>in itinere</i> . Il DS ha giustificato la sua decisione basandosi sulla sentenza del TAR del Molise che si è pronunciato per l'indisponibilità dei diritti di libertà religiosa e di pensiero. I giudici hanno sancito che <i>“la scelta di avvalersi o meno può essere effettuata e modificata in qualsiasi momento dell'a.s., stante la necessità di tutelare i fondamentali diritti costituzionali”</i> . Esistono sentenze avverse a quella molisana? Come posso tutelare la mia dignità di IdR di fronte a questa assurda decisione, che lede la nostra professionalità?
<b>RISPOSTA ►</b>	Per prima cosa chiariamo che il DS è obbligato al rispetto della norma ministeriale. Anzi, ne è il garante. Il Consiglio d'Istituto non c'entra proprio niente. Il MIUR non ha fatto sua la Sentenza 289/2012 del TAR del Molise. Questo significa che a proposito della scelta dell'IRC nelle scuole continuano a valere le norme statali, cioè <i>“la scelta operata su richiesta dell'autorità scolastica all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica”</i> . (Cfr. DPR 781/85; 202/90 e Intesa 2012).
<b>179</b>	<b>Alunno non avvalentesi e assicurazione</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Quale è il riferimento normativo che regola la situazione degli alunni non avvalentesi dell'IRC, per cui risultano senza copertura assicurativa durante tali ore di lezione?

<b>RISPOSTA ►</b>	L'assicurazione degli alunni viene fatta a prescindere che si avvalgano o meno dell'IRC.
<b>180</b>	<b>Firmare il PEI?</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Se l'alunno è non avvalentesi, io devo partecipare alla stesura del PEI? Devo firmare il PEI che lo riguarda?
<b>RISPOSTA ►</b>	Certamente! Il PEI lo deve firmare il Consiglio di classe.
<b>181</b>	<b>Accorpamenti</b>
<b>DOMANDA ►</b>	Che cosa succede nel caso si verifichi che un'intera classe non si avvalga dell'IRC? E come si dovrebbe comportare l'IdR? Quali sono le conseguenze sul piano orario della classe in questione? L'IdR ha o non ha un incarico sulla classe?
<b>RISPOSTA ►</b>	<p>Per prima cosa chiariamo che il Concordato afferma con chiarezza che <i>“la Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado”</i>. Questo significa che nel quadro orario comunque ci deve essere religione cattolica e questo a prescindere dagli avvalentesi.</p> <p>La Circolare ministeriale n. 253 del 13.8.1987 così recita: <i>“Precisasi altresì che esercizio diritto scelta avvalentesi aut non avvalentesi insegnamento religione cattolica non potest costituire criterio per formazione classi, et, pertanto, debet essere mantenuto unità classe cui appartiene alunno”</i>.</p> <p>Rispondendo a un quesito posto dal Provveditore di Pisa, il Ministero della Pubblica Istruzione, con nota n. 11197 del 13.12.1991, ha precisato: <b><i>“Non sembra consentito all'accorpamento a classi parallele, anche nel caso in cui il numero di alunni per classe avvalentesi dell'insegnamento della religione cattolica sia inferiore a 15”</i></b>.</p> <p>Nella stessa direzione è la Circolare del Provveditore agli studi di Milano, prot. n. 50206/1 del 18 dicembre 1998.</p> <p>Infine eccoti un parere del Consiglio di Stato a tal proposito.</p> <p>«Vista la relazione in data 5/2/1998 prot. n. 454 con la quale il Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale Istruzione Tecnica – chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso straordinario indicato in oggetto; esaminati gli atti e udito il relatore; premesse: La prof.ssa ***, incaricata dell'insegnamento della religione cattolica presso *** di ***, con orario cattedra di 18 ore ha proposto ricorso straordinario avverso il provveditorato prot. n. 3841 del 5/4/1997 con il quale il Preside del predetto Istituto ha comunicato alla Direzione Provinciale del Tesoro, al Provveditore agli studi ed alla Curia Vescovile la rettifica del contratto di lavoro della ricorrente a T.D. da 18 a 17 ore di cattedra con decurtazione dello stipendio in ragione di un diciottesimo relativo ad una ora di lezione.</p>

Nel ricorso vengono dedotti i seguenti motivi:

- le norme contrattuali non prevedono quale motivo di recesso la diminuzione delle ore;
  - il Preside non ha dato formale disdetta;
  - la ricorrente aveva diritto al trattamento dei docenti a tempo indeterminato.
- L'Amministrazione, nella propria relazione, osserva che nella specie non risulterebbero tutelati in uguale misura l'interesse pubblico e l'affidabilità contrattuale.

**Considerato:**

La ricorrente impugna il provvedimento indicato in premessa con il quale è stata comunicata la rettifica del suo contratto di lavoro.

L'Amministrazione fa presente che l'istante è docente a tempo determinato per l'insegnamento di religione presso \*\*\* di \*\*\*.

A partire dal 22/2/1997, in quanto l'unico alunno che nella classe IV A aveva scelto di avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica si era ritirato dalla frequenza, il suo orario era ridotto di fatto a 17 ore settimanali.

Dopo aver informato la Presidenza in attesa di comunicazione ufficiali circa la sua futura utilizzazione l'istante ha continuato a prestare servizio per quell'ora come risulta dal registro di classe.

Tanto considerato e per quanto riguarda le doglianze formulate dalla ricorrente deve rivelarsi che le stesse debbono ritenersi fondate.

Va anzitutto riconosciuto che né il contratto collettivo di categoria né il contratto individuale stipulato dal Preside prevedono quale motivo di recesso la diminuzione delle ore.

Inoltre non può ritenersi legittimo l'operato del Preside il quale non ha provveduto a dare formale disdetta del contratto ma si è limitato a decurtare lo stipendio con effetto retroattivo nonostante la docente avesse continuato regolarmente a prestare servizio anche per quell'ora.

Appare infine fondata anche la doglianza relativa alla utilizzazione della istante disposta solo in forma verbale e per eventuali supplenze.

Infatti essendo gli insegnanti di religione con incarico annuale inquadri quali docenti a tempo determinato e dovendosi tale posizione ritenere sostanzialmente equiparata ai docenti assunti a tempo indeterminato la ricorrente avrebbe dovuto ottenere una diversa stabile utilizzazione per l'ora in questione.

Pertanto, come si fa rilevare, nella specie se l'interesse pubblico è stato adeguatamente tutelato non ha trovato una eguale tutela l'affidabilità contrattuale.

Il ricorso deve essere pertanto accolto.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere accolto».

(Parere del Consiglio di Stato, Sezione II, 25 marzo 1998, N. Sezione 321/98)

182

**Comunicazioni alle famiglie**

**DOMANDA ►**

Sono un'IdR di scuola secondaria di I grado presso un IC e le chiedo alcuni chiarimenti. Premesso che la scelta di avvalersi o meno dell'IRC va esercitata dai genitori all'atto dell'iscrizione non d'ufficio, è forse DOVERE del capo d'Istituto informare le famiglie della possibilità di modificare la scelta compiuta l'anno precedente? Premesso che dell'IC fa parte anche una scuola primaria, è altresì

	DOVEROSO, nonché LECITO, che all'atto dell'iscrizione la segreteria sottoponga nuovamente alle famiglie degli studenti provenienti da tale scuola elementare il modulo per la scelta dell'IRC? Non si tratta in tal caso di iscrizione d'ufficio e pertanto la scelta, già effettuata all'atto dell'iscrizione alla scuola elementare, sia da intendersi riconfermata per tutte le classi successive, salvo modifica su esplicita richiesta delle famiglia?
<b>RISPOSTA ►</b>	Relativamente alla prima domanda ti faccio notare che solo all'atto dell'iscrizione alla classe iniziale la scuola è obbligata a dare il modello per la scelta dell'ora di religione o meno. Per le iscrizioni d'ufficio sarà la famiglia a chiedere, se vorrà cambiare la scelta.
<b>183</b>	<b>Scrutini e alunni non avvalentesi</b>
<b>DOMANDA ►</b>	È chiaro che noi IdR in sede di scrutinio finale abbiamo diritto di voto solo per gli alunni avvalentesi, ma le risulta essere proibito, per noi, sollevare la discussione circa l'opportunità di promuovere o meno alunni non avvalentesi (per una questione di equità di trattamento anche nei confronti delle competenze complessive degli altri alunni avvalentesi o non avvalentesi)? E ancora: ad oggi esiste o no una norma che impone agli insegnanti di religione di uscire durante lo scrutinio degli alunni non avvalentesi?
<b>RISPOSTA ►</b>	Il punto 2.8. dell'Intesa così recita: <i>“Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. <b>Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale”</b></i> . Non è scritto da nessuna parte che deve uscire, anzi...
<b>184</b>	<b>Collocazione dell'IRC e modifica delle scelte</b>
<b>DOMANDA ►</b>	In una scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale si è seguita questa procedura: – si è collocato alla prima ora l'Insegnamento di RC; – si è “consigliato vivamente” agli alunni che fanno strumento di non avvalersi dell'IRC e di scegliere la quarta opzione “uscita”; – per questi alunni è stato organizzato l'insegnamento di strumento (curricolare) alla 1 <sup>a</sup> ora in concomitanza dell'IRC. Segnalata la scorrettezza della procedura dalla docente di RC ho sentito telefonicamente il Dirigente scolastico. Allo stesso ho ribadito che tale iter è illegittimo perché in coincidenza con attività curricolari. La questione è subito rientrata dopo che ho minacciato la segnalazione alla Direzione Regionale del MIUR regionale. Tuttavia poiché voglio mettere per iscritto quanto sostenuto telefonicamente ti chiedo di indicarmi, per cortesia, con precisione i termini di legge che devo citare.

	<p>Ti pongo poi un altro quesito. La stessa insegnante di RC sospetta (con... ragione!) che ci sia stata una modifica della scelta di avvalersi/non avvalersi dell'IRC per un alunno ad anno scolastico inoltrato (precisamente in data 04.10.2014), si può richiedere al Dirigente scolastico di visionare la scheda di tale alunno?</p>
<b>RISPOSTA ►</b>	<p>L'ora di religione deve esserci necessariamente nell'orario scolastico. Ed è proprio durante quell'ora che deve svolgere l'insegnamento della religione cattolica e/o le attività alternative all'IRC (Cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 222 del 14.10.1986).</p> <p>Chi ha scelto di fare strumento musicale può svolgere questa disciplina anche di pomeriggio.</p> <p>Quanto poi alla seconda domanda ti rispondo che il punto 2.1 lettera b del DPR 175/2012 recita così: <i>“La scelta operata su richiesta dell'autorità scolastica all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica”.</i></p>
<b>185</b>	<b>Visite guidate e non avvalentesi</b>
<b>DOMANDA ►</b>	<p>Insegno RC a tempo indeterminato da trent'anni e da ventisei sono in servizio in un I.I.S. Ho sempre organizzato attività come visite guidate e conferenze su argomenti del programma, regolarmente approvate dai Consigli di classe "per gli alunni che si avvalgono dell'IRC". In questi ultimi quattro anni trovo molti ostacoli e resistenze, da parte del Dirigente scolastico e dal suo "staff," sia per le sostituzioni, dal momento che usufruisco di un docente accompagnatore, ma soprattutto perché discriminerei chi non si avvale, che potrebbe fare con l'accompagnatore un percorso "alternativo" o "laico". Tale percorso, del resto non è mai stato illustrato né approvato da nessun Consiglio di classe.</p> <p>È corretto far partecipare gli alunni non avvalentesi ad attività che riguardano il programma di RC? Nel caso in cui capitasse qualche cosa ad uno di questi allievi chi è il responsabile? Il Dirigente, l'accompagnatore "laico" o il sottoscritto, dato che non risulta niente di scritto in cui si obblighi l'insegnante di RC a far partecipare tutti, come una circolare interna o un ordine di servizio?</p> <p>Per quanto riguarda l'accompagnatore, durante le visite fuori dall'Istituto ho sempre pensato che fosse indispensabile la sua presenza per la sicurezza e non per percorsi alternativi o laici. O forse mi sbagliavo?</p>
<b>RISPOSTA ►</b>	<p>Tutte le uscite devono essere autorizzate dal Consiglio di classe prima e dal Consiglio d'istituto dopo. È nel Consiglio di classe che si stabiliscono tutte queste regole. Ricordati che siamo educatori ....</p>
<b>186</b>	<b>Insegnante dell'attività alternativa</b>
<b>DOMANDA ►</b>	<p>L'insegnante dell'ora alternativa può essere uno dei docenti della stessa classe? Potrebbe citarmi la normativa in merito?</p>

**RISPOSTA ►**

La Circolare numero 316 del 28 ottobre 1987 chiarisce che i docenti delle attività alternative *“debbono essere scelti tra quelli della scuola che non insegnano nella classe o nelle classi degli alunni interessati alla attività in parola, atteso che così viene assicurato per gli alunni avvalentesi e per quelli non avvalentesi, il rispetto del principio della par condicio”*.

**187****Come comportarsi con i non avvalentesi?****DOMANDA ►**

Il mio Dirigente scolastico ha dato precise disposizioni verbali per far rimanere in classe durante lo svolgimento dell'ora di religione gli alunni non avvalentesi, in attesa di assegnare ai docenti l'ora della materia alternativa. Per quanto ne so ciò non è legale, e se non ricordo male; mi pare anche che, nel caso succedesse qualcosa o qualche genitore (giustamente) protestasse, in assenza di un preciso ordine di servizio ne risponderei personalmente. Per contrastare questa imposizione ho bisogno di riferimenti normativi precisi da presentare al DS, che al momento non riesco a trovare.

**RISPOSTA ►**

Tu sei responsabile degli alunni che hanno scelto la religione cattolica. Se durante la tua ora gli alunni che non si sono avvalsi dell'ora di religione sono presenti, non devi cacciarli, ma devi scrivere sul registro di classe e su quello tuo personale, che quegli alunni, pur non avendo scelto di avvalersi dell'ora di religione, sono presenti in classe.  
Devi darne comunicazione ogni volta al Dirigente scolastico, perché l'obbligo di organizzare la scuola è del DS e non del docente di religione cattolica.

**188****Chi decide l'attività alternativa?****DOMANDA ►**

Per quanto concerne l'attività alternativa, qual è l'organo collegiale preposto a stabilirne i contenuti e le modalità? Io so che è l'organismo tecnico, ossia quello che si occupa della didattica, ossia il Collegio docenti in primis e le interclassi poi, stabilito il numero dei non avvalentesi all'inizio di ciascun ciclo. Mi sbaglio? Il nostro Reggente asserisce il contrario, dicendo che il contenuto dell'attività alternativa deve essere deciso dal Consiglio d'Istituto...

**RISPOSTA ►**

Le attività didattiche e formative all'IRC vengono programmate dal Collegio dei docenti per la Scuola Media e la Scuola Superiore, e dai Consigli di interclasse per la Scuola elementare e questo impegno non può essere rifiutato.  
Infatti la Circolare Ministeriale numero 302 del 29.10.1986 così recita: *“Al riguardo è appena il caso di precisare come la programmazione delle attività per gli alunni che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, costituendo momento integrante della più generale funzione di programmazione dell'azione educativa attribuita alla competenza dei Collegi dei docenti dall'articolo 4 del DPR numero 416/74, venga a configurarsi con i caratteri di prestazione di un servizio obbligatorio posto a carico dei collegi dei docenti medesimi. Di conseguenza, qualora tale puntuale adempimento non sia stato ancora compiuto dal collegio dei docenti, sarà cura dei Capi d'Istituto intervenire perché subito l'organo collegiale predetto vi provveda, onde rendere possibile l'immediato avvio delle attività in parola”*.  
Infine vorrei ricordare che le attività alternative all'IRC *“... sono definite... entro il primo mese dall'inizio della scuola dal Collegio dei docenti...”*.

<b>189</b>	<b>Scuola dell'infanzia con tempo prolungato</b>
<b>DOMANDA ►</b>	<p>Sono un insegnante di religione nella scuola dell'infanzia dove si effettua il tempo prolungato (8.30-16.30 con possibilità di entrare entro le 9.30 ed uscire dopo le 15.30). Ci sono inoltre bambini trasportati che escono alle 15.30. Vorrei saper se il mio orario settimanale può essere espletato in qualsiasi momento della giornata o deve ridursi a un'imposizione ben precisa da parte del Dirigente scolastico (dalle 14.00 alle 15.30). Di mattina non è possibile perché non ci sono stanze dove svolgere l'attività alternativa e i bambini dovrebbero stare in corridoio, mentre nel pomeriggio stanno nel locale dove si svolge il pranzo e comunque se anche fosse possibile, l'unico orario sarebbe dalle 9.30 alle 11.00. Non prima perché non ci sono tutti i bambini, e non dopo perché ci sono le due insegnanti curricolari in compresenza. Sono corretti questi paletti così rigidi? Le chiedo inoltre se è corretto che io effettui l'orario nel pomeriggio anche se ci sono genitori che hanno scelto di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica ed hanno optato per l'orario antimeridiano (i bambini escono alle 12.00): quindi devono rinunciare a tale insegnamento.</p>
<b>RISPOSTA ►</b>	<p>Le famiglie che hanno scelto per i loro figli l'insegnamento della religione cattolica hanno il diritto di veder realizzata la loro richiesta. Questo significa che la scuola si deve organizzare tenendo presente le scelte delle famiglie prima e poi tutto il resto.</p>
<b>190</b>	<b>Accorpare le classi?</b>
<b>DOMANDA ►</b>	<p>Sono un IdR di scuola primaria con incarico annuale di 25 ore (20+2 primaria e 3 infanzia); dal momento che vi sono difficoltà per assegnare le ore di alternativa, mi hanno chiesto la disponibilità di accorpare le classi, in quanto il numero di alunni avvalentesi è esiguo: è corretto? Ovviamente io ho detto che la normativa non consente questo: ho fatto bene?</p>
<b>RISPOSTA ►</b>	<p>La CM numero 253 del 13.8.1987 così recita: <i>"... Precisasi altresì che esercizio diritto scelta avvalentesi aut non avvalentesi insegnamento religione cattolica non potest costituire criterio per formazione classi, et, pertanto, debet essere mantentato unità classe cui appartiene alunno"</i>.</p> <p>Rispondendo ad un quesito posto dal Provveditore di Pisa, il Ministero della Pubblica Istruzione, con nota numero 11197 del 13.12.1991, ha precisato: <b>"... Non sembra consentito l'accorpamento a classi parallele, anche nel caso in cui il numero di alunni per classe avvalentesi dell'insegnamento della religione cattolica sia inferiore a 15"</b>.</p> <p>Nella stessa direzione è la Circolare Provveditoriale del Provveditore agli studi di Milano, prot, numero 50206/1 del 18 dicembre 1998.</p>
<b>191</b>	<b>Esonero e iscrizione</b>
<b>DOMANDA ►</b>	<p>Ho da sottoporle una domanda. Un mio alunno frequentante la terza classe superiore aveva deciso l'anno scorso di esonerarsi dall'ora di religione. Non ha fatto l'iscrizione regolarmente entro il 28 febbraio 2014 ma ha presentato iscrizione l'11 settembre 2014 con ovviamente la richiesta di esonero inclusa.</p>

	<p>Secondo me la richiesta di esonero non era da considerare in quanto presentata in ritardo, ma il DS sostiene che avendola presentata prima dell'inizio dell'anno scolastico (iniziato il 13 settembre 2014) era valida.</p> <p>Lei che cosa mi risponde? Ci sono riferimenti normativi a riguardo?</p>
<b>RISPOSTA ►</b>	<p>La lettera b) del punto 2 del DPR 175/2012 recita così: <i>“La scelta operata su richiesta dell'autorità scolastica <b>all'atto dell'iscrizione</b> ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica”</i>.</p> <p>Questo significa che se avvalersi e meno dell'IRC bisogna chiederlo all'atto dell'iscrizione e non all'inizio dell'anno scolastico.</p>
<b>192</b>	<b>Attività alternativa: mai disciplinare</b>
<b>DOMANDA ►</b>	<p>In una scuola secondaria di primo grado “l'Attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente” può essere affidata agli insegnanti di italiano e matematica di classe, che aiutano così i non avvalentesi (portatori di handicap e non) nel recupero, nell'alfabetizzazione o nella preparazione degli esami?</p>
<b>RISPOSTA ►</b>	<p>Sicuramente no.</p> <p>L'insegnante dell'attività alternativa all'IRC non deve essere della stessa classe. Inoltre l'attività non deve essere una disciplina.</p>
<b>193</b>	<b>Non possono restare in classe...</b>
<b>DOMANDA ►</b>	<p>Il collegio docenti può deliberare che gli alunni non avvalentesi rimangano in classe con il docente IRC e approfondiscano con il medesimo docente le religioni non cristiane, senza l'attribuzione di alcuna valutazione. È giusta tale delibera? Come devo comportarmi di fronte a tale delibera?</p>
<b>RISPOSTA ►</b>	<p>Il collegio dei docenti non può per nessun motivo deliberare che l'alunno che non si è avvalso della religione resti in classe.</p> <p>Infatti la norma prevede che questi alunni scelgano un'opzione alternativa all'IRC, le opzioni sono le seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Attività didattiche e formative;</li> <li>2. Attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;</li> <li>3. Libera attività di studio e/o di ricerca senza assistenza di personale docente;</li> <li>4. Uscita dalla scuola.</li> </ol> <p>Come vedi tra le opzioni non c'è quella di restare in classe durante l'ora di religione.</p>
<b>194</b>	<b>Voto IRC</b>
<b>DOMANDA ►</b>	<p>Vorrei la cortesia che mi illuminasse sul seguente quesito: il voto all'IRC per l'ammissione all'esame di Stato (secondaria di primo grado) e ammissione per i non avvalentesi. Se il collegio, che avremo il 30 settembre, dovesse deliberare positivamente per il voto all'IRC, che cosa succedrebbe per i non avvalenti? Che cosa dovrò proporre?</p>

**RISPOSTA ►**

Non esiste nessuna norma, ma il comportamento più corretto è quello di usare la stessa valutazione che si usa per l'IRC.

**195****Moduli per i non avvalentesi****DOMANDA ►**

Avrei bisogno di sapere come deve essere predisposta la modulistica delle scuole in merito alla scelta della religione cattolica. La dirigenza della mia scuola è stata contestata da alcuni nuovi docenti che sostengono l'illegittimità delle proposte e quindi del nostro procedere. Nei nostri moduli, per chi non si avvale, è data la possibilità di effettuare una scelta multipla tra:

1. attività alternativa,
2. studio assistito,
3. studio individuale,
4. entrata posticipata o uscita anticipata.

Ora, da noi normalmente i genitori barrano le ultime due opzioni. È corretta questa procedura?

I ragazzi che scelgono lo studio individuale vengono accompagnati in un luogo della scuola in cui sono contemporaneamente sorvegliati dalla vicepresidenza e dagli ATA presenti. La contestazione è generata da questa situazione. Si sostiene che la scuola è comunque obbligata a programmare attività alternativa, anche se nessuno la sceglie, che non si possono lasciare gli studenti soli nello studio anche se i genitori lo hanno deciso. Siamo nella legalità o no. Se no come dovremmo procedere?

**RISPOSTA ►**

State tranquille è correttissimo il modo di fare della scuola. L'attività alternativa va attivata solo se richiesta.

**196****Quante e quali sono le opzioni praticabili****DOMANDA ►**

Le faccio una domanda semplice alla quale spero di ottenere una risposta congrua e anche con i riferimenti legislativi per motivarla. Quante e quali sono le opzioni praticabili dai genitori di alunni non avvalentesi dell'IRC?

**RISPOSTA ►**

Queste sono le scelte alternative a che sceglie di non avvalersi dell'IRC.

La scelta relativa alle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica trova concreta attuazione attraverso le diverse opzioni possibili:

- attività didattiche e formative;
- attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle superiori);
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

# **PARTE QUARTA**

## **Appendice normativa**

## Intesa per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA quale autorità statale che sovrintende al sistema educativo di istruzione e di formazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 giugno 2012 a norma della legge 23 agosto 1988, n. 400,

e

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA che, debitamente autorizzato, agisce a nome della Conferenza stessa ai sensi dell'art. 5 del suo statuto e a norma del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico,

vista l'Intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva nella Repubblica Italiana con DPR 16 dicembre 1985, n. 751, e modificata con l'intesa del 13 giugno 1990, resa esecutiva con DPR 23 giugno 1990, n. 202,

visto il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare gli articoli 309 e 310, ritenuto di aggiornare i profili di qualificazione professionale degli insegnanti di religione cattolica, adeguandoli ai nuovi criteri degli ordinamenti accademici,

in attuazione dell'art. 9, n. 2, dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato Lateranense e che continua ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado,

### DETERMINANO

con la presente intesa gli specifici contenuti per le materie previste dal punto 5, lettera b), del protocollo addizionale relativo al medesimo accordo.

#### 1. INDICAZIONI DIDATTICHE PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

1.1. Premesso che l'insegnamento della religione cattolica è impartito, nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni, secondo indicazioni didattiche che devono essere conformi alla dottrina della Chiesa e collocarsi nel quadro delle finalità della scuola, le modalità di adozione delle indicazioni didattiche stesse sono determinate da quanto segue.

1.2. Le indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica sono adottate per ciascun ordine e grado di scuola con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana, ferma restando la competenza esclusiva di quest'ultima a definirne la conformità con la dottrina della Chiesa.

Con le medesime modalità potranno essere determinate, su richiesta di ciascuna delle Parti, eventuali modifiche delle indicazioni didattiche.

## 2. MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

### 2.1. Premesso che:

- a) il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell'orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni;
- b) la scelta operata su richiesta dell'autorità scolastica all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica;
- c) è assicurata, ai fini dell'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi, una tempestiva informazione agli interessati da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla disciplina dell'insegnamento della religione cattolica;
- d) l'insegnamento della religione cattolica è impartito ai sensi del punto 5, lettera a), del protocollo addizionale da insegnanti riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica. Le modalità di organizzazione dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche sono determinate come segue:

### 2.2. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, l'insegnamento della religione cattolica è organizzato attribuendo ad esso, nel quadro dell'orario settimanale, le ore di lezione previste dagli ordinamenti didattici attualmente in vigore, salvo successive intese.

La collocazione oraria di tali lezioni è effettuata dal Dirigente scolastico sulla base delle proposte del collegio dei docenti, secondo il normale criterio di equilibrata distribuzione delle diverse discipline nella giornata e nella settimana, nell'ambito della scuola e per ciascuna classe.

### 2.3. Nelle scuole primarie sono organizzate specifiche e autonome attività di insegnamento della religione cattolica secondo le indicazioni didattiche di cui al punto 1. A tale insegnamento sono assegnate complessivamente due ore nell'arco della settimana.

### 2.4. Nelle scuole dell'infanzia sono organizzate specifiche e autonome attività educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica nelle forme definite secondo le modalità di cui al punto 1.

Le suddette attività sono comprese nella progettazione educativo-didattica della scuola e organizzate, secondo i criteri di flessibilità peculiari della scuola dell'infanzia, in unità di apprendimento da realizzare, anche con raggruppamenti di più ore in determinati periodi, per un ammontare complessivo di sessanta ore nell'arco dell'anno scolastico.

### 2.5. L'insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano e da esso non revocata, nominati, d'intesa con l'ordinario diocesano, dalle competenti auto-

rità scolastiche ai sensi della normativa statale. Ai fini del raggiungimento dell'intesa per la nomina e l'assunzione dei singoli docenti l'ordinario diocesano, ricevuta comunicazione dall'autorità scolastica delle esigenze anche orarie relative all'insegnamento in ciascuna istituzione scolastica, propone i nominativi delle persone ritenute idonee e in possesso dei titoli di qualificazione professionale di cui al successivo punto 4.

- 2.6. Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie, in conformità a quanto disposto dal n. 5, lettera a), secondo comma, del protocollo addizionale, l'insegnamento della religione cattolica, nell'ambito di ogni istituzione scolastica, può essere affidato dall'autorità scolastica, sentito l'ordinario diocesano, agli insegnanti della sezione o della classe riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo, i quali possono revocare la propria disponibilità prima dell'inizio dell'anno scolastico.
- 2.7. Il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano.
- 2.8. Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

### 3. CRITERI PER LA SCELTA DEI LIBRI DI TESTO

- 3.1. Premesso che i libri per l'insegnamento della religione cattolica, anche per quanto concerne la scuola primaria, sono testi scolastici e come tali soggetti, a tutti gli effetti, alla stessa disciplina prevista per gli altri libri di testo, i criteri per la loro adozione sono determinati come segue:
- 3.2. I libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica, per essere adottati nelle scuole, devono essere provvisti del *nulla osta* della Conferenza Episcopale Italiana e dell'approvazione dell'ordinario competente, che devono essere menzionati nel testo stesso.
- 3.3. L'adozione dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica è deliberata dall'organo scolastico competente, su proposta dell'insegnante di religione, con le stesse modalità previste per la scelta dei libri di testo delle altre discipline.

### 4. PROFILI PER LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE

- 4.1. L'insegnamento della religione cattolica, impartito nel quadro delle finalità della scuola, deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline. Detto insegnamento deve essere impartito in conformità

alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata.

- 4.2. Per l'insegnamento della religione cattolica si richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito indicati:
- 4.2.1. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:
- a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;
  - b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;
  - c) laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un Istituto Superiore di Scienze Religiose approvato dalla Santa Sede.
- 4.2.2. Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie l'insegnamento della religione cattolica può essere impartito:
- a) da insegnanti in possesso di uno dei titoli di qualificazione di cui al punto 4.2.1.;
  - b) da sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico e attestata dall'ordinario diocesano.
- L'insegnamento della religione cattolica può essere altresì impartito, ai sensi del punto 2.6., da insegnanti della sezione o della classe purché in possesso di uno specifico master di secondo livello per l'insegnamento della religione cattolica approvato dalla Conferenza Episcopale Italiana.
- 4.2.3. La Conferenza Episcopale Italiana comunica al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca l'elenco delle facoltà e degli istituti che rilasciano i titoli di cui al punto 4.2.1. e provvedono alla formazione accademica di cui al punto 4.2.2., nonché delle discipline ecclesiastiche di cui al punto 4.2.1., lettera a).
- 4.3. I titoli di qualificazione professionale indicati ai punti 4.2.1. e 4.2.2. sono richiesti a partire dall'anno scolastico 2017-2018.
- 4.3.1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente intesa e fino al termine dell'anno scolastico 2016-2017, l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato, fermo il riconoscimento di idoneità di cui al punto 2.5.:
- a) nelle scuole di ogni ordine e grado:
    - a.1) a coloro che siano in possesso di un diploma accademico di Magistero in scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un Istituto Superiore di Scienze Religiose approvato dalla Santa Sede;
    - a.2) a coloro che siano in possesso congiuntamente di una laurea di II livello dell'ordinamento universitario italiano e di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un Istituto di Scienze Religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana;
  - b) nelle scuole dell'infanzia e primarie:
    - b.1) a coloro che siano in possesso di un diploma di scienze religiose

rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana;

b.2) agli insegnanti della sezione o della classe che abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007 -2012;

b.3) a coloro che abbiano frequentato nel corso dell'istituto magistrale l'insegnamento della religione cattolica e abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012.

4.3.2. A far data dall'anno scolastico 2017-2018, sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'insegnamento della religione cattolica gli insegnanti che, riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, siano provvisti dei titoli di cui al punto 4.3.1. e abbiano anche prestato servizio continuativo per almeno un anno nell'insegnamento della religione cattolica entro il termine dell'anno scolastico 2016-2017.

Sono altresì fatti salvi i diritti di tutti coloro che, in possesso dei titoli di qualificazione previsti dall'intesa del 14 dicembre 1985, come successivamente modificata, entro la data di entrata in vigore della presente intesa, abbiano prestato servizio, nell'insegnamento della religione cattolica, continuativamente per almeno un anno scolastico dal 2007-2008.

4.4. Per l'aggiornamento professionale degli insegnanti di religione in servizio la Conferenza Episcopale Italiana e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca attuano le necessarie forme di collaborazione nell'ambito delle rispettive competenze e disponibilità, fatta salva la competenza delle regioni e degli enti locali a realizzare per gli insegnanti da essi dipendenti analoghe forme di collaborazione rispettivamente con le Conferenze episcopali regionali o con gli ordinari diocesani.

Nell'addivenire alla presente intesa le Parti convengono che, se si manifestasse l'esigenza di integrazioni o modificazioni, procederanno alla stipulazione di una nuova intesa.

Parimenti, le Parti si impegnano alla reciproca collaborazione per l'attuazione, nei rispettivi ambiti, della presente intesa, nonché a ricercare un'amichevole soluzione qualora sorgessero difficoltà di interpretazione.

Le Parti si daranno reciproca comunicazione, rispettivamente, dell'avvenuta emanazione e dell'avvenuta promulgazione dell'intesa nei propri ordinamenti.

Roma, 28 giugno 2012.

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA  
*Angelo Card. BAGNASCO*

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
*Francesco PROFUMO*

## Indicazioni per la nomina dei docenti per le attività alternative

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
Ufficio scolastico regionale per il Veneto  
Direzione generale

Venezia, 3 ottobre 2016

**Oggetto:** Indicazioni operative per la nomina dei docenti per le **attività alternative** all'insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole dell'**infanzia, primarie e secondarie di I e II grado** a.s. 2016/2017

Al fine di uniformare l'organizzazione delle attività didattiche e formative destinate agli alunni e agli studenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I e II grado che all'atto dell'iscrizione hanno scelto di non avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica, si forniscono le seguenti indicazioni operative.

### **OBBLIGO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE**

Come noto, l'Accordo addizionale tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, sottoscritto il 18 febbraio 1984 e ratificato con la Legge 25 marzo 1985 n. 121, consente agli studenti e/o ai loro genitori di esercitare, all'atto della prima iscrizione a uno dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche, la scelta di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica.

Tale scelta ha effetto per l'intero anno scolastico di prima iscrizione e si considera automaticamente confermata per tutti gli anni scolastici successivi per i quali è prevista l'iscrizione d'ufficio. È fatto salvo il diritto di modificare tale scelta iniziale, per l'anno scolastico successivo, tramite un'espressa dichiarazione dei genitori, che deve pervenire alla scuola entro il termine delle iscrizioni.

Per quanto concerne l'organizzazione delle predette attività alternative, si fa rinvio alle indicazioni contenute nella C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987.

### **MODALITÀ ORGANIZZATIVE**

Premesso che è compito del Collegio dei docenti definire i contenuti delle predette attività, ai fini della copertura delle relative ore i Dirigenti scolastici devono osservare le disposizioni vigenti, che di seguito si riassumono:

- a) prioritariamente devono attribuire le ore di attività alternative ai docenti a **tempo indeterminato** in servizio nella rispettiva scuola, con precedenza nei confronti degli eventuali docenti totalmente in esubero e successivamente nei confronti di quelli che hanno l'obbligo di completare l'orario di cattedra. Si precisa che non è possibile per i docenti titolari di cattedra orario esterna, completare l'orario nella prima scuola con ore di attività alternative.
- b) Nel caso in cui non si possa procedere come indicato nel precedente punto a), i Dirigenti scolastici devono conferire le ore alternative alla Religione Cattolica come **ore eccedenti l'orario di cattedra fino al limite massimo di 6**

**ore.** Come previsto dal comma 4 dell'articolo 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001 n. 448, l'assegnazione spetta a coloro che, in servizio nella scuola come docenti a tempo indeterminato e come supplenti con nomina fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano già completato l'orario di cattedra ed abbiano manifestato la propria specifica disponibilità. L'invito a comunicare la disponibilità a svolgere le ore alternative come ore eccedenti deve essere rivolta a tutti gli insegnanti in servizio, ad eccezione dei docenti di Religione cattolica, per ovvie ragioni di opportunità. L'invito ad effettuare le attività alternative come ore eccedenti non potrà inoltre essere rivolto ai docenti di Scuola dell'infanzia e ai docenti di Scuola primaria in servizio per orario di cattedra, in applicazione di una recente pronuncia della Corte dei Conti secondo cui ai citati docenti non possono essere attribuite ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo.

- c) Qualora non sia possibile procedere nemmeno sulla base di quanto previsto nei punti precedenti, i Dirigenti scolastici potranno stipulare contratti a tempo determinato prioritariamente con supplenti già in servizio per orario inferiore a cattedra, ai fini del completamento dell'orario, e quindi stipulare **contratti a tempo determinato** ex novo con aspiranti inclusi nelle graduatorie d'istituto.

I contratti a tempo determinato con aspiranti inclusi nelle graduatorie d'istituto dovranno essere conferiti in via provvisoria, fino all'avente diritto, in attesa della definitiva approvazione di dette graduatorie per l'a.s.2016/17 a conclusione degli aggiornamenti in corso. Nelle ipotesi illustrate alle lettere b) (ore eccedenti) e c) (stipula contratti a tempo determinato), la retribuzione decorre dalla data di inizio delle attività e termina il 30 giugno 2017.

#### **Docenti dell'organico del potenziamento**

Secondo le indicazioni contenute nella nota del MIUR prot. n. 2852 del 5.09.2016 (avente ad oggetto: Organico dell'autonomia), in considerazione delle specifiche finalità cui sono destinati i docenti dell'organico del potenziamento, i docenti medesimi non dovranno essere impegnati per la copertura delle ore relative alle attività alternative all'insegnamento della Religione Cattolica, tenuto conto che per tali attività sono previsti appositi capitoli di finanziamento.

I predetti docenti, al pari degli altri insegnanti in servizio nella scuola, potranno comunque essere tenuti in considerazione per la copertura di ore relative alle citate attività alternative nel caso in cui abbiano manifestato la propria disponibilità ad effettuare ore aggiuntive all'orario d'obbligo (punto b precedente paragrafo).

#### **ORGANO COMPETENTE AL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE**

La circolare del M.E.F. n. 26482 del 7 marzo 2011, chiarisce che: ***“poiché a seguito della scelta effettuata dai genitori e dagli alunni, sulla base della normativa vigente, di avvalersi dell'insegnamento delle attività alternativa, le stesse costituiscono un servizio strutturale obbligatorio, si ritiene che possano essere pagate a mezzo dei ruoli di spesa fissa.”***

Ai fini dell'attribuzione delle ore da liquidare, in coerenza con le vigenti disposizioni, la circolare identifica quattro tipologie di destinatari e le conseguenti modalità di retribuzione:

1. personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola;
2. docenti dichiaratisi disponibili ed effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo;
3. personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell'orario d'obbligo;
4. in via residuale, personale supplente appositamente assunto, non potendo ricorrere ad una delle ipotesi sopra specificate.

**Nell'ipotesi 1)**, essendo personale già retribuito per l'intero orario, non vi sono oneri aggiuntivi.

**Nell'ipotesi 2)** le attività alternative, svolte da personale docente di ruolo e non di ruolo ad orario completo, sono liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base.

**Nell'ipotesi 3)** le attività alternative sono liquidate in aggiunta all'orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale.

**Nell'ipotesi 4)** l'onere va imputato al piano gestionale relativo alle spese per le supplenze a tempo determinato dei capitoli di spesa distintamente previsti:

- scuola dell'infanzia (cap. 2156)
- scuola primaria (cap. 2154)
- scuola secondaria di primo grado (cap. 2155)
- scuola secondaria di secondo grado (cap. 2149)

#### **GESTIONE CONTRATTI A SIDI**

Per quanto concerne le funzioni SIDI, si segnala la nota MIUR – DGACISIS - prot. n. 2966 del 1/9/2015 che fornisce puntuali indicazioni per la gestione dei contratti in questione. Si riportano, ad ogni buon fine, le Aree di intervento indicate nella citata nota:

Area "Assunzioni (Gestione corrente) – Supplenze ore aggiuntive:

- N21 ore aggiuntive
- N25 ore aggiuntive attività alternative all'IRC

Area "Assunzioni (Gestione corrente) – Supplenze annuali e fino al termine delle attività":

- N23 attività alternative all'IRC servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche
- N24 attività alternative all'IRC servizio fino alla nomina dell'avente diritto legge 449/97 art. 40.

#### **INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Nei provvedimenti di individuazione dei destinatari di ore eccedenti, i Dirigenti Scolastici sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver potuto affidare tali ore a docenti di ruolo in soprannumero o tenuti al completamento di orario e, in caso di supplenza, di non aver potuto provvedere all'attribuzione di ore eccedenti. In ambedue i casi deve essere specificato il numero di ore da retribuire e indicato il capitolo di spesa sul quale far gravare la retribuzione.

Per procedere come indicato, non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione formale alle Istituzioni scolastiche da parte di questa Direzione, attesa la natura obbligatoria di tali attività, che ovviamente vanno garantite esclusivamente in

presenza di studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica.

Le ore di cui trattasi, infatti, non sono equiparabili a quelle delle altre discipline e pertanto non incidono nella definizione dell'organico d'istituto.

Si ribadisce che le ore di attività alternative non dovranno essere attribuite a insegnanti di Religione Cattolica.

Si evidenzia che le procedure illustrate nella presente nota si applicano anche nel caso in cui sia stato scelto lo studio individuale con assistenza di personale docente.

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE  
Daniela Beltrame

## Congedo straordinario

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del popolo italiano  
Tribunale di Verona  
Sezione lavoro  
Sent. n. 360/2011  
RCL n. 2362/09  
Cron. n. 3049

Il Giudice \*\*\*, all'udienza del giorno 26/05/2011 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente:

### SENTENZA

nella causa di lavoro promossa con ricorso depositato il 11.9.2009

da

\*\*\* elettivamente domiciliata a Verona, presso lo studio dell'Avv. \*\*\* del Foro di Verona che la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso  
Contro

\*\*\*

### Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito indicati.

La ricorrente ha convenuto in giudizio l'Istituto in epigrafe esponendo: di avere sottoscritto in data 01/09/2008 contratto a tempo determinato in qualità di docente di scuola secondaria di primo grado per numero 18 ore settimanali di lezione con decorrenza al 01/09/2008 e cessazione al 30/06/2009; di avere presentato in data 11/11/2008 domanda di congedo straordinario per svolgere il Dottorato di ricerca in Letterature Straniere e Scienze della Letteratura, di durata triennale senza borsa di studio presso l'Università degli studi di Verona Dipartimento di romanistica, a decorrere dal 28/02/2009 sino al 30/06/2009; di avere chiesto di ricevere la retribuzione per intero completa del trattamento economico previdenziale di quiescenza in base all'articolo 52, comma 57, della legge 448 del 28/12/2001 (legge finanziaria 2002); che il Dirigente scolastico, con decreto del 10/12/2008, la collocava in congedo straordinario per dottorato di ricerca con diritto al trattamento economico previdenziale e di quiescenza; che tuttavia, a seguito dei rilievi della ragioneria territoriale dello Stato di Verona (la quale aveva rilevato che la normativa citata nel decreto il Dirigente scolastico riguardava solamente il personale di ruolo), il Dirigente scolastico, con successivo decreto del 06/03/2009, disponeva che la ricorrente fosse collocata in aspettativa per motivi di studio ai sensi dell'articolo 18 del CCNL 2006-2009, senza avere diritto al trattamento economico fondamentale dell'accessorio, e senza che il periodo fosse utile ai fini della progressione di carriera del trattamento di quiescenza di previdenza maturazione ferie e 13a mensilità.

Ciò premesso, la ricorrente contestava la legittimità di tale ultimo provvedi-

mento deducendo che la normativa legislativa e collettiva prevedeva il congedo straordinario sia per il personale di ruolo sia per quello non di ruolo, anche alla luce del generale principio di parità di trattamento dei lavoratori a tempo determinato e di quelli a tempo indeterminato stabilito dall'articolo 6 del Decreto legislativo numero 368/2011. La ricorrente deduceva che l'articolo 18 del CCNL Scuola 2006/2009 prevedeva che "il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca", senza introdurre alcuna distinzione tra personale di ruolo e non di ruolo.

La ricorrente pertanto chiedeva accertarsi il proprio diritto alla collocazione in congedo straordinario per dottorato di ricerca nel periodo dal 15/04/2009 al 30/06/2009 con conseguente riconoscimento del diritto al trattamento economico previdenziale di quiescenza e condannarsi l'Istituto convenuto in persona del Dirigente scolastico al pagamento delle retribuzioni non erogate per il predetto periodo pari a euro 6.048,21 lordi oltre accessori di legge.

L'Istituto convenuto si costituiva in giudizio ai sensi dell'articolo 417 bis c.p.c. e chiedeva il rigetto delle domande richiamando le motivazioni dell'atto con il quale la Ragioneria Provinciale dello Stato di Verona non aveva concesso il visto sul provvedimento originale adottato dal Dirigente scolastico.

La causa è stata discussa e decisa allo stato degli atti poiché verte esclusivamente su questioni in diritto.

La materia del congedo straordinario per i dipendenti pubblici ammessi a corsi di dottorato di ricerca è disciplinata dall'articolo 2 della legge 13/08/1984 n. 476 e dall'articolo 52 comma 57 della legge 448/01, che ha in parte integrato la legge 476/84.

L'articolo 2 citato della legge 476/84 prevede che "*il pubblico dipendente ammesso ad un corso di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del ricorso e usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste*".

L'articolo 52 comma 57 legge 448/01 prevede che "*in caso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca senza borse di studio o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione Pubblica presso la quale è instaurato un rapporto di lavoro*".

L'articolo 18 della CCNL scuola 2006/2009 prevede che "*il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca*". La fonte collettiva non prevede distinzioni tra personale di ruolo e personale non di ruolo.

Questo giudice condivide integralmente le motivazioni della sentenza numero 148/09 del Tribunale di Busto Arsizio, il quale ha ritenuto che l'art. 52 citato deve essere interpretata alla luce del principio di parità di trattamento del lavoratore a tempo determinato e a tempo indeterminato espressamente sancito dall'articolo sei della legge numero 368/01 e della direttiva comunitaria 99/70/CEE. In forza di tali principi non si può quindi ritenere che dalla previsione dell'obbligo di ripetizione degli importi ("qualora dopo il conseguente dottorato di ricerca rapporto di lavoro con la messa su Repubblica accessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta al ripetizione degli importi corrisposti ai sensi secondo periodo") contenuto dell'articolo 52 citato, possa essere ricavata la delimitazione della sfera di applicabilità della norma ai soli lavoratori assunti

a tempo indeterminato. Infatti tale previsione ha una funzione deterrente nei confronti dei dipendenti di ruolo dimissionari ma non può avere il significato, in assenza di una specifica previsione di legge, di negazione del diritto del beneficio economico per tutti i dipendenti assunti con contratto a termine.

Sulla base delle argomentazioni che precedono, deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente a fruire del congedo straordinario per la partecipazione al dottorato di ricerca con la conservazione del trattamento economico dovuto per il periodo di sospensione dell'attività lavorativa.

L'amministrazione scolastica convenuta deve essere pertanto condannata al pagamento della somma richiesta, non contestata nel quantum dalla parte convenuta oltre agli interessi legali.

La novità delle questioni trattate e l'esistenza di contrasti nella giurisprudenza in merito giustifica la compensazione per metà delle spese di lite che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata

- 1) accoglie il ricorso per l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente ad essere collocata in congedo straordinario per dottorato di ricerca per il periodo dal 15/04/2009 al 30/06/2009, con conseguente riconoscimento del diritto relativo trattamento economico, previdenziale di quiescenza;
- 2) conseguentemente condanna l'amministrazione scolastica convenuta al pagamento delle retribuzioni non erogate per il predetto periodo pari a euro 6.048,21 lordi e dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, oltre agli interessi legali dalla maturazione dei crediti sino al saldo;
- 3) liquida le spese di lite nella parte ricorrente in euro 1.200 per diritti ed onorari oltre l'Iva cpa e rimb.forf.; le dichiara compensate nella misura di metà con quelle sostenute dalla parte convenuta e condanna quest'ultima alla rifusione della rimanente metà.

Verona, 26.5.2011  
IL GIUDICE

**Corte Costituzionale**  
**Ordinanza n. 389/2004**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Valerio ONIDA	Presidente
- Carlo MEZZANOTTE	Giudice
- Fernanda CONTRI	”
- Guido NEPPI MODONA	”
- Piero Alberto CAPOTOSTI	”
- Annibale MARINI	”
- Franco BILE	”
- Giovanni Maria FLICK	”
- Francesco AMIRANTE	”
- Ugo DE SIERVO	”
- Romano VACCARELLA	”
- Paolo MADDALENA	”
- Alfio FINOCCHIARO	”
- Alfonso QUARANTA	”
- Franco GALLO	”

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 159 e 190 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), come specificati, rispettivamente, dall’art. 119 (e allegata tabella C) del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 (Approvazione del regolamento generale sui servizi dell’istruzione elementare), e dall’art. 118 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965 (Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media), e dell’art. 676 del predetto Decreto legislativo n. 297 del 1994, promosso con ordinanza del 14 gennaio 2004 dal TAR per il Veneto sul ricorso proposto da Soile Lautsi in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, iscritta al n. 433 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, edizione straordinaria, del 3 giugno 2004.

*Visti* l’atto di costituzione di Soile Lautsi nonché gli atti di intervento di Paolo Bonato ed altro e del Presidente del Consiglio dei ministri;

*udito* nell’udienza pubblica del 26 ottobre 2004 il Giudice relatore Valerio Onida;  
*uditi* l’avvocato Massimo Luciani per Soile Lautsi, l’avvocato Franco Gaetano

Scoca per Paolo Bonato ed altro e l'avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Ritenuto* che, con ordinanza emessa il 14 gennaio 2004, pervenuta a questa Corte il 20 aprile 2004, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, nel corso di un giudizio per l'impugnazione di una deliberazione del Consiglio di Istituto di una scuola, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento al principio di laicità dello Stato, e, "comunque", agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, degli artt. 159 e 190 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), "come specificati", rispettivamente, dall'art. 119 (e tabella C allegata) del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 (Approvazione del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare), e dall'art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965 (Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media), "nella parte in cui includono il **Crocifisso** tra gli arredi delle aule scolastiche", nonché dell'art. 676 del medesimo D.lgs. n. 297 del 1994 "nella parte in cui conferma la vigenza delle disposizioni" di cui ai predetti art. 119 (e tabella C allegata) del r.d. n. 1297 del 1928 e art. 118 del r.d. n. 965 del 1924;

che l'impugnato art. 159 del D.lgs. n. 297 del 1994 stabilisce fra l'altro, al comma 1, che "spetta ai Comuni provvedere [...] alle spese necessarie per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento [...] degli arredi scolastici" nelle scuole elementari, mentre l'art. 119 del r.d. n. 1297 del 1928 stabilisce che "gli arredi, il materiale didattico delle varie classi e la dotazione della scuola sono indicati nella tabella C allegata", la quale, nell'elencare gli arredi e il materiale occorrente nelle varie classi, include al n. 1, per ogni classe, il **Crocifisso**;

che, a sua volta, l'impugnato art. 190 del D.lgs. n. 297 del 1994 stabilisce fra l'altro, al comma 1, che "i Comuni sono tenuti a fornire [...] l'arredamento" dei locali delle scuole medie, mentre l'art. 118 del r.d. n. 965 del 1924 recita che "ogni istituto ha la bandiera nazionale; ogni aula, l'immagine del **Crocifisso** e il ritratto del Re";

che l'impugnato art. 676 del D.lgs. n. 297 del 1994 stabilisce che le disposizioni non inserite nel testo unico "restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate";

che il Tribunale remittente premette che le disposizioni citate del r.d. n. 1297 del 1928 e del r.d. n. 965 del 1924 costituirebbero adeguato fondamento giuridico del provvedimento impugnato nel giudizio *a quo*; sarebbero tuttora in vigore in quanto non abrogate per incompatibilità dalle disposizioni dei Patti Lateranensi cui si è data esecuzione con la legge 27 maggio 1929, n. 810, né da quelle dell'Accordo di modifica di detti Patti reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121; non sarebbero incompatibili infine con il testo unico approvato con il D.lgs. n. 297 del 1994, né sarebbero state abrogate per nuova disciplina dell'intera materia in quanto l'impugnato art. 676 del testo unico medesimo dispone che restino salve le norme preesistenti non inserite in esso e non incompatibili con le disposizioni del medesimo testo unico; che dette disposizioni sarebbero destinate ad introdurre norme attuative di dettaglio rispetto ad atti legislativi, e cioè, rispettivamente, il r.d. 5 febbraio 1928, n. 577, al cui art. 55 corrisponde oggi l'art. 159, comma 1, del D.lgs. n. 297 del 1994, e il r.d. 6 maggio 1923, n. 1054, al cui art. 103 corrisponde oggi l'art. 190 del D.lgs. n. 297 del 1994;

che il giudice *a quo* si pone il problema della costituzionalità delle disposizioni regolamentari citate, da cui discenderebbe l'obbligo di esposizione del **Crocifisso** nelle aule scolastiche, e ritiene che queste, pur non potendo essere oggetto diretto di controllo di costituzionalità, dato il loro rango regolamentare, sarebbero invece suscettibili di controllo indiretto, in quanto specificano e integrano i disposti legislativi impugnati degli artt. 159 e 190 del D.lgs. n. 297 del 1994, il cui art. 676 a sua volta costituirebbe una norma primaria "attraverso la quale l'obbligo di esposizione del **Crocifisso** conserva vigenza nell'ordinamento positivo";

che, in punto di non manifesta infondatezza della questione, il Tribunale remittente sostiene che il **Crocifisso** è essenzialmente un simbolo religioso cristiano, di univoco significato confessionale; e che l'imposizione della sua affissione nelle aule scolastiche non sarebbe compatibile con il principio supremo di laicità dello Stato, desunto da questa Corte dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, e con la conseguente posizione di equidistanza e di imparzialità fra le diverse confessioni che lo Stato deve mantenere; e che la presenza del **Crocifisso**, che verrebbe obbligatoriamente imposta ad alunni, genitori e insegnanti, delinerebbe una disciplina di favore per la religione cristiana rispetto alle altre confessioni, attribuendo ad essa una ingiustificata posizione di privilegio;

che si è costituita la parte privata ricorrente nel giudizio *a quo*, concludendo per l'accoglimento della questione;

che, secondo la parte, l'obbligatoria esposizione del **Crocifisso** nelle aule violerebbe il dovere di equidistanza dello Stato rispetto alle varie confessioni e contraddirebbe l'esigenza di uno "spazio pubblico neutrale" in cui non potrebbe trovare posto un simbolo religioso; non si potrebbe attribuire al **Crocifisso** il carattere di un simbolo genericamente civile e culturale, essendo innegabile la sua valenza religiosa, e mancando del resto ogni base costituzionale per poter fare del **Crocifisso** un simbolo dell'unità della nazione al pari della bandiera; non sarebbe praticabile, infine, nemmeno una soluzione che postuli la permanenza dell'esposizione del **Crocifisso** salvo che qualcuno degli alunni ritenga di esserne leso nella propria libertà religiosa, poiché sarebbe violato comunque il principio oggettivo di laicità, né si potrebbe costringere il singolo a opporsi apertamente alla eventuale volontà maggioritaria del gruppo sociale di appartenenza;

che sono intervenuti altresì, con unico atto, il sig. Paolo Bonato, in proprio e quale genitore di un'alunna della stessa scuola, e il sig. Linicio Bano, in qualità di presidente dell'associazione italiana genitori di Padova, concludendo per la inammissibilità e comunque per la infondatezza della questione;

che gli intervenienti, affermata la propria legittimazione ad essere presenti nel giudizio in quanto controinteressati nel giudizio *a quo*, pur se non evocati in esso, nonché in quanto titolari di un interesse direttamente inerente al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio medesimo, negano che l'esposizione del **Crocifisso** nelle aule leda il principio di laicità, il quale non implicherebbe indifferenza dello Stato rispetto alle religioni, e non impedirebbe l'esposizione di un simbolo che rappresenta una parte integrante dell'identità culturale e storica del popolo italiano;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'inammissibilità e comunque per l'infondatezza della questione;

che l'Avvocatura erariale eccepisce anzitutto il difetto di rilevanza della questione, in quanto, alternativamente, il giudizio davanti al TAR non sarebbe stato proponibile per difetto di contraddittorio e di legittimazione del ricorrente, ovvero il TAR sarebbe carente di giurisdizione;

che, nel merito, la difesa del Presidente del Consiglio sostiene che le norme legislative impugnate e le norme regolamentari richiamate dal remittente non stabiliscono alcun obbligo di esposizione del **Crocifisso**, e che, in assenza di un obbligo legale di esposizione, il problema sarebbe quello di verificare se le norme costituzionali consentano l'esposizione di quel simbolo del cattolicesimo: esposizione che non sarebbe in contrasto con la laicità dello Stato e sarebbe coerente sia con l'art. 7 della Costituzione, sia con il riconoscimento, contenuto nell'art. 9 dell'accordo di revisione del concordato reso esecutivo con la legge n. 121 del 1985, secondo cui i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano;

che nella memoria presentata in vista dell'udienza l'Avvocatura erariale argomenta nel senso della legittimità costituzionale della presenza del **Crocifisso** nelle aule, quale "evenienza naturale" nell'ordinario svolgimento della vita scolastica: il **Crocifisso** sarebbe bensì anche un simbolo religioso, ma sarebbe "il vessillo della Chiesa cattolica, unico alleato di diritto internazionale" dello Stato nominato dalla Costituzione all'art. 7, e dunque sarebbe da considerarsi alla stregua di un simbolo dello Stato di cui non si potrebbe vietare l'esposizione, al pari della bandiera e del ritratto del Capo dello Stato.

*Considerato* che l'intervento spiegato nel giudizio è stato ammesso dalla Corte con ordinanza pronunciata in udienza, in quanto la posizione sostanziale fatta valere dal sig. Paolo Bonato, in proprio e in qualità di genitore di un'alunna, è qualificata in rapporto alla questione oggetto del giudizio di costituzionalità, dovendosi in questa sede precisare che la legittimazione ad intervenire non si estende all'altro firmatario dell'unico atto di intervento, sig. Linicio Bano, in quanto presidente dell'associazione italiana genitori di Padova;

che il remittente impugna gli articoli 159 e 190 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, sul presupposto che essi, "come specificati", rispettivamente, dall'art. 119 (e allegata tabella C) del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297, e dall'art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965, forniscano fondamento legislativo ad un obbligo – contestato dal ricorrente per contrasto con il principio di laicità dello Stato – di esposizione del **Crocifisso** in ogni aula scolastica delle scuole elementari e medie; e impugna altresì l'art. 676 del medesimo D.lgs. n. 297 del 1994 sul presupposto che a tale disposizione – che sancisce l'abrogazione delle sole disposizioni non incluse nel testo unico che risultino incompatibili con esso – debba farsi risalire la permanente vigenza delle due norme regolamentari citate, dopo l'emanazione dello stesso testo unico;

che tali presupposti sono però erronei;

che, infatti, gli articoli 159 e 190 del testo unico si limitano a disporre l'obbligo a carico dei Comuni di fornire gli arredi scolastici, rispettivamente per le scuole elementari e per quelle medie, attenendo dunque il loro oggetto e il loro contenuto solo all'onere della spesa per gli arredi;

che, pertanto, non sussiste fra le due menzionate disposizioni legislative, da un lato, e le disposizioni regolamentari richiamate dal remittente, dall'altro lato, quel rapporto di integrazione e specificazione, ai fini dell'oggetto del quesito di

costituzionalità proposto, che avrebbe consentito, a suo giudizio, l'impugnazione delle disposizioni legislative "come specificate" dalle norme regolamentari; che, a differenza di quanto rilevato da questa Corte nelle sentenze n. 1104 del 1988 e n. 456 del 1994 (richiamate dal remittente) a proposito dell'ammissibilità di censure mosse nei confronti di disposizioni legislative come specificate da norme regolamentari previgenti, fatte salve dalla legge fino all'emanazione di nuovi regolamenti, nella specie il precetto che il remittente ricava dalle norme regolamentari non si desume nemmeno in via di principio dalle disposizioni impugnate degli artt. 159 e 190 del testo unico; che, infatti, per quanto riguarda la tabella C allegata al r.d. n. 1297 del 1928, e richiamata nell'art. 119 dello stesso, essa contiene soltanto elenchi di arredi previsti per le varie classi, elenchi peraltro in parte non attuali e superati, come ha riconosciuto la stessa amministrazione; che l'assenza del preteso rapporto di specificazione è ancor più evidente per quanto riguarda l'art. 118 del r.d. n. 965 del 1924, che si riferisce bensì alla presenza nelle aule del **Crocifisso** e del ritratto del Re, ma non si occupa dell'arredamento delle aule, e dunque non può trovare fondamento legislativo nella – né costituire specificazione della – disposizione censurata dell'art. 190 del testo unico, volta anch'essa, come si è detto, a disciplinare solo l'onere finanziario per la fornitura di tale arredamento; che, per quanto riguarda l'art. 676 del D.lgs. n. 297 del 1994, non può ricondursi ad esso l'affermata perdurante vigenza delle norme regolamentari richiamate, poiché la eventuale salvezza, ivi prevista, di norme non incluse nel testo unico, e non incompatibili con esso, può concernere solo disposizioni legislative, e non disposizioni regolamentari, essendo solo le prime riunite e coordinate nel testo unico medesimo, in conformità alla delega di cui all'art. 1 della legge 10 aprile 1991, n. 121, come sostituito dall'art. 1 della legge 26 aprile 1993, n. 126; che l'impugnazione delle indicate disposizioni del testo unico si appalesa dunque il frutto di un improprio trasferimento su disposizioni di rango legislativo di una questione di legittimità concernente le norme regolamentari richiamate: norme prive di forza di legge, sulle quali non può essere invocato un sindacato di legittimità costituzionale, né, conseguentemente, un intervento interpretativo di questa Corte; che, pertanto, la questione proposta è, sotto ogni profilo, manifestamente inammissibile.

per questi motivi

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 159 e 190 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), come specificati, rispettivamente, dall'art. 119 (e allegata tabella C) del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 (Approvazione del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare), e dall'art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965 (Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media), e dell'art. 676 del predetto D.lgs. n. 297 del 1994, sollevata, in riferimento al principio di laicità dello Stato e, comunque, agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente e Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 dicembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Allegato

ordinanza letta all'udienza del 26 ottobre 2004

#### ORDINANZA

*Visto* l'intervento spiegato in giudizio, in termini, dal Sig. Paolo Bonato e dal Sig. Linicio Bano;

*considerato* che la posizione sostanziale fatta valere nel presente giudizio dal Sig. Paolo Bonato in proprio e quale genitore dalla minore Laura Bonato appare qualificata in rapporto alla questione oggetto del giudizio di costituzionalità.

per questi motivi

*ammette* l'intervento di cui in premessa.

F.to: Valerio ONIDA, Presidente

### Consiglio di Stato

#### Reg.Dec. n. 7314/2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

#### DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da Soile Lauti, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Ficarra e dall'avv. Corrado Mauceri, ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. Fausto Buccellato, viale Angelico, n. 45,

contro

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,

e nei confronti

di Paolo Bonato, in proprio e quale genitore della minore Laura Bonato, e di Linicio Bano, nella qualità di Presidente della Associazione Italiana Genitori (A.GE.), rappresentati e difesi dall'avv. prof. Franco Gaetano Scoca, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via G. Paisiello, n. 55,

dell'Associazione Forum, rappresentata e difesa dall'avv. Ivone Cacciavillani, il quale agisce oltre che in qualità di presidente dell'Associazione, in proprio *uti civis* ex art. 86 c.p.c., e dagli avv.ti Sergio Dal Prà e Luigi Manzi, ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio di quest'ultimo, in via Federico Confalonieri, n. 5,

per l'annullamento

della sentenza n. 1110 del 2005 del Tribunale Amministrativo Regionale per il

Veneto, sez. III, resa *inter partes*.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimiate;

Visti gli appelli incidentali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di Paolo Bonato e di Linicio Bano, e dell'Associazione Forum;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2006, relatore il Consigliere Sabino Luce, uditi l'avv. Buccellato per delega dell'avv. Mauceri, l'Avvocato dello Stato Palatiello, l'avv. Giusti per delega dell'avv. Scoca, e l'avv. Luigi Manzi.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

### **FATTO**

1. – Premette la ricorrente di avere, in proprio e quale madre dei minori Dataico e Sami Albertin, alunni, all'epoca, della scuola media "Vittorino da Feltre" di Abano Terme, chiesto innanzi al TAR Veneto l'annullamento della deliberazione del 27 maggio 2002 del Consiglio di Istituto, nella parte in cui respinge la proposta di escludere tutte le immagini e i simboli di carattere religioso negli ambienti scolastici in ossequio al principio di laicità dello Stato, lasciandoli esposti nelle aule, sulla base dei seguenti motivi: a) violazione del principio di laicità dello Stato (artt. 3 e 19 della Costituzione, art. 9 della Convenzione dei diritti dell'uomo, resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, 848); b) violazione del principio di imparzialità della Amministrazione (art. 97 della Costituzione).

Il TAR Veneto, con ordinanza n. 56 del 13 novembre 2003, previa reiezione delle eccezioni pregiudiziali (il ricorso è stato proposto da un solo genitore dei minori Albertin; difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati; non è stata impugnata la circolare del 3 ottobre 2002 del Ministero dell'Istruzione, con la quale è stata raccomandata l'esposizione del crocefisso a cura dei dirigenti scolastici), ha sospeso il giudizio e rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità degli artt. 159 e 190 del testo unico n. 297 del 16 aprile 1994, come specificati rispettivamente dall'art. 119 del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 (all. C) e dall'art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965, nella parte in cui includono il crocefisso tra gli arredi delle aule scolastiche, nonché del predetto TU nella parte in cui conferma la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 119 del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 (tab. C) e all'art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965, in riferimento al principio di laicità dello Stato e, comunque, agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione.

Con ordinanza del 13 dicembre 2004, n. 389, la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di costituzionalità, sollevata dal TAR, in quanto concernente norme regolamentari (i citati artt. 118 e 119), la cui attuale vigenza il TAR erroneamente assume che si ricavi dall'art. 676 del TU del 1994, "perché la eventuale salvezza, ivi prevista, di norme non incluse nel testo unico, e non incompatibili con esso, può concernere solo disposizioni legislative e non disposizioni regolamentari, essendo solo le prime riunite e coordinate nel testo unico medesimo, in conformità alla delega...".

Con la sentenza, di cui viene chiesta la riforma, il TAR Veneto, previa reiezione delle eccezioni sollevate in giudizio dalla Amministrazione e dall'interveniente, ha estromesso dal giudizio la Associazione Forum e la Associazione Genitori di Padova, e ha respinto il ricorso con una motivazione che viene definita dalla appellante "del tutto originale, perché non rispecchia alcuna delle ragioni sostenute dalle parti, e comunque errata".

Con l'odierno ricorso, vengono reiterate le censure di primo grado in forma strettamente embricata con le argomentazioni del TAR, e si insiste particolarmente sulla abrogazione implicita dell'art. 118 (non 119) del r. d. 965/1924 ad opera del successivo testo unico, che ha regolato tutta la materia senza riprodurlo, e della legge n. 121/1985 di ratifica del nuovo concordato, che ha cancellato la norma che ne costituiva il fondamento, cioè l'art. 1 dello Statuto Albertino.

In ogni caso – si sostiene – l'esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche è incompatibile col principio costituzionale della laicità dello Stato.

2. – Resiste il Ministero della Istruzione, dell'Università e della Istruzione, il quale sostiene l'infondatezza dell'appello, e propone comunque ricorso incidentale condizionato avverso le statuizioni della sentenza, con le quali: a) è stata riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo; b) è stato dichiarato ammissibile il ricorso, nonostante la mancata notifica ad almeno un controinteressato, e nonostante la ricorrente, in proprio, non fosse componente della vita scolastica, ed avesse proposto l'impugnativa quale genitrice dei due minori, senza il manifesto accordo del padre (che pure partecipò alla riunione del Consiglio di classe), che è esercente la potestà; c) non è stato considerato che la mancata impugnativa dell'art. 118 del r.d. n. 965/1924 farebbe in ogni caso sopravvivere la contestata deliberazione del Consiglio di Istituto.

Si sono anche costituiti Paolo Bonato, in proprio e quale genitore della minore Laura Bonato, e Linicio Bano, in qualità di Presidente dell'A.GE. (Associazione Italiana Genitori) di Padova, intervenuta in giudizio, i quali chiedono la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui statuisce l'estromissione dal giudizio della A.GE. e ritiene ammissibile il ricorso, sebbene non notificato ad almeno un controinteressato.

Si è altresì costituita l'Associazione Forum, la quale chiede, con l'appello incidentale proposto, la reiezione del gravame e la riforma della sentenza nella parte in cui dichiara inammissibile il suo intervento, e non declina a favore del giudice ordinario la giurisdizione in un giudizio che ha per oggetto un diritto fondamentale della personalità. L'eccezione, come precisato in memoria, viene sviluppata in ricorso senza pervenire alla conclusione in calce allo stesso che l'impugnativa debba essere dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Per questo, si rimanda alla formale proposizione (in forma condizionata) della medesima eccezione da parte della Avvocatura dello Stato, e si invita la Sezione a pronunciarsi "anche ufficiosamente".

3. – Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'udienza del 13 gennaio 2006.

## **DIRITTO**

1. – Il giudizio verte sulla legittimità della deliberazione del Consiglio di Istituto

della scuola media statale “Vittorino da Feltre” di Abano Terme, con la quale è stata respinta la richiesta della ricorrente di rimuovere il crocefisso dalle aule scolastiche. Il TAR Veneto, con la sentenza appellata, ha respinto il ricorso, dichiarandolo infondato, dopo avere estromesso dal giudizio le due associazioni (A.GE. e Forum) che erano intervenute *ad opponendum*.

**2.** – Il Collegio deve darsi carico delle questioni preliminari che sono state sollevate dalle parti o sono rilevabili di ufficio.

In primo luogo, va verificato se sia ammissibile l’impugnativa proposta dalla sola ricorrente, quale esercente la potestà sui minori Dataico e Sami Albertin, senza la partecipazione dell’altro genitore.

In proposito, il Collegio rileva che il ricorso risulta proposto da uno solo dei due genitori, esercenti la potestà sui minori, a tutela di scelte educative che ciascun genitore può assumere, senza la necessità di un intervento dell’altro genitore. Proprio per la diretta inerenza del ricorso a scelte educative, non si configurano, infatti, gli estremi della straordinaria amministrazione, rispetto alla quale l’art.320 c.c. richiede l’azione congiunta di entrambi i genitori (cfr. Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, 13 dicembre 1984, n. 287; Tar Abruzzo, sez. Pescara, 10 maggio 1984, n. 157).

In secondo luogo, deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo rispetto alla controversia in esame. La giurisdizione del giudice amministrativo è stata posta in discussione, nel corso del giudizio, dalla Amministrazione appellata e da una delle Associazioni intervenute (ed estromesse dal giudice di primo grado), le quali hanno sostenuto che la controversia avrebbe per oggetto la tutela di un diritto di libertà, diritto soggettivo perfetto, di competenza del giudice ordinario. Anche l’appellante ha richiamato questa qualificazione per la sua posizione soggettiva, pur concludendo a favore della giurisdizione amministrativa, perché il ricorso era stato proposto prima della sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale (che ha ridimensionato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi), e, in base all’art. 5 c.p.c., la sentenza della Corte non priverebbe di giurisdizione il giudice adito ritualmente alla stregua delle leggi in vigore al momento della proposizione del ricorso.

Il Collegio rileva che rispetto a situazioni di interesse che sono in relazione con diritti fondamentali della persona, come per esempio il diritto alla salute (che è stato oggetto di maggiore elaborazione giurisprudenziale), non si può e non si deve escludere *a priori* la sussistenza della giurisdizione amministrativa.

Quando la vertenza ha come oggetto la contestazione della legittimità dell’esercizio del potere amministrativo, ossia quando l’atto amministrativo sia assunto nel giudizio non come fatto materiale o come semplice espressione di una condotta illecita, ma sia considerato nel ricorso quale attuazione illegittima di un potere amministrativo, di cui si chiede l’annullamento, la posizione del cittadino si concreta come posizione di interesse legittimo.

Queste considerazioni sono state fatte proprie da tempo sia dalla giurisprudenza amministrativa che dalla Corte regolatrice della giurisdizione. Si veda, per esempio, Cass. sez. un. civ. 15 ottobre 1998, n. 10186, che, nel giudizio proposto a tutela del diritto alla salute in relazione a immissioni sonore prodotte da un’attività autorizzata dall’amministrazione, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario “poiché l’azione [...] non investe nessun

provvedimento amministrativo”. Le Sezioni unite ribadiscono che la circostanza che il cittadino agisca lamentando la violazione della legge da parte dell’amministrazione – e nel caso in esame l’azione era proposta a tutela di un diritto fondamentale – non è discriminante ai fini della giurisdizione, risultando invece decisiva la circostanza che l’azione sia diretta (o meno) contro un provvedimento amministrativo. Questa conclusione è coerente con la giurisprudenza costante dei giudici amministrativi che riconoscono la giurisdizione amministrativa per vertenze, come quelle in tema di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, o di altre opere rilevanti per la salubrità dell’ambiente, rispetto ai quali venga contestata la legittimità dei provvedimenti autorizzatori. La circostanza che in questi casi i ricorrenti facciano valere la possibilità di un pregiudizio alla salute non toglie nulla alla configurabilità di una posizione di interesse legittimo, e, conseguentemente, della giurisdizione amministrativa.

Va osservato, inoltre, che la concezione dei diritti “perfetti” o “non degradabili” è stata elaborata per riconoscere ulteriori possibilità di tutela per il cittadino, non certo per escludere forme di tutela preesistenti. Di conseguenza da tale concezione non si può desumere alcuna riduzione della legittimazione a ricorrere avanti al giudice amministrativo.

Deve essere tenuto presente, ancora, che in discussione sono atti riconducibili all’espressione di una potestà regolamentare dell’Amministrazione, potestà quindi tipicamente discrezionale. Rispetto a potestà del genere, la Corte regolatrice della giurisdizione, di recente, ha confermato che la tutela è devoluta al giudice amministrativo, anche se la controversia inerisca al diritto alla salute (Cass. Sez. un. 28.10.2005, n. 20994).

Risulta, pertanto, assorbita ogni questione relativa alla interpretazione dell’art. 5 c.p.c., di cui l’appellante propone una lettura difforme dagli orientamenti maggioritari della giurisprudenza sia civile che amministrativa.

In terzo luogo, va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso (già disattesa dal primo giudice) per essere stata omessa la notifica ad almeno uno dei controinteressati.

L’eccezione risulta infondata, perché dal tenore dell’atto impugnato non sono identificabili controinteressati in senso proprio.

In quarto luogo, diversamente da quanto statuito dal giudice di primo grado, devono ritenersi ammissibili gli interventi in giudizio proposti dalle due associazioni, Forum ed A.GE.

Non è dubbio che le due Associazioni, con il loro intervento, hanno manifestato un interesse simmetrico a quello della ricorrente, e, pertanto, ugualmente meritevole di essere fatto valere in giudizio. Un tale interesse è titolo sufficiente per intervenire in giudizio, senza la necessità di ulteriori specificazioni. L’utilità che può derivare alle due associazioni intervenute dalla conservazione dell’atto impugnato non è certamente di ordine patrimoniale, ma è parimenti di assoluto rilievo giuridico, perché è riconducibile al medesimo ordine di interessi, anche se di segno contrario, fatti valere dalla ricorrente.

Da ultimo, non può essere condivisa l’eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa della Amministrazione, per il fatto che non sarebbe stato impugnato ritualmente l’art. 118 r.d. n. 965/1924, dal quale deriverebbe l’obbligo di esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche.

È sufficiente osservare che dal tenore del ricorso si coglie immediatamente come la contestazione sia proposta anche nei confronti della citata norma regolamentare, la cui impugnazione non richiedeva, d'altronde, formule sacramentali.

**3.** – Passando al merito, il ricorso è infondato.

L'appellante in via prioritaria reitera il rilievo, disatteso dal TAR, della abrogazione implicita della norma dell'art. 118 r. d. 1924 n. 965 (ritiene di non doversi parlare dell'art. 119 del r. d. n. 1297/1928 in quanto si riferisce alla scuola elementare, mentre i figli minori frequentano la scuola media), non essendo essa stata "riprodotta" dal TU del 1994, disciplinante l'intera materia, ed essendo altresì venuto meno il principio di confessionalità, sancito dall'art. 1 dello Statuto Albertino, che ne rappresentava il fondamento, in quanto tale norma statutaria non è stata ripresa dalla legge n. 121/1985 di attuazione dell'accordo di Villa Madama, diversamente da quanto avvenne con la legge 810 del 1929 di attuazione del Trattato del Laterano.

Circa la prima considerazione dell'appellante, vale quanto statuito dalla Corte Costituzionale sul carattere regolamentare della norma di cui all'art. 118 r. d. 1924 n. 965, che, come tale, non può ritenersi assorbita dal TU 1994 (giacché se tale fosse stata, la Corte non avrebbe potuto esimersi dal giudicare della sua legittimità), e neppure abrogata (e la stessa Corte nella sua ordinanza non ne ha mai messo in discussione la vigenza).

Quanto alla seconda considerazione, non pare corretto porre il principio di confessionalità dello Stato a fondamento della norma regolamentare in questione (sicché venuto meno quello sarebbe venuta meno la ragion d'essere di questa). È ben vero infatti che nel 1924, allorché la norma fu emanata vigeva in Italia lo Statuto Albertino, il cui art. 1 proclamava la religione cattolica, apostolica e romana come "la sola religione dello Stato" (gli altri culti essendo tollerati conformemente alle leggi); ma è altrettanto vero che tale norma non impedì minimamente al legislatore, nel corso di vari decenni, di adottare in molteplici settori della vita dello Stato una normativa contraria agli interessi della confessione cattolica, ed in dottrina ad alcuni autori, anche assai qualificati, di ascrivere la Chiesa cattolica fra le associazioni illecite.

Il problema della vigenza dell'art. 118 r. d. 1924 n. 965 non può pertanto essere adeguatamente risolto attraverso la mancata menzione nell'accordo di Villa Madama di un principio (quello della confessionalità dello Stato), richiamato nel trattato del Laterano nel 1929 (vale a dire cinque anni dopo l'emanazione della norma stessa), ma va affrontato attraverso la verifica della compatibilità di quanto da esso disposto con i principi oggi ispiranti l'ordinamento costituzionale dello Stato, ed in particolare con il principio di laicità, invocato dalla stessa appellante.

Al riguardo, più volte la Corte costituzionale ha riconosciuto nella laicità un principio supremo del nostro ordinamento costituzionale, idoneo a risolvere talune questioni di legittimità costituzionale (ad esempio, tra le tante pronunce, quelle riguardanti norme sull'obbligatorietà dell'insegnamento religioso nella scuola, o sulla competenza giurisdizionale per le cause concernenti la validità del vincolo matrimoniale contratto canonicamente e trascritto nei registri dello stato civile).

Trattasi di un principio non proclamato *expressis verbis* dalla nostra Carta fondamentale; un principio che, ricco di assonanze ideologiche e di una storia con-

troversa, assume però rilevanza giuridica potendo evincersi dalle norme fondamentali del nostro ordinamento. In realtà la Corte lo trae specificamente dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost.

Il principio utilizza un simbolo linguistico (“laicità”) che indica in forma abbreviata profili significativi di quanto disposto dalle anzidette norme, i cui contenuti individuano le condizioni di uso secondo le quali esso va inteso ed opera. D’altra parte, senza l’individuazione di tali specifiche condizioni d’uso, il principio di “laicità” resterebbe confinato nelle dispute ideologiche e sarebbe difficilmente utilizzabile in sede giuridica.

In questa sede, le condizioni di uso vanno certo determinate con riferimento alla tradizione culturale, ai costumi di vita, di ciascun popolo, in quanto però tale tradizione e tali costumi si siano riversati nei loro ordinamenti giuridici. E questi mutano da nazione a nazione.

Così non v’è dubbio che in un modo vada inteso ed opera quel principio nell’ordinamento inglese, laico, benché strettamente avvinto alla chiesa anglicana, nel quale è consentito al legislatore secolare dettare norme in materie interne alla chiesa stessa (esempio relativamente recente è dato dalla legge sul sacerdozio femminile); in altro modo nell’ordinamento francese, per il quale la laicità, costituzionalmente sancita (art. 2 Cost. del 1958), rappresenta una finalità che lo Stato potrà perseguire, e di fatto ha perseguito, anche con mortificazione dell’autonomia organizzativa delle confessioni (*lois Combes*) e della libera espressione individuale della fede religiosa (*legge sull’ostensione dei simboli religiosi*); in altro modo ancora nell’ordinamento federale degli Stati Uniti d’America, nel quale la pur rigorosa separazione fra lo Stato e le confessioni religiose, imposta dal I emendamento alla Costituzione federale, non impedisce un diffuso pietismo nella società civile, ispirato alla tradizione religiosa dei Padri pellegrini, che si esplica in molteplici forme anche istituzionali (da un’esplicita attestazione di fede religiosa contenuta nella carta moneta - in *God we trust* -, al largo sostegno tributario assicurato agli aiuti economici elargiti alle strutture confessionali ed alle loro attività assistenziali, sociali, educative, nell’orizzonte liberal privatistico tipico della società americana); in altro modo, infine, nell’ordinamento italiano, in cui quel simbolo linguistico serve ad indicare reciproca autonomia fra ordine temporale e ordine spirituale e conseguente interdizione per lo Stato di entrare nelle faccende interne delle confessioni religiose (artt. 7 e 8 Cost.); tutela dei diritti fondamentali della persona (art. 2), indipendentemente da quanto disposto dalla religione di appartenenza; uguaglianza giuridica fra tutti i cittadini, irrilevante essendo a tal fine la loro diversa fede religiosa (art. 3); rispetto della libertà delle confessioni di organizzarsi autonomamente secondo i propri statuti purché non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano (art. 8, 2° co.), e per tutti, e non solo per i cittadini, tutela della libertà in materia religiosa, e cioè di credere, non credere, di manifestare in pubblico o in privato la loro fede, di esercitarne il culto (art. 19); divieto, infine, di discriminare gli enti confessionali a motivo della loro ecclesiasticità e del fine di religione o di culto perseguito (art. 20). Dalle norme costituzionali italiane richiamate dalla Corte per delineare la laicità propria dello Stato si evince, inoltre, un atteggiamento di favore nei confronti del fenomeno religioso e delle confessioni che lo propugnano, avendo la Costituzione posto rilevanti limiti alla libera esplicazione della attività legislativa dello Stato in materia di rapporti con le

confessioni religiose; attività che potrà praticarsi ordinariamente soltanto in forma concordata sia con la religione di maggioranza sia con le altre confessioni religiose (art. 7, 2° co., e art. 8, 3° co.).

Ne deriva che la laicità, benché presupponga e richieda ovunque la distinzione fra la dimensione temporale e la dimensione spirituale e fra gli ordini e le società cui tali dimensioni sono proprie, non si realizza in termini costanti nel tempo e uniformi nei diversi Paesi, ma, pur all'interno di una medesima "civiltà", è *relativa* alla specifica organizzazione istituzionale di ciascuno Stato, e quindi essenzialmente *storica*, legata com'è al divenire di questa organizzazione (in modo diverso, ad esempio, dovendo essere intesa la laicità in Italia con riferimento allo Stato risorgimentale, ove, nonostante la confessionarietà di principio dello stesso, proclamata dallo Statuto fondamentale del Regno, furono consentite discriminazioni restrittive in danno degli enti ecclesiastici, e con riferimento allo Stato odierno, sorto dalla Costituzione repubblicana, ed ormai non più confessionale, ove però quelle discriminazioni non potrebbero aversi).

Quale poi dei sistemi giuridici ora ricordati, o di altri ancora qui non considerati, sia meglio rispondente ad un'idea astratta di laicità, che alla fine coincide con quella che ciascuno trova più consona con i suoi postulati ideologici, è questione antica; una questione che però va lasciata alle dispute dottrinarie.

In questa sede giurisdizionale, per il problema innanzi ad essa sollevato della legittimità della esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, disposto dalle autorità competenti in esecuzione di norme regolamentari, si tratta in concreto e più semplicemente di verificare se tale imposizione sia lesiva dei contenuti delle norme fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, che danno forma e sostanza al principio di "laicità" che connota oggi lo Stato italiano, ed al quale ha fatto più volte riferimento il supremo giudice delle leggi.

È evidente che il crocifisso è esso stesso un simbolo che può assumere diversi significati e servire per intenti diversi; innanzitutto per il luogo ove è posto.

In un luogo di culto il crocifisso è propriamente ed esclusivamente un "simbolo religioso", in quanto mira a sollecitare l'adesione riverente verso il fondatore della religione cristiana.

In una sede non religiosa, come la scuola, destinata all'educazione dei giovani, il crocifisso potrà ancora rivestire per i credenti i suaccennati valori religiosi, ma per credenti e non credenti la sua esposizione sarà giustificata ed assumerà un significato non discriminatorio sotto il profilo religioso, se esso è in grado di rappresentare e di richiamare in forma sintetica immediatamente percepibile ed intuibile (al pari di ogni simbolo) valori civilmente rilevanti, e segnatamente quei valori che soggiacciono ed ispirano il nostro ordine costituzionale, fondamento del nostro convivere civile. In tal senso il crocifisso potrà svolgere, anche in un orizzonte "laico", diverso da quello religioso che gli è proprio, una funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni.

Ora è evidente che in Italia, il crocifisso è atto ad esprimere, appunto in chiave simbolica ma in modo adeguato, l'origine religiosa dei valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona, di affermazione dei suoi diritti, di riguardo alla sua libertà, di autonomia della coscienza morale nei confronti dell'autorità, di solidarietà umana, di rifiuto di ogni discriminazione,

che connotano la civiltà italiana.

Questi valori, che hanno impregnato di sé tradizioni, modo di vivere, cultura del popolo italiano, soggiacciono ed emergono dalle norme fondamentali della nostra Carta costituzionale, accolte tra i “Principi fondamentali” e la Parte I della stessa, e, specificamente, da quelle richiamate dalla Corte costituzionale, delineanti la laicità propria dello Stato italiano.

Il richiamo, attraverso il crocifisso, dell’origine religiosa di tali valori e della loro piena e radicale consonanza con gli insegnamenti cristiani serve dunque a porre in evidenza la loro trascendente fondazione, senza mettere in discussione, anzi ribadendo, l’autonomia (non la contrapposizione, sottesa a una interpretazione ideologica della laicità che non trova riscontro alcuno nella nostra Carta fondamentale) dell’ordine temporale rispetto all’ordine spirituale, e senza sminuire la loro specifica “laicità”, confacente al contesto culturale fatto proprio e manifestato dall’ordinamento fondamentale dello Stato italiano. Essi, pertanto, andranno vissuti nella società civile in modo autonomo (di fatto non contraddittorio) rispetto alla società religiosa, sicché possono essere “laicamente” sanciti per tutti, indipendentemente dall’appartenenza alla religione che li ha ispirati e propugnati.

Come ad ogni simbolo, anche al crocifisso possono essere imposti o attribuiti significati diversi e contrastanti, oppure ne può venire negato il valore simbolico per trasformarlo in suppellettile, che può al massimo presentare un valore artistico. Non si può però pensare al crocifisso esposto nelle aule scolastiche come ad una suppellettile, oggetto di arredo, e neppure come ad un oggetto di culto; si deve pensare piuttosto come ad un simbolo idoneo ad esprimere l’elevato fondamento dei valori civili sopra richiamati, che sono poi i valori che delineano la laicità nell’attuale ordinamento dello Stato.

Nel contesto culturale italiano, appare difficile trovare un altro simbolo, in verità, che si presti, più di esso, a farlo; e l’appellante del resto auspica (e rivendica) una *parete bianca*, la sola che alla stessa appare particolarmente consona con il valore della laicità dello Stato.

La decisione delle autorità scolastiche, in esecuzione di norme regolamentari, di esporre il crocifisso nelle aule scolastiche, non appare pertanto censurabile con riferimento al principio di laicità proprio dello Stato italiano.

La pretesa che lo Stato si astenga dal presentare e propugnare in un luogo educativo, attraverso un simbolo (il crocifisso), reputato idoneo allo scopo, i valori certamente laici, quantunque di origine religiosa, di cui è pervasa la società italiana e che connotano la sua Carta fondamentale, può semmai essere sostenuta nelle sedi (politiche, culturali) giudicate più appropriate, ma non in quella giurisdizionale.

In questa sede non può, quindi, trovare accoglimento la richiesta dell’appellante che lo Stato e i suoi organi si astengano dal fare ricorso agli strumenti educativi considerati più efficaci per esprimere i valori su cui lo Stato stesso si fonda e che lo connotano, raccolti ed espressi dalla Carta costituzionale, quando il ricorso a tali strumenti non solo non lede alcuno dei principi custoditi dalla medesima Costituzione o altre norme del suo ordinamento giuridico, ma mira ad affermarli in un modo che sottolinea il loro alto significato.

In conclusione, va respinto l’appello principale, e vanno accolti gli appelli incidentali delle associazioni A.GE. e Forum nella parte in cui reclamano l’ammissi-

sibilità del loro intervento in giudizio.  
Le spese e gli onorari di giudizio possono essere compensati.

**P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, ammette l'intervento in giudizio delle Associazioni A. GE. e Forum, e respinge il ricorso in epigrafe. Compensa le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:

Giorgio Giovannini	Presidente
Sabino Luce	Consigliere rel.
Giuseppe Romeo	Consigliere est.
Lanfranco Balucani	Consigliere
Domenico Cafini	Consigliere

**Presidente**

Giorgio Giovannini

**Consigliere**

Giuseppe Romeo

**Segretario**

Giovanni Ceci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 13. 2. 2006  
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)  
Il Direttore della Sezione

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì ..... copia conforme alla presente è stata trasmessa  
al Ministero .....  
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria

## L'IRC nella giurisprudenza costituzionale

La Corte Costituzionale è intervenuta diverse volte in materia di IRC, con pronunciamenti tutti successivi all'Accordo di revisione del Concordato lateranense. Si tratta di due ordinanze (n. 363/85 e n. 914/88) e di sette sentenze (nn. 203/89, 13/91, 290/92, 343/99, 390/99, 533/02, 297/06).

### **Ordinanza 18 dicembre 1985, n. 363** (pres. Paladin, red. Gallo)

La materia è relativa ad un ricorso del 1977 contro la posizione della religione cattolica quale fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica secondo il primo Concordato. Vista la recente entrata in vigore del regime neoconcordatario, la Corte restituisce gli atti al promotore dell'istanza.

### **Ordinanza 7-26 luglio 1988, n. 914** (pres. Saja, red. Casavola)

Dichiara inammissibile la questione della legittimità costituzionale relativa all'art. 9.2 del nuovo Concordato e all'Intesa Cei-Mpi, promossa per via del vuoto normativo in cui si verrebbero a trovare i non avvalentesi dell'IRC a fronte di una disciplina pienamente organizzata e costituita.

### **Sentenza 11-12 aprile 1989, n. 203** (pres. Saja, red. Casavola)

Definisce per i non avvalentesi lo stato di non-obbligo a frequentare altre attività didattiche in coincidenza con l'IRC. Riconosce il principio supremo della laicità quale profilo della forma di uno stato repubblicano. Sancisce la costituzionalità dell'IRC secondo la formula prevista dal nuovo Concordato.

### **Sentenza 11-14 gennaio 1991, n. 13** (pres. Conso, red. Casavola)

Distingue tra la scelta sull'IRC e quella tra le attività alternative e riconosce che lo stato di non-obbligo sancito dalla precedente sentenza 203/89 può contemplare tra le alternative anche l'assenza dall'edificio scolastico. La collocazione oraria dell'IRC deve essere ordinaria.

### **Sentenza 4-22 giugno 1992, n. 290** (pres. Corasaniti, red. Casavola)

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa alla collocazione oraria dell'IRC (essendo questa solo questione organizzativa interna alla scuola) e alla sua presenza nel monte ore complessivo della scuola elementare, quantunque scuola dell'obbligo.

### **Sentenza 14-22 luglio 1999, n. 343** (pres. Granata, red. Mirabelli)

Il servizio prestato nell'IRC non può essere fatto valere ai fini dell'accesso alle sessioni riservate di abilitazione in quanto il titolo di studio richiesto per l'IRC è diverso da quello richiesto per altri insegnamenti.

**Sentenza 13-22 ottobre 1999, n. 390** (pres. Granata, red. Mirabelli)

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa alla durata annuale dell'incarico per gli IdR, confermando la legittimità del regime concordatario e della precarietà propria dello stato giuridico degli IdR.

**Sentenza 2-20 dicembre 2002, n. 533** (pres. Ruperto, red. Mezzanotte)

In un contesto di ricorsi plurimi, viene riconosciuta la legittimità della soluzione di stato giuridico attribuita agli IdR nella provincia autonoma di Bolzano con specifica legge provinciale, dato che sono rispettati tutti i parametri concordatari.

**Sentenza 5 luglio 2006, n. 297** (pres. Bile, red. Cassese)

Dichiara non fondata la questione di legittimità relativa alla clausola della legge 186/03, che stabilisce un servizio continuativo di quattro anni negli ultimi dieci quale requisito per accedere al primo concorso per l'assunzione in ruolo degli IdR.

## Insegnamento della religione cattolica impartito dal docente di classe o di sezione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
Dipartimento per l'Istruzione

Nota 15 novembre 2013, prot. n. 2487

**Oggetto:** Insegnamento della religione cattolica impartito dal docente di classe o di sezione disponibile e idoneo

A seguito di una richiesta di parere pervenuta da parte dell'Ufficio scolastico per le Marche, pare opportuno a questo Dipartimento, al fine di assicurare l'uniforme applicazione della normativa in materia, fornire a codesti uffici alcune indicazioni in merito alla possibilità di affidare l'IRC, nella scuola dell'infanzia e primaria, al docente di classe o sezione disponibile e idoneo.

Come è noto, tale possibilità deriva dal punto 2.6 dell'Intesa per l'IRC nelle scuole pubbliche sottoscritta il 28 giugno 2012, il quale prevede che *“Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie, in conformità a quanto disposto dal n. 5, lettera a), secondo comma, del protocollo addizionale, l'insegnamento della religione cattolica, nell'ambito di ogni istituzione scolastica, può essere affidato dall'autorità scolastica, sentito l'ordinario diocesano, agli insegnanti della sezione o della classe riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo, i quali possono revocare la propria disponibilità prima dell'inizio dell'anno scolastico”*.

La problematica sollevata dall'Ufficio scolastico per le Marche nella richiesta di parere riguarda l'applicazione della suddetta disposizione nel caso di docenti che svolgano attività didattica o educativa in più di una classe o sezione.

A tal proposito, nel ribadire integralmente il contenuto della nota di questo Dipartimento prot. n. 2989 del 6/12/2012, si precisa che l'indicazione ivi contenuta in merito all'impossibilità di impartire il solo IRC in una sezione o in una classe diversa da quella di titolarità riguarda anche i docenti affidatari di insegnamenti curricolari in più classi. A costoro, pertanto, l'IRC potrà essere affidato esclusivamente in classi in cui già prestano servizio. In secondo luogo, non essendo prevista nell'Intesa citata un espresso divieto, sembra possibile affidare l'IRC ad uno stesso insegnante anche in più sezioni o classi in cui si trovi ad essere già titolare di altri insegnamenti o attività educative. A tal proposito, va comunque considerato che, ai sensi della citata Intesa, il dirigente scolastico è tenuto a sentire il parere dell'ordinario diocesano, che certamente può esprimersi anche in merito al numero effettivo di classi o sezioni in cui l'IRC deve essere affidato al medesimo insegnante. Inoltre, poiché l'affidamento dell'IRC al docente di classe o sezione rappresenta una facoltà per il dirigente scolastico e non un obbligo, non sussiste in capo al docente interessato alcun diritto di ottenere tale insegnamento, ma solo la possibilità di manifestare la propria disponibilità.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
Luciano Chiappetta

# Indice per argomenti dei quesiti

**Accorpamenti:** 10, 181, 190

**Anzianità:** 50

**Aspettativa:** 102, 155

**Assenze, permessi, ferie:** 57, 77, 88, 157, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172

**Attività alternativa all'IRC:** 174, 175, 177, 178, 179, 182, 184, 185, 186, 187, 188,  
189, 192, 193, 195, 196

**Attività funzionali:** 22, 23, 36, 161

**Cattedre miste:** 141

**Certificato antipedofilia:** 30

**Certificato competenze:** 91

**Colloqui:** 13

**Concorso e precari:** 15, 16, 18, 24, 29, 33, 41, 42, 110

**Congedi parentali:** 90

**Contratti:** 9, 17, 19, 27, 34, 43, 46, 147, 156

**Corsi serali:** 28, 44

**Corso PET e part time:** 31, 40,

**Credito:** 12, 25

**Debito formative IRC e dottorato:** 87, 120

**Dimissioni:** 47

**Diritti e doveri dell'IdR e retribuzione:** 54, 55, 56, 59, 62, 64, 65, 66, 70, 71, 72,  
78, 86, 95, 99, 100, 108, 114, 116, 117, 119, 122, 123, 124, 129, 132, 134, 136, 138,  
143, 144, 148

**Diritto allo studio:** 98, 121, 140

**Educazione civica:** 1

**Esonero:** 191

**Fascicolo personale:** 112

**Firma sulle schede e assegnazione alle classi:** 106, 118, 180

**Formazione docenti:** 11, 82, 145, 150

**Idoneità e revoca:** 3, 21, 32, 152

**Incompatibilità:** 63, 111, 135

**Legge 104/1992:** 104

**Libri di testo:** 84

**Orario:** 58, 163, 164, 165

**Organi collegiali:** 73, 89, 162, 173

**Ospedale:** 7

**Pandemia:** 2

**Passaggio classe di concorso:** 35, 39, 149

**Pensione:** 51, 67

**Proposte di nomina:** 8, 14

**Retribuzione per ricovero:** 105

**Ricostruzione di carriera:** 4, 5

**RSU:** 94

**Sciopero:** 37

**Sede:** 20, 137, 146

**Sostegno:** 26, 38, 158

**Supplenze:** 92, 115, 154

**Supplenze brevi:** 103

**Titoli:** 49, 52, 53, 61, 67, 69, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 83, 85, 93, 97, 107, 109, 113, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 133, 139, 142, 151, 153

**Trasferimento:** 45

**Valutazione e scrutini:** 6, 48, 96, 101, 176, 181, 183, 194